

XVIII legislatura

A.S. 1874:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

(Approvato dalla Camera dei deputati)


Edizione provvisoria

Luglio 2020

n. 161 - Volume II (articoli da 119 a 265-*bis*)



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1874:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria». NL161 - Edizione provvisoria - Volume II (articoli da 119 a 265-*bis*), luglio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO VI MISURE FISCALI	1
Articolo 119 (<i>Incentivi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettriche</i>).....	1
Articolo 119-bis (<i>Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8</i>).....	22
Articolo 120 (<i>Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</i>).....	23
Articolo 121 (<i>Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali</i>)	25
Articolo 122 (<i>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza</i>)	28
Articolo 123 (<i>Soppressione clausole di salvaguardia in materia di IVA ed accise</i>).....	29
Articolo 124 (<i>Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</i>)	33
Articolo 125 (<i>Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro</i>)	34
Articolo 126 (<i>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</i>)	36
Articolo 126, comma 1-bis (<i>Incremento del Fondo vittime di estorsione</i>)	37
Articolo 127 (<i>Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del DL n. 18 del 2020</i>)	37
Articolo 128 (<i>Salvaguardia del credito di cui all'art.13, comma 1-bis del TUIR ovvero del trattamento integrativo di cui all'art.1 della legge n. 21 del 2020</i>)	39
Articolo 129 (<i>Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica</i>).....	40
Articolo 129-bis (<i>Imposte dirette e accise Campione d'Italia</i>)	41
Articolo 129-ter (<i>Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani</i>).....	44
Articolo 130 (<i>Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa</i>)	45
Articolo 131 (<i>Rimessione in termini in materia di accise</i>).....	50
Articolo 132 (<i>Disposizioni in materia di pagamento dell'accisa sui prodotti energetici</i>) ...	50
Articolo 133 (<i>Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate</i>).....	51
Articolo 134 (<i>Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche</i>)	54
Articolo 135 (<i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato</i>).....	55
Articolo 136 (<i>Incentivi per gli investimenti nell'economia reale</i>).....	56
Articolo 136-bis (<i>Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole</i>)	62
Articolo 137 (<i>Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati</i>).....	63
Articolo 138 (<i>Allineamento TARI e IMU con il bilancio di previsione 2020</i>)	65
Articolo 139 (<i>Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19</i>)	65

Articolo 140 (<i>Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri</i>)	66
Articolo 141 (<i>Lotteria dei corrispettivi</i>)	67
Articolo 142 (<i>Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA</i>)	68
Articolo 143 (<i>Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione della imposta di bollo sulle fatture elettroniche</i>)	68
Articolo 144 (<i>Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni</i>)	69
Articolo 145 (<i>Sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo</i>)	70
Articolo 146 (<i>Indennità di requisizione di strutture alberghiere</i>)	70
Articolo 147 (<i>Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24</i>)	71
Articolo 148 (<i>Modifiche alla disciplina degli indici di affidabilità fiscale - ISA</i>)	72
Articolo 149 (<i>Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta</i>)	74
Articolo 150 (<i>Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto</i>)	76
Articolo 151 (<i>Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza /autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi ed ordini professionali</i>)	77
Articolo 152 (<i>Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni</i>)	77
Articolo 153 (<i>Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973</i>)	79
Articolo 154 (<i>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</i>)	80
Articolo 155 (<i>Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022</i>)	81
Articolo 156 (<i>Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019</i>)	84
Articolo 157 (<i>Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali</i>)	85
Articolo 158 (<i>Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito dell'accertamento con adesione</i>)	87
Articolo 159 (<i>Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730</i>)	88
Articolo 160 (<i>Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017</i>)	88
Articolo 161 (<i>Proroga del pagamento dei diritti doganali</i>)	89
Articolo 162 (<i>Rateizzazione del debito di accisa</i>)	91
Articolo 163 (<i>Proroga in materia di tabacchi</i>)	93
Articolo 163-bis (<i>Potenziamento Agenzia delle Dogane</i>)	93
Articolo 164 (<i>Valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>)	94

TITOLO VII DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO.....	97
CAPO I GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE.....	97
Articoli 165-167 (<i>Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione</i>).....	97
CAPO II REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI	100
Articoli 168-175 (<i>Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni</i>).....	100
Articolo 175-bis (<i>Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori</i>)	103
TITOLO VIII MISURE DI SETTORE	104
CAPO I MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA	104
Articolo 176 (<i>Tax credit vacanze</i>).....	104
Articolo 177 (<i>Esenzione dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico</i>)...	107
Articolo 178 (<i>Fondo turismo</i>)	109
Articolo 179 (<i>Promozione turistica in Italia</i>).....	111
Articolo 180, commi 1, 2 e 5 (<i>Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia</i>).....	112
Articolo 180, commi 3 e 4 (<i>Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia</i>).....	112
Articolo 181, commi 1 e 2 (<i>Sostegno alle imprese di pubblico esercizio</i>).....	113
Articolo 181 commi da 1-bis a 1-quater (<i>Ulteriori esenzioni Tosap/Cosap</i>)	114
Articolo 181, commi 3-6 (<i>Sostegno delle imprese di pubblico esercizio</i>)	115
Articolo 182 (<i>Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico</i>)	116
Articolo 183, commi 1-3 (<i>Incremento dei Fondi emergenze spettacolo, cinema, audiovisivo</i>)	120
Articolo 183, commi 4, 5 e 6 (<i>Fondo unico per lo spettacolo</i>)	122
Articolo 183, commi 7 e 9 (<i>Credito imposta cinema e art bonus</i>)	123
Articolo 183, commi 8-8-ter (<i>Capitali italiane della cultura e del libro 2021-2023</i>)	125
Articolo 183, comma 10 (<i>Piattaforma digitale per fruizione patrimonio culturale e spettacoli</i>)	126
Articolo 183, comma 10-bis (<i>Carta della cultura</i>)	127
Articolo 183, commi 11-12 (<i>Rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</i>)	127
Articolo 184 (<i>Fondo per la cultura</i>).....	128
Articolo 185 (<i>Disposizioni relative al pagamento dei crediti dell'IMAIE in liquidazione</i>).....	131
Articolo 185-bis (<i>Patrimonio culturali immateriale Unesco</i>).....	132
CAPO II MISURE PER L'EDITORIA.....	132
Articolo 186 (<i>Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari</i>)	132
Articolo 187 (<i>Regime di forfezzazione delle rese dei giornali</i>)	134

Articolo 188 (<i>Credito di imposta per l'acquisto della carta dei giornali</i>)	135
Articolo 189 (<i>Bonus una tantum edicole</i>)	136
Articolo 190 (<i>Credito di imposta per i servizi digitali</i>)	137
Articolo 191 (<i>Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria</i>)	139
Articolo 192 (<i>Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'INPGI</i>)	139
Articolo 193 (<i>Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga</i>)	140
Articolo 194 (<i>Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria</i>)	141
Articolo 195 (<i>Fondo per emergenze relative alle emittenti locali</i>)	142
Articolo 195-bis (<i>Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore</i>)	142
Articolo 195-ter (<i>Fallimento d'editore</i>)	143
CAPO III MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI	143
Articolo 196 (<i>Interventi a favore delle imprese ferroviarie</i>)	143
Articolo 197 (<i>Ferrobonus e Marebonus</i>)	145
Articolo 198 (<i>Istituzione Fondo compensazione danni trasporto aereo</i>)	146
Articolo 199 (<i>Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi</i>)	146
Articolo 199-bis (<i>Disposizioni in materia di operazioni portuali</i>)	151
Articolo 200 (<i>Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</i>)	152
Articolo 200-bis (<i>Buono viaggio</i>)	154
Articolo 201 (<i>Incremento Fondo salva-opere</i>)	155
Articolo 202 (<i>Trasporto aereo</i>)	156
Articolo 203 (<i>Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo</i>)	159
Articolo 204 (<i>Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo</i>)	160
Articolo 205 (<i>Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori</i>)	161
Articolo 206 (<i>Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali</i>)	162
Articolo 207 (<i>Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici</i>)	164
Articolo 208 (<i>Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario</i>)	164
Articolo 209 (<i>Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche</i>)	168
Articolo 210 (<i>Disposizioni in materia di autotrasporto</i>)	170
Articolo 211, commi 1 e 4 (<i>Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari</i>)	173
Articolo 211, commi 2 e 3 (<i>Convenzione Difesa Servizi Spa per infrastrutture industriali e logistiche militari</i>)	176
Articolo 211-bis (<i>Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche</i>)	176
Articolo 212 (<i>Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto</i>)	177

Articolo 212-bis (<i>Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia</i>)	177
Articolo 213 (<i>Finanziamento del sistema bus rapidtransit</i>)	178
Articolo 213-bis (<i>Interventi di messa in sicurezza del territorio</i>).....	179
Articolo 214 (<i>Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario</i>)	179
Articolo 215 (<i>Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL</i>)	181
CAPO IV MISURE PER LO SPORT	182
Articolo 216 (<i>Disposizioni in tema di impianti sportivi</i>).....	182
Articolo 217 (<i>Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»</i>) ..	184
Articolo 217-bis (<i>Sostegno alle attività sportive universitarie</i>).....	186
Articolo 218 (<i>Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici</i>)	187
Articolo 218-bis (<i>Associazioni sportive dilettantistiche</i>)	188
CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA.....	189
Articolo 219 (<i>Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni</i>)	189
Articolo 220 (<i>Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia</i>).....	193
Articolo 220-bis (<i>Istituzione del Fondo per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali</i>)	195
Articolo 221 (<i>Modifiche all'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 e disposizioni in materia di processo civile e penale</i>)	195
CAPO VI MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA.....	197
Articolo 222 (<i>Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	197
Articolo 222-bis (<i>Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020</i>).....	199
Articolo 223 (<i>Contenimento della produzione e miglioramento della qualità</i>)	200
Articolo 224 (<i>Misure in favore della filiera agroalimentare</i>)	201
Articolo 224-bis (<i>Sistema di qualità nazionale benessere animale</i>)	203
Articolo 224-ter (<i>Sostenibilità delle produzioni agricole</i>).....	204
Articolo 225 (<i>Consorzi di bonifica ed enti irrigui</i>)	205
Articolo 226 (<i>Fondo emergenza alimentare</i>)	206
CAPO VII MISURE PER L'AMBIENTE	206
Articolo 227 (<i>Sostegno alle zone economiche ambientali</i>)	206
Articolo 227-bis (<i>Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini</i>)	207
Articolo 228 (<i>Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale</i>)	208
Articolo 228-bis (<i>Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti</i>)	208
Articolo 229 (<i>Misure per incentivare la mobilità sostenibile</i>)	209

Articolo 229-bis (<i>Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale</i>).....	212
CAPO VIII MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE	214
Articolo 230 (<i>Incremento dei posti relativi a concorsi già indetti per l'assunzione di docenti nella scuola secondaria</i>).....	214
Articolo 230-bis, commi 1-2 (<i>Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo e dirigenti tecnici</i>).....	216
Articolo 230-bis, comma 3 (<i>Fondo per evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019</i>).....	217
Articolo 231 (<i>Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021</i>).....	217
Articolo 231-bis (<i>Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza</i>).....	223
Articolo 232 (<i>Edilizia scolastica</i>).....	224
Articolo 233, commi 1-3 (<i>Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni</i>).....	226
Articolo 233, commi 4 e 5 (<i>Sostegno economico all'istruzione paritaria fino a 16 anni e copertura finanziaria</i>).....	227
Articolo 234 (<i>Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica</i>).....	227
Articolo 235 (<i>Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione</i>).....	229
CAPO IX MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA.....	230
Articolo 236, commi 1-3 (<i>Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca</i>).....	230
Articolo 236, commi 4-8 (<i>Interventi a sostegno dei dottorati di ricerca e Copertura finanziaria</i>).....	232
Articolo 237, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni in materia di esami di abilitazione all'esercizio di alcune professioni e Accreditazioni delle scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici</i>).....	236
Articolo 237, comma 3 (<i>Ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina</i>).....	238
Articolo 238, commi 1-3 (<i>Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca</i>)... ..	238
Articolo 238, comma 4 (<i>Progetti di rilevante interesse nazionale – PRIN e Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST</i>).....	240
Articolo 238, commi 5 e 9 (<i>Promozione dell'attività di ricerca nelle università</i>).....	241
Articolo 238, comma 6 (<i>Deroga all'obbligo di risparmio di spesa nel settore informatico in favore di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca e Fondazione IIT</i>).....	242
Articolo 238, commi 7 e 8 (<i>Ammissione al finanziamento di soggetti inseriti in graduatorie internazionali relative a progetti di ricerca internazionali</i>).....	242
Articolo 238-bis (<i>Percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale</i>).....	243
CAPO X MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	244
Articolo 239 (<i>Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale</i>).....	244
Articolo 240 (<i>Istituzione di una direzione generale per la tutela informatica entro il Ministero dell'interno</i>).....	245
CAPO XI COESIONE TERRITORIALE	246

Articolo 241 (<i>Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19</i>)	246
Articolo 242 (<i>Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19</i>).....	247
Articolo 243 (<i>Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19</i>).....	248
Articolo 244 (<i>Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017</i>)	250
Articolo 245 (<i>Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria</i>).....	252
Articolo 245-bis (<i>Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017</i>)	253
Articolo 246 (<i>Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>).....	253
CAPO XII ACCELERAZIONE DEI CONCORSI.....	254
SEZIONE I DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	254
Articoli 247-249 (<i>Misure per la accelerazione dei concorsi mediante il decentramento e la digitalizzazione delle procedure</i>)	254
SEZIONE II DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPENSE.....	258
Articolo 250, commi 1-4 (<i>VIII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici</i>)	258
Articolo 250, comma 5 (<i>Procedure concorsuali negli enti pubblici di ricerca e conferimento di assegni di ricerca</i>)	259
Articolo 251 (<i>Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute</i>).....	259
Articolo 252 (<i>Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia</i>)	260
Articolo 253 (<i>Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario</i>).....	262
Articolo 254 (<i>Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense</i>)	263
Articolo 255 (<i>Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti</i>)	264
Articolo 256 (<i>Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello</i>).....	269
Articolo 257 (<i>Procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti</i>)	271
Articolo 258 (<i>Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	272
Articolo 259 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali</i>)	274
Articolo 259-bis (<i>Misure per l'assunzione e la formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria</i>).....	275
Articolo 260 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione</i>)	276
Articolo 260-bis (<i>Concorso Polizia di Stato</i>).....	277
Articolo 261 (<i>Procedure assunzionali per il Dipartimento della protezione civile</i>).....	279

Articolo 262 (<i>Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	280
SEZIONE III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	281
Articolo 263 (<i>Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile</i>)	281
CAPO XII-bis DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE	283
Articolo 263-bis (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>)	283
CAPO XIII MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19	284
Articolo 264 (<i>Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19</i>)	284
Articolo 265 (<i>Disposizioni finanziarie finali</i>)	286
Articolo 265-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	295

TITOLO VI MISURE FISCALI

Articolo 119

(Incentivi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettriche)

Le disposizioni in commento - con esclusivo riferimento a specifici interventi di miglioramento energetico ed antisismico - maggiorano al 110 per cento la detrazione fiscale vigente in materia. Il beneficio riguarda le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e può essere fruito in cinque anni (in luogo dei 10 anni previsti dalla legislazione previgente al D.L. 34 del 2020). L'agevolazione interessa anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Sono previste asseverazioni circa la regolarità degli interventi e la congruità delle spese sostenute.

Nello specifico:

a) con il comma 1, si incrementa al 110% l'aliquota di detrazione dall'Irpef spettante a fronte di specifici interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. La disciplina previgente al decreto in commento contempla percentuali di detrazione del 65% e del 50%, applicabili in relazione a differenti tipologie di interventi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013¹.

Le spese che possono beneficiare della detrazione al 110% riguardano:

a.1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (infra villette a schiera). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le villette a schiera; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017](#);

a.2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal [regolamento delegato \(UE\) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013](#), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di

¹ Si tratta spese finalizzate: alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; alla realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della L. n. 296 del 27 del 2006); all'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220); all'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006.

Per una disamina delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si fa rinvio alla [Guida dell'Agenzia delle entrate](#)

accumulo ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l'allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. tt) del D. Lgs. n. 102 del 2014.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare non superiore a euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino ad otto unità immobiliari ovvero ad euro 15.000 moltiplicati per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

a.3) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle villette a schiera per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate dei comuni montani non interessati dalle già citate procedure di infrazione, con caldaie a biomasse aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe cinque stelle nonché esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle già citate procedure di infrazione, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui al citato D. Lgs. n. 102 del 2014. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

b) Con il comma 2 si dispone che l'aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficienza energetica contenuti nel citato articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al comma 1. Per gli immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico o gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi urbanistici o ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al periodo che precede, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, fermo restando i requisiti di cui al comma 3.

c) Con il comma 3, si individuano i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di *ecobonus* di cui ai commi 1 e 2². Sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 a anche gli interventi di ricostruzione e demolizione.

c.1) Con il nuovo comma 3-*bis*, si consente per gli IACP ed altri soggetti indicati al comma 9, lett. c) che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

d) Il comma 4 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici³ interventi antisismici sugli edifici (di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013),

² Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi che saranno individuati dai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi previsti ai successivi commi 5 e 6 (impianti solari fotovoltaici), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero della c.d. villetta a schiera, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica-A.P.E. (articolo 6 del D. Lgs. n. 192 del 2005) prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

³ Si tratta precisamente delle spese per: a) adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si precisa inoltre che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sopra citati, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) spetta nella misura del 90 per cento. Si prevede infine che le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

d.1) Con il nuovo comma *4-bis* si prevede che la detrazione di cui alla lettera d) è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da *1-bis* a *1-septies* del D.L. n. 63 del 2013 nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

e) Il comma 5 rende applicabile la detrazione del 110% anche all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico (commi 1 e 4). In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

f) Il comma 6 dispone che tale detrazione maggiorata è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

g) Con il comma 7 si dispone che la detrazione spetta subordinatamente alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo *42-bis* del D.L. n. 162 del 2019 e che la stessa non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (articolo *25-bis* del D.L. n. 91 del 2014). Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo *42-bis* del D.L. n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

h) Il comma 8 riconosce anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione nella misura del 110 cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

i) Il comma 9 prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati

edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);

b) interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

- dai condomini su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, per i lavori relativi agli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

l) Il comma 10, così come riscritto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per interventi realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici.

m) Con il comma 11 si prevede che, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

n) Il comma 12 specifica che i dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

o) Il comma 13 stabilisce che ai fini della detrazione del 110% e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione e le modalità attuative;
- per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la congruità delle spese sostenute. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

o.1) Con il nuovo comma 13-bis si prevede che la predetta asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121. L'asseverazione attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione circa la congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari che saranno individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a. Nelle more della sua adozione, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali, o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

p) Il comma 14 dispone che, ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste della legge n. 689 del 1981. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

q) Il comma 15 chiarisce che rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

q.1) Con il nuovo comma 15--*bis* si prevede che le disposizioni di cui all'articolo in commento non trovano applicazione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8, e A9.

q.2) L'altro ramo del Parlamento, riscrivendo il comma 16, ha approvato alcune modifiche all'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, con efficacia dal 1 gennaio 2020 nell'ottica di semplificare la disciplina in materia e coordinarla con quella introdotta dall'articolo in commento. In particolare, il comma, con efficacia dal 1° gennaio 2020, sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 del richiamato articolo 14 in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

Si introduce, a partire dal 1° gennaio 2020, un nuovo comma all'articolo 14 (comma 2.1) che prevede che la detrazione al 65 per cento è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.

La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Con il nuovo articolo 16-*bis* si dispone che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-*bis* del D.L. n. 162 del 2019) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Pertanto, la detrazione pari al 36 per cento (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986) per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

L'articolo 16-*ter* chiarisce che le disposizioni del comma 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici) si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione pari al 36% nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

r) Il comma 16-*quater* reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020 (in origine 62, 2 mln di euro), in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021 (in origine 1.268,4 mln di euro), in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022 (in luogo di 3.239, 2 mln di euro), in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023 (in origine 2,827,9 mln di euro), in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024 (in luogo di 2.659 mln di euro), in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025 (in luogo di 2.659 mln di euro), in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026 (in luogo di 1.290,1 mln di euro), in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027 (in luogo di 11, 2 mln di euro), in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031(in luogo di 11, 2 mln di euro) e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032).

La RT originaria provvede a quantificare gli effetti finanziari esaminando distintamente le tipologie di detrazione previste come segue.

Con riferimento alla **detrazione per interventi di efficienza energetica** ad aliquota 110%, la RT ricorda che la legislazione vigente prevede per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili una detrazione pari al 50%. Gli interventi agevolabili sono quelli relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%. Le detrazioni sono da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari si è tenuto conto della norma che introduce, per i soggetti beneficiari, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in esame, la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La medesima norma dispone che il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi e che il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, fruibile dall'anno successivo alla cessione.

La metodologia adottata per effettuare le stime è analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma di introduzione delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Considerando il significativo impatto sugli investimenti determinato dall'effetto combinato dell'incentivo derivante dall'incremento dell'aliquota di detrazione, dalla riduzione delle quote annuali di suddivisione e dal meccanismo dello sconto in fattura, ai fini della stima si assume un incremento delle spese annue di circa il 50%. Applicando tale incremento alle spese annue indicate in sede di relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga ed escludendo una quota dell'8%, relativa ai soggetti diversi dalle persone fisiche (dato ricavato dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018) ed una ulteriore quota del 5% per tenere conto del vincolo relativo al miglioramento energetico, si stima una spesa annua complessiva pari a 5.896 milioni di euro. Rispetto all'esclusione degli edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad

abitazione principale si ritiene, anche ai fini prudenziali, di non modificare le stime in quanto si valuta che la spesa relativa risulti di non rilevante entità e quindi neutrale ai fini delle quantificazioni. La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato in circa 398,5 milioni di euro su base annua, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 362,3 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +36,2 milioni di IVA e +101,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP su base annua.

Il maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni rateizzate invece si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Considerando le differenze di aliquota e di rateizzazione rispetto alla legislazione vigente, ipotizzando che il 50% del beneficio venga fruito come detrazione e il rimanente 50% come credito di imposta, si stima il seguente effetto complessivo in termini finanziari:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-39,8	-516,0	-1.246,4	-878,4	-878,4	-878,4	-207,0	702,1	189,2	189,2	171,4	-11,2	-42,3	0,0
Credito di imposta	0,0	-265,0	-878,4	-878,4	-878,4	-878,4	-613,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/ IRES	0,0	76,1	119,6	-65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	12,7	19,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	18,1	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-21,7	-656,0	-1.985,3	-1.832,9	-1.756,8	-1.756,8	-820,4	702,1	189,2	189,2	171,4	-11,2	-42,3	0,0

Con riferimento alla **detrazione per interventi di ristrutturazione antisismica zone 1, 2 e 3 ad aliquota 110%** la RT ricorda che la disposizione prevede una detrazione con aliquota pari al 110%, da suddividere in 5 quote annuali per le spese per gli interventi di ristrutturazione antisismica, sostenute dalle persone fisiche e Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, effettuati a partire dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021.

I soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi. I soggetti beneficiari della detrazione possono, altresì, cedere la detrazione direttamente a terzi. Il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ed è fruibile dall'anno successivo alla cessione.

La legislazione vigente prevede - per le spese sostenute per l'adeguamento antisismico degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 - un'aliquota di detrazione elevata al 70% e all'80% a condizione che gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, consentendo di passare, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori, ovvero se non è possibile il conseguimento della classe energetica più alta. Le detrazioni sono da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. Per gli interventi antisismici che interessano le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, in funzione dell'entità del miglioramento della classe di rischio. A decorrere dal 2022 è prevista un'aliquota pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si è tenuto conto della norma che introduce, per i soggetti beneficiari della detrazione in esame, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La medesima norma dispone che il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi e che il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, fruibile dall'anno successivo alla cessione.

La metodologia adottata per effettuare le stime è analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma di introduzione delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Considerando il significativo impatto sugli investimenti determinato dagli incentivi costituiti dall'incremento dell'aliquota di detrazione e dal meccanismo dello sconto in fattura, si stima un incremento delle spese annue di circa il 50%. Applicando tale incremento alle spese annue indicate in sede di relazione tecnica a corredo alla norma di introduzione delle detrazioni in esame ed escludendo una quota del 14%, relativa ai soggetti diversi dalle persone fisiche (dato ricavato dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018), si stima quindi una spesa annua complessiva pari a 2.051 milioni di euro.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato in circa 170,9 milioni di euro su base annua, cui corrisponde, con un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 155,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +15,5 milioni di IVA e +43,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP su base annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le

minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in cinque anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Considerando le differenze di aliquota rispetto alla legislazione vigente, ipotizzando che il 50% del beneficio venga fruito come detrazione ed il rimanente 50% come credito di imposta, si stima il seguente effetto complessivo in termini finanziari:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-8,6	-109,2	-241,4	-172,4	-172,4	-172,4	-71,8	86,2	0,0
Credito	0,0	-57,5	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-114,9	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	32,6	51,3	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	5,4	8,5	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	7,8	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-0,8	-113,2	-354,0	-377,5	-344,8	-344,8	-186,7	86,2	0,0

In relazione alla **detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici ad aliquota 110%** la RT rappresenta che per le spese per interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici effettuati dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021 da persone fisiche e Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, viene prevista una detrazione con aliquota pari al 110 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro. La detrazione, fruibile in 5 quote annuali di pari importo, spetta se gli interventi in esame vengono effettuati insieme a spese agevolate per riqualificazione energetica o sismica.

La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati nei suddetti impianti solari fotovoltaici agevolati, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

La legislazione vigente prevede per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2020 (nelle quali sono comprese le spese per impianti fotovoltaici) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si è tenuto conto della norma che introduce, per i soggetti beneficiari della detrazione in esame, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La medesima norma dispone che il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi e che il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, fruibile dall'anno successivo alla cessione.

La metodologia adottata per effettuare le stime è analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma di introduzione delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Poiché dai dati disponibili nelle dichiarazioni dei redditi non è possibile ricavare la spesa per impianti fotovoltaici, sulla base dei MW installati nel 2019 e il costo di

installazione per ogni watt, si stima una spesa base annua di circa 625 milioni di euro. Questa spesa è ulteriormente incrementata di 650 milioni di euro per gli interventi relativi all'installazione di sistemi di accumulo integrati. Considerando l'effetto significativo sugli investimenti determinato dall'incentivo costituito dall'incremento dell'aliquota di detrazione, dalla riduzione delle quote annuali di suddivisione e dal meccanismo dello sconto in fattura, si stima una spesa annua complessiva pari a 1.638 milioni di euro.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 301,9 milioni di euro su base annua, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 274,4 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% della norma, risulta pari a +27,4 milioni di IVA e +76,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP su base annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Considerando le differenze di aliquota e di rateizzazione rispetto alla legislazione vigente, ipotizzando che il 50% del beneficio venga fruito come detrazione ed il rimanente 50% come credito di imposta, si stimano gli effetti finanziari complessivi riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-12,7	-162,0	-367,0	-261,1	-261,1	-261,1	-94,0	156,7	18,5	18,5	16,9	0,1	-4,7	0,0
Credito di imposta	0,0	-84,7	-261,1	-261,1	-261,1	-261,1	-176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	57,6	90,6	-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	9,6	15,1	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	13,7	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	1,0	-152,1	-522,4	-579,8	-522,2	-522,2	-270,4	156,7	18,5	18,5	16,9	0,1	-4,7	0,0

Con riferimento alla **detrazione per infrastrutture di ricarica** la RT rappresenta che la disposizione modifica l'articolo 16-ter del D.L. del n. 63 del 2013, disponendo che per le spese documentate sostenute relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7kW, sia concessa una detrazione ai fini Irpef nella misura del 110% per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della spesa di euro 3.000, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione è subordinata all'esecuzione congiunta di uno degli interventi di riqualificazione energetica.

La legislazione vigente prevede fino al 2021 un'aliquota di detrazione del 50% fruibile in 10 quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si è tenuto conto della norma che introduce, per i soggetti beneficiari della detrazione in esame, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La medesima norma dispone che il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi e che il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, fruibile dall'anno successivo alla cessione.

Sulla base dei dati della relazione tecnica di introduzione della norma e assumendo un incremento del 100% delle spese come conseguenza dell'effetto incentivante della norma, si stima una spesa complessiva pari a 72 milioni di euro per il 2020 e 108 milioni di euro per il 2021.

Adottando una metodologia analoga a quella utilizzata per le stime relative alle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica, considerando le differenze di aliquota e di rateizzazione rispetto alla legislazione vigente e infine ipotizzando che il 50% del beneficio venga fruito come detrazione e il rimanente 50% come credito di imposta, si stimano gli effetti finanziari complessivi riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-1,1	-12,8	-23,9	-17,6	-17,6	-17,6	-2,1	14,4	4,5	4,5	4,2	1,2	-1,6	0,0
Credito	0,0	-7,0	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	3,5	3,7	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,5	0,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-0,3	-14,6	-37,2	-37,7	-35,2	-35,2	-12,6	14,4	4,5	4,5	4,2	1,2	-1,6	0,0

In ordine alla **detrazione per le assicurazioni contro le calamità naturali** la RT rappresenta che la disposizione incrementa al 90% l'aliquota di detrazione per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo in caso di detrazione per interventi di ristrutturazione antisismica e cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

La legislazione vigente prevede un'aliquota pari al 19%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, relative all'anno d'imposta 2018, risulta un ammontare di premi relativi alle polizze sopraccitate pari a 11,9 milioni di euro. Applicando le ipotesi di incremento assunte nella relazione tecnica di introduzione della norma (Legge di Bilancio 2018), si stima per l'anno 2020 un ammontare di spesa per premi in esame pari a 24,7 milioni di euro. Nell'ipotesi che solo la metà di tali spese sia legata agli interventi sopraccitati e un incremento del 100%

come conseguenza dell'effetto incentivante della norma. Applicando la differenza di aliquota fra la legislazione proposta (90%) e la vigente (19%) sull'ammontare di premi stimati per l'anno 2020 e l'aliquota di detrazione proposta sull'ammontare dei premi incentivati, si stima una variazione Irpef di competenza annua pari a -31 milioni di euro.

Considerando il periodo di validità fino al 2021, si stimano gli effetti finanziari riportati nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023	2024
Irpef	0	-54,2	-31,0	23,2	0,0

Effetti complessivi

Nella Tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari complessivi:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-62,2	-854,2	-1909,7	-1306,3	-1329,5	-1329,5	-374,9	959,4	212,2	212,2	192,5	-9,9	-48,6	0
Credito	0	-414,2	-1329,5	-1329,5	-1329,5	-1329,5	-915,2	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/ IRES	0	169,8	265,2	-144,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	28,2	44,1	-24,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	40,4	80,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-21,8	-990,1	-2929,9	-2804,7	-2659	-2659	-1290,1	959,4	212,2	212,2	192,5	-9,9	-48,6	0

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

In relazione alle modifiche approvate dall'altro ramo del parlamento non è stata presentata RT integrativa.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

A) Considerazioni di portata generale in ordine alle stime. Con riferimento alla quantificazione degli oneri associati alle detrazioni in materia di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia antisismica e di installazione di impianti solari fotovoltaici, la RT rappresenta di aver adottato una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica prodotta a corredo della norma di introduzione delle detrazioni in esame (art. 1, commi 2 e 3, della legge di bilancio 2017⁴).

Anche per la stima della detrazione prevista in materia di infrastrutture di ricarica la RT in commento dà conto, questa volta in modo più generico, di aver adottato una metodologia analoga a quella utilizzata per le stime relative alle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica.

Si osserva, preliminarmente, che non appare chiaro perché si sia fatto specifico riferimento alla RT associata alla legge di bilancio 2017 quando la metodologia di stima utilizzata nella manovra per l'anno 2017 è sostanzialmente quella riproposta in occasione di precedenti e successive proroghe e rimodulazioni degli incentivi in materia

⁴ Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

di efficienza energetica e di recupero edilizio anti sismico⁵ (da ultimi si vedano: -l'art. 1, comma 175 della legge di bilancio 2020;⁶ - l'art. 1, comma 67, della legge di bilancio 2019⁷; - l'art. 1, comma 3, della legge di bilancio 2018⁸; e l'art. 1, comma 74, della L. n. 208 del 2015).

Tuttavia, diversamente dalla stima associata alla manovra per l'anno 2017 e dalle altre sopra ricordate, l'esposizione di cui alla RT in commento - pur a fronte di una maggiore complessità dell'articolato all'esame che correla l'aliquota maggiorata a ben precisi e specifici interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento antisismico connotati, a legislazione vigente ante decreto, da aliquote di detrazione talora differenziate per tipologia, ambito di intervento e per anno⁹ - presenta un grado di sinteticità maggiore: ad esempio nella parte in cui non distingue tra spesa base (ossia quella che sarebbe stata posta in essere anche senza il maggior incentivo previsto) e la spesa indotta (ossia quella incentivata dalla più favorevole agevolazione fiscale disposta per il futuro).

Si ricorda che le precedenti stime applicavano con chiarezza alla spesa base, di volta in volta, la percentuale di incremento dell'aliquota rispetto a quella vigente di cui all'art. 16-*bis* del TUIR (36%) ed alla spesa incentivata la nuova aliquota per l'intero¹⁰, dando evidenza, nel contempo, al procedimento di calcolo seguito. Nella RT in commento la mancanza di chiarezza sul punto rende difficile ripercorrere analiticamente il procedimento di stima ai fini della verifica del carattere prudenziale della quantificazione.

La RT non approfondisce con il supporto di dati ed elementi informativi, ai fini del riscontro del valore indicato di spesa attesa, l'impatto specifico riferibile alle peculiari condizioni di favore che, diversamente da precedenti interventi in materia, si rinvencono nella configurazione delle agevolazioni in commento caratterizzandole di una particolare convenienza (in ragione della spesa detraibile maggiorata al 110%, della fruibilità della detrazione in cinque anni, della possibilità di beneficiare dello sconto sul corrispettivo dovuto, della cedibilità del credito anche in favore di banche ed intermediari finanziari con superamento della condizione di incapienza¹¹, dell'ammissione al beneficio anche delle spese sostenute per asseverazioni e visti di

⁵ Le differenze hanno riguardo naturalmente gli importi indicati, le ipotesi, le banche dati.

⁶ Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

⁷ Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

⁸ Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

⁹ Si pensi, per gli interventi di riqualificazione energetica, alle aliquote del 50% e del 65% della detrazione, variamente spettante in ragione della tipologia di interventi effettuati, ed all'aliquota del 36% applicabile a partire dal 2021. Anche per le spese relative al recupero edilizio antisismico, la detrazione vigente spetta in ragione di differenti aliquote, peraltro richiamate in RT che tengono conto delle classi di miglioramento antisismico e dell'oggetto dell'intervento (70%/80% della detrazione per gli edifici e 75%/85% per le parti comuni e condominiali).

¹⁰ Ad esempio nel caso di nuova aliquota al 65%, alla spesa base veniva applicata l'aliquota del 29% (65-36) ed alla spesa incentivata il 65%.

¹¹ La condizione ricorre nei casi in cui il contribuente che ha diritto alla detrazione d'imposta ma non è tenuto a pagare imposte ovvero in misura inferiore alla detrazione spettante per cui, rispettivamente non può beneficiare dell'agevolazione fiscale ovvero ne beneficia solo in parte.

conformità). La RT si limita ad indicare la percentuale ipotizzata di incremento della spesa (ad esempio il 50% per gli interventi di efficienza energetica) che si assume correlata alle predette condizioni di favore senza dar conto di alcun altro elemento informativo o dato che possa far ritenere detta percentuale una previsione attendibile e prudentiale.

Pur comprendendo e riscontrando l'andamento degli effetti finanziari nell'arco temporale considerato rappresentato nelle tabelle prodotte a corredo della RT in ragione delle peculiarità che sono proprie delle disposizioni in commento (fruizione dell'agevolazione in cinque anni e non più in dieci anni così come scontato in alcuni casi nei saldi tendenziali¹², credibilità del credito di imposta, meccanismo di saldo/acconto) appare necessaria una maggiore articolazione della stima che consenta di comprendere agevolmente i valori di sintesi riportati nelle tabelle riepilogative. Non aiuta l'analisi, ad esempio, l'aver fatto riferimento a valori non riportati nella RT ancorché determinabili sulla base del rinvio alla lettura di precedenti RT.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009) nella relazione tecnica *"sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti"*.

In via ulteriore, si osserva che, così come in precedenti stime in materia, la RT non si limita a contabilizzare gli effetti finanziari diretti, ossia il minor gettito IRPEF derivante dal riconoscimento delle detrazioni, ma quantifica anche gli effetti correlati alla spesa indotta, da cui discenderebbero le maggiori entrate indicate a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA; entrate che, pertanto, concorrono alla stima dell'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in commento, riducendo l'incidenza degli oneri per gli anni dal 2020 al 2022.

In proposito si ripropone l'osservazione – già svolta da questo Servizio in altre note di lettura pubblicate in occasione di precedenti proroghe e/o rimodulazioni degli incentivi fiscali in esame¹³ – riferita alla scelta di quantificare e contabilizzare nei saldi di finanza pubblica anche l'effetto finanziario positivo correlato alla spesa indotta, senza peraltro corredare la stima di analisi e di un supporto informativo adeguato alla comprensione dei valori indicati. In tal modo si connota la stima di alcuni elementi di soggettività/aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare

¹² La qual cosa determina un recupero di gettito IRPEF a partire dal 2027

¹³ Si vedano da ultimo: la nota di lettura n. 99 del novembre 2019 relativa all'A.S. n. 1586 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, pp.38 e ss.; - la nota di lettura n. 52 del dicembre 2018 relativa all'A.S. 981 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*; - la nota di lettura n. 195 dell'ottobre 2017 relativa all'A.S. 2960 *"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020"*, pp. 13 e ss. nonché la nota di lettura n. 155 del dicembre 2016 relativa all'A.S. 2611 *"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*.

nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudentiali¹⁴; ragion per cui tali effetti andrebbero apprezzati e contabilizzati soltanto *ex post*.

In termini generali, si evidenzia che la RT in tutte le fattispecie assume la base emersa netta dell'IVA per l'intero importo come la base imponibile delle imposte dalla cui applicazione deriverebbe il maggior gettito atteso (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA)¹⁵.¹⁶

Quanto al gettito IVA, lo stesso risulta dall'applicazione dell'aliquota al 10%. In tal modo la RT non tiene conto che una parte delle imprese che beneficiano dell'effetto indotto potrebbero non essere tenute all'IVA in ragione del regime fiscale loro applicabile (si pensi al regime della determinazione forfetaria del reddito di cui all'art. 1 della legge n. 190 del 2014¹⁷, per cui l'IVA non è dovuta). Inoltre alcuni interventi ammessi a detrazione sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria (si pensi alle prestazioni professionali).

Si osserva inoltre, a proposito della stima del maggior gettito IRPEF, IRES ed IRAP che andrebbe confermato con il supporto di elementi informativi il carattere prudentiale dell'aliquota media indicata pari al 28% che compendierebbe le aliquote delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell'IRAP in una unica percentuale. La RT non fornisce inoltre indicazioni circa i valori medi di aliquota di ogni singola imposta presa a base del calcolo. Anche in tal caso la RT parrebbe non aver tenuto conto che per una parte dei soggetti potrebbe trovare applicazione il regime opzionale della determinazione forfetaria dei redditi, per cui si applica l'imposta sostitutiva al 15%; aliquota che, per le imprese di nuova costituzione, è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di alcuni requisiti.

¹⁴ Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi alle detrazioni fiscali per spese di riqualificazione energetica, edilizia ed antisismica), si è soffermata sull'avvenuta quantificazione e contabilizzazione a copertura di oneri di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) ribadendo l'esigenza di adottare "*una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (e della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità*" (Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2013, p. 68. Si veda anche la Relazione quadrimestrale riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014, p. 47). Riferendosi alla quantificazione associata alla legge di bilancio 2017, a proposito della contabilizzazione di effetti indotti, la Corte ha affermato che ricevono scarsa attenzione sia l'individuazione della quota di potenziali destinatari dell'agevolazione che avrebbero comunque effettuato l'intervento oggetto del beneficio (c.d. "peso morto") sia i profili legati al reiterarsi dell'agevolazione (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2016, pp.59 e 60).

¹⁵ Risultante dall'applicazione dell'aliquota media del 28 % e del 10% per l'IVA.

¹⁶ Per una disamina in materia si veda: "*Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione*" Camera dei deputati – Servizio studi e ricerche – 2a edizione n. 32/1 del 10 dicembre 2019, p. 49. Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) su richiesta dell'VIII Commissione formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 23 ottobre 2019.

¹⁷ Come modificato dall'art. 1, comma 692, della legge n. 160 del 2019. Si ricorda che al regime sono ammesse le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno conseguito nell'esercizio precedente ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, fino ad un massimo di 65.000 euro, hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi.

Con riferimento agli importi riportati nelle tabelle di sintesi, come anche per l'allegato riepilogativo degli effetti finanziari complessivi, non è stata data evidenza in modo distinto ai valori delle addizionali regionali e comunali che gravano sui soggetti persone fisiche.

Si osserva inoltre che la RT non quantifica: - gli oneri specificamente associati alla detraibilità delle spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11; - gli oneri specificamente riferiti agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 per i quali trova applicazione l'aliquota maggiorata al 110% per il caso in cui tali interventi si accompagnano ad uno degli interventi previsti dal comma 1.

Andrebbe chiarito se la RT nell'effettuare la stima della spesa ipotizzata per le differenti tipologie di intervento abbia tenuto conto di quanto segue:

- per la piena operatività della disciplina in commento, è necessaria l'adozione di alcuni provvedimenti attuativi (cfr. i commi 12, con riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e 13, per quanto concerne il decreto del Ministro dello sviluppo economico)¹⁸;
- l'attuazione degli interventi richiede asseverazioni e valutazioni di congruità;
- poiché gli interventi più significativi riguardano parti comuni di edifici sono necessarie favorevoli deliberazioni condominiali, attività di progettazione degli interventi e di stima delle opere da realizzare che possono presentare una certa complessità (si pensi all'attuazione del c.d. cappotto termico o alla realizzazione di impianti centralizzati di raffrescamento/ riscaldamento condominiali), l'effettuazione di adempimenti anche volti all'ottenimento di provvedimenti abilitativi, l'individuazione delle ditte qualificate non soltanto disposte ad eseguire gli interventi ma anche disponibili ad effettuare lo sconto dei corrispettivi;
- la concreta fruizione del beneficio risente di adempimenti burocratici non trascurabili.

Si tratta di aspetti che, tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria in atto, potrebbero avere riflessi in ordine alla concreta possibilità di effettuare nell'arco temporale considerato tutti gli investimenti previsti per il valore indicato in RT; la qual cosa potrebbe incidere sulla stima delle entrate correlate alla spesa indotta e, in termini più generali, sull'efficacia della misura avuto riguardo alle sue finalità di rilancio economico del settore.

B) Analisi specifica delle quantificazioni proposte.

B.1) Detrazione per interventi di efficienza energetica. La RT ipotizza un incremento percentuale delle spese del 50%, applicando tale incremento alle "spese

¹⁸ Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed il DM devono essere adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

annue indicate in sede di relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga" (ossia la legge di bilancio 2020). Si evidenzia che tale proroga interessava gli interventi di miglioramento energetico indicati all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2014 laddove la disciplina in commento riferisce la detrazione maggiorata soltanto ad alcuni specifici interventi (ossia l'isolamento termico dell'involucro degli edifici, gli interventi sulle parti comuni degli edifici ovvero degli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione) e dispone la maggiorazione dell'aliquota al 110% per gli altri interventi di cui all'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 soltanto qualora gli stessi (ad esempio la sostituzione di infissi) si accompagnino ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

La stima quindi sarebbe dovuta essere incentrata sulle opere di cui al comma 1, partendo dalla spesa storica (ultimi dati disponibili).

In proposito vi sono informazioni e dati disponibili. Ad esempio, elementi utili si possono rinvenire in una recente ricognizione¹⁹ ENEA di cui si riporta di seguito un estratto:-

"Nel periodo 2014-2018 sono stati realizzati più di un milione e settecentomila interventi (Tabella 3.1), di cui oltre 334.000 nel 2018: circa 140.000 richieste sono pervenute per la sostituzione dei serramenti, circa 90.000 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, oltre 70.000 per l'installazione di schermature solari. A partire dal 2011, sono oltre 2,6 milioni gli interventi effettuati; oltre 3,6 milioni dall'avvio del meccanismo nel 2007. La Tabella 3.2 riporta il dettaglio degli oltre 3,3 miliardi di euro di investimenti attivati nel 2018, di cui oltre un miliardo destinato alla sostituzione dei serramenti, 900 milioni ad interventi per la coibentazione dell'involucro e poco più di 870 alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale. Gli investimenti attivati negli ultimi cinque anni ammontano a circa 17 miliardi di euro; oltre 26,6 miliardi di euro gli investimenti attivati dal 2011; circa 38,8 miliardi dall'avvio del meccanismo nel 2007. La Tabella 3.3 riporta nel dettaglio i risparmi energetici ottenuti, secondo le diverse tipologie di intervento previste. Il trend osservato su tutto il periodo è crescente, in leggera flessione rispetto al 2017, con 1.155 GWh/anno ottenuti nel 2018. Nel periodo 2014- 2018 il risparmio energetico supera i 5.800 GWh/anno; a partire dal 2011, il risparmio energetico supera i 10.100 GWh/anno; a partire dall'avvio del meccanismo nel 2007, il risparmio complessivo è pari a circa 16.400 GWh/anno. I risparmi ottenuti nel 2018 sono associabili in particolare alla sostituzione di serramenti (circa il 33%) e alla coibentazione di solai e pareti (poco più del 28%), tipologie di interventi che, insieme alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio, risultano essere caratterizzate dal miglior costo-efficacia, con un costo sostenuto tra i 9 e i 10 centesimi di euro per ogni kWh di energia risparmiato durante tutta la vita utile dell'intervento

¹⁹ ENEA, Rapporto Annuale Detrazioni Fiscali 2019– L'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti, ENEA, Roma 2019.

(Tabella 3.4). In termini di interventi specifici eseguiti e tecnologie installate, per il 2018, oltre 1,2 miliardi di euro sono stati destinati alla sostituzione dei serramenti, oltre 483 milioni di euro a interventi su pareti orizzontali e inclinate, e oltre 528 milioni a interventi su pareti verticali. Analizzando l'intero periodo 2014-2018, la quota principale delle risorse stanziare, pari a oltre 7,3 miliardi di euro, ha riguardato la sostituzione di serramenti, che è possibile incentivare non soltanto tramite lo specifico Comma 345b, ma anche dai commi 344 e 345a per interventi di riqualificazione globale o sull'involucro; oltre 2,5 miliardi di euro sono stati invece destinati sia a interventi sulle pareti orizzontali ed inclinate dell'edificio, sia all'installazione di caldaie a condensazione (Tabella 3.5)

Tabella 3.1: Numero di interventi eseguiti per tipologia, anni 2014-2018

Intervento	2014 - 2017		2018		TOTALE	
	n.	%	n.	%	n.	%
Condomini			477	0,1%	477	0,0%
Comma 344 - Riqualificazione globale	15.182	1,1%	2.674	0,8%	17.856	1,0%
Comma 345a - Coibentazione involucro	96.791	6,7%	25.267	7,5%	122.058	6,9%
Comma 345b - Sostituzione serramenti	782.969	54,3%	138.790	41,4%	921.759	51,9%
Comma 345c - Schermature solari	208.036	14,4%	70.491	21,1%	278.527	15,7%
Comma 346 - Pannelli solari per ACS	44.024	3,1%	5.578	1,7%	49.602	2,8%
Comma 347 - Climatizzazione invernale	289.452	20,1%	89.262	26,7%	378.714	21,3%
Building automation	4303	0,3%	2.307	0,7%	6.610	0,4%
Totale	1.440.757	100%	334.846	100%	1.775.603	100%

Fonte: ENEA

Tabella 3.2: Investimenti attivati per tipologia (M€), anni 2014-2018

Intervento	2014 - 2017		2018		TOTALE	
	M€	%	M€	%	M€	%
Condomini			55,5	1,7%	56	0,3%
Comma 344 - Riqualificazione globale	1.203	8,9%	249	7,5%	1.452	8,6%
Comma 345a - Coibentazione involucro	3.245	24,0%	901	27,0%	4.146	24,6%
Comma 345b - Sostituzione serramenti	5.641	41,8%	1.072	32,2%	6.713	39,9%
Comma 345c - Schermature solari	445	3,3%	128	3,8%	573	3,4%
Comma 346 - Pannelli solari per ACS	279	2,1%	36	1,1%	315	1,9%
Comma 347 - Climatizzazione invernale	2.652	19,7%	873	26,2%	3.525	20,9%
Building automation	29,9	0,2%	17	0,5%	47	0,3%
Totale	13.494	100%	3.331	100%	16.826	100%

Fonte: ENEA

Tabella 3.3: Risparmi conseguiti per tipologia (GWh/anno), anni 2014-2018

Intervento	2014 - 2017		2018		TOTALE	
	GWh/anno	%	GWh/anno	%	GWh/anno	%
Condomini			18,3	1,6%	18	0,3%
Comma 344 - Riqualificazione globale	355	7,6%	72	6,2%	426	7,3%
Comma 345a - Coibentazione involucro	1.296	27,6%	326	28,2%	1.621	27,7%
Comma 345b - Sostituzione serramenti	1.888	40,3%	381	33,0%	2.269	38,8%
Comma 345c - Schermature solari	61	1,3%	14	1,2%	75	1,3%
Comma 346 - Pannelli solari per ACS	200	4,3%	28	2,4%	228	3,9%
Comma 347 - Climatizzazione invernale	874	18,6%	309	26,7%	1.182	20,2%
Building automation	16,3	0,3%	8	0,7%	24	0,4%
Totale	4.688	100%	1.155	100%	5.844	100%


Fonte: ENEA

Tabella 3.4: Costo efficacia per comma (€/kWh), media anni 2014-2018



Fonte: ENEA

Tabella 3.5: Investimenti (M€) per tecnologia, anno 2018 e totale 2014-2017



* Impianti geotermici, impianti a biomassa, scaldacqua a pompa di calore per ACS, generatori di aria calda, microcogeneratori e sistemi ibridi
Fonte: ENEA

Altra criticità riguarda l'estrema sinteticità del procedimento di calcolo nella parte in cui, pur dando atto che in materia, per l'anno 2020, possono operare a legislazione vigente due aliquote di detrazione (50% e 65% della spesa sostenuta) - da cui si può agevolmente desumere che il vantaggio derivante dall'applicazione dell'agevolazione al 110% varia dipendendo dall'aliquota vigente applicabile, modificandosi l'incremento di cui si può beneficiare con le disposizioni in commento²⁰ - non esplicita i valori delle due tipologie di investimenti ipotizzate ai quali rispettivamente i due incrementi di aliquote sarebbero riferibili²¹.

Anche la percentuale del 5% indicata al fine di tener conto del vincolo del miglioramento energetico appare connotata da elementi di soggettività anche perché non accompagnata da informazioni a supporto della scelta.

²⁰ Per gli interventi ammessi a detrazione al 65%, il beneficio derivante dalla nuova disciplina è pari al 45% mentre per le fattispecie ammesse a detrazione al 50%, il vantaggio è superiore attestandosi al 60%.

²¹ Ovvero se sia fatto riferimento ad una aliquota media.

B.2 Detrazioni per interventi di ristrutturazione antisismica.

La RT ipotizza un incremento percentuale del 50% delle spese annue stimate nella RT associata alla norma introduttiva delle agevolazioni in commento senza fornire dati ed informazioni a supporto. Anche per quanto concerne le aliquote di detrazione applicabili a legislazione vigente, la RT, pur dandone conto, non espone il procedimento di calcolo seguito rendendo non agevole il riscontro dei valori indicati.

B.3 - Detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici

Si ricorda preliminarmente che per poter beneficiare della detrazione al 110%, l'installazione dei pannelli deve accompagnarsi con la realizzazione di almeno uno degli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 o di miglioramento antisismico di cui al comma 4 dell'articolo in commento. La RT, nel dar conto dei valori di spesa previsti - senza peraltro il supporto di elementi informativi ed indicazione di banche dati - parrebbe non considerare il fatto che la maggiorazione di aliquota presuppone l'effettuazione di altri interventi, come sopra ricordato; la qual cosa potrebbe riflettersi sulla stima della pertinente spesa e sulla concreta possibilità di fruire dell'agevolazione nell'arco temporale previsto.

In proposito vi sono informazioni e dati disponibili. Ad esempio, elementi utili si possono rinvenire in una recente ricognizione ENEA citata di cui si riporta di seguito un estratto:

"Interventi per l'installazione di pannelli solari. Negli ultimi anni si è assistito ad un trend decrescente molto pronunciato per il numero di richieste pervenute per questa tipologia di intervento: dal picco di circa 48.000 interventi del 2010, si è passati ai circa 25.000 del 2012, ai poco più di 15.000 del 2014, circa 9.000 nel 2016 e poco più di 5.500 nel 2018, con un investimento pari a 36,4 milioni di euro. Circa il 60% degli investimenti ha riguardato interventi su costruzioni isolate (Tabella 3.19), in particolare quelle costruite tra il Dopoguerra e il 1980".

Dal confronto tra il valore di spesa ipotizzato in RT (625 mln di euro nel 2019) e quello registrato da ENEA, appare necessario un chiarimento.

B.4 Detrazione per infrastrutture di ricarica veicoli elettrici.

Si ricorda, preliminarmente, che per poter beneficiare della detrazione maggiorata al 110% l'installazione di infrastrutture di ricarica deve accompagnarsi all'effettuazione di almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La RT parrebbe non aver considerato tale "condizionalità" che potrebbe riflettersi sulla spesa specificamente riferibile a tali interventi²²; inoltre i valori rappresentati circa la spesa prevista non sono stati accompagnati da elementi informativi a supporto dell'indicazione.

²² Si rammenta inoltre che sulle spese in commento potrebbero avere riflessi anche le recenti disposizioni, tra cui l'art. 44-*bis* del presente decreto introdotto a seguito di modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, volte ad incentivare l'acquisto di autoveicoli elettrici.

B5 Detrazioni per le spese di assicurazione contro le calamità naturali.

Si osserva che la percentuale indicata di incremento delle spese (100%) non è supportata da elementi informativi e dati, in assenza dei quali la stessa presenta elementi di soggettività che potrebbero riflettersi sull'attendibilità della stima.

In ordine alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare necessaria la presentazione della RT aggiornata per la verifica dei maggiori oneri indicati rispetto a quelli che si leggono nel testo del decreto. In termini generali, la rilevazione di maggiori oneri conseguenti alle modifiche approvate possono giustificarsi in relazione all'ampliamento oggettivo (con riferimento alle c.d. villette a schiera ed alle seconde case) e soggettivo (con riguardo alle spese effettuate dai soggetti di cui al comma 9, lettere d-bis ed e) ed all'estensione delle fattispecie agevolabili (realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, le spese per interventi di demolizione e ricostruzione, le spese per specifici interventi realizzabili nei comuni montani).

Articolo 119-bis

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene altresì eliminata la condizione che limita l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma proroga al 31 ottobre 2020 il termine per l'inizio dei lavori in esame oggetto di contribuzione non solo nei confronti delle amministrazioni comunali, già considerate da una precedente proroga e che non avevano potuto procedere alla consegna dei lavori entro il 31 ottobre 2019 per fatti non imputabili all'amministrazione ma anche nei confronti di quelle che non si trovavano in tale condizione. A tal fine, andrebbero valutati gli effetti finanziari della proroga sui saldi di finanza pubblica, chiarendo se erano stati già stati scontati effetti finanziari relativamente ai contributi assegnati a quelle amministrazioni non interessate dalla proroga in quanto non si trovavano nelle condizioni del differimento e che ora, invece, ne possono usufruire. Infatti, per tali ultimi enti, per effetto della presente norma, dovrebbe verificarsi un impatto sul corrente esercizio rispetto a contributi che dovevano invece avere un impatto nell'esercizio precedente.

Articolo 120 ***(Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)***

Le disposizioni in commento²³ riconoscono ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico²⁴, nonché alle associazioni, alle fondazioni e ad altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, un credito di imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, in relazione ad interventi necessari²⁵ a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID - 19.

Nello specifico, il credito d'imposta (comma 2): - è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti; - è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997).

Non trovano applicazione i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del provvedimento in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il comma 3 fa rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle ulteriori spese ammissibili o di ulteriori soggetti aventi diritto, oltre a quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di 2 milioni di euro.

Si prevede poi, al comma 4, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge in esame, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto in merito alla copertura finanziaria dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009²⁶.

Il comma 5 si precisa che il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final*, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell'intervento, il cui onere è indicato pari a 2 miliardi di euro, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265 del provvedimento.

La RT rappresenta che la disposizione determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto dalla norma e pari a 2 miliardi di euro nel 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, nel presupposto che il credito di imposta in commento sia riconosciuto nell'ambito e fino all'esaurimento delle risorse stanziato non si formulano osservazioni per quanto di competenza, trattandosi di un tetto di spesa. In tal caso si chiede se il monitoraggio previsto possa essere uno strumento adeguato predisposto al fine di

²³ Si legge che scopo della norma è quello di consentire sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro

²⁴ Di cui all'allegato 1.

²⁵ Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

²⁶ Si ricorda che l'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

garantire il rispetto del tetto di spesa, visto che ai previsti decreti sono stati demandati altri compiti²⁷.

Tuttavia andrebbero approfondite le ragioni del rinvio - "*ai fini di quanto previsto in merito alla copertura finanziaria*" - all'art. 17, comma 13, della legge di contabilità che parrebbe non pertinente rispetto ad un beneficio che - come si legge in norma²⁸ ed in RT, dovrebbe operare entro il limite di spesa fissato (2.000 mln di euro).

In tal caso però non si comprende come la norma possa arrecare un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, essendo l'onere certo (pari a 2.000 mln di euro) e non meramente valutato; soltanto in quest'ultimo caso, sulla base dell'effettivo tiraggio del beneficio²⁹, si sarebbe potuto determinare uno squilibrio finanziario rispetto al quale il meccanismo dell'art. 17, comma 13 sarebbe stato chiamato a porvi rimedio.

Qualora invece si fosse voluto riconoscere un vero e proprio diritto soggettivo³⁰, sarebbe stata necessaria, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica, una stima *ex ante* dell'ipotizzato tiraggio con conseguente indicazione dell'onere come "valutato" in 2.000 mln di euro. Per tale eventualità il richiamo all'art. 17, comma 13, sarebbe stato pertinente e giustificato in relazione a possibili difficoltà nella calibrazione puntuale della stima dell'onere associato.

Ad una attenta lettura, la struttura delle disposizioni in commento parrebbe configurare una sorta di *tertium genus* per ciò che concerne la tecnica di costruzione e di finanziamento di un credito di imposta di cui però non si rinviene legittimazione normativa nella legge di contabilità e finanza pubblica. Si tratterebbe di una novità che parrebbe rispondere ad un approccio per così dire pragmatico ma non corretto sotto il profilo metodologico, in base al quale:

- a) l'intento del legislatore sarebbe quello di riconoscere il beneficio a tutti i soggetti che presentano i requisiti indicati dalla norma³¹ (quindi quello di attribuire un vero e proprio diritto soggettivo; ed in tal senso potrebbe indicarsi la mancata previsione di filtri volti ad assicurare il rispetto del tetto di spesa, per cui la soddisfazione del credito operata attraverso la compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 parrebbe avere sempre e comunque luogo);
- b) si stanziavano risorse determinate sulla base di valutazioni non esplicitate in RT;
- c) si monitora poi il tiraggio dell'agevolazione al fine di rifinanziarla in futuro qualora lo stanziamento non risultasse sufficiente rispetto al "fabbisogno" ed il rifinanziamento non sarebbe la conseguenza di una scelta politica libera (come talora avviene quando si

²⁷ Per l'individuazione di ulteriori spese ammissibili e di altri soggetti aventi diritto.

²⁸ La norma indica gli oneri come pari a 2.000 milioni di euro e non valutati in 2.000 milioni di euro. Inoltre al comma 6. Inoltre al comma 3, si legge "nel rispetto del limite di spesa".

²⁹ Naturalmente nulla vieta al legislatore di rifinanziare il tetto di spesa.

³⁰ Il tenore letterale delle disposizioni di cui al primo comma potrebbe anche avvalorare una lettura in tal senso, se non vi fossero altre disposizioni che come evidenziato nella nota che precede configurano il beneficio entro i limiti delle risorse stanziare.

³¹ La qual cosa darebbe conto e giustificerebbe il richiamo dell'art. 17, comma 13 della legge di contabilità e finanza pubblica.

decide di rifinanziare un tetto di spesa), e quindi eventuale sotto tale profilo, ma un atto dovuto per assicurare la copertura finanziaria attraverso il meccanismo delineato dall'art. 17, comma 13 della legge di contabilità che, si ricorda ancora una volta chiama il Ministro dell'economia e delle finanze ad assumere le necessarie iniziative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, qualora riscontri che l'attuazione delle leggi rechi pregiudizio agli obiettivi di finanza pubblica.

Sotto il profilo metodologico, siffatta configurazione del credito di imposta in commento non è corretta in quanto finisce per dar luogo ad incertezze interpretative/applicative, elude la disciplina della legge di contabilità in materia ed il controllo parlamentare sul carattere prudenziale delle stime ovvero sulla congruità dello stanziamento disposto, non espone la quantificazione dell'onere con tutto ciò che ne consegue in termini di individuazione della numerosità dei beneficiari, dei parametri utilizzati e della metodologia di stima, di rappresentazione di dati e fonti dai quali sono tratti etc..

Per le ragioni sopra rappresentate appare necessario un chiarimento. Nello specifico andrebbe confermato che il credito di imposta in commento è riconosciuto fino all'esaurimento delle risorse stanziare, così come avviene in presenza di un vero e proprio tetto di spesa, esplicitando in tal caso:

- quale sia il meccanismo previsto per assicurare il rispetto del tetto di spesa;
- quali siano le ragioni del previsto monitoraggio e soprattutto del richiamo all'art. 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Articolo 121

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

Le disposizioni in commento permettono ai contribuenti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia di recupero edilizio e di miglioramento energetico, per cui beneficiano di una detrazione di imposta IRPEF, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: - per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari; - per la cessione di un credito d'imposta pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Con il nuovo comma 1-bis si prevede che l'opzione di cui al comma 1 possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Ai sensi del comma 2 le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio³² (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR³³);

³² Si tratta degli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari.

³³ Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

b) efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del provvedimento in esame);

c) adozione di misure antisismiche - c.d. *sisma bonus* (di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* e 1-*ter* a 1-*septies* del D.L. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del provvedimento in commento);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. *bonus facciate*) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019);

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del richiamato TUIR, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del provvedimento in esame;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'articolo 16-*ter* del richiamato D.L. n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del provvedimento in esame).

Ai sensi del comma 3, i crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Ad esso non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del decreto legge in esame), di cui all'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il comma 4 dispone che, ai fini del controllo, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta negli ordinari termini di accertamento.

Ai sensi del comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il comma 6 prevede che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del D. Lgs. n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Ai sensi del comma 7 si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, il compito di definire le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998.

La RT, dopo aver brevemente illustrato le disposizioni in commento, rappresenta che viene previsto che limitatamente al 2020 sia possibile optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, e successivamente per la cessione ad altri soggetti, in relazione alle rate ancora da fruire di detrazioni spettanti per interventi effettuati in anni precedenti con riferimento alla misura che prevede la

possibilità di cedere alcune detrazioni relative a spese sostenute (ristrutturazione, riqualificazione energetica, bonus facciate, impianti fotovoltaici, ecc.). Evidenza poi che la misura, mantenendo lo stesso profilo di fruizione dell'agevolazione anche in capo al cessionario non comporta effetti finanziari, se non per il primo anno di applicazione a seguito del venir meno dell'effetto saldo/acconto proprio dell'IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell'anno che verrebbe fruito dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).

Al riguardo, si osserva che di quanto si legge in RT - a proposito della limitazione all'anno 2020 della possibilità di optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito di imposta - non si rinviene traccia nella norma che invece fa riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Nel caso di recupero del contributo sotto forma di credito di imposta, andrebbe chiarito il momento a partire dal quale il beneficiario del credito possa fruirne mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997. In particolare, se da un lato il soggetto beneficiario della detrazione per spese effettuate nel 2020 può "anticiparne" parzialmente gli effetti di recupero nel medesimo anno attraverso la determinazione dell'acconto IRPEF secondo il metodo previsionale, dall'altro andrebbe chiarito se il titolare del credito di imposta, che ha operato uno sconto sul corrispettivo nell'anno 2020, possa utilizzare la quota parte del credito nel medesimo anno o, se invece, debba attendere l'anno successivo così come avviene per il beneficiario della detrazione che effettua il calcolo dell'acconto secondo il metodo storico. La norma (comma 3) si limita infatti a disporre che "*il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione*" ossia cinque o dieci anni non escludendo pertanto la possibilità che il credito di imposta possa essere utilizzato nello stesso anno di maturazione. Per tale eventualità si potrebbero riscontrare effetti negativi di gettito per il primo anno (2020 o 2021) che andrebbero considerati.

Si rileva poi che la disposizione in commento, per effetto della "*trasformazione in credito di imposta e per la possibilità di cessione a banche ed intermediari finanziari*" finisce per rendere irrilevante l'incapienza totale/o parziale del contribuente per cui il beneficio è sempre spettante per l'intero ammontare, secondo il piano di fruizione (in cinque o dieci anni) ed in presenza degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell'agevolazione; la qual cosa dovrebbe avere riflessi per l'imputazione dell'onere in termini di indebitamento netto sia in ordine alla qualificazione dello stesso in termini di maggior spesa (e non minore entrata) sia circa la sua contabilizzazione³⁴. Sul punto

³⁴ Si ricorda che ai sensi del SEC 2010 (cfr. Regolamento (UE) n. 549/2013, 20.168 e il *Manual on Government Deficit and Debt*, ed. 2019, par. 2.2.2, pag. 82) i crediti d'imposta si suddividono in due categorie:

appare necessario un chiarimento, con specifico riguardo anche al fatto che le nuove modalità di fruizione riguardano anche le detrazioni che sono riconosciute sulla base della legislazione previgente al DL n. 34, in relazione alle spese effettuate negli anni 2020 e 2021.

Articolo 122

(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza)

Con il comma 1 si consente a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento e fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il comma 2 chiarisce che tale opzione si applica ai seguenti crediti d'imposta:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del D.L. n. 18 del 2020;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto in esame;
- c) credito d'imposta di cui all'art. 120 del provvedimento in commento per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d'imposta di cui all'art. 125 del D.L. in esame per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Viene dunque abrogato il credito d'imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall'articolo 64 del D.L. n. 18 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 30 del D.L. n. 23 del 2020.

Con il comma 3, si prevede che i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Ad esso non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del decreto- legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Ai sensi del comma 4, la cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Il comma 5 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

- sono non pagabili i crediti d'imposta il cui importo è limitato al debito fiscale nel corso dell'anno (o di più anni quando ne è consentito il riporto o la rateizzazione); in questo caso le somme che eccedono i debiti fiscali del contribuente sono "perdute";

- sono pagabili i crediti d'imposta per i quali l'intero importo è rimborsato al beneficiario in qualunque caso, anche quando il credito eccede il debito fiscale del contribuente. In questa categoria, dunque, i pagamenti dei crediti d'imposta sono effettuati a prescindere dall'importo del debito fiscale, anche se il beneficiario non dovesse alcuna imposta. I crediti d'imposta pagabili sono, per la pubblica amministrazione, obbligazioni non soggette a circostanze eventuali ("*non-contingent liabilities*").

Data la predetta distinzione, secondo il SEC 2010 (20.168) i crediti d'imposta pagabili sono classificati come spesa della p. a. e registrati come tali per il loro importo totale.

La RT rappresenta che l'articolo in commento introduce inoltre in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto che beneficia dei crediti d'imposta introdotti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Conclude evidenziando che gli effetti di tale misura sono considerati nelle valutazioni dei diversi crediti introdotti nello stesso provvedimento.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 123 **(Soppressione clausole di salvaguardia in materia di IVA ed accise)**

Con il comma 1, si dispone l'abrogazione degli art. 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 145 del 2018. In tal modo vengono soppresse le c.d. clausole di salvaguardia in materia di IVA ed accise con l'effetto di mantenere ferme, a regime, sia le attuali aliquote IVA, ordinaria e ridotta, (rispettivamente pari al 22% ed al 10%), sia le vigenti aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione.

In proposito, si ricorda che tali clausole, introdotte nel 2014 con la legge 190 a tutela degli obiettivi programmatici in relazione ai saldi di finanza pubblica, disponevano aumenti delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, nonché aumenti di accisa sui carburanti, volti a conseguire negli anni successivi al 2014 ed a regime specifici e rilevanti obiettivi di gettito. Si ricorda che tali clausole sono state oggetto, di anno in anno, di interventi normativi che, sulla base delle risorse disponibili, hanno ridotto l'impatto sui contribuenti, provvedendo a sterilizzare gli aumenti di IVA ed accisa disposti per l'anno immediatamente successivo a quello dell'intervento normativo ed operando nel contempo rimodulazioni delle aliquote e degli obiettivi di gettito per gli esercizi successivi.³⁵

Si ricorda che a seguito della più recente rivisitazione della clausola operata dalla legge di bilancio n. 2020 (e precisamente dall'art. 1, comma 3, della L. n. 160 del 2019), le aliquote IVA previgenti al D.L. 34 del 2020 risultavano essere le seguenti:

IVA	2020	2021	2022	2023 e ss.
Aliquota ridotta	10%	12%	12%	12%
Aliquota ordinaria	22%	25%	26,5%	26,5%

Per l'attuazione degli aumenti di accisa sui carburanti, la disciplina abrogata faceva rinvio a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fissando specifici obiettivi di gettito da conseguire rappresentati nella tabella seguente:

³⁵ Per un riepilogo degli interventi che sono stati effettuati nel tempo con riferimento di clausola di salvaguardia in commento, si fa rinvio al [Dossier](#) dei servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del 22 maggio 2020, "Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro ed all'economia (cd decreto rilancio)" D.L. 34/2020, AC 2500, parte I, schede di lettura, vol. II, art. 119- 266, pp- 27-29.

(milioni di euro)

Accisa carburanti	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e ss
Obiettivo di gettito	0	1.221	1.683	1.954	2.054	2.154

La RT rappresenta preliminarmente che il quadro macroeconomico al 31 marzo 2020, utilizzato per la predisposizione del DEF 2020-2023, ha stimato una variazione in diminuzione dei consumi finali delle famiglie pari a -7,4% per il 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e un incremento del 5,8% per il 2021 nell'ipotesi di un superamento della crisi in corso e un conseguente rimbalzo dei consumi.

Tali dati sono stati utilizzati nel DEF per la stima degli effetti sulle clausole di salvaguardia IVA/accise di cui ai commi 2 e 3 della L. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), che prevedono i seguenti interventi sulle aliquote Iva con i relativi effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021	0	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022	0	13.110	19.665	19.665	19.665	19.665
Obiettivo di gettito Accisa carburanti	0	1.221	1.683	1.954	2.054	2.154
TOTALE	0	20.124	27.141	27.412	27.512	27.612

Dai dati riportati nella tabella risulta che un punto di aliquota Iva ridotta del 10% vale circa 2.896,5 milioni di euro su base annua, mentre un punto di aliquota Iva ordinaria del 22% vale circa 4.370 milioni di euro. Una riduzione dei consumi dell'1,6% determina che tali importi si riducano rispettivamente a circa 2.850 milioni di euro per ogni punto di aliquota ridotta e a 4.300 milioni di euro per ogni punto di aliquota ordinaria.

Pertanto, a seguito dell'adeguamento effettuato sulla base della riduzione dei consumi finali delle famiglie dell'1,6% a decorrere dall'anno 2021 le previsioni del Bilancio dello Stato scontano il seguente gettito atteso dalle clausole di salvaguardia vigenti:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022	0	12.900	19.350	19.350	19.350	19.350
Obiettivo di gettito Accisa carburanti	0	1.221	1.683	1.954	2.054	2.154
TOTALE	0	19.821	26.733	27.004	27.104	27.204

Pertanto, l'abrogazione della clausola di salvaguardia determina i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
IVA	0	-18.600	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
Accise	0	-1.221	-1.683	-1.954	-2.054	-2.154
TOTALE	0	-19.821	-26.733	-27.004	-27.104	-27.204

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, si evidenzia che la RT, per quanto concerne la stima degli oneri correlati alla sterilizzazione a regime degli incrementi IVA non ha riproposto la metodologia di stima della RT associata alla legge di bilancio 2020 e quindi gli importi indicati, di cui peraltro si dà correttamente conto nella prima Tabella sopra riportata, ma abbandonando il criterio storico in favore di quello previsionale ha provveduto ad una nuova stima del gettito IVA basata sulla prevista riduzione dei consumi da cui deriverebbe una diminuzione del gettito IVA ma anche, si assume in RT, del conseguente onere associato alla sterilizzazione della clausola.

Quanto alla percentuale di riduzione dei consumi prevista (ipotizzata nell'1,6 per cento) andrebbero forniti elementi informativi che possano supportare l'applicazione della stessa percentuale sia ai beni soggetti ad aliquota ordinaria sia a quelli soggetti ad aliquota ridotta al 10%; si tratta di panieri che potrebbero risentire in modo differente della ipotizzata riduzione dei consumi.

Inoltre, poiché la sterilizzazione ha effetto a regime ed a partire dall'anno 2021 e si pone in diretto rapporto con i consumi dell'anno corrente, l'adozione del metodo previsionale, nell'attuale congiuntura, risente fortemente delle significative incertezze che, come peraltro evidenzia la stessa RT, possono riguardare l'impatto sui consumi sia dell'eventuale perdurare dell'emergenza sanitaria sia della portata del rimbalzo. Considerazioni che avrebbero suggerito di continuare ad utilizzare il criterio del valore storico.

In ogni caso, ipotizzando una riduzione dei consumi dell'1,6% ed applicando detta percentuale al valore storico di un punto di aliquota Iva, ordinaria e ridotta, la RT giunge a rideterminare i rispettivi importi come segue:

(milioni di euro)

	Valore storico di un punto %	Valore previsionale di un punto %	differenza
Iva ordinaria	4.370	4.300	70
Iva ridotta	2.896,5	2.850	46,5

Ne deriva che dall'applicazione del nuovo criterio di stima, il gettito atteso risulta rideterminato come rappresentato nella tabella seguente, con evidenziazione delle differenze.

		2021	2022	2023	2024	Dal 2025
IVA ridotta 10% e al 12% dal 2021						
	Criterio storico	-5.793	-5.793	-5.793	-5.793	-5.793
	Criterio previsionale	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Differenza		-93	-93	-93	-93	-93
IVA ordinaria 22%, 25% per il 2021 e 26,5% dal 2022						
	Criterio storico	-13.110	-19.665	-19.665	-19.665	-19.665
	Criterio previsionale	-12.900	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
Differenza		-210	-315	-315	-315	-315
Differenza totale		-303	-408	-408	- 408	-408

in mln di euro

Si rileva che l'applicazione del nuovo criterio di stima non risulta corretto e prudentiale sotto il profilo metodologico. Nello specifico si trascura il fatto che gli importi "storici" sono stati già contabilizzati nei saldi finanza pubblica e sono posti a "bilanciamento" di oneri certi associati a misure di spesa già disposte dalla legislazione vigente³⁶.

Il nuovo criterio di stima, si discosta inoltre dall'approccio metodologico seguito nelle RT associate a precedenti misure di sterilizzazione dell'incremento IVA disposto a legislazione vigente per l'anno immediatamente successivo a quello in cui è stata adottata la misura. In tutti i casi la copertura è avvenuta assumendo come onere il valore storico. Soltanto in relazione alle rimodulazioni degli incrementi IVA per gli anni successivi al primo, in una occasione si è adottato il criterio previsionale³⁷ per stimare

³⁶ L'utilizzo del criterio previsionale in luogo dell'adozione dei valori "storici" avrebbe consentito di ottenere una stima prudentiale per il caso - che non è quello all'esame- di una norma che disponesse un nuovo incremento di aliquota IVA.

³⁷ Si ricorda che, in occasione della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021 (con la legge n. 145 del 2018), la RT - associata alla norma che sterilizzava la clausola di salvaguardia IVA ed accise per l'anno 2019 ed addiveniva a rimodulazioni degli incrementi e degli obiettivi di gettito per gli anni successivi – dava conto del fatto che, diversamente dalle altre stime fornite in occasione delle precedenti sterilizzazioni, gli incrementi delle aliquote IVA erano state parametrize non ai valori storici utilizzati per i calcoli nelle diverse clausole di salvaguardia succedutesi nel tempo ma erano stati calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Tali dati mostravano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per punto percentuale dell'aliquota IVA del 10% e 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ordinaria (a fronte del valore storico di 2.319 mln di euro per un punto di IVA al 10% e di 4.088 mln di euro per un punto percentuale di IVA al 22%). Nell'occasione erano state sollevate perplessità dal Servizio del bilancio in quanto il cambiamento del criterio di stima per gli anni successivi a quello interessato dalla sterilizzazione, per il quale peraltro l'onere era quello contabilizzato nei saldi di finanza pubblica, si associava ad una previsione di maggiori entrate che, in ottica prudentiale, si sarebbero potute contabilizzare soltanto a consuntivo. In precedenti occasioni, di contro, erano stati sempre utilizzati valori storici, anche quando il *trend* del gettito IVA ipotizzabile per il futuro disattendeva i valori storici che sovrastimavano il gettito atteso sulla base delle nuove ipotesi.

La RT associata alla legge di bilancio 2020 ritorna a considerare i valori storici – intendo per tali quelli rideterminati in occasione della legge di bilancio.

un aumento dell'IVA. Si evidenzia peraltro che, in tale circostanza, a fronte di un affermato *trend* in crescita del gettito IVA, l'aver adottato il criterio storico per la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA per l'anno successivo e quello previsionale per gli aumenti disposti, finiva per risultare non coerente in quanto le entrate ipotizzate per gli esercizi futuri risultavano in tutti i casi maggiori rispetto a quelle contabilizzate in bilancio; ragion per cui anche la sterilizzazione della clausola avrebbe condotto ad una nuova stima rispetto al valore in bilancio con conseguenti maggiori oneri.

In considerazione di quanto precede, l'onere appare sottostimato per i valori significativi che sono stati indicati nella riga "Differenza totale" di cui alla ultima tabella e precisamente di 303 mln di euro per l'anno 2021 e di 408 mln di euro a decorrere dal 2022.

Articolo 124

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Il comma 1 del presente articolo, aggiungendo il numero 1-*quater* nella tabella A, parte II-*bis* allegata al DPR n. 633 del 1972, dispone che la cessione di mascherine ed altri dispositivi medici e di protezione individuale³⁸ sia assoggettata ad aliquota IVA del 5%.

Con il comma 2, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, si dispone che le cessioni dei beni in argomento effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) con diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del DPR n. 633 del 1972³⁹.

Il comma 3 stima le minori entrate in 257 mln di euro per l'anno 2020 e 317 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e provvede alla loro copertura ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT rappresenta che la disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la riduzione dell'aliquota IVA al 5% su una serie di presidi sanitari necessari a fronteggiare la diffusione del COVID-19. Limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2020 sugli stessi presidi viene applicata l'aliquota zero per cento.

Sulla base di informazioni acquisite dagli operatori sanitari stima un volume di affari annuo (dopo aver scorporato l'IVA al 22 per cento) relativo ai presidi sanitari per i quali si dispone la riduzione dell'IVA pari a 1,87 miliardi di euro. Stima quindi la riduzione

³⁸ In particolare la lista riguarda: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; *monitor* multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; *dispenser* a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

³⁹ La relazione illustrativa evidenzia che la Commissione europea ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia.

di 1 punto di Iva pari a 18,7 milioni di euro. La previsione dell'aliquota zero determina una perdita di gettito di circa 411 milioni su base annua mentre la riduzione dell'aliquota al 5 per cento determina, invece, una perdita di gettito di circa 317,7 milioni su base annua.

Considerando l'effettiva entrata in vigore della misura, stima i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	dal 2022
IVA	-257,0	-317,7	-317,7

in milioni di euro

Conclude specificando che agli oneri derivanti dalle norme all'esame si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce alcuna informazione di dettaglio in merito alla banca dati utilizzata e neanche indica l'anno a cui si riferisce il volume di affari che risulta da informazioni acquisite dagli operatori; in particolare sarebbe necessario sapere, ai fini della verifica della stima, se il volume di affari riferito ai presidi sanitari per i quali si dispone la riduzione dell'IVA sia un dato storico o sia stato estrapolato al fine di riflettere la reale situazione post Covid19 in termini di potenziale volume di affari di detti presidi sanitari. E' infatti verosimile ipotizzare che esso avrà subito un incremento, rispetto ai normali periodi *pre* Covid 19, sia a causa della situazione di emergenza sanitaria, sia a causa di un effetto incentivo dovuto all'aliquota IVA pari a zero contestualmente al riconoscimento del diritto di detrazione sull'IVA assolta sugli acquisti.

Inoltre si suggerisce di approfondire la tipologia di beni, per i quali si definisce un'aliquota IVA pari a zero per l'anno 2020 e ridotta a decorre dall'anno 2021, con particolare riferimento a beni che compongono, ad esempio, le attrezzature per ospedali da campo oppure la strumentazione per diagnostica Covid19. In proposito l'esclusione di tali beni dal regime agevolato si giustifica qualora siano considerati isolatamente in quanto non specificatamente ascrivibili tra i dispositivi medici e di protezione individuale, non altrettanto qualora costituiscano componenti necessari, ad esempio, per allestire e consentire il funzionamento di un ospedale da campo⁴⁰.

Articolo 125

(Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro)

Le disposizioni in commento, con lo scopo di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19; riconoscono ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione

⁴⁰ Si pensi ad esempio ai moduli prefabbricati che possono indifferentemente essere usati per soluzioni abitative o commerciali o sanitarie.

che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del D.L. n. 34 del 2019 un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'agevolazione spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 individua quali spese agevolabili quelle per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera *b*), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con il comma 3, si dispone che il credito d'imposta è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Non trovano applicazione i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del decreto- legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 918 del 1986.

Il comma 4 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame - il compito di stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa suddetto.

Il comma 5 abroga il previgente credito d'imposta per la sanificazione, di cui l'articolo 64 del D.L. n. 18 del 2020 e all'articolo 30 del D.L. n. 23

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell'agevolazione, il cui onere è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020: ad esso si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 (norma di copertura generale del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia) e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione che contempla il credito d'imposta per la sanificazione, operata dal comma 5.

La RT, dopo aver brevemente illustrato la disposizione rappresenta che la misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa stabilito, pari a 200 milioni. In considerazione della contestuale abrogazione della misura di cui all'articolo 64 del D.L. 18/2020 e tenuto conto di quanto già stanziato dallo stesso articolo (50 milioni di euro), la disposizione comporta ulteriori oneri pari a 150 milioni di euro per il 2020. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 6.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza essendo l'agevolazione fiscale riconosciuta entro il limite del tetto di spesa previsto.

Articolo 126

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

Il comma 1 dell'articolo in esame proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi (sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020) prevista dall'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del DL n. 23 del 2020. La sospensione concerne i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle trattenute per addizionali comunale e regionale, all'imposta sul valore aggiunto ed ai contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Nello specifico la ripresa dei versamenti citati dovrà aver luogo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020⁴¹ (in luogo del 30 giugno 2020) oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili⁴² di pari importo con la prima rata da versare entro il 16 settembre 2020⁴³. Non si provvede al rimborso di eventuali somme già versate.

Con il nuovo comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, si dispone che, al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del DL n. 225 del 2010, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il comma 2 proroga, con le stesse modalità e nei medesimi tempi indicati al comma 1 del presente articolo, i termini per il versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari⁴⁴ disposto dall'articolo 19 del citato DL n. 23 del 2020⁴⁵.

Il comma 3, modificando l'articolo 1, comma 2, della L. n. 27 del 2020, dispone che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i comuni ricadenti nella cosiddetta zona rossa⁴⁶ sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

⁴¹ Invece che entro il 30 giugno 2020.

⁴² In luogo di cinque rate mensili.

⁴³ Al posto del 30 giugno 2020.

⁴⁴ Di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973.

⁴⁵ Si ricorda che il citato articolo 19 stabilisce che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

⁴⁶ Di cui all'articolo 5 del DL n. 9 del 2020 in cui si stabilisce che nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Gli adempimenti e i pagamenti in argomento sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 126, comma 1-bis ***(Incremento del Fondo vittime di estorsione)***

La norma inserita nel corso dell'esame in Commissione durante la prima lettura, è volta ad incrementare di 4 milioni di euro annui il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, a decorrere dal 2020.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.».

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione formulata quale limite massimo di spesa a decorrere dal 2020 e che l'onere ivi indicato è chiaramente modulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziare rispetto ai fabbisogni di spesa correlati all'entità del fenomeno e al numero dei beneficiari che siano accertati quali vittime.

Per i profili di copertura, premesso che la norma pone l'onere a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili scritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, andrebbe solo confermata la riducibilità della dotazione prevista per il corrente anno, alla luce dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati e per le finalità già previste ai sensi della legislazione vigente per il medesimo fondo.

Articolo 127 ***(Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del DL n. 18 del 2020)***

L'articolo in esame modifica l'articolo 61 del DL n. 18 del 2020⁴⁷:

- riscrive il comma 4⁴⁸ prevedendo che i versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Negli stessi termini sono effettuati i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato⁴⁹. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
- riformula il comma 5 disponendo che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma

⁴⁷ Il quale era intervenuto sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal DL n. 9 del 2020 abrogato dal medesimo DL n. 18.

⁴⁸ Il previgente comma 4 prevedeva che i versamenti sospesi sarebbero stati effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

⁴⁹ Non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato in GU n. 48 del 26 febbraio 2020.

2, lettera b)⁵⁰, applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020⁵¹. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti nel precedente comma 4 (pertanto entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Modifica inoltre l'articolo 62, comma 5, al fine di prevedere l'effettuazione dei versamenti sospesi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima entro il 16 settembre 2020, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione di minori dimensioni a titolo di ritenute alla fonte, di imposta sul valore aggiunto (IVA), e di contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché per i soggetti maggiormente colpiti dal Covid19 per i quali la sospensione dell'IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti⁵².

La RT stima congiuntamente gli effetti degli articoli 126 e 127 all'esame; specifica che si proroga la ripresa dei versamenti sospesi dai decreti-legge in materia di emergenza Covid19 su rammentati e si prevede il versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data. Sulla base dei versamenti sospesi, stimati in sede di predisposizione dei diversi decreti e considerando quanto già riscontrato *ex-post* sui versamenti dei mesi di marzo e aprile 2020⁵³, indica un ammontare complessivo dei tributi (IVA, ritenute di acconto sui compensi dei professionisti e ritenute sul lavoro dipendente) e dei contributi sul lavoro dipendente sospesi pari a 20.563 milioni di euro. Conclude evidenziando che le disposizioni non determinano effetti finanziari in considerazione della modalità di versamento per i tributi e i contributi sospesi entro la stessa annualità.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce elementi di dettaglio circa l'ammontare dei tributi, contributi, premi di assicurazione, IVA e ritenute di acconto sospesi per effetto dei diversi decreti che si sono succeduti nel tempo, limitandosi ad esporre invece un valore complessivo pari a 20.563 mln di euro.

Inoltre specifica che da un controllo eseguito sulla base degli incassi effettuati sono stati registrati versamenti sospesi pari a 9.783 mln di euro in luogo dei 16.962 mln di euro originariamente quantificati, che rappresentano di fatto una quota pari a circa la metà di quanto stimato e precisamente il 57,68%⁵⁴. Si evidenzia che la stima dei versamenti sospesi rappresenta una variabile fondamentale ai fini della comprensione

⁵⁰ Dell'art. 61 del DL n. 18 del 2020.

⁵¹ La precedente normativa prevedeva che i versamenti sospesi fossero effettuati in n'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

⁵² Per i quali l'originaria ripresa dei versamenti era prevista in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

⁵³ Per i mesi di marzo e aprile 2020 sulla base dei versamenti effettuati sono stati registrati versamenti sospesi pari a 9,783 miliardi di euro in luogo dei 16,962 miliardi di euro originariamente stimati.

⁵⁴ Cioè: $9,783/16,962*100 = 57,68\%$

degli effetti finanziari recati dalla disposizione in esame la quale se, da un lato, consente il potenziale di recupero del gettito atteso all'interno del corrente esercizio finanziario - in quanto il pagamento dell'ultima rata è previsto entro il 16 dicembre 2020 - dall'altro, in ogni caso, considerato anche l'ammontare sospeso, produce effetti negativi in termini di cassa, con rilevazione di possibili squilibri di tesoreria, che la RT non considera.

Andrebbe chiarito se la restante parte di versamenti che nelle precedenti RT erano stati considerati sospesi (cioè circa 7 mld di euro⁵⁵) sia ancora da considerare incassabile per l'intero gettito stimato o se invece non lo sia per una parte del gettito relativo a contribuenti che hanno cessato di svolgere la propria attività⁵⁶; la qual cosa comporterebbe la rilevazione di una perdita di gettito definitiva di cui andrebbe tenuto conto.

Articolo 128

(Salvaguardia del credito di cui all'art.13, comma 1-bis del TUIR ovvero del trattamento integrativo di cui all'art.1 della legge n. 21 del 2020)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19, per l'anno 2020 il c.d. "bonus 80 euro" - cioè il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986) - e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del D.L. n. 3 del 2020 spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato TUIR, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo TUIR, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario), 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria), 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso), 22 (Trattamenti di integrazione salariale in deroga), 23 e 25 (Congedi parentali per lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla Gestione separata e del settore sanitario e permessi per i sindaci), del D.L. n. 18 del 2020.

Con il comma 2, si dispone che il c.d. bonus 80 euro non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

La RT rappresenta che la disposizione prevede che il bonus di 80 euro e il trattamento integrativo che decorre dal 1° luglio 2020 restano riconosciuti a favore dei lavoratori dipendenti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 per effetto delle misure previste (Cig in deroga) per l'emergenza Covid-19. La misura non determina effetti finanziari in considerazione della circostanza che si limita a salvaguardare la spettanza del bonus 80 euro ovvero del

⁵⁵ Quindi: $16,962 - 9,783 = 7,179$ mld di euro.

⁵⁶ Sul punto si segnala quanto riportata dall'ISTAT - statistiche report del 15 giugno 2020 - in cui si legge che l'1,2% delle imprese non riprenderà l'attività e che il 25% riprenderà entro la fine del 2020. Rispetto ai 16,962 mld di versamenti sospesi originariamente quantificati, se si calcola l'1,2% dei soggetti che non riprenderà l'attività si stima una perdita di gettito complessiva e definitiva pari a circa 200 mln di euro.

trattamento integrativo per quei lavoratori dipendenti che possono diventare incapienti per effetto delle misure di sostegno al lavoro previste dal D.L. n.18 del 2020.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 129

(Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

Con il comma 1, si dispone quanto segue:

- le rate di acconto dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica⁵⁷, da versare ogni mese, per il periodo da maggio a settembre 2020 sono corrisposte nella misura del 90 per cento di quelle calcolate, sulla base dei consumi dell'anno precedente;
- le rate di acconto mensili relative ai mesi ottobre, novembre e dicembre 2020, sono versate secondo le modalità ordinarie (sempre sulla base dei consumi dell'anno precedente);
- l'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica (si tratta delle scadenze già previste a legislazione vigente ante D.L. n. 24). Il conguaglio può essere corrisposto in dieci rate mensili di pari importo, senza interessi, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Si dispone inoltre che le eventuali somme risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Il comma 2 differisce dal 16 al 20 maggio 2020 la rata di acconto mensile dell'accisa sul gas naturale dovuta per il mese di maggio 2020.

Il comma 3 quantifica in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno 2022 gli oneri derivanti dalle norme in esame, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT rappresenta che la disposizione in esame prevede la riduzione del 10% dell'ammontare delle rate di acconto del gas naturale e dell'energia elettrica relative al periodo da maggio a settembre 2020 rispetto all'importo delle medesime rate calcolato secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 504 del 1995.

La disposizione prevede inoltre che sia effettuato il versamento a conguaglio entro l'anno 2021 dell'importo non versato nell'anno 2020. Prevede, infine, che il versamento

⁵⁷ Si ricorda che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 26, comma 13, del Testo unico delle accise (D. Lgs. n. 504 del 1995) l'accertamento dell'accisa dovuta sul gas naturale è effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, l'articolo 56, comma 1, del citato Testo unico delle accise dispone che il pagamento sia effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse.

della rata di acconto dell'energia elettrica, relativa al mese di maggio 2020 sia differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

Sulla base dei dati mensili relativi ai versamenti del 2019 dei codici tributo 2806 (per le accise sull'energia elettrica) e 2814 (accise sul gas metano), si stima che la disposizione in esame comporti, in termini di cassa, gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	2023	(milioni di euro) Dal 2024
Accisa	-246,9	246,9	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	75,6	-108,0	32,4	0,0
IRAP	0,0	18,3	-26,7	8,4	0,0
Totale	-246,9	340,8	-134,7	40,8	0,0

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, si legge in relazione illustrativa che la riduzione degli acconti mensili (calcolati sulla base dei consumi dell'anno precedente), è stata disposta in considerazione del fatto che i consumi di gas naturale ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di favorire le imprese del settore interessate dalla crisi alla medesima connessa; ed in effetti la norma stessa, per quanto concerne il versamento a conguaglio previsto per l'anno 2021, lo definisce come "eventuale". Tuttavia si evidenzia che la RT per l'anno 2021, contabilizza in termini di maggiori entrate il medesimo importo (pari a 246,9 mln di euro). Poiché a norma degli artt. 26 e 56 del TUA gli acconti sono determinati sulla base dei consumi dell'anno precedente, appaiono necessarie maggiori informazioni a supporto dell'indicazione del citato valore per l'anno 2021 in termini di maggiori entrate; valore che parrebbe non tener conto - così come affermato in RI - della pesante contrazione dei consumi dei prodotti energetici che molto probabilmente andrà a registrarsi per l'anno 2020, con effetti in ordine alle risultanze finanziarie per l'anno 2021.

Per quanto concerne i valori indicati in termini di imposte indirette ed IRAP, la RT parrebbe aver adottato per la determinazione degli acconti un criterio storico. Andrebbero forniti elementi informativi a supporto del carattere prudenziale del criterio adottato nonché dei valori indicati per quanto concerne le minori entrate a titolo di imposte dirette ed IRAP per l'anno 2021 (ad es. le aliquote applicate, le basi imponibili, la fonte dei dati etc.).

Articolo 129-bis **(Imposte dirette e accise Campione d'Italia)**

Il comma 1 dell'articolo in esame, introdotto durante l'esame parlamentare, modifica diversi commi dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. In particolare, le novelle interessano:

a) comma 573 e b) comma 574: si sopprime la data del 20 ottobre 2019 indicata per l'individuazione dei soggetti iscritti, rispettivamente nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia o presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como per i quali trovano applicazione le

riduzioni di imposta previste dalle citate disposizioni (riduzione del 50% delle imposte sui redditi prevista dall'articolo 188-*bis* del TUIR). Inoltre tale riduzione viene prolungata a 10 anni, in luogo dei 5 anni vigenti, sia per le persone fisiche, sia per le società;

c) comma 575: la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che si svolgono nel Comune di Campione d'Italia si prolunga dagli attuali cinque anni a dieci anni;

d) si aggiunge il comma 576-*bis* con cui si prevede, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, che le agevolazioni di cui ai commi 573, 574, 575 (di cui alle suddette lettere da a) a c) del presente comma) si applicano nei limiti dell'importo di 800.000 euro ad impresa; il limite è di 120.000 euro in caso di impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e 100.000 euro per imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli⁵⁸;

e) si sostituisce il comma 577; la novella prevede un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti⁵⁹ nel territorio del comune di Campione d'Italia, commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili e nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 mln di euro per le grandi imprese nella misura del 25% del costo ammissibile, 20 mln di euro per le medie imprese nella misura del 35% del costo ammissibile e 6 mln di euro per le piccole imprese nella misura del 45% del costo ammissibile⁶⁰;

f) si aggiunge il comma 577-*bis* con il quale si specifica, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, che il credito d'imposta di cui al novellato comma 577 è riconosciuto in misura pari ai costi sostenuti nei limiti dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Il limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acqua coltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

g) si aggiunge il comma 578-*bis* secondo il quale le misure previste nei nuovi commi 576-*bis* e 577-*bis* sono subordinate all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea⁶¹.

Il comma 2 apporta una modifica in materia di individuazione della percentuale di riduzione forfetaria del cambio franco svizzero/euro ai fini della determinazione del reddito imponibile. Per effetto dell'intervento - che opera il rinvio anche al comma 2 dell'art. 188- *bis* del TUIR⁶² - la rideterminazione in aumento o diminuzione operata annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è disposta anche con riguardo alle fattispecie di cui al citato comma 2 (concernenti i redditi di impresa).

Il comma 3 disciplina che il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della aliquota nella misura ridotta di euro 201,50 per mille litri di gasolio⁶³ (corrispondente ad una riduzione del 50% rispetto all'aliquota ordinaria); di conseguenza non trovano applicazione: le disposizioni in materia di riduzione di costo del gasolio previste dalla disciplina della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica⁶⁴, le agevolazioni

⁵⁸ Si rammenta che ai sensi del vigente comma 576 della L. n. 160 del 2019 alle agevolazioni previste dai commi 573, 574 e 575 i limiti sono quelli previsti agli aiuti "*de minimis*" dei regolamenti (UE): n. 1407/2013, n. 1408/2013 per il settore agricolo e n. 717/2014 per i settori della pesca e dell'acquacoltura.

⁵⁹ Facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

⁶⁰ La versione vigente prevede un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del citato regolamento (UE) n. 651/2014.

⁶¹ Ai sensi dell'articolo 108, par. 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final - "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

⁶² In base alla disciplina vigente il rinvio è circoscritto alle fattispecie di cui al comma 1 del citato art. 188 bis del TUIR (concernente i redditi soggetti ad IRPEF)

⁶³ La vigente aliquota è pari ad euro 403,21391 per mille litri.

⁶⁴ Di cui al comma 10 dell'articolo 8 della L. n. 448 del 1998

sul gasolio impiegato nelle zone montane⁶⁵, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica⁶⁶.

Il comma 4 prevede che l'accisa sull'energia elettrica consumata nel territorio di Campione sia ridotta ad euro 0,001 per ogni KWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni⁶⁷, e ad euro 0,0005 per KWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni⁶⁸.

Il comma 5 dispone che l'efficacia dei commi 3 e 4 sia subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003; trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

Il comma 6 stima gli oneri pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029, a 1.970.000 euro per l'anno 2030 e a 630.000 euro per l'anno 2031 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

La RT integrativa non è stata presentata; tuttavia l'articolato contiene la stima degli oneri per gli anni dal 2020 al 2030.

Al riguardo si osserva che mancano dati ed informazioni sulle variabili che vengono modificate per effetto delle disposizioni in commento, che peraltro novellano regimi agevolativi riguardanti tipologie di imposte diverse fra di loro: imposte sui redditi (sulle persone fisiche e società), IRAP, accise sul gasolio per uso riscaldamento e sull'energia elettrica.

Ad una prima lettura tutte le disposizioni sono suscettibili di diminuire il gettito stimato a legislazione vigente, anche se per importi non rilevanti essendo le disposizioni riferite ad un territorio ben circoscritto come è quello di Campione d'Italia.

Tuttavia, in assenza di RT, non è possibile verificare gli importi degli oneri che sono stati indicati mancando informazioni di tipo quantitativo, come ad esempio: la numerosità dei soggetti interessati dai benefici delle riduzioni disposte sulle diverse tipologie di imposte, suddivisi tra persone fisiche e società, l'ipotesi dell'ammontare degli investimenti effettuabili su cui calcolare il credito d'imposta riconosciuto, i valori di consumo di gasolio per uso combustibile, nonché i consumi di energia elettrica ripartiti tra abitazioni e luoghi diversi dall'abitazione; su tale ultimo aspetto si rileva che l'articolo in esame prevede un'unica aliquota agevolata a fronte delle attuali aliquote suddivise in ragione del volume di consumi. Andrebbero poi stimati gli effetti finanziari che derivano dall'aver espunto la data del 20 ottobre 2019 che circoscrive a legislazione vigente la platea soggettiva e che ora determina un potenziale ampliamento e/o

⁶⁵ Di cui all'articolo 5 del DL n. 356 del 2001.

⁶⁶ Di cui al comma 12, dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008.

⁶⁷ In luogo di un'accisa di 0,0227 euro per ogni KWh.

⁶⁸ In tal caso l'aliquota è unica, laddove la vigente normativa prevede delle aliquote differenziate in ragione dei consumi: fino a 200.000 KWh l'aliquota è dello 0,0125 per KWh, tra 200.000 e 1.200.000 KWh è dello 0,0075 per KWh, mentre per i consumi oltre ai 1.200.000 KWh per i primi 200.000 KWh è dello 0,0125, mentre per gli ulteriori consumi è di euro 4.820,00.

variazione dei contribuenti interessati dall'applicazione delle disposizioni in commento (per la legislazione vigente la platea è quella che risulta iscritta alla predetta data nei registri anagrafici o della Camera di commercio).

Inoltre la quantificazione andrebbe presentata ed articolata per ogni singolo intervento così come individuato nei commi da 1 a 4 del presente articolo; invece il comma 6 riporta gli oneri in modo complessivo senza dettaglio circa lo specifico riferimento normativo.

In merito poi alle accise sul gasolio da riscaldamento andrebbe prodotta una stima separata che dia conto, da una parte, della perdita di gettito dovuta alla riduzione delle aliquote di accisa e, dall'altra, del maggior gettito derivante dall'eliminazione delle disposizioni di riduzione del costo del gasolio, al fine di stimarne gli effetti finanziari netti.

Sul punto si sottolinea che con riferimento al comma 6, che riporta gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni in argomento, gli effetti finanziari derivanti dalla diminuzione delle accise sul gasolio e sull'energia elettrica, che dal tenore della norma rappresentano misure agevolative a regime, non sembrano essere stati quantificati. Infatti per gli anni a decorrere dal 2026 e fino al 2030 i maggiori oneri sembrano essere riferiti esclusivamente al prolungamento di altri 5 anni del beneficio previsto nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo e che il comma 6 valuta di pari importo rispetto a quanto valutato nella originaria quantificazione annessa alla citata L. n. 160 del 2019 e per i quali si dà riscontro positivo (mentre per l'anno 2031, la Ragioneria generale dello Stato - IGAE- con nota del 6 luglio 2020, ha evidenziato che la disposizione di copertura, contenuta nel comma 6 del presente articolo, riporta erroneamente un onere di 630.000 euro quando invece si tratta di maggiori entrate per tale importo). Pertanto alla luce della portata normativa si ribadisce la necessità di specificare le variazioni finanziarie dovute alle differenti tipologie di agevolazioni.

Si chiedono quindi chiarimenti che permettano di verificare la quantificazione in esame.

Articolo 129-ter

(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, stabilisce che si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori: le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni da metanizzare che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000 e classificati come montani, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei limiti delle risorse già assegnate.

Il CIPE provvede ad aggiornare conseguentemente i tempi per le modalità istruttorie delle domande di cui alle delibere adottate in materia. A tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma potrebbe avere effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, per effetto della riduzione dei tempi delle istruttorie e delle valutazioni di analisi costi-benefici degli investimenti in materia di distribuzione del gas naturale considerati dalla norma. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 130 ***(Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)***

Il comma 1 differisce alcuni termini previsti nel D.L. n. 124 del 2019, intervenendo specificamente sugli art. 5, 7, 10, 11 e 12 del decreto. Al tempo stesso, con il comma 2, per esigenze correlate agli interventi di cui al comma 1, si novellano alcune disposizioni del Testo unico delle accise - TUA (gli articoli 7-*bis*, e 25).

Nello specifico, con il comma 1, lettera a) è riallineata al 1° gennaio 2021 l'efficacia di tutte le disposizioni di cui all'articolo 5⁶⁹, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), che, a loro volta, novellano l'art. 25 del Testo unico delle accise⁷⁰ con specifico riguardo a taluni adempimenti anche in materia contabile ai quali sono tenuti gli esercenti piccoli depositi di prodotti energetici ed impianti di distribuzione automatica di carburanti. Si ricorda che in materia era già intervenuto l'art. 62 del citato D.L. n. 18 che aveva prorogato al 30 giugno il termine inizialmente previsto dall'art. 5, comma 2⁷¹ e successivamente l'art. 92, comma 4-*sexies* del citato D.L. n. 18 del 2020 disponendo che le norme di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.1 e numero 2)⁷² avessero efficacia dal 1 gennaio 2021.

Si ricorda che l'articolo 5 del citato D.L. - ai fini dell'insorgere di taluni obblighi (acquisizione della licenza fiscale e tenuta della contabilità prevista dal TUA) nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici soggetti ad accisa - ha abbassato da 25 a 10 metri cubi il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (comma 1, lettera c), numero 1, punto 1.1), nonché ha ridotto da 10 a 5 metri cubi la soglia prevista per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (numero 1, punto 1.2); soglie il cui superamento chiama gli esercenti ad ottemperare a taluni obblighi. Il differimento al 1 gennaio 2021 interessa anche l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 2. Si tratta per gli esercenti depositi fino a 25 metri cubi e per gli esercenti impianti fino a 10 metri cubi della possibilità di tenere il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli⁷³.

L'articolo in commento (al comma 2, lettera b)) interviene sul citato art. 25 del TUA, prevedendo che ai piccoli depositi (aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi), nonché gli impianti collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio; a decorrere

⁶⁹ L'art. 5 del citato D.L. reca disposizioni di contrasto alle frodi in materia di accise.

⁷⁰ Alcuni termini erano già stati sosposti dall'articolo 92, comma 4-*sexies* del D.L. n. 18 del 2020.

⁷¹ Il termine era stato fissato al quarto mese successivo alla data di pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una determinazione direttoriale che è stata pubblicata il 30 dicembre 2019; pertanto, la disposizione avrebbe avuto efficacia dal 1° aprile 2020.

⁷² Si tratta rispettivamente delle norme che riguardano l'obbligo di denuncia a carico degli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (art. 5, comma 1, numero 1), punto 1.1) e di quella che riguarda la possibilità di tenere il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

⁷³ Adottata il 27 dicembre 2019 (Det. n. 240433/RU).

dal 1° gennaio 2021 tali soggetti sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio, al fine del rilascio del predetto codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate, da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo in esame, novellando l'art. 7, comma 4, del D.L. n. 124 del 2019, si differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2020 l'efficacia della nuova disciplina della tracciabilità degli oli lubrificanti.⁷⁴

Correlatamente, con il comma 2, lettera *a)* dell'articolo 136 sono apportate alcune modifiche all'articolo *7-bis* del Testo Unico Accise, introdotto dall'articolo 7 del D.L. n. 124 sopra citato.

Nello specifico, integrando il comma 6 dell'articolo *7-bis* TUA, si consente che le norme di attuazione possano escludere dalla disciplina della tracciabilità i trasporti di piccole quantità di prodotto confezionato (comma 2, lettera *a)*, n. 1)

Con il comma 2, lettera *a)*, n. 2) si interviene sul comma 7 dell'articolo *7-bis*) - che estende le norme sulla tracciabilità anche alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, se trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri - al fine di far salve le esclusioni stabilite con le predette norme attuative.

Con la lettera *c)* del comma 1, intervenendo sull'art. 10, comma 1, del citato D.L. n. 124 si differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine ultimo, per gli esercenti di depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi), per dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante⁷⁵.

La lettera *d)* del comma 1, intervenendo sull'art. 11, comma 1 del D.L. n. 124 del 2019 posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa, secondo la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 10 maggio 2020, n. 138764/RU.

La lettera *e)* del comma 1, intervenendo sull'art. 12, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019, posticipa al 31 dicembre 2020 il termine per l'emanazione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale sono fissati i tempi e i modi con cui le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento) sono tenute a presentare, esclusivamente in forma telematica, i dati relativi ai prodotti trasportati.

⁷⁴ Al riguardo si ricorda che l'articolo 7 del Dl n. 124 del 2019 ha introdotto norme volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. Con il nuovo articolo *7-bis* nel Testo Unico Accise, è stato disposto un sistema di tracciabilità di alcune tipologie di oli lubrificanti, mediante l'attribuzione di un Codice amministrativo di riscontro necessario per la loro circolazione nel territorio nazionale. Il sistema di tracciabilità è esteso anche alle preparazioni di lubrificanti e ad altri prodotti individuati con decreto ministeriale che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. L'operatività della disciplina sulla tracciabilità è subordinata all'adozione delle disposizioni di attuazione, che ha avuto luogo con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2020, n. 28).

⁷⁵ L'articolo 10 uniforma le procedure di controllo sui depositi fiscali di stoccaggio a quelle già operanti per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici. Per tali impianti, dotati di un sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'accertamento della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto. Si tratta del cosiddetto sistema INFOIL, che con le norme in esame viene applicato ai depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio.

Il comma 3 quantifica le minori entrate derivanti dalle norme in esame in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, a cui si provvede ai sensi della norma di copertura generale del provvedimento, contenuta nell'articolo 265 (si rinvia alla relativa scheda di lettura per ulteriori informazioni).

La RT ricorda preliminarmente che nelle relazioni tecniche di accompagnamento del D.L. n. 124 del 2019, a corredo dei provvedimenti ai quali si riferisce la proroga, erano stati previsti i seguenti effetti sul gettito:

- articolo 5, comma 1: maggiori entrate, a regime, per 64 milioni euro/anno per effetto del combinato disposto delle tre distinte disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma;
- articolo 7: maggiori entrate, a regime, per 60 milioni di euro / anno;
- articolo 10: maggiori entrate per 6 mesi del 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre) pari a 60 milioni di euro;
- articolo 11: maggiori entrate per 6 mesi del 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre) pari a 240 milioni di euro;
- articolo 12: maggiori entrate per 6 mesi del 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre) pari a 120 milioni di euro.

L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) del D.L. n. 124 del 2019 era stata fissata, nel comma 2 del medesimo articolo, al quarto mese successivo alla data di pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una determinazione direttoriale attuativa del medesimo provvedimento. Tale determinazione direttoriale è stata pubblicata il 30 dicembre 2019 e, pertanto, la disposizione avrebbe avuto efficacia dal 1° aprile 2020. Nel frattempo, è entrato in vigore l'art. 62 del D.L. n. 18 del 2020 che ha sospeso gli adempimenti tributari connessi alla disposizione sino al 30 giugno 2020, nonché l'art. 92, comma 4-*sexies* del predetto D.L. n. 18 del 2020 che ha prorogato al 1° gennaio 2021 l'efficacia dell'obbligo per i titolari di impianti di distribuzione privati da 5 a 10 mc. La norma dispone la proroga della disposizione al 1° gennaio 2021 e quindi di sei mesi anche per i titolari di depositi privati di prodotti energetici da 10 mc a 25 mc.

L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 7 del D.L. n. 124 del 2019 era stata fissata, nel comma 4 del medesimo articolo, al primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art.7-*bis*, comma 6, del D. Lgs. n. 504 del 1995 attuativo delle disposizioni stesse. L'iter di adozione di tale decreto è ancora in corso di perfezionamento e, pertanto, allo stato degli intendimenti, le disposizioni dovrebbero avere efficacia al 1° luglio 2020. La norma dispone una proroga della disposizione di tre mesi.

Per le altre disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12, la norma dispone rispettivamente una proroga di sei mesi, tre mesi e sei mesi.

Per effetto delle suddette proroghe, per l'anno 2020 gli effetti in termini di minor gettito sono rispettivamente:

- articolo 5, comma 1: nell'ipotesi che la rilevanza tributaria della disposizione della lettera c) sia pari ad un terzo delle altre due del medesimo comma lettere a) e b),

in quanto la lett. d) è ad effetto finanziario neutro, il maggior gettito previsto, a regime, per la medesima è pari a $64 / 3$ milioni di euro/anno = 21,33 milioni di euro/anno. Pertanto, il maggior gettito, a regime, previsto della norma è pari a $21,33$ milioni di euro / 12 mesi = 1,77 milioni di euro/mese, calcolati per l'estensione dell'obbligo di denuncia sia ai depositi da 10 mc a 25 mc, sia ai distributori da 5 mc a 10 mc. Tuttavia, per questi ultimi impianti la proroga di sei mesi è già intervenuta con l'art. 92, comma 4-*sexies* del D.L. n. 18 del 2020. Ipotizzando che il predetto maggior gettito sia da ripartire in parte uguale alle predette due tipologie di impianto, ne deriva che il maggior gettito, a regime, previsto dalla norma per i soli depositi è pari a $1,77 / 2 = 0,885$ milioni di euro /mese. La proroga di sei mesi, limitata ai soli depositi, comporta, quindi, un minor gettito stimato di $0,885$ milioni di euro/mese * 6 mesi = 5,31 milioni di euro;

- articolo 7: Il maggior gettito, a regime, previsto dalla norma è pari a 60 milioni euro / 12 mesi = 5 milioni euro/mese. La proroga di tre mesi comporta, quindi, un minor gettito stimato di 5 milioni euro/mese * 3 mesi = 15 milioni euro.
- articolo 10: la proroga di sei mesi comporta un minor gettito stimato pari a 60 milioni di euro, azzerando la previsione di maggiore entrata ex D.L. n. 124 del 2019;
- articolo 11: la proroga di tre mesi comporta un minor gettito stimato pari a 120 milioni di euro, dimezzando la previsione di maggiore entrata ex D.L. n. 124 del 2019;
- articolo 12: la proroga di sei mesi comporta un minor gettito stimato pari a 120 milioni di euro, azzerando la previsione di maggiore entrata ex D.L. n. 124 del 2019.

Pertanto, la proroga dei termini di entrata in vigore dei nuovi obblighi per gli esercenti comporta nel complesso un minor gettito stimato in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina di cui al D.L. n. 124 del 2019 volta ad introdurre misure di contrasto alle frodi in materia di accise in relazione alle quali, variamente, erano stati associati effetti finanziari positivi in termini di recupero di gettito, già contabilizzati nei saldi di finanza pubblica e di cui la RT dà conto come sopra.

Con riferimento alle stime operate in RT si osserva quanto segue:

a) Differimento termini all'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1 e 2. Si ricorda che alla proroga disposta dall'art. 92, comma 4-*sexies* del D.L. n. 18 del 2020 non erano stati ascritti effetti finanziari in quanto ritenuta norma di carattere ordinamentale dalla pertinente RT. Poiché il comma 4-*sexies* dispone che le norme di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.1 e numero 2)⁷⁶ abbiano efficacia dal 1 gennaio 2021, la portata normativa delle

⁷⁶ Si tratta rispettivamente delle norme che riguardano l'obbligo di denuncia a carico degli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (art. 5, comma 1, numero 1), punto

disposizioni di cui all'articolo in commento sarebbe quella di riallineare al 1 gennaio 2021 anche la fattispecie di cui al comma 1, lettera c) numero 1), punto 1.2 per cui ora l'obbligo di denuncia dell'esercizio all'Agenzia delle dogane, scatterebbe dal 1 gennaio 2021 anche per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (non più quindi dal 30 giugno 2020 per effetto della sospensione dei termini di cui al D.L. n. 18 del 2020).

La RT, dopo aver ascritto alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) un terzo dell'onere associato complessivamente al comma 1 (quindi pari a 21, 33 mln di euro l'anno) si limita a considerare soltanto gli effetti finanziari specificatamente riferibili alla portata normativa (che assume pari alla metà: ossia 21,33 milioni di euro / 12 mesi = 1,77 milioni di euro/mese; $1,77 / 2 = 0,885$ milioni di euro /mese). Considera quindi una proroga di sei mesi per un onere pari a 5,31 mln di euro.

Si osserva che la quantificazione dell'onere, anche se coerente con la portata normativa della disposizione in commento, non assicura copertura finanziaria alle maggiori entrate, già contabilizzate nei saldi di finanza pubblica, pari a 16,02 mln di euro che non avranno realizzazione nel 2020. In realtà al differimento operato dall'art. 92, comma 4-*sexies* sarebbero dovuti essere ascritti effetti finanziari.

Si ricorda inoltre che alla proroga disposta con l'art. 62 del D.L. 18 del 2020 non erano stati associati effetti finanziari nel presupposto di poter acquisire entro l'anno le entrate attese. Poiché il differimento al 2021 impedisce il recupero del gettito atteso nel 2020, andrebbero almeno contabilizzati gli effetti finanziari ascrivibili all'anno 2020 pari a 10,62 mln di euro e non già soltanto quelli riferibili a sei mesi.

b) Differimento del termine di tre mesi di cui al comma 7. La RT dopo aver ricordato che il recupero di gettito, a regime, previsto dalla norma è pari a 60 milioni euro / 12 mesi = 5 milioni euro/mese, rappresenta che la proroga di tre mesi comporta, quindi, un minor gettito stimato di 5 milioni euro/mese * 3 mesi = 15 milioni euro. Poiché per effetto della proroga disposta dalle disposizioni in commento l'efficacia della nuova disciplina sulla tracciabilità degli oli lubrificanti sarà operativa dal 1 ottobre 2020, sussistono forti incertezze circa la possibilità di conseguire in tre mesi l'intero recupero di gettito stimato per l'anno 2020. Si tratta di un profilo di cui la RT non tiene conto ed in relazione al quale appaiono necessari chiarimenti. Il gettito associato alla proroga parrebbe quindi risultare sottostimato anche in conseguenza del ritardo nell'adozione del previsto DM attuativo. In proposito considerato che la RT stima un recupero di gettito pari a 5 mln di euro/mese, l'onere associato alla proroga dovrebbe essere stimato in 45 mln di euro (residuerrebbe quindi la possibilità di recuperare in tre mesi soltanto 15 mln di euro).

1.1) e di quella che riguarda la possibilità di tenere il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

c) In relazione alle altre proroghe disposte dal comma 1, lettere c), d) ed e) non si hanno osservazioni in quanto i valori di mancato recupero di gettito indicati in RT appaiono coerenti con quelli già contabilizzati nei saldi di finanza pubblica.

Da ultimo si osserva che la RT omette di valutare gli eventuali effetti finanziari associati alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in commento. In proposito appare necessario un chiarimento volto ad escludere che le novità introdotte possano interagire negativamente con l'azione di contrasto alle frodi riducendone gli effetti, con conseguenze sotto il profilo della concreta possibilità di recupero del gettito atteso, già contabilizzato nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 131

(Rimessione in termini in materia di accise)

Le disposizioni in commento dispongono che per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020⁷⁷ i pagamenti dell'accisa effettuati entro il 25 maggio 2020 sono considerati tempestivi; si prevede inoltre che se i versamenti sono effettuati entro la predetta data, non trovano applicazione le sanzioni e le indennità di mora prevista per ritardato pagamento. Si ricorda che l'art. 3, comma 4 del Testo unico accise dispone che per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Si ricorda che l'articolo 132 del provvedimento in esame consente di effettuare i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020 nella misura dell'ottanta per cento degli importi dovuti *ex lege*. Tali versamenti sono considerati effettuati a titolo di acconto, con versamento del saldo al 16 novembre 2020 senza interessi.

La RT rappresenta che la disposizione in esame considera tempestivi i versamenti dell'accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, se effettuati entro il 25 maggio 2020 (in luogo del 16 aprile). La disposizione prevede altresì che se i suddetti versamenti sono effettuati entro il 25 maggio 2020 non si applicano le sanzioni previste per il ritardato versamento previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Alla misura non si ascrivono effetti alla luce della circostanza che i versamenti verranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le due suddette scadenze è breve.

Al riguardo, alla luce di quanto considerato in RT non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 132

(Disposizioni in materia di pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)

L'articolo in esame dispone che i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, possono essere eseguiti nella misura dell'80%

⁷⁷ Da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle accise di cui al D. Lgs. n. 504 del 1995.

a titolo di acconto degli importi dovuti⁷⁸. Specifica poi che per il versamento dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020 il pagamento è effettuato entro il 25 maggio, in luogo del 16 maggio, mentre per i restanti mesi rimangono in vigore le scadenze vigenti, previste nell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1995. Il versamento del saldo delle accise in esame andrà effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza pagamento di interessi.

La RT dopo aver riassunto la portata normativa della disposizione, stima, sulla base dei versamenti effettuati nel corso del 2019, minor gettito pari a 415 milioni di euro nel mese di maggio 2020, 431 milioni di euro nel mese di giugno 2020, 428 milioni di euro nel mese di luglio 2020, 479 milioni di euro nel mese di agosto 2020, 424 milioni di euro nel mese di settembre 2020.

Tuttavia, tenendo conto che tali minori versamenti, pari complessivamente a 2.177 milioni di euro, saranno recuperati entro il 16 novembre del corrente anno di bilancio, alla disposizione in esame non ascrive effetti finanziari.

Al riguardo si dà riscontro dei dati forniti in RT, verificati mediante l'utilizzo delle risultanze indicate nel Bollettino delle entrate pubblicato dal MEF - Dipartimento delle entrate - appendici statistiche, periodo gennaio/dicembre 2019.

Si condivide anche la valutazione circa la neutralità finanziaria della disposizione per effetto del recupero del minor gettito entro il corrente anno di bilancio; tuttavia si evidenzia che la norma in esame ha comunque effetti di cassa in termini di possibile aumento del fabbisogno di finanziamento in quanto gli incassi attesi sono differiti nel tempo a fronte di oneri e spese già previste a legislazione vigente da sostenere nel periodo interessato dall'applicazione della norma. Poiché di tali aspetti la RT non tiene conto, appare necessario un chiarimento.

Articolo 133

(Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone la proroga al 1 gennaio 2021 dell'efficacia delle norme istitutive:

- a) dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) (c.d. *plastic tax*) disciplinata dai commi 634-658 della L. n. 160 del 2019 che stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione dell'imposta su tali manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari,

⁷⁸ L'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1995 (testo unico delle accise), prevede che l'accisa sui prodotti energetici debba essere pagata in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immessi in consumo nel mese solare precedente. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese.

ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali⁷⁹;

- b) dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. *sugar tax*) regolata dai commi 661-676 della citata L. n. 160 del 2019⁸⁰ che disciplinano l'imposta in argomento nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati in diluizione.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalle proroghe in commento, valutati in 199,1 mln di euro per l'anno 2020, in 120,4 mln di euro per l'anno 2021 e in 42,2 mln di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT evidenzia che la norma è volta a differire, al 1° gennaio 2021, l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, applica le medesime metodologie di stima utilizzate per la predisposizione delle relazioni tecniche alle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 2019.

Con riferimento all'imposta sulle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di zuccheri, riporta di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che l'efficacia delle relative disposizioni sia rinviata dal 1° ottobre 2020 al 1° gennaio 2021 e che l'imposta sia versata a partire dal mese di febbraio 2021, anziché a partire dal mese di novembre 2020.

	2020	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-58,5	-29,3	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	+9,0	+0,6	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	+9,0	+0,6	-1,9	0,0
IRAP	0,0	+4,4	+0,3	-0,9	0,0
Totale	-58,5	-6,9	+1,5	-4,7	0,0

In milioni di euro

Per l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), riporta di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che l'efficacia delle relative disposizioni sia rinviata dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 e che l'imposta sia versata a partire dal mese di aprile 2021, anziché a partire dal mese di ottobre 2020.

⁷⁹ Si rammenta inoltre che le disposizioni all'esame riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, nella misura del 10% delle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

⁸⁰ Si rammenta che per le modalità applicative si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da pubblicare entro il mese di agosto 2020, che peraltro non risulta ancora emanato.

	2020	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-140,6	-91,1	+59,1	+66,7	0,0
IIDD	0,0	+43,1	+9,5	-30,1	0,0
IRAP	0,0	+10,4	+1,9	-7,4	0,0
Totale	-140,6	-37,6	+70,5	+29,2	0,0

In milioni di euro

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo si osserva che la stima presentata in RT riproporziona i valori risultanti dalle stime originarie in relazione al nuovo termine dell'efficacia dell'imposta sulle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di zuccheri (a decorrere dal 1 gennaio 2021, con versamento a partire dal mese di febbraio 2021); in particolare si dà riscontro anche dell'effetto saldo/ acconto relativo alla deducibilità dell'imposta in argomento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Si rappresenta inoltre che il minor gettito ascritto all'anno 2021, pari a 29,3 mln di euro, rappresenta le minori entrate che si registreranno per effetto del versamento a partire dal mese di febbraio 2021 (quindi relativo al mancato incasso per il mese di gennaio 2021 dell'imposta rispetto alla stima originaria).

Con riferimento all'imposta sul consumo dei MACSI si rileva tuttavia che per l'anno 2021 la stima non sembra essere proporzionata ai valori indicati nella RT originaria ed attesi per l'anno in commento; infatti da un primo calcolo, considerando che per l'anno 2021 il gettito sarà pari ai soli $\frac{3}{4}$ di quanto stimato all'origine (infatti a partire da aprile 2021, anziché per tutti i trimestri l'anno 2021), si ottiene una valutazione di minori entrate pari a circa 130,27 mln di euro⁸¹ a fronte degli indicati 91,1 mln di euro.

Per quanto riguarda invece gli anni 2022 e 2023 si dà riscontro del fatto che la RT in commento aggiunge rispettivamente 59,1 mln di euro e 66,7 mln di euro di maggior gettito al fine di garantire l'introito previsto nella RT originaria per gli anni 2021 e 2022⁸² che per effetto della disposizione in esame ora slittano in avanti di un anno.

Tuttavia con riferimento ad ambedue le imposte sarebbe stato più opportuno rivedere le stime originarie, piuttosto che procedere al mero riproporzionamento dei valori tenendo conto del differimento disposto, in quanto le produzioni dei manufatti in plastica e delle bevande edulcorate potrebbero essersi modificate nel frattempo. In tal senso si sottolinea il *trend* crescente degli imballaggi in plastica riutilizzabili (che pertanto sarebbero esclusi dalla tassa sui MACSI) indicato nella relazione per il 2018 del

⁸¹ Cioè: $521.1/4 = 130.27$

⁸² Quindi, all'origine per l'anno 2021 era previsto 521,1 mln di euro di maggior gettito il quale, per effetto dello slittamento di un anno, sarà garantito per l'anno 2022; tuttavia l'originaria stima per il 2022 prevedeva 462 mln di euro di maggior gettito a cui aggiungendo i citati 59,1 mln di euro, si ripristina l'entrata per 521,1 mln di euro prevista per il 2021 ($462+59,1 = 521,1$ mln di euro). Agisce nello stesso modo per l'anno 2023 con i valori specifici riferiti all'effetto slittamento in avanti di un anno (quindi: $395,4 + 66,7 = 462,1$ mln di euro precedentemente previsti per l'anno 2022).

CONAI, stimato in una percentuale di crescita del 7,2% tra l'anno 2017 e l'anno 2018⁸³; sempre in tale ambito si rappresenta inoltre il progetto "*call for ideas*": sostegno e finanziamento ai progetti per la produzione e riciclo degli imballaggi in plastica, avviato nel 2018⁸⁴. In aggiunta si osserva che il credito d'imposta previsto al comma 653⁸⁵ dell'articolo 1 della citata L. n. 160 del 2019 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili potrebbe influire dall'anno 2021 sulle caratteristiche merceologiche di tali prodotti con possibile diminuzione dei quantitativi di MACSI sulla cui base si era stato stimato il maggior gettito.

In merito poi all'imposta sul consumo delle bevande edulcorate si rinvia a quanto osservato nel monitoraggio 2017 effettuato dal Ministero della salute e Federalimentare in cui si evidenzia come dal 2008 al 2016 la quantità degli zuccheri presente nelle bevande sia diminuito, per motivi di salute, del 20%⁸⁶; tale *trend* potrebbe incidere sulla stima del maggior gettito derivante dalla *sugar tax* la cui soggezione ad imposta potrebbe essere evitata dai contribuenti attraverso l'abbassamento, anche minimo, della quantità di zuccheri o la maggiore diluizione del prodotto concentrato nelle bibite al fine di ottenere una quantità di edulcorante inferiore alla soglia di tassazione.

Articolo 134

(Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

L'articolo in esame modifica l'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011 in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati" e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero.

In particolare la modifica contenuta nel comma 1, lettera a), dell'articolo in esame, riguarda il secondo periodo del comma 20 del citato articolo 19 del DL n. 201 del 2011, in cui si sostituiscono le parole "*lettera a)*" con le parole "*lettere a) e b)*" con la finalità di specificare che per i conti correnti ed i libretti di risparmio l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (cioè l'IVAFE) è stabilita in misura fissa⁸⁷ pari ad euro 34,20 in caso di persona fisica, e ad euro 100 in caso di soggetto diverso da persona fisica.

Ulteriore modifica contenuta nel comma 1, lettera b), del presente articolo, riguarda l'aggiunta di un periodo al citato comma 20 dell'articolo 19 del DL n. 201 del 2011 con il quale si dispone che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

⁸³ Tabella esposta a pag. 130 del "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio — Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI.

⁸⁴ Si veda pag. 95 della citata relazione generale consuntiva 2018 del CONAI:

⁸⁵ Il comma 653 così recita: "*In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002*".

⁸⁶ Obiettivi condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni).

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_376_allegato.pdf

⁸⁷ Pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis lettere a) e b) della tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642 del 1972, in materia di imposta di bollo.

Nel merito occorre ricordare che la L. n. 160 del 2019, all'articolo 1, commi 710 e 711, ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'IVAFE includendovi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero. In relazione illustrativa si legge che tale scelta è stata fatta al fine di uniformare il trattamento previsto, per i conti correnti ed i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti ai fini dell'imposta di bollo⁸⁸.

La RT evidenzia che alle modifiche contenute nella disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione della circostanza che vengono solo introdotte alcune precisazioni funzionali a consentire l'applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche e a coordinare le disposizioni con quelle previste dall'ordinamento vigente.

Al riguardo si condivide il fatto che le disposizioni introducono precisazioni in termini di applicazione del valore dell'imposta di bollo (100 euro) prevista sui depositi bancari detenuti in Italia da soggetti diversi dalle persone fisiche, anche per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai medesimi soggetti. Sul punto si rammenta che la RT annessa ai citati commi 710 e 711 della L. n. 160 del 2019 aveva stimato un maggior gettito a tale titolo pari a circa 0,018 mln di euro, applicando le percentuali rilevate per le persone fisiche.

Con riferimento invece alla modifica contenuta nel comma 1, lettera b) si rileva la necessità di un approfondimento al fine di verificare se il limite di 14.000 euro posto all'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche, possa implicare una perdita di gettito rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che non reca limitazioni in merito.

Articolo 135

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

Il comma 1 modifica l'articolo 62 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 molti adempimenti tributari. In particolare, inserendo il comma 1-*bis* all'art. 62, estendendo tale sospensione al computo delle sanzioni per omesso pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, previste dall'articolo 16 del TU spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002)⁸⁹.

Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge n. 119 del 2018 che, modificando il decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, ha introdotto disposizioni sulla digitalizzazione e sulla possibilità per le parti di partecipare all'udienza da remoto. In particolare, tale disposizione ha esteso le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolato le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, reso possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza

⁸⁸ Di cui al citato DPR 642 del 1972, articolo 13, comma 2-*bis*.

⁸⁹ Si ricorda che il contributo unificato di iscrizione a ruolo ha sostituito tutte le altre imposte (imposte di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancellaria, ecc.) precedentemente previste per l'instaurazione di procedimenti civili, tributari e amministrativi. In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, nel processo tributario e nel processo amministrativo (artt. 9-18-*bis*, TU spese di giustizia).

pubblica. In base al nuovo testo del comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge n. 119/2018, estende il campo d'applicazione delle udienze da remoto, con una disciplina che va a regime e che dunque non è circoscritta all'attuale fase emergenziale.

Il comma 3 disciplina, per il solo 2020, la ripartizione tra le commissioni tributarie di parte del gettito del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le controversie tributarie. In deroga alla disciplina generale, che imporrebbe di ripartire le somme in base all'efficienza dei diversi uffici nello smaltimento dell'arretrato, il decreto-legge prevede una distribuzione alle Commissioni tributarie in proporzione al personale – togato e amministrativo – da loro impiegato. La disposizione deroga per il 2020 alla previsione generale, di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011, in base alla quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede al riparto annuale delle somme derivanti dal maggior gettito di contributo unificato imputabili all'aumento degli scaglioni del suddetto contributo effettuato nel 2011, tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto specifici obiettivi di smaltimento dell'arretrato, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

La RT certifica innanzitutto che le disposizioni non comportano maggiori oneri a valere sul bilancio dello Stato.

In particolare, afferma sul comma 1 evidenza che la sospensione dei termini in materia di contributo unificato ivi prevista comporta solo uno slittamento degli obblighi di versamento nell'anno 2020. Riguardo alla previsione agevolativa in materia di irrogazione di sanzione, ritiene che il mancato incasso delle eventuali maggiori somme risulti di entità trascurabile visto il breve periodo di sospensione previsto dalla norma (86 giorni).

Infine, la previsione contenuta nel comma 3 stabilisce solamente una diversa modalità di distribuzione di somme già previste annualmente in bilancio e destinate a favore del personale giudicante e di quello amministrativo delle Commissioni tributarie c.d. “virtuose”.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT certifica che la sospensione dei termini in materia di contributo unificato comporta solo uno slittamento degli obblighi di versamento comunque nell'ambito dell'esercizio 2020, e che, riguardo alla previsione agevolativa in materia di irrogazione di sanzione prevista dal comma 1, evidenza che il mancato incasso delle eventuali maggiori somme risulta di entità trascurabile visto il breve periodo di sospensione previsto dalla norma, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di una stima di carattere quantitativo nonché raggugli circa il metodo in base al quale sia stata effettuata tale stima. Sulle altre norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 136

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

Il comma 1 dell'articolo in argomento, modificando la disciplina prevista dall'articolo 13-bis del DL n. 124 del 2019 in materia di piani di risparmio a lungo termine (PIR)⁹⁰, introduce due nuovi commi e precisamente:

⁹⁰ La legge n. 232 del 2016 con i commi da 88 a 114 dell'articolo 1, ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nell'economia reale. In

- il 2-bis con cui si prevede che per i nuovi PIR che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo direttamente o indirettamente in strumenti finanziari, in prestiti nonché in crediti appartenenti o emessi da specifici soggetti⁹¹, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103 della L. n. 232 del 2016 - relativo alle somme destinate al PIR che non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale di strumenti finanziari di uno stesso emittente (vincolo di concentrazione) - viene elevato al 20%. In relazione illustrativa si legge che la novella introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti sia in capitale di rischio sia in capitale di debito potenziando la capacità dei PIR di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, in particolare di minori dimensioni.
- 2-ter con cui si specifica che i vincoli per gli investimenti qualificati indiretti, ossia le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), previsti nei commi 2 e 2-bis del citato articolo 13-bis del DL n. 124 del 2019 devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'OICR, cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori, sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché la sospensione non sia superiore a 12 mesi.

Il comma 2, lettera a) dell'articolo in esame sostituisce il comma 101 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. In particolare prevede che gli investitori nei PIR possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 di euro complessivi; detti limiti non si applicano agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari⁹². La lettera b) del medesimo comma 2 sostituisce il comma 112 della citata legge n. 232 del 2016 prevedendo che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR costituito fino al 31 dicembre 2019, ai sensi della legge n. 232 del 2016, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1 gennaio 2020 ai sensi del nuovo comma 2-bis della citata L. n. 124 del 2019. In ogni caso ciascun

particolare, sono esenti da imposta i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, derivanti da specifici "investimenti qualificati", detenuti per un periodo minimo di 5 anni. I piani individuali di risparmio (PIR), i quali investono in imprese italiane e europee, con una quota di attività riservata alle piccole e medie imprese (PMI), rientrano fra gli strumenti che possono beneficiare dell'esenzione, nel rispetto di determinati vincoli. Sono gestiti dagli intermediari finanziari (sia sotto forma di fondi di investimento che di gestione individuale) e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le somme rispettando il principio della diversificazione del portafoglio. Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. La legge di bilancio 2017 ha detassato anche i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese e nei PIR effettuati da enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare. La legge n. 145 del 2018 al comma 210 dell'articolo 1, ha innalzato dal 5 al 10 per cento la quota dell'attivo patrimoniale che tali enti possono destinare a investimenti "qualificati", secondo il regime agevolato. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 212) ha inoltre inserito le quote o le azioni di fondi di *venture capital* residenti nel territorio dello Stato tra le tipologie di investimenti "qualificati", introducendo ulteriori vincoli agli investimenti nei PIR, per destinare le risorse ai predetti fondi di *venture capital*, ed elevato dal 30 al 40 per cento la quota di detrazioni spettanti per l'investimento in start-up innovative.

⁹¹ In particolare la concentrazione dell'investimento è riferita a strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati,

⁹² Di cui rispettivamente al comma 88 ed al comma 92 della L. n. 232 del 2016.

PIR non può avere più di un titolare e tale condizione deve essere autocertificata dal soggetto sottoscrittore del PIR e rilasciata all'intermediario⁹³.

Il comma 3 abroga l'articolo 36-bis della legge n. 34 del 2019 nel quale è previsto il trattamento fiscale agevolato dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF); tale abrogazione è giustificata dal fatto che i nuovi PIR potranno essere costituiti anche per il tramite dei fondi di investimento alternativi (FIA) di cui fanno parte anche gli ELTIF, ai quali pertanto si applicheranno le disposizioni in commento.

Il comma 4 indica le minori entrate derivanti dalla disciplina all'esame valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT rappresenta che la disposizione modifica la disciplina dei PIR introducendo nuovi strumenti con specifici vincoli qualora l'investimento sia indirizzato, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI di piccole dimensioni (PIR-PMI). In particolare, si estendono i benefici fiscali previsti dalla normativa PIR (esenzione fiscale per i redditi diversi e per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio di impresa) anche a favore di piani di risparmio che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese. Inoltre, per garantire una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento a favore della medesima impresa (o di imprese appartenenti al medesimo gruppo), è disposto che per i PIR specializzati in PMI il vincolo di concentrazione del 10%, previsto per i PIR vigenti, sia elevato al 20%.

Il nuovo PIR "specializzato" in PMI rappresenta uno strumento alternativo e complementare al PIR "ordinario", dal momento che le due misure possono coesistere in termini di investimento. La norma consente di effettuare i suddetti investimenti anche indirettamente tramite OICR "dedicati".

Si applicano specifici limiti all'entità delle somme o valori che possono essere destinati nel piano di investimento che destina somme in PIR-PMI, pari ad un importo non superiore a 150.000 euro all'anno per un ammontare complessivo non superiore a 1.500.000 di euro.

⁹³ La relazione illustrativa specifica che gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR possono essere effettuati oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), fondi di *private equity*, fondi di *private debt* e fondi di credito.

Ai fini della stima degli effetti finanziari adotta la medesima metodologia utilizzata in sede di valutazione dei PIR nella Legge di Bilancio 2017. Alla luce della natura non liquida delle somme investite, che richiede tempi lunghi di investimento e che si caratterizzano per un alto livello di rischiosità, è plausibile ritenere che possano aderire ai nuovi PIR-PMI prevalentemente sottoscrittori con una rilevante capacità patrimoniale e con una maggiore propensione al rischio rispetto ai sottoscrittori dei PIR tradizionali.

Pertanto, in un'ottica prudentiale, stima una platea di sottoscrittori pari al 50% di quelli considerati nella relazione tecnica a corredo della norma che ha introdotto i PIR tradizionali, assume inoltre che la quota raddoppi nell'arco di un quinquennio.

Riporta nella tabella sottostante gli effetti finanziari:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A	Numero piani di investimento		60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
B	Conferimento medio	€	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C	Totale conferito nell'anno	€m	4.500	5.625	6.750	7.875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
D	Totale conferito cumulato	€m	4.500	10.125	16.875	24.750	33.750	42.750	51.750	60.750	69.750	78.750
E	Reddito prodotto in ipotesi di assenza PdR (d x 2,2%)	€m	99	222,75	371,25	544,5	742,5	940,5	1138,5	1336,5	1534,5	1732,5
F	Variazione di gettito (e x 26%)	€m	-25,74	-57,915	-96,525	-141,57	-193,05	-244,53	-296,01	-347,49	-398,97	-450,45

Alla luce della circostanza che il versamento delle imposte sui redditi finanziari viene effettuato su base mensile e che occorrerà un certo lasso temporale per attivare e collocare il nuovo prodotto, ritiene plausibile per il 2020 considerare solo cinque dodicesimi delle ritenute complessive (effettiva decorrenza da luglio 2020).

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Variazione di gettito	-10,7	-55,2	-93,3	-137,8	-188,8	-240,2	-291,7	-343,2	-394,7	-446,2	-450,5

in milioni di euro

La disposizione abrogando contestualmente l'articolo 36-bis del D.L. 34/2019 in materia di agevolazione degli investimenti in ELTIF determina i seguenti effetti positivi, rispetto a quanto scontato nelle previsioni del Bilancio dello Stato:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Variazione di gettito	+4,8	+5,2	+5,2	+5,2	+5,2	+0,4	0,0

in milioni di euro

Complessivamente l'intervento determina i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Variazione di gettito	-5,9	-50,0	-88,1	-132,6	-183,6	-239,8	-291,7	-343,2	-394,7	-446,2	-450,5

in milioni di euro

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 del provvedimento all'esame.

Al riguardo si osserva che la stima presentata in RT di fatto ripercorre la metodologia utilizzata nella quantificazione degli oneri associata alle disposizioni introduttive dei PIR di cui alla citata legge di bilancio per il 2017.

Tuttavia si osserva che la stima si basa su elementi non supportati da informazioni che possano consentirne una verifica puntuale; in particolare la RT non indica la fonte utilizzata per la determinazione della percentuale del 2,2% che rappresenta la quota di reddito prodotto in ipotesi di assenza di premio di risultato. Sul punto si rammenta che la originaria RT aveva stimato tale percentuale sulla base di ipotesi costruite sull'ammontare dei titoli di Stato detenuti dalle famiglie nell'anno 2014 in ragione dei quali, rapportando la base imponibile all'ammontare delle attività finanziarie detenute dalle famiglie italiane, aveva quantificato la citata percentuale del 2,2%⁹⁴. Si rappresenta la necessità, visto anche il tempo trascorso e gli andamenti dei PIR ad oggi osservati⁹⁵, che la RT fornisca dati più recenti che espongano non solo informazioni a consuntivo ma anche dati di *trend*.

In particolare si rileva che i nuovi PIR-PMI permettono di destinare somme per investimenti di importi superiori rispetto agli originari: nello specifico 150.000 euro annui per un ammontare complessivo non superiore a 1.500.000 di euro a fronte dei precedenti 30.000 euro annui per un ammontare complessivo di 150.000 euro, prevedendosi altresì un vincolo di concentrazione che passa dal 10% al 20%. Queste caratteristiche potrebbero dar luogo ad un maggiore *appeal* rispetto agli attuali PIR soprattutto per i *"sottoscrittori con una rilevante capacità patrimoniale e con una maggiore propensione al rischio rispetto ai sottoscrittori dei PIR tradizionali"*, così come afferma la RT stessa; la qual cosa non esclude la possibilità del verificarsi di effetti di spiazzamento non solo riguardo ai PIR tradizionali ma specialmente con riferimento alle modalità di investimento finanziario tradizionali che non scontano le agevolazioni fiscali previste per i PIR (esenzione fiscale per i redditi diversi e per i redditi di capitale

⁹⁴ In particolare: 66 mld di euro a titolo di base imponibile (titoli di Stato) / 2.969 mld di euro di attività finanziarie detenute dalle famiglie italiane = 2,22%.

⁹⁵ Sul punto si confrontino le questioni sollevate sul documento di ricerca della Fondazione nazionale dei Commercialisti del 12 marzo 2018 "I piani individuali di risparmio: quadro normativo e aspetti operativi" dove si sottolinea (pag. 4 del documento) che *"Recenti statistiche (cfr. Assogestioni "mappa trimestrale del risparmio gestito" 4° trimestre 2017) indicano come i risultati registrati nel 2017 siano di gran lunga superiori alle aspettative iniziali mostrando una raccolta netta pari a quasi 11 mld di euro (di cui circa 7,9 mld relativi a fondi di nuova istituzione e circa 3 concernenti fondi pre-esistenti) (a fronte degli indicati 1,8 mld di euro nella RT originaria n.d.r.) che rappresenta l'11% della raccolta netta dell'intera industria italiana del risparmio gestito nell'anno con un patrimonio promosso di 15,8 miliardi"*. Inoltre, a pag. 19 del medesimo documento si legge che *"La grande diffusione e il gradimento dei piani individuali di risparmio ha portato il Governo ad estenderne la portata applicativa nell'ambito della legge di Bilancio per il 2018"*

percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio di impresa). Tale considerazione indurrebbe pertanto a stimare tali possibili effetti, che la RT non sembra considerare, e che potrebbero produrre ulteriori perdite di gettito rispetto a quelle quantificate.

Inoltre sarebbe opportuno un approfondimento in merito a quanto specificato in RT dove, *"in un'ottica prudentiale, si stima una platea di sottoscrittori pari al 50% di quelli considerati nella relazione tecnica a corredo della norma che ha introdotto i PIR tradizionali. Si assume che la quota si raddoppi nell'arco del quinquennio"*; in effetti la metà della platea dei possibili sottoscrittori si rileva per il solo anno 2020 che espone un numero di PIR pari a 60.000 unità a fronte dei PIR originari indicati pari a 120.000 unità. Per le successive annualità invece il numero di PIR viene ipotizzato pari a circa il 42%⁹⁶ per la seconda annualità (anno 2021 rispetto all'anno 2018), pari al 37,5%⁹⁷ per la terza annualità (anno 2022 rispetto all'anno 2019), pari al 35%⁹⁸ per la quarta annualità (anno 2023 rispetto all'anno 2020), pari al 33,3%⁹⁹ per la quinta annualità (anno 2024 rispetto all'anno 2021); per tale anno 2024 il numero di PIR stimato in 120.000 rappresenta in realtà il doppio del valore acquisito per il primo anno e indicato nelle citate 60.000 unità. Di fatto, però, ipotizzare una platea di sottoscrittori pari al 50% di quella considerata nella RT originaria - così come afferma la RT in commento - avrebbe dovuto implicare un andamento di frequenze di sottoscrizioni di PIR pari alla quota costante del 50% rispetto alle assunzioni originarie con ipotesi, pertanto, di 90.000 unità rispetto alle indicate 75.000 nell'anno 2021, di 120.000 unità rispetto alle indicate 90.000, di 150.000 unità rispetto alle 105.000 ed infine 180.000 unità a fronte delle 120.000 acquisite come costanti a decorrere dal 2024; va da sé che in un'impostazione di tal genere le stime di minor gettito si presenterebbero superiori rispetto a quelle indicate in RT.

Ultima osservazione è riferita al vigente comma 114 della citata L. n. 232 del 2016, che la disposizione in argomento non modifica, per il quale il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel PIR non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D. Lgs. n. 346 del 1990. Sul punto si rammenta che l'originaria RT aveva ipotizzato la neutralità fiscale della disposizione in merito alle imposte indicate; tuttavia con la modifica in esame che prevede la possibilità di investimento complessivo di 1.500.000 di euro, tali strumenti potrebbero essere utilizzati per il trasferimento di somme, al di là delle franchigie¹⁰⁰ correlate alle singole situazioni familiari, finalizzati esclusivamente ad eludere l'obbligazione tributaria a

⁹⁶ Cioè: $75.000/180.000*100$

⁹⁷ Cioè: $90.000/240.000*100$

⁹⁸ Cioè: $105.000/300.000*100$

⁹⁹ Cioè: $120.000/360.000*100$

¹⁰⁰ Si consideri che nelle successioni in favore di coniuge e parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) la franchigia è pari a 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario (quindi al di sotto del valore massimo dei PIR) in caso di eredità tra fratelli o il caso di eredità tra altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado, la franchigia è rispettivamente pari a 100.000 euro nel primo caso e mancanza assoluta di franchigia nel secondo caso. La mancanza di franchigia si ha anche per le eredità e donazioni fatte tra parenti oltre il 4° grado ed affini oltre il 3°, nonché a favore di estranei.

titolo di imposta sulle successioni e donazioni. Sulle conseguenze in termini di gettito, legate anche a possibili effetti incentivo verso questa forma di investimenti, si chiedono chiarimenti.

Articolo 136-bis ***(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)***

L'articolo, introdotto durante l'esame parlamentare, prevede al comma 1, che le cooperative agricole ed i loro consorzi¹⁰¹, in possesso delle clausole mutualistiche¹⁰², possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1, comma 696, ed alle condizioni di cui al successivo comma 697, della L. n.160 del 2019, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito¹⁰³ senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1 della citata L. n. 160 del 2019, nei limiti del 70% del loro ammontare. Le perdite così utilizzate non possono essere scomutate dal reddito ai sensi del citato articolo 84 del TUIR.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in 2,3 mln di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 in 2,7 mln di euro per l'anno 2022 e in 1,2 mln di euro per l'anno 2023, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nell'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

Infine il comma 3 subordina l'efficacia delle misure all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, par. 3 TUEF.

La RT integrativa non è stata presentata.

Al riguardo non avendo a disposizione dati ed informazioni non è possibile verificare la stima del minor gettito indicato nell'articolo all'esame. Si può tuttavia osservare che la disposizione non sembra dar luogo a maggior gettito per imposta sostitutiva in quanto il maggior valore riconosciuto ai beni verrà compensato, per la quota massima del 70%, dalle perdite conseguite nei periodi precedenti.

Occorrerebbe pertanto acquisire la stima del minor gettito riveniente dalle diverse fattispecie che generano oneri nel caso della rivalutazione dei beni; in particolare sarebbe necessario ottenere la stima delle variazioni finanziarie negative derivanti: dal calcolo degli ammortamenti sul maggior valore dei beni rivalutati, dalla compensazione delle quote di perdite che altrimenti si sarebbero dedotte nel tempo, dal mancato pagamento delle imposte sulle plusvalenze che non si formeranno negli anni successivi a quello di rilevazione e nei quattro susseguenti nel caso di opzione per il regime di cui all'articolo 86 del DPR n. 917 del 1986¹⁰⁴.

Andrebbe inoltre chiarito a decorrere da quale esercizio saranno riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione; in tal senso si rende anche necessario separare la perdita di gettito in termini di imposte

¹⁰¹ Di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228 del 2001.

¹⁰² Di cui all'articolo 2514 del codice civile.

¹⁰³ Ai sensi dell'articolo 84 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

¹⁰⁴ Sul punto si osserva che al RT annessa al citato articolo 1, commi dal 693 al 704, della L. n. 160 del 2019, aveva stimato una perdita di gettito per gli anni dal 2023 al 2028.

dirette ed IRAP in quanto per tale ultima imposta sarà necessario ristorare gli enti territoriali per le minori entrate derivanti dalla disposizione in esame.

Articolo 137 ***(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)***

L'articolo ripropone la facoltà della rideterminazione, mediante presentazione di una perizia giurata di stima¹⁰⁵, dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola¹⁰⁶ posseduti alla data del 1 luglio 2020, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'11% che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 2020¹⁰⁷. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo¹⁰⁸. Agli oneri valutati in 37 mln di euro dal 2023 al 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT sottolinea che la norma prevede l'estensione della vigente misura di cui all'articolo 1 commi 693-694 della Legge di Bilancio 2020, ai beni posseduti al 1° luglio 2020 e dispone il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2020.

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, conseguenti all'estensione della suddetta misura ai beni posseduti al 1° luglio 2020, considera i nuovi valori delle partecipazioni, oggi presumibilmente inferiori, e il breve lasso temporale intercorso rispetto alle scadenze previste dalla normativa vigente.

Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica originaria, e tenuto conto che i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote, in relazione all'estensione per 6 mesi della misura, assume un valore pari alla metà di quanto stimato nella Legge di Bilancio 2020. Questo valore è stato prudenzialmente ridotto del 50%, per tener conto del breve lasso temporale, dell'elevata probabilità di una riduzione dei valori di mercato dei beni a seguito della crisi Covid19 e della sovrapposizione dei termini della precedente proroga.

Considerando la rateizzazione vigente, stima effetti finanziari conseguenti alla proroga di circa 205,9 milioni di euro nel 2020 e di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 e fino al 2028 si registra una perdita di circa 37 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate derivanti dalle plusvalenze che non saranno più imponibili.

¹⁰⁵ Da effettuare entro la data del 30 settembre 2020.

¹⁰⁶ Di cui alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 della L. n. 448 del 2001.

¹⁰⁷ Il testo originario del decreto indica la data del 30 settembre 2020; la nuova data è stata definita durante l'esame parlamentare.

¹⁰⁸ Si rammenta che l'ultima proroga dei termini per la rideterminazione dei valori in argomento, detenuti alla data del 1 gennaio 2020, è stata effettuata con l'articolo 1, comma 693 - 694 della recente legge n. 160 del 2019, che ha provveduto a stabilire un'unica aliquota di imposta sostitutiva pari all'11%. L'articolo in esame ha come obiettivo l'affrancamento delle plusvalenze che si determinano su tali valori.

	2020	2021	2022	Dal 2023 al 2028	Dal 2029
Effetti finanziari	+205,9	+113,3	+113,3	-37	0

in milioni di euro

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Non è stata presentata RT integrativa per lo slittamento sia del pagamento della prima rata che, dall'originaria data del 30 settembre, passa al 15 novembre 2020, sia del termine entro il quale deve essere effettuata la redazione ed il giuramento della perizia.

Al riguardo si osserva che nei fatti la RT ha utilizzato modalità e valori che erano stati impiegati nella recente stima degli effetti finanziari derivanti dalla disciplina che ha consentito la rideterminazione dei valori di acquisto dei beni in argomento (art. 1, commi 693-694 della L. n. 160 del 2019). Nel merito si dà conto della parametrizzazione al 25%¹⁰⁹ delle risultanze allora esposte, in ragione dell'estensione per sei mesi della misura (per cui assume il 50% di quanto stimato nella ricordata L. n. 160 del 2019) e dell'ulteriore riduzione (del 50%) per tener conto del breve lasso temporale, dell'elevata probabilità di una riduzione dei valori di mercato dei beni a seguito della crisi sanitaria e della sovrapposizione dei termini della precedente proroga.

Ai fini della trasparenza dei calcoli presentati in RT sarebbe utile acquisire le ipotesi sottostanti alla determinazione delle percentuali di riduzione applicate sulle stime in ragione dei diversi fattori riconducibili alla proroga per soli 6 mesi, al breve lasso temporale alla riduzione dei valori di mercato ed alla sovrapposizione dei termini.

Infatti, con riferimento alla riduzione dei valori di mercato, si rappresenta che in un'ottica di future minusvalenze (in caso di vendita prossima) i contribuenti non saranno incentivati a rideterminare i valori per due ordini di motivi: il primo legato al fatto che nel caso di una valutazione inferiore rispetto ad una precedente rivalutazione effettuata ad un'aliquota più bassa¹¹⁰ rispetto all'11% il contribuente potrebbe sostenere anche un costo non indifferente¹¹¹ e pertanto essere disincentivato alla revisione al valore di mercato anche in considerazione delle difficoltà di liquidità attualmente presenti; il secondo dovuto al fatto che nel caso di perdita di valore rispetto alla perizia precedente o al valore di costo il contribuente in fase di vendita maturerà una minusvalenza che farà maturare un credito di imposta che potrà usare negli anni (quello di maturazione e nei quattro successivi). In più si aggiunga che è buona norma non effettuare compensi di partita in sede di valutazione degli effetti finanziari di una disposizione, in ragione soprattutto della necessità che andrebbe stimato prima l'effettivo minor gettito, rispetto

¹⁰⁹ Cioè il 50%*50% = 25%.

¹¹⁰ Si tenga presente che queste operazioni, ad esempio dei terreni, se effettuate nel 2010 scontavano un'imposta sostitutiva del 4%, se effettuate nel 2018 l'aliquota era dell'8%.

¹¹¹ Si pensi al seguente caso: rivalutazione al 1 gennaio 2010 su un valore di 500.000 euro, imposta pagata al 4% = 20.000 euro; rivalutazione dello stesso terreno al 1 luglio 2020 su un valore di 400.000 euro, imposta pagata all'11% = 44.000 euro, imposta dovuta: 44.000 - 20.000 = 22.000 euro.

a quanto quantificato in sede di RT annessa alla citata L. n. 160 del 2019, derivante dalla possibilità che i soggetti che hanno rivalutato al 1 gennaio 2020 e che avrebbero dovuto versare entro il 30 giugno 2020 di fatto faranno slittare il termine di pagamento al 30 settembre 2020, aderendo formalmente alla presente proroga.

In considerazione di quanto rappresentato in termini di valutazioni verso il ribasso del valore di perizia, della sovrapposizione delle normative e delle difficoltà di reperimento della liquidità, una stima prudenziale a cui si aggiunge l'incertezza della congiuntura, non avrebbe dovuto prevedere alcun maggior gettito, bensì, un mero effetto sostituzione.

Si chiedono pertanto chiarimenti.

In merito alle modifiche apportate in sede di esame parlamentare non si hanno osservazioni, in quanto lo slittamento dei termini si pone all'interno dello stesso esercizio finanziario 2020.

Articolo 138

(Allineamento TARI e IMU con il bilancio di previsione 2020)

La norma uniforma il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020, ovvero a quello concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020.

La RT afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 139

(Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19)

Il comma 1, primo periodo, chiarisce che le norme sono volte a favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. A tal fine, la disposizione prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e Agenzie fiscali (articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) stabiliscano, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione *online*, e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. Inoltre, la norma dispone anche che a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale (articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79) si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, attesa la evidente neutralità delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 140

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

Il comma 1 dell'articolo in commento¹¹² estende fino al 1° gennaio 2021¹¹³ per i soggetti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro, il periodo entro il quale le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015¹¹⁴ non trovano applicazione in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Si ricorda l'articolo 2 del citato D. Lgs. n. 127 dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L'operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Il comma 6-ter del citato articolo 2 dispone che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione della relativa operazione. Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Il comma 2, intervenendo sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, fa decorrere dal 1° gennaio 2021 (anziché dal 1° luglio 2020) il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. Pertanto la norma stabilisce che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021 adempiono a tale obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

La RT rappresenta che la norma non produce effetti negativi sul gettito in quanto interviene solo sugli aspetti procedurali della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, garantendo comunque la memorizzazione e la registrazione dei predetti dati, nonché l'emissione di documenti di certificazione degli stessi, consentendo agli esercenti con volume d'affari inferiore a 400mila euro e non ancora dotati di registratore

¹¹² Riscrivendo il terzo periodo del comma 6-ter dell'art. 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015.

¹¹³ La norma previgente al D.L. n. 34 disponeva che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge (articolo 2, comma 6), ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

¹¹⁴ L'art. 2, comma 6 del D. Lgs. n. 127 del 2015 dispone che ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevuti e scontrini e quelle per la reiterazione di dette violazioni (rispettivamente articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

telematico, di adeguare il proprio registratore di cassa o dotarsi di un registratore telematico in tempi più lunghi.

Al riguardo, si ricorda che la RT associata all'art. 12-*quinquies* del D.L. 34 del 2019 che ha riscritto il comma 6-*ter* sui cui interviene l'articolo in commento, rappresentava che *"dal punto di vista strettamente finanziario, si segnala che, posto che la proposta normativa non incide sull'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi con cadenza giornaliera né sui termini di liquidazione dell'Iva dovuto, l'esclusione delle sanzioni per il primo semestre di applicazione dell'obbligo, volta ad agevolare gli operatori nella predisposizione dei sistemi necessari per l'adempimento, ha carattere procedurale e non è suscettibile di generare effetti finanziari"*

La relazione illustrativa del provvedimento in commento ha rappresentato che le proroghe si rendono necessarie in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici.

Quanto al comma 2, si rappresenta che all'art. 15, comma 2 del D.L. n. 119 del 2019 che ha fissato al 1 luglio 2020 la decorrenza del termine di adeguamento dei registratori telematici, non aveva ascrivito effetti finanziari in termini di maggiori oneri.

In considerazione di quanto precede, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 141 ***(Lotteria dei corrispettivi)***

Con l'articolo in commento, si dispone la proroga dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021 del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 540, della Legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017). Si ricorda trattarsi di una lotteria nazionale alla quale possono partecipare i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunicano il proprio codice lotteria all'esercente che trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima.

La RT rappresenta che la norma comporta risparmi di spesa 19,4 milioni di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative

Al riguardo, si ricorda che in occasione dell'introduzione della misura, alla lotteria in commento non erano stati ascritti e contabilizzati effetti positivi di gettito né associati oneri. Con il rinvio della lotteria al 1 gennaio 2020 disposto dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. 119 del 2018 alla lotteria erano stati associati oneri in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 mln di euro a decorrere dal 2021 che *"corrispondono alla*

spesa necessaria per l'attività amministrativa di gestione della lotteria e per l'attribuzione dei premi ai vincitori". In considerazione delle differenze tra i valori indicati in RT e quelli contabilizzati con riferimento al citato art. 18, appare necessario un approfondimento che dia conto con maggiori informazioni ed elementi degli importi aggiornati.

Articolo 142

(Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)

L'articolo in commento, riscrivendo il comma 1, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 127 del 2015¹¹⁵ dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri delle fatture e degli acquisti¹¹⁶, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA da parte dell'Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

Nello specifico, si dispone che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate metta a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei sopra citati documenti.

Per una esigenza di coordinamento normativo, è altresì disposta l'abrogazione del comma 1-*bis*, dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 127. La norma abrogata prevedeva che, a partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle entrate mettesse a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito *internet*, la bozza della dichiarazione annuale IVA.

La RT rappresenta che alla disposizione in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento.

Al riguardo, si ricorda che alla RT associata all'art. 16 del D.L. n. 124 del 2019 non erano stati ascritti maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'avvio sperimentale del processo in esame. Considerato poi quanto si legge in RT, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 143

(Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione della imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

L'articolo in esame differisce dal 1 gennaio 2020, al 1 gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 12-*novies*, comma 1, del DL n. 34 del 2019 in materia di integrazione, da parte

¹¹⁵ A sua volta novellato dall'16 del D.L. n. 124 del 2019.

¹¹⁶ Di cui agli art. 22 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio¹¹⁷.

Alle minori entrate valutate in 57 mln di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

In relazione illustrativa si legge che *"la proroga è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

La RT ricorda che all'articolo 12-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 erano stati ascritti effetti finanziari positivi per l'anno 2020 pari a 57 milioni di euro, relativi all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi tre trimestri dello stesso anno per effetto dell'introduzione della procedura automatizzata di liquidazione che sono così slittati al 2021.

Pertanto, stima che l'effetto negativo della norma in esame sia pari al predetto importo di 57 milioni nel 2020.

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che alla disposizione originaria era stato ascritto maggior gettito per il 2020 pari a 57 mln di euro, relativi all'imposta di bollo dovuta sui tre trimestri dell'anno in corso, e che la RT all'esame stima effetti finanziari negativi per l'anno 2020 di pari importo.

Articolo 144

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

Il comma 1 del presente articolo dispone che i versamenti delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato¹¹⁸ e del controllo formale¹¹⁹ (c.d. avvisi bonari) delle dichiarazioni fiscali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto (quindi il 18 maggio 2020) si considerano effettuati nei termini se eseguiti entro il 16 settembre 2020.

Analogamente il comma 2 prevede la medesima rimessione nei termini per i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio ed il 31 maggio 2020, i quali saranno pertanto considerati effettuati nei termini se eseguiti entro il 16 settembre 2020.

Il comma 3 dispone che i medesimi pagamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. In caso siano stati effettuati dei versamenti non si procede a rimborso.

La RT evidenzia che nonostante la disposizione sospenda di fatto i versamenti a partire dall'8 marzo 2020, gli incassi dei mesi di marzo e una parte di aprile 2020 sono

¹¹⁷ In particolare ci si riferisce alla procedura di integrazione delle fatture che non recano annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

¹¹⁸ Di cui all'articolo 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973 e 54-*bis* del DPR n. 633 del 1972.

¹¹⁹ Di cui all'articolo 36-*ter* del DPR n. 600 del 1973.

stati già registrati e quindi, in relazione a tale periodo, stima solo l'ammontare dei versamenti previsti per le scadenze di fine aprile stimabili in 208 milioni di euro sulla base di quanto avvenuto nello stesso periodo del 2019.

Per quanto riguarda, invece, i versamenti che scadono nel mese di maggio 2020, considerata la media mensile degli incassi registrata nel 2019, l'ammontare dei versamenti sospesi viene stimato in circa 625 milioni di euro. Complessivamente quindi le somme sospese vengono stimate in 833 milioni di euro.

Tenendo conto che nella disposizione si prevede che il versamento delle somme sospese avvenga entro il corrente esercizio 2020, stima esclusivamente un differimento di cassa all'interno del 2020 di 833 milioni di euro.

Al riguardo si osserva che la RT non indica la banca dati utilizzata per la stima dell'ammontare dei versamenti che sono sospesi ai sensi dell'articolo in esame, per cui non è possibile riscontrare positivamente la quantificazione presentata.

Inoltre si rappresenta che, pur condividendo formalmente che il versamento delle somme sospese avverrà entro il corrente esercizio 2020, si registreranno comunque sfasamenti temporali in termini di cassa che potrebbero creare squilibri di tesoreria con possibili oneri per interessi passivi. Sul punto appare necessario l'avviso del Governo.

Articolo 145

(Sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo)

Con il comma 1 si stabilisce che nel 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, di cui all'articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto in esame viene sottolineato che tale disposizione, in considerazione del periodo emergenziale in atto, ha la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'articolo valutate in 40 mln di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

La RT rappresenta che per la stima degli impatti sul gettito da riscossione è stato preso a riferimento il volume dei versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione a favore del bilancio dello Stato effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a circa 40 milioni di euro che si stimano come minori entrate per il 2020

Al riguardo non si formulano osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 146

(Indennità di requisizione di strutture alberghiere)

Le disposizioni in commento riscrivono il terzo periodo dell'art. 6, comma 8 del D.L. n. 18 del 2020 in materia di liquidazione dell'indennità di requisizione.

Nello specifico si prevede che l'indennità sia liquidata nel decreto prefettizio in forma di acconto applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro (di cui all'art. 52, comma 5 del D.P.R. n. 131 del 1986), relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione¹²⁰.

La RT rappresenta che la modifica normativa non produce effetti negativi sul bilancio dello Stato in quanto rispetto alla norma originaria interviene solo sugli aspetti procedurali.

Al riguardo non si hanno osservazioni in considerazione del fatto che le requisizioni in commento possono essere effettuate entro il limite di spesa definito dall'art. 6, comma 10 del D.L. n. 18 del 2020 pari a 150 mln di euro per l'anno 2020.

Articolo 147

(Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

L'articolo in commento dispone che, per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo della L. n. 388 del 2000, in materia di massima compensabilità - mediante modello unificato di versamento (F24) - dei crediti di imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 è elevato ad 1 mln di euro in luogo del limite pari a 700.000 euro¹²¹ operante a regime, al fine di incrementare, attraverso lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi, la liquidità delle imprese¹²².

Indica poi che agli oneri stimati in 557,5 mln di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

¹²⁰ Si ricorda che ai sensi dell'art. 6 nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza sanitaria, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.

¹²¹ Si rammenta che l'originario D. Lgs. n. 241 del 1997 stabiliva un limite massimo di compensabilità di 516.000 euro; in seguito l'articolo 9, comma 2 del DL n. 35 del 2013 aveva provveduto ad aumentare detto limite a 700.000 euro.

¹²² Così come si legge in relazione illustrativa.

La RT evidenzia che la disposizione in commento determina maggiori oneri per l'esercizio 2020, in conseguenza dell'anticipazione dei termini di recupero dei crediti fiscali.

Per stimare detti effetti su base annua, analizza sia le compensazioni effettuate tramite modello F24, sia i crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, relativamente alle ultime annualità disponibili.

Le analisi condotte portano a ritenere che l'incremento dei crediti compensati tramite modello F24 nel 2020 sarà pari a circa 557,5 milioni di euro, suddivisi per tipologia del credito a cui si riferiscono:

IVA	528,6 milioni di euro
IRAP	2,9 milioni di euro
IRES	25,5 milioni di euro
IRPEF	0,5 milioni di euro
TOTALE	557,5 milioni di euro

Sottolinea infine che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo si rappresenta che la RT non indica le banche dati utilizzate per la stima suddividendo le risultanze in ragione delle diverse tipologie di imposte, né gli anni di riferimento posti alla base della quantificazione, né la numerosità dei soggetti interessati; inoltre si limita ad esporre un'ipotesi di incremento dei crediti compensati tramite F24 senza palesare le modalità e le eventuali variabili utilizzate per definire il citato incremento. In ragione di ciò non è possibile verificare la stima presentata.

Infine, in mancanza di dati, a mero titolo di approfondimento e in ragione di un possibile riscontro circa la prudenza della stima presentata, si rammenta che in sede di quantificazione dell'innalzamento del limite dai citati 516.000 euro ai 700.000 euro (effettuato con il ricordato articolo 9, comma 2 del DL n. 35 del 2013) la RT originaria, per poco più della metà dell'attuale incremento (di 184.000 euro a fronte degli attuali 300.000 euro), aveva stimato un ammortare di oneri pari a circa 1,9 mld di euro da parte di circa 13.000 soggetti. Si evidenzia pertanto che la valutazione del minor gettito esposta in RT rappresenta la sola quota del 29,34% rispetto all'originaria stima che aveva disposto un incremento pari a poco più della metà di quello attuale (61%), inducendo quindi a ritenere utile una verifica della quantificazione al fine di escludere una sottostima delle minori entrate.

Articolo 148

(Modifiche alla disciplina degli indici di affidabilità fiscale - ISA)

Il comma 1 dell'articolo in esame, in premessa, evidenzia che per tener conto dell'emergenza sanitaria nonché per prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA)¹²³, apporta alcune modifiche al procedimento della loro elaborazione per i periodi di

¹²³ Di cui all'articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017. Si rammenta sinteticamente che, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto l'istituzione

imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzare l'utilizzo delle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per evitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.

In particolare:

- a) la società a partecipazione pubblica, Soluzioni per il Sistema Economico (SOSE), a cui è affidata l'elaborazione degli ISA, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando anche dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- b) potranno essere individuati ulteriori dati ed informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi dei singoli soggetti¹²⁴, dietro valutazione di specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti¹²⁵;
- c) i termini previsti per l'approvazione degli ISA¹²⁶ e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo, in luogo del 31 dicembre, ed al 30 aprile invece che entro febbraio, dell'anno successivo a quello di applicazione.

Il comma 2 stabilisce che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 - considerate le difficoltà correlate al primo anno di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo - l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019; analogamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 si tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2019.

La RT rappresenta che l'intervento di cui al primo comma ha la finalità, mirando ad adeguare gli ISA al mutato contesto economico, di bilanciare la probabile perdita di gettito correlata alla negativa incidenza del fenomeno epidemiologico in atto sulla propensione alla *compliance* dei contribuenti cui si applicano gli ISA. Evidenzia poi che l'intervento di cui al secondo comma non ha effetti negativi sul gettito; infatti, ha natura procedimentale ed ha lo scopo di rendere più efficace l'analisi del rischio basata sugli esiti degli ISA per i controlli da effettuare sull'anno di imposta 2018 e 2020, corroborandone i risultati rispettivamente con gli esiti dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019 e con quelli per i periodi di imposta 2018 e 2019.

Al riguardo si rappresenta che la RT considera neutrale la disposizione; nel merito si rammenta che alla norma introduttiva degli ISA non erano stati ascritti effetti di gettito

degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale. Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore.

¹²⁴ In deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del DL n. 50 del 2017.

¹²⁵ Di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del DL n. 50 del 2017.

¹²⁶ Di cui all'articolo 9-bis, comma 2 del DL n. 50 del 2017.

in quanto considerata norma contenente disposizioni di natura procedurale. Sul punto quindi non si hanno osservazioni da formulare.

Tuttavia le modifiche contenute nell'articolo in esame potrebbero avere risvolti di natura finanziaria se si pensa che gli organi preposti al controllo ed all'accertamento (Agenzia delle entrate e Guardia di finanzia) dovranno, ai sensi del comma 2, modificare le modalità di misurazione dell'affidabilità dei singoli contribuenti e conseguentemente calibrare i propri atti alle nuove disposizioni contenute nel presente articolo. Questo comporta che il gettito acquisito a legislazione vigente e proveniente da questo importante mezzo di *compliance* potrebbe non essere assicurato in ragione delle modifiche temporanee derivanti dalla disposizione in esame; a ciò si aggiunga, che ai sensi del comma 1 sono previste anche ulteriori ipotesi di esclusione dagli ISA per soggetti e con modalità non meglio definite dalla norma.

Andrebbe poi confermato che i soggetti richiamati al comma 1, lettera a) in particolare l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'ISTAT possano mettere a disposizione dati ed informazioni avvalendosi delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie esistenti, senza la necessità quindi di sostenere nuovi o maggiori costi.

Inoltre andrebbe anche accertato che la società SOSE definisca le nuove metodologie senza incremento dei costi di gestione interni e senza alcun ricarico nella predisposizione e messa a disposizione delle nuove metodologie che dovrebbe utilizzare l'Amministrazione finanziaria nella sua attività istituzionale di controllo; diversamente si avrebbe un duplice maggior onere per l'Erario che andrebbe opportunamente valutato e contabilizzato.

Articolo 149

(Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta)

Con il comma 1, si prorogano al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997;
- b) accordo conciliativo nel processo tributario, ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-*bis* del D. Lgs. n. 546 del 1992;
- c) accordo di mediazione, ai sensi dell'articolo 17-*bis* del D. Lgs. n. 546 del 1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 70 del 1988, dell'articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-*bis* del D. Lgs. n. 346 del 1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi, ai sensi delle norme in materia di imposta di registro, ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del D.P.R. n. 131 del 1986;
- f) atti di recupero delle sanzioni e dei crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della L. n. 31 del 2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro (di cui al decreto del D.P.R. n. 131 del 1986), delle imposte ipocatastali (di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del D. Lgs. 346 del 1990), dell'imposta sulle donazioni di cui al D. Lgs. n. 346

del 1990, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui al D.P.R. n. 601 del 1973) e dell'imposta sulle assicurazioni (di cui alla legge n. 1216 del 1961).

Il comma 2 prevede che la proroga riguarda i predetti atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Con il comma 3, si proroga al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, per gli atti individuati al comma 1.

Alla medesima data del 16 settembre 2020 sono prorogate le scadenze degli atti definibili con l'acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 218 del 1997 i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il comma 4 prevede che la proroga al 16 settembre 2020 si applica anche alle rate, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3: acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione.

La proroga al 16 settembre 2020 riguarda anche le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019, i cui termini scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Si tratta, in particolare, delle rate relative a: - definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018); - definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 2 del D.L. n. 119 del 2018); - definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018); - regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti (articolo 7 del D.L. n. 119 del 2018).

Il comma 5 consente di versare il dovuto, senza applicazione di ulteriori interessi, in un'unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata deve essere versata entro il 16 settembre 2020.

Al comma 6 è previsto che gli eventuali versamenti oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non sono rimborsabili.

La RT rileva che alle disposizioni in commento sono ascrivibili effetti di cassa nel 2020 pari a circa 300 milioni tenuto conto che nella disposizione si prevede che il versamento delle somme sospese avvenga entro il corrente esercizio 2020.

Ai fini della quantificazione della stima dei predetti effetti, si è considerato, da un lato, che i contribuenti interessati dalla sospensione dei versamenti, a seguito della particolare situazione economica conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-2, possano trovarsi in una situazione di carenza di liquidità e, di conseguenza, non riuscire ad adempiere alle obbligazioni tributarie, in assenza di sospensione; dall'altro che la previsione di un periodo di sospensione per i versamenti delle somme dovute dagli stessi, dovrebbe incrementare le possibilità per i soggetti interessati di adempiere, in virtù della fine del periodo emergenziale.

Pertanto si stima che la norma comporti un differimento degli effetti di cassa nell'esercizio finanziario 2020 pari a circa 300 milioni riversati comunque entro il 31 dicembre 2020. La stima è stata effettuata considerando la possibilità che i contribuenti possano versare le somme oggetto di sospensione in 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020 e fino al 16 dicembre 2020; pertanto, tutte le somme sospese saranno riversate nel 2020. La stima è stata effettuata sulla base degli incassi attesi connessi alle rate dovute a seguito, prevalentemente, di definizioni relativamente ai mesi per i quali opera la sospensione prevista dalla norma.

Al riguardo, si evidenzia che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del D.L. n. 34 non contempla le disposizioni in commento alle quali, conseguentemente, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In considerazione di quanto rappresentato in RT, appare opportuna una conferma che il disposto differimento degli incassi non sia tale da determinare squilibri di cassa.

Articolo 150

(Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

Il comma 1 del presente articolo introduce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 10 del TUIR 917 del 1986 stabilendo che le somme erogate indebitamente¹²⁷ devono essere restituite, se assoggettate a ritenuta, al netto della stessa al sostituto d'imposta e non costituiscono oneri deducibili¹²⁸.

Ai sensi del comma 2 è disposto che ai sostituti d'imposta che ricevono in restituzione le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione¹²⁹.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1 gennaio 2020; sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto all'esame.

La RT sottolinea che la disposizione ha carattere procedurale. Evidenzia che tenuto conto della circostanza che il credito d'imposta è stato fissato in misura pari al 30% delle somme ricevute dal sostituto d'imposta e che tale percentuale è stata determinata in via cautelativa in quanto è di poco superiore all'aliquota del primo scaglione e molto inferiore all'aliquota marginale, non ascrive effetti negativi sul gettito e non stima, prudenzialmente eventuali effetti positivi.

Al riguardo si rappresenta che la relazione illustrativa evidenzia che la modifica normativa contenuta nel comma 2-*bis*, attraverso la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto della ritenuta operata - fermo restando la modalità di restituzione al lordo, di cui alla lettera d-*bis* del citato comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, nel caso in

¹²⁷ Di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-*bis* del TUIR.

¹²⁸ Si ricorda che in base al citato articolo 10 (comma 1, lettera d-*bis*) del TUIR, il datore di lavoro (nonché il sostituto di imposta) può pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate al lordo delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento. La norma prevede che sono deducibili dal reddito complessivo le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2016. Tuttavia, come evidenziato anche nella relazione illustrativa che accompagna il decreto, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene che la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore (ad es. Cassazione, Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 19735).

¹²⁹ Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

cui non sia stata applicata la ritenuta - ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili ed amministrativi¹³⁰.

Si rappresenta che il riconoscimento del credito d'imposta in favore del soggetto erogatore nella misura fissa del 30% delle somme ricevute in restituzione, a fronte dell'effettivo ammontare della ritenuta operata e versata (che nei fatti potrebbe essere inferiore o superiore al riconoscimento forfetario del 30%), se da un lato potrebbe verosimilmente garantire la mancanza di effetti negativi sul gettito, in quanto di poco superiore all'aliquota del primo scaglione, dall'altro potrebbe aprire il varco a contenziosi con l'Amministrazione finanziaria per la richiesta da parte del soggetto erogatore della differenza calcolata tra l'effettiva ritenuta versata e l'ammontare del credito d'imposta maturato (in quanto, così come evidenziato in RT la percentuale del 30% è molto inferiore all'aliquota marginale).

Si suggerisce pertanto di approfondire la questione.

Articolo 151

(Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza /autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi ed ordini professionali)

Con il comma 1 si proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate (articolo 12 del D. Lgs. n. 471 del 1997).

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la proroga al 31 gennaio 2021 deriva del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per l'emergenza sanitaria.

Il comma 2 dispone che la proroga della sospensione non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle violazioni previste dal citato articolo 12, comma 2, 2-*quinquies* e 2-*sexies* successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

La RT rappresenta che la disposizione ha carattere procedimentale e pertanto non si ascrivono effetti negativi sul gettito.

Al riguardo nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 152

(Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

Con il comma 1, si sospendono fino al 31 agosto 2020 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997) aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre

¹³⁰ In cui si discute del diritto dei sostituti di imposta a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.

indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di acquiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore decreto (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Ne deriva che il terzo pignorato rende fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

Il comma 2 valuta gli oneri in 9,7 milioni di euro (in luogo di 8,7 mln di euro che si legge nel testo del decreto) per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro (in luogo di 26,4 mln di euro che si legge nel testo del decreto), alla copertura dei quali si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT rappresenta che per stimare gli effetti delle norme in commento sul gettito, con esclusivo riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate Riscossione, si è considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un periodo di circa quattro mesi, il possibile impatto sul gettito del 2020 si ritiene possa essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-31,6
ERARIO	-17,7
ENTI PREVIDENZIALI	-8,7
ALTRI ENTI	-5,2

Non è stata presentata RT integrativa con riferimento alla modifica degli oneri di cui al citato comma 2 del presente articolo.

Al riguardo, si evidenzia che la norma sospende anche i pignoramenti effettuati dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. In proposito la RT non fornisce alcuna stima in ordine agli effetti finanziari di tale sospensione. Sarebbe opportuno poter disporre di informazioni in merito.

In ordine agli incrementi degli oneri derivanti dalle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento appare necessario disporre di RT integrativa.

Articolo 153 **(Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)**

Il comma 1 del presente articolo stabilisce che per il periodo di sospensione previsto dall'8 marzo al 31 maggio 2020¹³¹ non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni¹³². In particolare, la norma previgente prevede che le Amministrazioni prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al citato importo; in caso di accertamento di tale condizione le Amministrazioni non procedono al pagamento e segnalano la situazione all'agente della riscossione. Pertanto la norma in esame prevede la non applicazione delle disposizioni in argomento e le verifiche già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto con la conseguenza che le Amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in commento in 29,1 mln di euro per l'anno 2020 che aumentano, al fine della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 mln di euro, e provvede alla loro copertura ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT rappresenta che per la stima degli impatti sul gettito da riscossione prende a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considera che gli effetti sono stimabili per un periodo di circa 6 mesi; pertanto l'impatto atteso sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-105,7
ERARIO	-59,3
ENTI PREVIDENZIALI	-29,1
ALTRI ENTI	-17,3

Conclude sottolineando che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo si evidenzia che la quantificazione fornita in RT rappresenta il prodotto tra la stima degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, pari a circa 17,6 mln di euro al mese e i 6 mesi di sospensione prevista dalla normativa all'esame: pertanto 17,6 mln * 6 mesi = 105,7 mln di euro.

¹³¹ Disposto dall'articolo 68, commi 1 e 2-bis del DL n. 18 dl 2020 nel quale peraltro la sospensione parte dal 21 febbraio per i comuni più colpiti dal COVID 19.

¹³² Il termine è ulteriormente prorogato al 31 agosto c.a. ai sensi del successivo articolo 154 del presente decreto.

Si rappresenta che la RT non consente di verificare la stima presentata; in proposito non indica la banca dati utilizzata, non fornisce dati sulla numerosità dei soggetti interessati dalla disposizione all'esame, l'importo medio bloccabile per ciascun pignoramento nonché la percentuale di riscossione dell'importo bloccato¹³³.

Occorre poi evidenziare che, stante la difficoltà finanziaria dovuta all'emergenza sanitaria, è verosimile ipotizzare delle difficoltà circa il recupero degli importi a debito dovuti dai soggetti a carico dei quali sono presenti una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari ad almeno 5.000 euro, negli anni successivi al 2020; ed infatti la stima del minor gettito presentata in RT interessa un solo anno, il 2020, laddove, una volta sbloccati i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della disposizione in commento, potrebbe diventare più difficile negli anni successivi, se non impossibile nei casi di chiusura delle attività, il recupero delle somme indicate nelle cartelle di pagamento; aspetti, questi, che la RT non considera.

Per tali problematiche si chiedono chiarimenti.

Articolo 154

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

Con il comma 1, alla lettera *a*) si modifica il comma 1 dell'articolo 68 del richiamato D.L. n. 18 del 2020, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini scadenti nel periodo per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. L'art. 68 citato prevede inoltre che i versamenti oggetto di sospensione siano effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. La norma ha altresì differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari e, di conseguenza, anche i termini per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione.

Alla lettera *b*) si introduce il nuovo comma 2-*ter* all'articolo 68, chiarendo che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci - anziché cinque - rate, anche non consecutive.

La lettera *c*) sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 che, nella sua formulazione originaria, differisce al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-*ter*" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. Si consente ora di eseguire il versamento delle rate in scadenza nel 2020 entro il 10 dicembre 2020.

Nello specifico si dispone che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018, all'articolo 16-*bis* del D.L. n. 34 del 2019 e all'articolo 1, commi 190 e 193, della L. n. 145 del 2018, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni, ove il debitore effettui l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.

¹³³ Si rammenta che la precedente stima relativa all'abbassamento della soglia di pagamento da 10.000 euro a 5.000 euro, disposta dall'articolo 1, commi da 986 a 989 della L. n. 205 del 2017, aveva fornito, tra gli altri, anche tutti gli elementi di dettaglio indicati, che avevano consentito di ripercorrere la quantificazione allora presentata.

Si precisa che a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni nel versamento (di cui all’articolo 3, comma 14-*bis*, del D.L. n. 119 del 2018).

La lettera *d*) del comma 1 inserisce il comma 3-*bis* all’articolo 68. Per i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate (rottamazione-*ter*, saldo e stralcio), possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) ed in deroga all’art. 3, comma 13, lettera *a*), del D.L. n. 119 del 2018 che preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle predette definizioni agevolate, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto determinandone l’inefficacia.

La RT rappresenta che la disposizione in esame non determina effetti negativi sul gettito in quanto dalla stessa non discende un peggioramento rispetto ai valori tendenziali della riscossione, considerato che questi sono stati aggiornati in sede di DEF in relazione al mutato contesto economico, ridimensionato alla luce dell’emergenza sanitaria e della conseguente drastica riduzione della solvibilità dei contribuenti.

Al riguardo, appaiono necessarie informazioni in ordine agli effetti finanziari determinati dalle disposizioni in commento. Inoltre con specifico riguardo alle c.d. rottamazioni, potrebbero sussistere incertezze in ordine alla concreta possibilità di realizzare gli incassi attesi in considerazione del forte ridimensionamento del quadro economico.

Articolo 155

(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

L’articolo, sostituendo i commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019, incrementa di 230 milioni per il 2020 il contributo massimo che l’Agenzia delle entrate può erogare in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione¹³⁴ e sopprime il contributo al medesimo ente previsto per il 2021 in 10 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate. L’incremento del contributo è disposto a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio 2019 (in deroga all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e sulle risorse assegnate per l’esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. È stabilito poi che qualora la quota da erogare per l’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 300 milioni di euro, la quota erogabile allo stesso ente per l’anno 2021 si determina per un ammontare pari alla differenza (comma 327). In termini analoghi, la norma stabilisce che la parte non fruita della quota assegnata per il

¹³⁴ Si ricorda che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L’ente è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia). Essa può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall’ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l’esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).

2021, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2020 (comma 328).

La RT premette che l'Agenzia delle entrate – Riscossione è un ente pubblico economico istituito con il decreto-legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, ed esercita le attività dell'Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'ente svolge inoltre attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per le amministrazioni locali.

Sottolinea che l'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assicurata dalle ordinarie forme di remunerazione definite principalmente nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, rispetto a una struttura dei costi di gestione per lo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, non superiore al limite fissato con lo stesso decreto-legge n. 159 del 2015 in complessivi 882 milioni di euro annuali.

La situazione di equilibrio sostanziale dei conti dell'Ente può essere significativamente compromessa nel contesto delle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non beneficiando la stessa Agenzia delle entrate – Riscossione di alcun trasferimento di fondi finalizzato alla copertura dei costi d'esercizio.

In proposito, afferma che si rende conseguentemente necessario introdurre meccanismi straordinari, integrativi delle ordinarie forme di remunerazione, volti a garantire la continuità operativa dell'Ente, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Relativamente alla sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione, conseguenti al diffondersi dell'epidemia da Covid-19, a sostegno delle persone e delle imprese, la quantificazione dell'impatto in termini di contrazione degli incassi e delle attività riscossive, ha considerato i seguenti aspetti:

1. riduzione degli incassi derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione, per lo slittamento delle rate mensili, e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
2. riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, conseguente la significativa contrazione in termini numerici di tali azioni per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;

3. riduzione dei carichi consegnati agli agenti della riscossione da parte degli enti impositori e conseguente contrazione del numero di cartelle notificate e dei relativi diritti;
4. riduzione del numero complessivo delle cartelle di pagamento notificate per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento, e conseguente contrazione dei relativi diritti;
5. differimento e riduzione dei versamenti effettuati attraverso le distinte di versamento e conseguente contrazione dei relativi compensi.

La RT evidenzia che tali impatti determinerebbero nel bilancio dell'agente della riscossione una significativa perdita stimata per il 2020 sino a circa 300 milioni di euro, al netto delle coerenti riduzioni dei costi di gestione. Le riduzioni delle spese di produzione e di gestione, dovranno comunque tenere conto delle necessità di adeguamento alle disposizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

L'equilibrio dei conti viene assicurato, per il triennio 2020 – 2022, attraverso l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a valere sulle somme disponibili nei propri bilanci, e nei limiti delle somme necessarie al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, di un contributo in conto esercizio per il triennio 2020-2022, definito nel suo importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020. La parte eventualmente non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, determina la quota erogabile per i successivi anni 2021 e 2022, per neutralizzare eventuali impatti di trascinarsi delle misure adottate per l'emergenza in atto.

È previsto che il contributo così determinato verrà corrisposto al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, e segnatamente degli aggi e degli oneri di riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, in conseguenza del contesto macroeconomico nazionale e internazionale venutosi a determinare nell'ultimo periodo per l'emergenza economica conseguente alle misure di *lockdown* intraprese per contrastare la diffusione del contagio da COVID19.

Detto contributo potrà essere corrisposto da Agenzia delle Entrate, alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato di Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando le somme accantonate in bilancio e non erogate, a titolo di contributo (di cui al previgente all'art. 1, commi 326, 327 e 328 della legge 145/2018), gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'art. 1, comma 358, della Legge n. 244 del 2007 che ne prevede il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e le risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che sia l'ente erogatore del contributo (Agenzia delle entrate), sia l'ente destinatario sono inclusi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche per cui l'incremento del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione

dovrebbe avere effetti neutri sui saldi. Tuttavia, alla luce della contrazione delle entrate nel corrente anno, andrebbe assicurato che l'incremento del contributo non incida sull'equilibrio di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

Un chiarimento appare necessario anche sulla deroga disposta all'articolo 1, comma 358 della legge 244/2007. Infatti in base a tale norma, gli avanzi di gestione dell'Agenzia delle entrate sono riversati al bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali). Andrebbe quindi garantito che sia possibile modulare le spese cui l'avanzo di gestione era destinato tenendo conto del possibile mancato afflusso che si determinerà quest'anno.

Articolo 156

(Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)

L'articolo prevede che al fine di anticipare al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019 a favore degli enti beneficiari, nella ripartizione delle risorse sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative. Il contributo relativo all'anno 2019 deve essere erogato entro il 31 ottobre 2020¹³⁵. La norma dispone, inoltre, che gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio, relativamente all'anno 2019, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

La RT certifica che per l'esercizio finanziario 2018 le somme spettanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti ammontano a 513,7 milioni di euro. Conseguentemente, la copertura ai fini dell'erogazione del contributo per l'esercizio finanziario 2019 da erogare nel 2020, richiede uno stanziamento non inferiore a 514 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'istituto del cinque per mille è assoggettato comunque ad un limite massimo di spesa che è fissato in 510 milioni per l'anno 2020, in 520 milioni per l'anno 2021 e in 525 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, non si formulano osservazioni.

¹³⁵ In particolare, la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella L'articolo 2, del D.P.R. n. 322 del 1998 (Regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA) disciplina il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Ad ogni buon conto, si osserva che la RT precisa che “per l’esercizio finanziario 2018 le somme spettanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti ammontano a 513,7 milioni di euro. Conseguentemente, la copertura ai fini dell’erogazione del contributo per l’esercizio finanziario 2019 da erogare nel 2020 richiede uno stanziamento non inferiore a 514 milioni di euro”, indicando quindi un importo superiore allo stanziamento già previsto per il 2020.

Articolo 157

(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

Il comma 1 del presente articolo dispone¹³⁶ che gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, di recupero crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020, ma possono essere notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021.

Il comma 2 prevede che dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al precedente comma non si provvede agli invii, entro il 31 dicembre 2020, di una serie di atti e comunicazioni di natura fiscale¹³⁷. Tali atti e comunicazioni sono notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021; restano invece fermi i termini per le notifiche e gli accertamenti relativi alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 640, della L. n. 190 del 2014.

Con il comma 3 si prorogano di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento di determinate dichiarazioni¹³⁸.

Il comma 4 specifica che con riferimento agli atti di cui ai commi 1 e 2, notificati nel corso del 2021, non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione.

Il comma 5 prevede che al fine del differimento dei termini in argomento, l'elaborazione e l'emissione degli atti è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate (AdE).

Saranno uno o più provvedimenti del direttore dell'AdE, ai sensi del comma 6, ad individuare e definire le modalità di applicazione dell'articolo in argomento.

Il comma 7 indica gli oneri derivanti dalle minori entrate per l'anno 2020, valutati in 205 mln di euro a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

¹³⁶ In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della l. n. 212 del 2000.

¹³⁷ In particolare: comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-*ter* (Controllo formale delle dichiarazioni) del DPR n. 600 del 1973; comunicazioni di cui all'articolo 54-*bis* (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633 del 1972; inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) del DL n. 78 del 2010; atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del DL n. 98 del 2011; atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo unico n. 39 del 1953 ed all'articolo 5 del DL n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della L. n. 449 del 1997; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del DPR n. 641 del 1972.

¹³⁸ Cioè: le dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-*bis* (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972; le dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR DPR n. 917 del 1986; le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* (Controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973.

Con il nuovo comma *7-bis* si prevede che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

Con il nuovo comma, *7-ter*, intervenendo sull'articolo 104, comma 1, del DL n. 18 del 2020, si proroga fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

La RT ascrive alla norma un differimento di effetti finanziari di gettito riferito all'esercizio finanziario 2020 pari a circa 205 milioni.

Ai fini della quantificazione della stima dei predetti effetti, considera che i contribuenti interessati dalla sospensione, a seguito della particolare situazione economica conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-2, possano trovarsi in una situazione di carenza di liquidità e, di conseguenza, non riuscire ad adempiere alle obbligazioni tributarie come previsto per il 2020. Ai fini della quantificazione dei predetti effetti, la stima si basa sulla previsione aggiornata degli incassi del periodo aprile-dicembre 2020 a legislazione vigente. In particolare, stima i versamenti in unica soluzione degli atti e comunicazioni che per effetto della sospensione saranno rinviati al 2021, fermi restando i versamenti rateali in scadenza nel 2020. Gli effetti di minor gettito nel 2020 così determinati risultano essere pari a 205 milioni di euro che saranno versati nel 2021.

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

Per le modifiche apportate durante l'esame parlamentare non è stata presentata RT integrativa.

Al riguardo si evidenzia che la RT non offre alcun dato che consenta di verificare la stima del minor gettito riveniente dalla proroga dei termini per la notifica degli atti di cui all'articolo in esame. In particolare mancano i dati di consuntivo per il periodo che va da aprile a dicembre 2019, che consentirebbero di avere almeno la dimensione del gettito derivante dalle attività di accertamento e controllo, nonché le modalità sulla cui base è stata stimata la previsione aggiornata degli incassi del periodo aprile-dicembre 2020 a legislazione vigente. Inoltre la RT non dà conto della stima dei versamenti in unica soluzione che saranno rinviati al 2021, così come non indica il valore dei versamenti rateali in scadenza nel 2020. Sul punto si evidenzia che i dati aggiornati del Bollettino delle entrate - Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze - dell'aprile 2020 indicano come dato di preconsuntivo una variazione negli incassi da attività di accertamento e controllo pari ad una diminuzione complessiva del 49,1% a titolo di imposte dirette ed indirette. In valori assoluti il gettito nell'aprile 2019 era stato di 905 mln di euro, mentre quello stimato per lo stesso mese del 2020 è pari a 461 mln di euro. Se si applica la percentuale di riduzione indicata agli incassi complessivi registrati in tutto l'anno 2019, pari a circa 13 mld di euro per attività di accertamento e controllo a titolo di imposte dirette ed indirette, si ottiene un dato notevolmente più elevato rispetto a quello indicato in RT. Nella consapevolezza che tale procedimento non rappresenterebbe quantitativamente la portata normativa della

disposizione, si chiedono chiarimenti in quanto la mancanza di dati e di indicazioni nonché il silenzio sulla metodologia, utilizzati in RT, non consentendo una verifica dell'onere indicato in essa, non permettono di escludere una sottostima del minor gettito atteso.

Ulteriore aspetto concerne la valutazione circa l'accavallarsi delle incombenze nell'anno 2021 che andrebbero garantite ad invarianza di oneri per l'Erario; circostanza valutabile solo dopo la verifica della adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali esistenti presso gli uffici finanziari.

Con riferimento al nuovo comma 7-bis si rappresenta che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, in data 6 luglio 2020 ha evidenziato che l'esclusione delle disposizioni alle entrate degli enti territoriali sembra *"includere anche IRAP e addizionale regionale che sono tributi gestiti dall'agenzia delle Entrate cui si rinvia per ogni valutazione rispetto agli effetti negativi stimati nella RT originaria"*. Inoltre *"prende atto delle criticità rilevate dal Dipartimento delle finanze in ordine ai possibili effetti finanziari e si ribadisce che potrebbero sorgere criticità derivanti dalla successione delle diverse norme che recentemente hanno disciplinato questo istituto"*.

Rammenta poi che, in particolare, l'art. 67 del DL. n. 18 del 2020 ha sospeso i termini per accertamenti e riscossioni fino al 31 maggio 2020, mentre l'articolo 157 in argomento differisce l'emissione degli accertamenti al 31 dicembre 2020 e la loro notificazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. *"Pertanto, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti negativi dipendenti dalla non applicazione della sospensione prevista dall'art. 157 agli enti territoriali per i periodi successivi al 31 maggio 2020. Ciò tenuto conto che nel periodo successivo al 31 maggio 2020, in assenza di sospensione, potrebbero maturare scadenze per gli enti interessati"*.

È quindi la stessa Ragioneria generale dello stato (RGS) ad evidenziare la necessità di acquisire una relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate.

In merito al comma 7-ter la medesima nota del dipartimento della RGS rappresenta che *"l'emendamento è suscettibile di recare minori entrate con riguardo ai tributi dovuti relativamente all'emissione di nuovi documenti; pertanto, occorre relazione tecnica del Ministero dell'interno per la valutazione dei possibili oneri."*

In merito alle problematiche esposte si chiedono chiarimenti.

Articolo 158

(Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito dell'accertamento con adesione)

Con norma di interpretazione autentica, l'articolo in commento dispone che la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

La RT rappresenta che la norma non comporta variazioni in termini finanziari o di gettito, considerato il carattere interpretativo e non innovativo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 159

(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

L'articolo in argomento, con riferimento al periodo d'imposta 2019, consente ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di presentare il modello 730 previsto dalla vigente normativa¹³⁹, per i soggetti "senza sostituto" al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

La RT evidenzia che non si prevedono conseguenze per il bilancio dello Stato in quanto, per effetto della norma in commento, gli eventuali versamenti scaturenti dalla dichiarazione sono effettuati secondo le modalità previste per i soggetti che utilizzano il modello dichiarativo Redditi PF mentre gli eventuali rimborsi sono erogati dall'Agenzia delle entrate – in luogo del sostituto d'imposta – successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

Al riguardo si evidenzia che non si hanno osservazioni da formulare in quanto in caso di posizione a credito del contribuente, che presenta la dichiarazione 730 in modalità "senza sostituto", provvede direttamente l'Agenzia delle entrate ad effettuare il rimborso (successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730, cioè il 30 settembre). In tal modo l'Agenzia interviene in luogo del datore di lavoro il quale avrebbe poi vantato un credito a sua volta nei confronti dell'Erario utilizzabile in compensazione con i successivi modelli F24 presentati per il pagamento delle ritenute IRPEF, addizionali comunale e regionale nonché contributi INPS ed INAIL nei mesi successivi a quello di rimborso del credito maturato in capo al dipendente.

Articolo 160

(Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano

¹³⁹ Modalità disciplinata dall'articolo 51-bis del DL n. 69 del 2013. La relazione illustrativa rappresenta che i contribuenti in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando l'apposita dichiarazione modello 730; se da essa emerge una posizione di debito il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, se invece emerge un credito il rimborso è eseguito dall'Amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale della dichiarazione.

i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

La RT, afferma che la norma sposta di un breve periodo nello stesso anno 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni e, pertanto, non sono ascrivibili effetti sul gettito.

Al riguardo, atteso che la norma proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie che sarebbero scadute, in base alla data in cui si sono verificati gli eventi calamitosi, in un periodo compreso tra marzo e agosto 2021, non è da escludere che gli effetti finanziari connessi alle sanzioni tributarie in esame possano verificarsi oltre l'esercizio finanziario 2021. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 161 ***(Proroga del pagamento dei diritti doganali)***

Il comma 1 dell'articolo in commento provvede alla proroga dei termini di pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020¹⁴⁰, facendoli slittare di sessanta giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Con il comma 2 si dispone che la proroga suddetta si applica su istanza di parte a favore del titolare del conto di debito che si trovi in gravi difficoltà di carattere economico o sociale, e che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del DL n. 18 del 2020¹⁴¹, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del DL n. 23¹⁴² del 2020.

Il comma 3 dispone che le modalità applicative delle disposizioni in parola siano stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli¹⁴³.

La RT evidenzia che ai fini applicativi, la disposizione attualmente contenuta nell'articolo 92, comma 3, del DL n. 18 del 2020, n.18 ha comportato una proroga del pagamento del debito, senza conseguenze sull'importo della garanzia disponibile e

¹⁴⁰ Si ricorda che l'articolo 92, comma 3 del DL n. 18 del 2020 ha, tra l'altro, differito al 1° maggio 2020 i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, senza applicazione di interessi.

¹⁴¹ Cioè: soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*.

¹⁴² Cioè: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (articolo 18, comma 1 del DL n. 23 del 2020). Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (articolo 18, comma 3 del DL n. 23 del 2020).

¹⁴³ Si rappresenta che la determinazione in argomento è stata emanata in data 21 maggio 2020 prot. N. 152155/RU

senza applicazione di interessi, per i “conti di debito” autorizzati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico della legge doganale (TULD).

Specifica inoltre che, in presenza di risorse proprie tradizionali, il diritto unionale prevale sul diritto nazionale e che la proroga è stata ricondotta, per le risorse proprie tradizionali e per i connessi diritti doganali (art. 34 del citato D.P.R. n.43/73), alle vigenti disposizioni unionali ed in particolare all’art.112, comma 3, del Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013.

Ricorda poi che l’articolo 61 del citato DL n.18 espressamente individua i destinatari delle misure di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare, alla lettera o), i “*soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift*”, e che il beneficio della proroga del termine di pagamento dei suddetti “conti di debito” e della non applicazione degli interessi di credito è stato previsto fino al 30 aprile soltanto ai suddetti soggetti titolari dei codici ATECO. Il DL n. 23 del 2020 ha introdotto ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, stabilendo, in particolare all’articolo 18, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi al ricorrere di specifici presupposti per alcune categorie di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, ed ha reso possibile applicare in via analogica anche a tali soggetti i benefici sopra definiti.

Considera pertanto che la norma prevede una proroga dei termini di pagamento di 60 giorni dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio ed il 31 luglio 2020, e che tali somme risultano coperte da garanzia; ciò detto la medesima non comporta rischi finanziari per il bilancio dello Stato ed assicura che gli importi saranno introitati entro l’anno finanziario. Rappresenta inoltre che la mancata applicazione degli interessi è compatibile con la norma unionale e gli interessi a credito a cui lo Stato rinuncia sono talmente esigui (1% annuo sulle risorse proprie e 0,213% annuo per l’IVA all’importazione) in confronto ai benefici attesi in termini di liquidità per le imprese del settore.

Al riguardo si rappresenta che nella prima proroga del pagamento dei diritti doganali, contenuta nel citato articolo 92 del DL n. 18 del 2020, la RT annessa non aveva ascrivito variazioni finanziarie in termini di gettito; tuttavia, pur nella condivisione che il recupero avverrà nel medesimo anno finanziario 2020, in quanto il differimento è di 60 giorni a decorrere dal 31 luglio c.a., sarebbe utile conoscere le stime del minor gettito introitato nei periodi di sospensione sia con riferimento ai diritti doganali propri, sia con riferimento all’IVA. Sul punto si rappresenta che i più recenti dati evidenziati nel rapporto di verifica dei risultati della gestione per il 2018 - MEF, Dipartimento delle finanze, Agenzia dogane e monopoli - evidenziano per l'anno 2018 diritti doganali, pari a 16,5 mld di euro, di cui IVA all'importazione per 14,2 mld di euro¹⁴⁴. In considerazione

¹⁴⁴ Si veda pag. 40 del citato rapporto di verifica.

<https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Rapporto-verifica-2018-Adm-sottoscritto-il-17-06-2019.pdf>

degli importi di entità non trascurabile sarebbe importante anche stimare la parte di gettito che potrebbe non essere più introitato, per effetto di contrazione nell'attività e di abbandono del mercato da parte di operatori economici; si tratta di una perdita di gettito che andrebbe contabilizzata qualora rilevata.

Inoltre si ripropone l'osservazione formulata a commento di altri articoli aventi analogo contenuto normativo per cui sarebbe opportuno valutare anche i riflessi negativi in termini di fabbisogno di cassa che la norma in esame potrebbe generare.

Articolo 162 **(Rateizzazione del debito di accisa)**

L'articolo in esame apporta alcune modifiche all'articolo 3, comma 4-*bis* del D. Lgs. n. 504 del 1995¹⁴⁵, norma che consente al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcol e bevande alcoliche, ove si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica, di presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, una istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza.

In particolare le modifiche al citato articolo 3, comma 4-*bis* del D. Lgs. n. 504 del 1995, sono le seguenti:

- a) si dispone che le difficoltà economiche che danno diritto alla rateizzazione siano documentate e riscontrabili (modifica del primo periodo);
- b) si modifica la modalità di definizione della rateizzazione passando da una previsione di un numero non inferiore a sei rate e non superiore a ventiquattro, ad una modulazione delle rate in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno (modifica del terzo periodo)¹⁴⁶;
- c) si elimina la previsione di un decreto ministeriale di attuazione per l'operatività della disciplina sulla rateizzazione del debito d'accisa (soppressione dell'ultimo periodo), rendendo così immediatamente efficace la disciplina della rateizzazione¹⁴⁷.

La RT chiarisce che la disposizione consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di autorizzare i titolari dei depositi fiscali di prodotti energetici e alcolici, che si trovino in documentate e riscontrabili situazioni temporanee di difficoltà economica, di rateizzare il debito di imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate al massimo per tre mesi consecutivi. Il numero delle rate mensili deve essere modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre, ossia il 16 dicembre, del medesimo anno.

¹⁴⁵ Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, che è stato modificato in tal senso dall'articolo 4-*ter* comma 1, lettera a) del DL n. 193 del 2016.

¹⁴⁶ In tal modo, come chiarisce sia la relazione illustrativa sia la relazione tecnica, si garantisce l'esaurimento del piano di rateizzazione nel medesimo esercizio finanziario del suo avvio.

¹⁴⁷ Si rammenta che il decreto attuativo disposto nella previgente normativa non è stato emanato per cui la disciplina non è stata applicata.

In merito, non ascrive effetti di gettito nel corso del 2020, in quanto il completo versamento del debito d'imposta verrà effettuato entro il termine del medesimo anno.

Tuttavia, la rateizzazione del debito d'imposta nei termini suindicati determina una variazione dell'entità dei versamenti mensili, che vengono calcolati ipotizzando, prudenzialmente, considerate le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia dovuta al COVID-2019, che tutti i titolari dei depositi fiscali di prodotti energetici e alcolici vengano autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a rateizzare entro la rata prevista per il mese di dicembre 2020 gli importi dell'accisa da versare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020.

Sulla base degli importi delle accise versati negli stessi mesi dell'anno 2019, riporta nella tabella sottostante le variazioni, in termini di cassa, dei versamenti mensili derivanti dell'art. 3, comma 4-*bis*, del D. Lgs. n. 504 del 1995, così come modificato:

	giugno 2020	luglio 2020	agosto 2020	settembre 2020	ottobre 2020	novembre 2020	dicembre 2020
Versamenti da effettuare	-2.281	-2.269	-2.532	0	0	0	0
Versamenti effettuati	325,8	704,2	1.210,4	1.210,4	1.210,4	1.210,4	1.210,4
Differenza	-1.955,2	-1.564,8	-1.321,6	1.210,4	1.210,4	1.210,4	1.210,4

in milioni di euro

Al riguardo si evidenzia che la norma modifica la disciplina previgente in tema di rateizzazione del debito per accisa in caso di difficoltà economiche dell'operatore in argomento; in particolare, la rimodulazione introdotta di fatto sembra ridurre notevolmente le possibilità di rateazione che passa da un massimo di 24 rate, ad un massimo di 11 rate (nel caso di richiesta di rateizzazione del debito di dicembre dell'anno X - che si sarebbe dovuto pagare entro gennaio dell'anno X+1 - che per effetto delle nuove disposizioni è ripartito in rate che ne consentano il pagamento entro il 16 dicembre dell'anno X+1). Si chiede pertanto conferma delle suddette conseguenze finanziarie recate dalla disciplina in commento; tuttavia si rappresenta che la riduzione delle rate, se da un lato garantisce il più rapido incasso delle somme, corroborata anche dalla immediata applicabilità della disciplina della rateizzazione (per effetto della modifica contenuta nella lettera c), dall'altra potrebbe far perdere il beneficio della disciplina stessa che, all'epoca della sua introduzione con il ricordato articolo 4-*ter* comma 1, lettera a) del DL n. 193 del 2016, era stata considerata una novità nel settore delle accise e che avrebbe potuto costituire un valido ausilio in periodi di congiuntura sfavorevole. Infatti si evidenzia che una riduzione delle rate potrebbe in parte rendere più difficile l'assolvimento dell'imposta da parte dell'operatore economico, con la

conseguente perdita del gettito per l'Erario di fronte all'oggettiva e perdurante difficoltà del contribuente.

Inoltre, come già rilevato a commento di articoli di analogo contenuto sarebbe utile una stima circa l'ammontare di gettito che potrebbe essere non più introitato definitivamente, per effetto della possibile contrazione nell'attività e di abbandono del mercato da parte di operatori economici, e che qualora riscontrato andrebbe opportunamente quantificato e contabilizzato.

Articolo 163 ***(Proroga in materia di tabacchi)***

Con le disposizioni in commento, mantenendo fermo l'obbligo di rendicontazione nei termini di legge, si prevede che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, sui prodotti ad essi assimilati, nonché sui tabacchi da inalazione senza combustione (di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* del D. Lgs. n. 504 del 1995 - Testo unico delle accise -TUA), oltre che i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo su sucedanei del fumo (o liquidi da inalazione senza combustione) e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del TUA) possono versare entro il 31 ottobre 2020 gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020. Sono dovuti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno.

La RT rappresenta che la proroga dei termini impatta più su profili di cassa che di competenza atteso che è previsto solo lo slittamento al 31 ottobre dei pagamenti dovuti.

Al riguardo, sarebbe opportuno poter avere informazione circa gli importi di accisa dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020, articolati per prodotti.

Articolo 163-bis ***(Potenziamento Agenzia delle Dogane)***

L'articolo, introdotto in sede referente nel corso dell'esame in prima lettura¹⁴⁸, estende al 2021 e al 2022 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020.

In particolare, il comma 1 interviene, in particolare, sul comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 23 del 2020, il quale nella formulazione vigente dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di compensare lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria. Con le modifiche in commento si dispone: l'incremento di otto milioni è disposto anche per gli anni 2021 e 2022; si precisa che tale incremento è effettuato anche in relazione all'emergenza sanitaria.

Il comma 2 prevede che la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle norme in commento, pari a 4,12 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, avvenga mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali (articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154 del 200).

¹⁴⁸ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 1 luglio 2020, pagina 58.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, riprendendo anche considerazioni già proposte di recente¹⁴⁹, si ribadisce che la norma dispone l'incremento delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche per il 2021 e 2022, in deroga all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, ponendone l'onere a carico del bilancio dell'Agenzia, con una modalità non conforme a quelle previste dalla legge di contabilità.

In proposito, per i profili di copertura, pur considerando le rassicurazioni date dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 23/2020¹⁵⁰ circa l'effettiva disponibilità delle risorse, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa disciplinati a normativa vigente, si rileva comunque che il ricorso al fondo per la compensazione degli oneri relativi all'attualizzazione dei contributi pluriennali del MEF è classificato in bilancio come stanziamento in conto capitale, ragion per cui si segnala che l'utilizzo in esame non sarebbe consentito dalla legge di contabilità ivi disponendosi invece l'integrazione di risorse di parte corrente nel bilancio dell'Agenzia delle dogane per le annualità 2021 e 2022.

Articolo 164 ***(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)***

Il comma 1 alle lettere a) e b), modifica l'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, provvedendo innanzitutto ad apportare alcune modifiche terminologiche alla disciplina del conferimento di beni pubblici ai fondi comuni d'investimento immobiliare al fine di precisare i soggetti coinvolti.

¹⁴⁹ Nota di lettura n. 152, pagina 90 e seguenti.

¹⁵⁰ In proposito, nella nota depositata nel corso dell'esame in prima lettura il rappresentante del MEF riferiva che "In merito all'importo di 8 milioni di euro disposto dalla norma, che pone il maggior onere a valere sui finanziamenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si fa presente che le risorse sono effettivamente disponibili nel bilancio di esercizio dell'Agenzia e non recano pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa a carico della stessa Agenzia disciplinati a normativa vigente. Infatti, in occasione della recente approvazione del Decreto Legge c.d. "mille proroghe" (articolo 40-*bis*), l'Agenzia è stata chiamata a dimostrare la disponibilità di risorse economiche del proprio bilancio di esercizio in relazione all'assegnazione di risorse certe e stabili a partire dall'anno 2020 per 5,4 milioni di euro, al fine di incrementare stabilmente il Fondo risorse decentrate. La disponibilità delle risorse fu verificata dal Collegio dei revisori dei conti che, con nota protocollo n.5 del 28 gennaio 2020, attestò che nell'ambito del bilancio dell'Agenzia, all'interno del "Fondo per impegni contrattuali con i dipendenti" sono presenti somme pari a circa 110 milioni di euro sufficienti per dare attuazione alla proposta normativa citata che prevede un incremento annuo di circa 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di dimostrare la disponibilità in Bilancio delle risorse necessarie al predetto incremento del Fondo, ha trasmesso al Collegio dei revisori dei conti una tabella riepilogativa concernente gli accantonamenti e gli utilizzi del "Fondo per impegni contrattuali con i dipendenti" riguardanti gli esercizi dal 2013 al 2018 e gli stralci dei Bilanci per i medesimi anni. Dalle tabelle si evince una disponibilità di risorse sufficienti (circa 110 milioni di euro, di cui circa 102 milioni senza vincolo di destinazione) a sostenere la proposta normativa. È evidente che la disponibilità di più di 100 milioni di euro è sufficiente a garantire sia la copertura finanziaria prevista dall'articolo 40-*bis* del decreto "Mille proroghe" e sia quella prevista dall'articolo 31, comma 1, del D.L. 23/2020". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagine 53-54.

Il comma 2, inserendo il comma 5-*bis* all'articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 2010, stabilisce che il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, possa procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa stesso.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione durante la prima lettura¹⁵¹, integra l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, laddove il comma 17-*bis* è sostituito ivi prevedendosi che il divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare i beni immobili oggetto del decreto 351/2001, non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti.

Il comma 3, inserisce un periodo all'articolo 3-*ter*, comma 13, al decreto-legge n. 351 del 2001, in cui si modifica la disciplina le concessioni di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del Ministero della difesa. In particolare, si dispone che le concessioni e le locazioni degli immobili militari sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e comunque non eccedente i 50 anni e che può essere riconosciuto nei suddetti limiti temporali il diritto di superficie.

La RT evidenzia sul comma 1 che la norma modifica l'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rubricato "*Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare*", sostituendo la locuzione "degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" con la seguente "di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti", allineando così la formulazione adoperata nell'anzidetto comma 4 a quella impiegata dai precedenti commi 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 98/2011, cui rimanda anche il successivo comma 8-*ter*.

Certifica che trattandosi di una precisazione meramente terminologica, la stessa non è suscettibile di recare alcun effetto sulla finanza pubblica.

Sul comma 2, ribadisce che ivi si modifica l'articolo 297, comma 1, del D.Lgs. n.66 del 2010 stabilisce che «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4», il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa.

¹⁵¹ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 1 luglio 2020, pagina 58.

Evidenzia che lo stesso Ministero, allo scopo di conseguire tale obiettivo ha avviato l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate. In particolare, il Decreto Direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 e successive varianti e integrazioni ha individuato 3.022 alloggi da alienare ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e del d.P.R. 90/2010.

Segnala che, ad oggi, la maggior parte delle vendite è stata finalizzata a favore del personale della Difesa occupante gli alloggi stessi, mentre la vendita all'asta di quelli liberi si è dovuta necessariamente confrontare con un mercato immobiliare non sempre favorevole.

Rileva che con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori rendendo più appetibile sul mercato "commerciale" la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private. La semplificazione consentirà, da un lato, alle Forze armate di proseguire il già avviato programma pluriennale per soddisfare le sempre più insistenti esigenze alloggiative del proprio personale, dall'altro, di favorire investimenti privati nel mercato immobiliare. La modifica proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito al comma 3, segnala che la norma, nell'ambito della vigente disciplina riguardante le concessioni di valorizzazione di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, apporta alcune modifiche all'art. 3-*ter*, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, al fine di prevedere che, per gli immobili militari, stante la relativa specificità, le concessioni e le locazioni sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e che per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile. Conseguentemente, con la modifica del quinto periodo del medesimo articolo 3-*ter*, comma 13, del citato decreto-legge n. 351/2001, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, ove richiesto, viene previsto anche alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie.

Pertanto, certifica che il comma 3 non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sulla integrazione disposta con l'inserimento del comma 2-*bis*, si segnala che la stessa è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sui profili di quantificazione, tenuto conto del carattere procedurale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

In merito all' integrazione approvata nel corso della prima lettura con l'inserimento del comma 2-*bis*, un chiarimento sarebbe utile sugli effetti dell'estensione delle diminuzioni di prezzo di vendita agli enti pubblici territoriali già previste per i conduttori¹⁵².

TITOLO VII DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

CAPO I GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Articoli 165-167 (Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

L'articolo 165 (*Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione*), ai commi 1-8, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché al fine di integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In tale contesto, il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Il comma 8 prevede che i corrispettivi delle garanzie concesse siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 166 (*Condizioni*), ai commi 1-3, definisce le ulteriori condizioni per la concessione della garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia. Tali condizioni sono riferite al rispetto dei requisiti di fondi propri ovvero, nel caso in cui tali requisiti non risultino rispettati ma la banca abbia comunque patrimonio netto positivo, all'urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, definisce le (ulteriori) condizioni per la concessione della garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia. Tali condizioni sono riferite al rispetto dei requisiti di fondi propri stabiliti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation – CRR*). Il comma 1 stabilisce che la concessione della garanzia su passività di nuova emissione è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente (BCE o Banca d'Italia a seconda della "significatività" della banca) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del CRR, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei sei mesi precedenti la data

¹⁵² In proposito la R.G.S. ha rinviato al Dipartimento del Tesoro e all'Agenzia del Demanio, in particolare per quanto concerne la valutazione dei "possibili riflessi finanziari" della norma. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. 144667/2020, doc. cit., 6 luglio 2020 pagina 18.

di entrata in vigore del decreto-legge in esame sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism – SSM*) o sono stati condotti dalla BCE o dall'ABE verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi. Per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del CRR, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente. Il comma 2 consente comunque la concessione della garanzia, subordinatamente al rispetto di tre condizioni: il patrimonio netto della banca risulti positivo, la banca abbia urgente bisogno di sostegno della liquidità e la Commissione europea si sia espressa positivamente sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria. Il comma 3 chiarisce, inoltre, che le banche alle quali viene concessa la garanzia devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

L'articolo 167 (*Rinvio al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15*), stabilisce che, per quanto non previsto dagli articoli 165 e 166, si applica il Capo I del decreto-legge n. 237 del 2016 che disciplina il medesimo oggetto delle norme in esame, ad eccezione dell'articolo 3, comma 2, che stabilisce un limite all'importo da destinare alla singola banca.

La RT ribadisce che la disciplina contenuta nel Capo I riprende quella del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, ormai scaduto, in materia di sostegno pubblico alla liquidità delle banche, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia e su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance "ELA"*)

La garanzia sulle passività è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta; copre il capitale e gli interessi; per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato.

Il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche è in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia.

Coerentemente con l'approccio utilizzato nel DL 237/2016, sulla base di informazioni e calcoli forniti dalla Banca d'Italia, è stato tenuto presente che nei sei mesi tra il 1° maggio e il 31 ottobre di quest'anno è in scadenza un ammontare relativamente contenuto di obbligazioni bancarie (circa 19 miliardi tra *senior unsecured*, subordinate e *covered bond*).

Si è pertanto scelto di basare la misura del costo atteso della garanzia su questo ammontare, applicando ad esso una stima di probabilità di default (PD) media a 6 mesi di circa 16 punti base (0,16%, significativamente più bassa della PD che si stimava nella seconda metà del 2016) e una perdita in caso di default (LGD) standard/regolamentare del 45%.

Si è così ottenuto un “costo” atteso della garanzia (pari a volume*PD*LGD) pari a circa 14 milioni.

Per fini prudenziali, il fondo di garanzia appostato a fronte della predetta stima è stato determinato in 30 milioni, più del doppio del costo atteso, con un corrispondente onere in termini di saldo netto da finanziare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Arti. 165,co 7	>s	c	30	0	0						

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che la norma istituisce a copertura delle garanzie concesse un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e che la sua quantificazione, a fini prudenziali, è rapportata a più del doppio del costo atteso, con un corrispondente onere in termini di saldo netto da finanziare, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Sul punto, tenuto conto che la concessione della garanzia è subordinata a una valutazione ministeriale di caso in caso, e che questo meccanismo appare idoneo a mantenere gli impegni nei limiti delle risorse disponibili, nulla da osservare, sebbene andrebbe chiarito se le somme impegnate siano idonee a garantire oltre che le nuove emissioni di passività bancarie corrispondenti a quelle in scadenza anche eventuali nuovi fabbisogni di liquidità.

In merito ai profili inerenti la registrazione contabile degli effetti d'impatto, ritenuto il carattere di garanzia non standardizzata a fini di contabilità nazionale (SEC 2010) per cui si determina l'interessamento della sola competenza finanziaria, non si formulano osservazioni. Ciò nondimeno, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito al grado di effettiva prudenzialità della mancata iscrizione, a preventivo, di qualsiasi effetto anche in termini di fabbisogno di cassa.

CAPO II

REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Articoli 168-175

(Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni)

L'articolo 168 (*Ambito di applicazione*) istituisce, ai commi 1-2, un regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro.

L'articolo 169 (*Sostegno pubblico*), prevede ai commi 1-6 che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa. L'ammontare complessivo massimo degli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico in esame, è pari a 100 milioni. Il comma 5 stabilisce che tale sostegno può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di sostegno in argomento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 170 (*Cessione del compendio*), ai commi 1-3, dispone la trasmissione al MEF da parte della Banca d'Italia delle offerte vincolanti per l'acquisto di un compendio ceduto che prevedono quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico. È previsto che il MEF selezioni l'offerta che, nel rispetto dell'obiettivo di assicurare l'ordinato svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, minimizza il sostegno pubblico. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione del compendio si considera cessione di un ramo di azienda e, pertanto, è esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta. L'articolo 173 dispone che il MEF, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di sostegno in esame.

L'articolo 171 (*Concessione del sostegno*), ai commi 1-4, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità con quanto previsto dalle norme in esame e con la decisione della Commissione europea di cui all'articolo 169, comma 5, selezionata l'offerta che, nel rispetto dell'obiettivo di assicurare l'ordinato svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre le misure di sostegno con proprio decreto (comma 1), sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti (comma 2). È stabilito che l'acquirente può avvalersi delle misure di sostegno solo successivamente della cessione del compendio. Per effetto della concessione del sostegno, al MEF è attribuito un credito nei confronti della liquidazione coatta amministrativa (comma 3). Il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del MEF è commisurato al valore attuale netto attribuito all'acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate. Il comma 4 specifica inoltre che se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del compendio ceduto all'acquirente non risulta di dimensione comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287 del 1990, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

L'articolo 172 (*Altre disposizioni*), ai commi 1-5, dispone *in primis* che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione del compendio di cui all'articolo 169 si considera cessione di un ramo di azienda

e, pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 633 del 1972, è esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta in quanto non è riconducibile alla cessione di beni. Agli atti aventi a oggetto la cessione del compendio si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Il comma 2 specifica che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2016. Il comma 3 stabilisce che i componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione del compendio non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con gli eventuali contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il comma 4 prevede che il cessionario inoltre non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2001, tale articolo disponendo che, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. Il comma 5, infine, esclude dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

L'articolo 173 (*Relazioni alla Commissione europea*) dispone che il MEF, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni ai sensi del paragrafo 6.5 della Comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

L'articolo 174 (*Disposizioni di attuazione*) delega al MEF il potere di emanare disposizioni di attuazione delle norme in esame con uno o più decreti.

L'articolo 175 (*Disposizioni finanziarie*) stabilisce che agli oneri derivanti dal regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni (articoli da 168 a 174), nonché a quelle del precedente Capo I relativo alla garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (articoli da 165 a 167), si provveda ai sensi dell'articolo 265.

La RT per i profili di quantificazione, certifica che il dispositivo di norme previste dagli articoli in esame mira a consentire l'ordinata uscita dal mercato degli intermediari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa mediante il ricorso allo strumento, disciplinato dal testo unico bancario, della cessione delle attività e passività ad altre banche dotate di idonee risorse organizzative e patrimoniali. A questo fine è previsto il supporto di risorse pubbliche, da impiegare in coerenza con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, dirette, tra l'altro, a limitare al minimo gli aiuti.

In ipotesi liquidatoria con cessione di attività e passività, le poste della banca, subirebbero delle rettifiche di valore che aumenterebbero il disavanzo tra attivo e passivo. Questo disavanzo sarebbe coperto in prima istanza dal patrimonio dell'entità e, una volta azzerato questo, dal supporto pubblico.

Quest'ultimo è stato determinato in un ammontare massimo complessivo a 100 milioni di euro.

Segnala che è conseguentemente istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire di pari importo per l'anno 2020. Il predetto fondo può essere altresì alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti

dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo.

Il sostegno pubblico può essere concesso nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

- a. trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- b. trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- c. concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
- d. erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

Considerata la diversa contabilizzazione delle forme di sostegno pubblico sopra indicate, si quantifica prudenzialmente un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento a tutti i saldi di finanza pubblica.

Quanto alle disposizioni in materia fiscale di cui all'articolo 172, afferma che le stesse prevedono che sugli atti aventi a oggetto le cessioni dei compendi le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La misura dispone, inoltre, che i componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Tali agevolazioni configurano una rinuncia a maggior gettito.

Prevede che agli oneri derivanti dal presente Titolo si provveda ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art. 169,co.6	>s	k	100	0	0	100	0	0	100	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la norma si limita ad istituire un Fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2020 e che il sostegno verrà disposto dal MEF con proprio decreto su richiesta trasmessa dalla Banca d'Italia, e che la contabilizzazione prevista si conforma a criterio di prudenzialità, nonché, per le disposizioni in materia fiscale, che ivi si assicura che le stesse agevolazioni configurano una rinuncia a maggior gettito, occorre non di meno soffermarsi sulle norme in esame, alla luce dei principi previsti dall'articolo 17 della legge di contabilità.

Innanzitutto, posto che la RT non indica i parametri in base ai quali il predetto importo di 100 milioni sia stato determinato, andrebbero richiesti elementi integrativi al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni previsti.

Inoltre, con specifico riferimento alle disposizioni in materia fiscale, pur considerando ipotizzabile una rinuncia a maggior gettito con riferimento alle cessioni ai fini IVA e al pagamento in misura fissa delle imposte ipotecaria, catastale e di registro, con riferimento alle altre misure, e in particolare alla deducibilità delle spese sostenute dal cessionario, andrebbe acquisita una valutazione in merito alla piena neutralità finanziaria delle disposizioni, che invero appaiono suscettibili di determinare una perdita di gettito che non è stata considerata dalla RT.

Infine, posto che il sostegno pubblico all'ordinato svolgimento delle procedure appare non delimitato temporalmente, andrebbe chiarito per quali ragioni lo stanziamento sia disposto per il solo esercizio 2020.

Articolo 175-bis

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

L'articolo, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura¹⁵³, integra al comma 1 il comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, l'integrazione prevede che la Commissione tecnica per l'esame delle domande di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), attraverso la società pubblica prevista dall'articolo 36 del decreto legge n. 34 del 2019, può effettuare i riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di accesso alla procedura di indennizzo forfettario dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del decreto legge n. 201 del 2011. Viene, inoltre, chiarito che l'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'individuazione delle tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, viene demandata a un provvedimento che dovrà essere adottato dal MEF su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

¹⁵³ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 1 luglio 2020, pagina 58.

Il comma 2 integra il comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di escludere dall'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori anche i coniugi degli amministratori, membri di organi di controllo o dirigenti delle banche.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate dovrà essere svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associate a siffatte clausole debbano accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità di tali clausole. In caso contrario, le stesse risolvendosi in mere affermazioni di principio di fatto prive di dimostrata fondatezza.

TITOLO VIII MISURE DI SETTORE

CAPO I MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Articolo 176 (Tax credit vacanze)

Il comma 1 dell'articolo in argomento concede un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale ed offerti dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai *bed and breakfast*. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE¹⁵⁴ non superiore a 40.000 euro.

Il comma 2 specifica che il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per ciascun nucleo; la misura scende a 300 euro per i nuclei composti da due persone, e a 150 euro per i nuclei composti da una sola persona.

Il comma 3 prevede che il credito sia riconosciuto dietro specifiche condizioni, prescritte a pena di decadenza e qui riassunte:

- le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione e presso un'unica struttura turistica;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale con indicazione del codice fiscale del beneficiario;
- il pagamento deve essere effettuato senza l'ausilio di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Il comma 4 specifica che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione di imposta da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

¹⁵⁴ Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.2013, n. 159.

Ai sensi del comma 5 lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione¹⁵⁵, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388¹⁵⁶ del 2000 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007¹⁵⁷. Si dispone inoltre che, qualora sia accertata la mancata sussistenza¹⁵⁸ (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti e l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente.

Il comma 6 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate¹⁵⁹ la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame.

Infine il comma 7 indica gli oneri valutati in 1.677,2 mln di euro per l'anno 2020 ed in 733,8 mln di euro per l'anno 2021, fornendone copertura ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT evidenzia che la proposta normativa introduce, per il periodo d'imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di ulteriore cessione a terzi.

Utilizza i dati forniti dall'Inps circa la distribuzione del numero dei nuclei familiari per classi di ISEE e per numero componenti con ISEE non superiore a 40.000 relativamente alle DSU presentate nel 2019; dall'analisi risulta quanto segue:

¹⁵⁵ Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

¹⁵⁶ Limiti alla compensazione dei crediti d'imposta maturati.

¹⁵⁷ Limiti alla compensazione dei crediti d'imposta iscritti nel quadro RU.

¹⁵⁸ Con modifica approvata dalla Camera dei deputati la parola "integrazione" è stata sostituita con "sussistenza".

¹⁵⁹ Con il provvedimento, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono inoltre definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Classi di ISEE (euro)	Numero componenti il nucleo familiare			Totale
	1	2	3 o più	
Fino a 10.000	1.024.288	647.316	1.852.687	3.524.291
da 10.000 a 15.000	164.663	152.787	559.868	877.318
da 15.000 a 30.000	169.983	181.210	815.847	1.167.040
da 30.000 a 40.000	31.172	38.105	188.139	257.416
Totale	1.390.106	1.019.418	3.416.541	5.826.065

Ai fini della stima ipotizza un incremento della platea nella misura del 25% per i redditi ISEE fino a 15.000 euro, nella misura del 45% per i redditi ISEE da 15.000 a 30.000 euro e del 55% per i redditi ISEE da 30.000 a 40.000 euro.

Ipotizza inoltre che il 50% dei nuclei familiari fino a 15.000 euro e la totalità dei nuclei con ISEE superiore a 15.000 euro con domande già presentate usufruiscano della presente agevolazione.

Applicando gli importi dell'agevolazione per composizione del nucleo familiare e considerando le quote di ripartizione stabilite tra le modalità di fruizione, stima un ammontare di credito di imposta e di detrazione, di competenza annua, rispettivamente di circa -1.677,2 e -419,3 milioni di euro.

In base al periodo di vigenza dell'agevolazione, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023
Credito	-1.677,2	0	0	0
IRPEF	0	-733,8	314,5	0
Totale	-1.677,2	-733,8	314,5	0

In milioni di euro

Conclude evidenziando che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

Al riguardo si dà riscontro dei calcoli presentati in RT sia per quanto riguarda l'ammontare del credito d'imposta (80% del beneficio) sia per quanto attiene al calcolo del meccanismo del saldo/acconto in relazione alla detrazione della quota del 20% a titolo di IRPEF; tuttavia sarebbe utile sapere a quale anno risalgono i dati forniti dall'INPS in relazione al numero delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate, nonché le ipotesi che sono poste alla base dell'individuazione delle percentuali di incremento della platea dei soggetti e di utilizzo del credito da parte dei potenziali beneficiari.

Si rileva che la stima dell'onere presentata in RT non sembra aver considerato la possibilità, per i fornitori dei servizi, di utilizzare il credito d'imposta maturato in ragione dello sconto dell'80% riconosciuto ai nuclei familiari, non già nell'anno 2020, bensì anche nell'anno 2021: la norma non sembra imporre il recupero entro il 31 dicembre 2020. Infatti tale data, ad una prima interpretazione, è da ritenersi vincolante soltanto per la maturazione del *bonus* vacanze, anche perché non si comprende come, ad esempio

nel caso dell'utilizzo nell'ultimo giorno utile (cioè il 31 dicembre 2020), il fornitore del servizio possa nei fatti compensare il credito riconosciuto a fronte dello sconto nello stesso giorno. E' pertanto verosimile ipotizzare che una parte dello sconto riconosciuto, che genera il credito d'imposta in capo al fornitore del servizio, possa materialmente essere compensato anche nell'anno 2021. Qualora si verificasse tale ipotesi l'onere in termini di competenza non si modificherebbe, mentre muterebbe la distribuzione in termini di cassa negli anni 2020 e 2021 con conseguente probabile abbassamento dell'onere nel primo anno ed incremento dello stesso nell'anno 2021.

Si chiedono chiarimenti.

Articolo 177

(Esenzione dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

L'articolo in argomento, al comma 1 prevede, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto, l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020, quota-Stato e quota-Comune, relativa a: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o a stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con finalità di lucro);- immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, affittacamere, bed and breakfast, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività;- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni¹⁶⁰.

Il comma 2 dispone che per il ristoro ai Comuni delle minori delle entrate derivanti dall'esenzione dell'IMU, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 mln di euro per l'anno 2020 (il testo originario del decreto indicava 74,90 milioni di euro per il medesimo anno). Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato¹⁶¹ a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19.

Il comma 4 quantifica gli oneri in 211,45 (il testo originario del decreto indica gli oneri in 205,45) milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT originaria rappresenta che la disposizione prevede che non sia dovuto il versamento della prima rata IMU relativa all'anno 2020, relativo sia alla quota riservata allo Stato sia a quella spettante ai comuni, per le seguenti categorie di immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) nonché per gli immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

¹⁶⁰ Tali immobili sono stati considerati nell'ambito applicativo della norma a seguito di una modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento.

¹⁶¹ Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

- immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, colonie (marine e montane), rifugi di montagna, affittacamere, B&B, residence, appartamenti/case vacanze a condizione che i relativi possessori siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sulla base dei dati di versamento relativi ai soggetti titolari di stabilimenti balneari e termali, rileva un importo annuo complessivamente versato pari a 12,3 milioni di euro, di cui 6,7 milioni a titolo di quota Stato e 5,6 milioni a titolo di quota Comune. Tenuto conto del fatto che l'esenzione riguarda solo la prima rata, per gli stabilimenti balneari nonché per quelli termali, stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2020 pari a 6,15 milioni di euro, di cui 3,35 milioni quota Stato e 2,8 milioni quota Comune.

Il gettito IMU per gli immobili di categoria catastale D2 viene valutato in complessivi 537 milioni di euro su base annua, di cui 403 milioni di euro si riferiscono alla quota dello Stato e 134 milioni di euro alla maggiorazione deliberata dai Comuni. Inoltre assume che circa il 60% del gettito si riferisca a immobili posseduti da soggetti che esercitano l'attività in tali immobili.

Considerata la limitazione dell'agevolazione ai soli possessori che risultano anche gestori, stima una perdita di gettito complessiva IMU nell'anno 2020 per i fabbricati D2 pari a 161,2 milioni di euro, di cui 121 milioni di euro a titolo di quota Stato e 40,2 milioni di euro a titolo di quota Comune.

Stima invece l'IMU relativa agli immobili delle restanti categorie indicate nella lettera b) dell'articolato, sulla base dei dati di gettito, in circa 87,8 milioni di euro su base annua, di cui 17,1 milioni quota Stato e 70,7 milioni quota Comune. Tale importo è al netto del gettito relativo per gli immobili di categoria D2, già incluso nella precedente valutazione.

Considerato che l'agevolazione riguarda solo la prima rata 2020, a condizione che il possessore sia anche gestore dell'attività, stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2020 pari a 38,1 milioni di euro, di cui 6,2 milioni quota Stato e 31,9 milioni quota Comune. Sulla base di elementi informativi acquisiti dal MIBACT stima che la quota di gettito relativa ai proprietari/gestori sia pari al 60%, con eccezione degli immobili posseduti da soggetti esercenti attività di affittacamere e B&B per i quali considera prudenzialmente l'intero ammontare di gettito della prima rata.

Riporta gli effetti finanziari nella Tabella seguente:

Descrizione	IMU comune	IMU D Stato	Totale
Stabilimenti balneari e termali	2,80	3,35	6,15
D2 (solo proprietario/gestore)	40,20	121,00	161,20
Altre categorie di immobili (solo proprietario/gestore)	31,90	6,20	38,10
Totale	74,90	130,55	205,45

importi in milioni di euro

Complessivamente la disposizione in esame comporta per l'anno 2020 minori entrate a titolo di IMU pari a 205,45 milioni di euro, di cui 130,55 milioni di euro quota Stato e 74,9 milioni di euro quota Comune.

Conclude evidenziando che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT integrativa non è stata presentata; tuttavia con la modifica del comma 2, dovuta all'inclusione degli immobili rientranti nella categoria catastale D nell'esenzione IMU in argomento, si incrementa la dotazione del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate di 1,65 mln di euro, portandolo dagli originari 74,9 mln di euro a 76,55 mln di euro. Per quanto riguarda invece la modifica del comma 4 si evidenzia che gli oneri sono stati incrementati di 6 mln di euro, cioè dagli originari 205,45 mln a 211,45 mln di euro per l'anno 2020.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce dati di dettaglio che consentano di riscontrare positivamente la quantificazione esposta; in particolare non indica l'annualità a cui si riferiscono gli incassi a titolo di IMU, non evidenzia il numero dei potenziali beneficiari che svolgono le attività in argomento e espone le ipotesi e le modalità di determinazione della quota del 60% che rappresenterebbe i proprietari/gestori delle attività a cui si rivolge l'agevolazione in parola.

Anche in merito all'estensione dell'esenzione agli immobili di categoria D, così come previsto dalla modifica parlamentare di cui al comma 1, si rende utile un approfondimento in merito alla numerosità dei soggetti beneficiari ed al valore medio dell'IMU da essi pagata.

Si chiedono chiarimenti in merito al fine di verificare positivamente la stima.

Articolo 178 ***(Fondo turismo)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Il comma 2 prevede che il corrispettivo al soggetto gestore sia riconosciuto a valere sulla dotazione del fondo nel limite massimo di 200.000 euro per il 2020.

Il comma 3 consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione individuate a legislazione vigente per il periodo di programmazione 2014-2020 previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le rispettive delibere CIPE al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT.

La RT ribadisce sul comma 1 che la norma prevede la costituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo di un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Sul comma 2, evidenzia che la norma quantifica l'onere complessivo, pari a 50 milioni di euro, comprensivo del corrispettivo da corrispondere al gestore a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulla dotazione del fondo, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.

In merito al comma 3, riferisce poi che ivi si prevede che il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art. 178	>s	k	50	0	0	50	0	0	0,2	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, data la specifica valenza per cassa attribuita alle risorse del Fondo sviluppo e coesione, andrebbe *in primis* confermato che la eventuale integrazione del Fondo turismo in esame, non alteri le dinamiche di spesa da ritenersi già scontate nei tendenziali a legislazione vigente, con specifico riferimento alle risorse del Fondo sviluppo e coesione utilizzate.

Sui profili di copertura finanziaria, posto che il comma 3 prevede che il fondo turismo istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 178 possa essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e n. 10/2018 al piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito alla effettiva rimodulabilità delle citate risorse rispetto alle procedure d'impegno già avviate, così come agli interventi già programmati a valere delle medesime risorse.

Articolo 179 ***(Promozione turistica in Italia)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del MIBACT un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, demandando a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo l'individuazione dei soggetti destinatari delle risorse e delle iniziative da finanziare nonché la definizione delle modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del suddetto limite di spesa. Il secondo periodo del comma interviene sulla disciplina vigente relativa alla *governance* dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Il comma 2 stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge si provvede all'attuazione delle disposizioni relative alla nomina del presidente nonché del Consiglio di amministrazione dell'ENIT.

Il comma 3 reca la disposizione di copertura degli oneri, prevedendosi che a tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT ribadisce che il comma 1 istituisce un apposito fondo – con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 – volto a finanziare iniziative di promozione del turismo in Italia e di incentivazione dei flussi turistici sul territorio nazionale.

Rileva che ivi si provvede anche ad aggiornare la composizione e la modalità di nomina e del consiglio di amministrazione dell'ENIT, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014. In particolare, si prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da due membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Conclude riferendo che la disposizione comporta pertanto un onere complessivo pari a 20 milioni di euro, corrispondente alla dotazione del Fondo, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Articolo 179	>s	c	20	0	0	20	0	0	20	0	0

Al riguardo, sui profili di quantificazione, posto che la norma prevede una autorizzazione predisposta nella forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Inoltre, per quanto concerne l'aggiornamento del Consiglio di amministrazione dell'ENIT, soggetto contemplato nel novero delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale¹⁶², appare opportuno un chiarimento sul diritto dei componenti a compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque

¹⁶² ISTAT, Comunicato del 30 settembre 2019.

denominati, dal momento che nella norma modificata manca una precisazione su questo aspetto (il comma 6 del citato articolo 5, infatti, fa riferimento al consiglio federale, che è organo diverso).

Articolo 180, commi 1, 2 e 5
(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

Il comma 1, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro.

Il comma 2 stabilisce che alla ripartizione del Fondo si provveda con decreto ministeriale.

Il comma 5 dispone la copertura dei relativi oneri ai sensi del successivo articolo 265.

La RT, oltre a ribadire la norma, precisa che la dotazione del fondo è stata fissata in 100 milioni di euro in quanto commisurata ai due dodicesimi del valore complessivo delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno relative all'anno 2019 che ammontano a 600 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno (comma 1)	100,00			100,00			100,00		

Al riguardo, con riferimento all'istituzione del Fondo, posto che il ristoro nei confronti dei comuni interessati è a titolo parziale e che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 180, commi 3 e 4
(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

Il comma 3 del presente articolo, inserendo il comma 1-ter nell'articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dispone che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché del contributo di soggiorno - applicabile nei comuni capoluogo di provincia, nelle unioni di comuni, nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, nonché nel comune di Roma e nei comuni capoluogo di provincia che abbiano rilevato presenze turistiche 20 volte superiori al numero di residenti - con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La responsabilità è riferita anche alla presentazione della dichiarazione, nonché ad ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti comunali. La dichiarazione va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via

telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁶³. Si prevede anche l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione; nell'ipotesi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno la sanzione amministrativa è nella misura prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Il comma 4 modifica il comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 prevedendo la modalità di rivalsa e la disciplina sanzionatoria illustrate per il precedente comma 3, con la finalità di equiparare il regime delle locazioni brevi ed i soggetti che ne incassano i canoni o i corrispettivi, a quello delle strutture ricettive e dei loro gestori.

La RT in merito ai commi 3 e 4 evidenzia che le disposizioni attribuiscono al titolare della struttura ricettiva la qualifica di responsabile dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno istituito per Roma capitale con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, analogamente a quanto già disposto per il contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011, che costituisce l'alternativa all'imposta di soggiorno. Alla disposizione in esame in esame prudenzialmente non ascrive effetti, anche se la stessa è volta a migliorare la riscossione del tributo.

Al riguardo, stante la portata normativa della disposizione che dovrebbe agevolare l'incasso dell'imposta di soggiorno, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 181, commi 1 e 2 ***(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)***

Con il comma 1 si esonerano dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 talune imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni riguardanti l'utilizzo del suolo pubblico dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap)¹⁶⁴ e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)¹⁶⁵ ¹⁶⁶. La disposizione persegue l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza sanitaria.

Le imprese interessate dall'esonero sono quelle elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991¹⁶⁷.

¹⁶³ Sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

¹⁶⁴ Di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507 del 1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale".

¹⁶⁵ Di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997. "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

¹⁶⁶ Si ricorda che l'art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l'intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la Tosap) e l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di Cosap) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162 del 2019 prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, limitatamente all'anno 2020.

¹⁶⁷ Si tratta di: -a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); -b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di

Con il comma 2 si prevede che, sempre relativamente al periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria¹⁶⁸, e senza applicazione dell'imposta di bollo¹⁶⁹.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la portata normativa dei commi 1 e 2 dell'articolo in commento, rappresenta che, con riferimento agli effetti di natura finanziaria, il gettito su base annua di TOSAP e COSAP è di circa 850 milioni di euro. Si stima che circa il 30 per cento può essere riferito alle attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, per complessivi 255 milioni di euro su base annua. Considerando l'applicazione dell'esenzione in esame per circa 6 mesi, si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 per TOSAP/COSAP di 127,5 milioni di euro (=255 mln/2).

Non si ascrivono effetti finanziari al comma 2 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo fino al 31 ottobre 2020 delle domande di nuove concessioni, alla luce della circostanza che le domande di nuove occupazioni saranno verosimilmente correlate alla necessità di assicurare il distanziamento sociale e, pertanto, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo, nel prendere atto della quantificazione, non si formulano osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 181 commi da 1-bis a 1-quater (Ulteriori esenzioni Tosap/Cosap)

I commi da 1-bis a 1-quater, introdotti dalla Camera dei deputati, esonerano dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.

Si dispone il rimborso da parte dei comuni delle somme versate nel periodo 1° marzo-30 aprile 2020.

Infine, si prevede il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

La RT non considera la norma.

qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); - c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d)- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

¹⁶⁸ In deroga al D.P.R. n. 160 del 2010.

¹⁶⁹ Di cui al D.P.R. n. 642 del 1972.

Al riguardo, si segnala che non si dispone di alcun elemento di dettaglio circa la quantificazione dell'onere e che la norma non specifica se il ristoro nei confronti dei comuni sarà diretto alla integrale copertura delle minori entrate subite e delle spese che dovranno affrontare per procedere ai rimborsi previsti dal comma 1-*ter*. Per tali motivi non risulta possibile effettuare una corretta verifica degli effetti finanziari discendenti dalla norma e dell'idoneità delle risorse utilizzate a copertura degli oneri.

Articolo 181, commi 3-6 ***(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)***

Il comma 3 fino al 31 ottobre 2020, consente la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/91 (attività di ristorazione e somministrazione di bevande), titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, senza subordinarle ad alcune autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

Il comma 4 prevede che alla posa in opera delle strutture amovibili in esame non si applica il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all'art. 6 co. 1, lettera *e-bis*), del D.P.R n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia).

I commi 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, dispongono che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate - sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Il comma 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito dell'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap di cui al comma 1. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Il comma 6 provvede alla copertura del relativo onere, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

La RT afferma che i commi 3 e 4 prevedono ulteriori semplificazioni procedurali e non determinano effetti sotto il profilo finanziario.

Con riferimento ai commi 5 e 6 la RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, con riferimento ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, attesa la previsione di un rinnovo delle concessioni per la durata di 12 anni, andrebbe garantita la compatibilità con la normativa europea della proroga in esame, onde evitare possibili oneri derivanti da procedure di infrazione. In particolare, andrebbero valutati i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di

stabilimento e di tutela della concorrenza. Sul punto si segnala che la RGS con nota del 6 luglio 2020 ha espresso parere contrario sulla disposizione in quanto la stessa nel prevedere la proroga delle concessioni di parcheggio anche a soggetti che all'esito di una procedura di selezione non abbiano avuto l'assegnazione o la riassegnazione della concessione comporta effetti in termini di contenziosi e di procedure di infrazione in conseguenza delle proroghe delle concessioni in deroga a qualsiasi principio.

Articolo 182 ***(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)***

Il comma 1 istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator* in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al predetto fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. Quindi, demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di assegnazione e ripartizione del fondo.

I commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti durante l'esame in Commissione in prima lettura¹⁷⁰, consentono ad alcune categorie di studenti iscritti presso università e istituzioni di alta formazione di beneficiare, per l'anno 2020, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, della concessione gratuita di viaggi ferroviari per la durata di un mese a scelta e l'ingresso gratuito nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2, anch'esso riformulato in prima lettura, stabilisce che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi in parola è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni.

Il comma 2-*bis*, anch'esso inserito in prima lettura, prevede che con riferimento alle aree ad alta densità turistica, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* (35 milioni di euro per il 2020), rinviando all'art. 265 del decreto-legge.

Il comma 3-*bis*, alle lettere a)-d), novella l'art. 88-*bis* del D.L. n. 18 del 2020 ("Cura Italia") in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. In particolare, le modifiche prevedono: l'estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso; l'estensione dell'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher; i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati.

¹⁷⁰ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina.23.

Infine, viene istituito un fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.

Alla lettera d), si inseriscono i commi *12-bis-12-quater*, al citato articolo in cui si prevede che la durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti nè impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta (art. *12-bis*).

Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. *12-ter*).

Il comma *12-quater* stabilisce infine che agli oneri derivanti dal comma *12-ter*, pari a 5 milioni di euro per il 2020 e 1 milione per il 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98 del decreto-legge 262/2002.

La RT riferisce sul comma 1 che ivi si istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator a ristoro della incidenza negativa sulle proprie attività conseguente alle misure di contenimento di diffusione del virus.

Il comma 2 reca disposizioni ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la norma non inciderà sulle entrate derivanti dalla corresponsione dei canoni demaniali.

La disposizione comporta un onere pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Tutte le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art. 182, co.2	>s	c	35	0	0	35	0	0	35	0	0

Al riguardo, sul comma 1, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto, non si formulano osservazioni.

Sul comma 2, la RT è solo parzialmente utilizzabile in quanto sono intervenute rilevanti modifiche al testo. La RT originaria certificava che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in particolare, non avrebbe inciso sulle entrate derivanti dalla corresponsione dei canoni demaniali. Va comunque osservato che mentre la formulazione originaria si limitava ad affermare l'obbligo degli operatori di proseguire l'attività pur fosse già stata disposta o avviata o da avviare procedura di nuova assegnazione o di riacquisizione, il nuovo testo impedisce alle amministrazioni di avviare o proseguire le procedure per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o per l'assegnazione della concessione. E' evidente quindi la differente portata della norma, soprattutto perché il testo originario non vietava le suddette procedure. Si evidenzia oltretutto che il divieto di prosecuzione delle procedure è posto senza un termine finale pur fermo restando quanto disposto dal comma 682 della legge 145/2018 che aveva previsto un rinnovo quindicennale. Ancora, si osserva che, alla luce delle modifiche apportate al testo sembrerebbe che anche le procedure amministrative conseguenti all'annullamento della concessione sarebbero travolte dal blocco legislativo (infatti rispetto al testo originario rimangono contemplati solo i casi di revoca o decadenza, non l'annullamento).

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la norma impedisce alle amministrazioni di concludere procedure di nuova assegnazione delle concessioni che avrebbero potuto determinare maggiori entrate e incrementi patrimoniali attraverso la devoluzione delle opere non amovibili alle amministrazioni pubbliche. Inoltre, la norma potrebbe determinare sanzioni da parte della UE a ragione del contrasto alla normativa sulla concorrenza (cd. Direttiva "Bolkestein"). Si evidenzia che anche la Ragioneria dello Stato ha espresso "fortissime perplessità" con riferimento all'attuale versione del comma 2 e ad un ulteriore comma 2-bis poi soppresso¹⁷¹.

¹⁷¹ Infatti, la Ragioneria ha evidenziato in che "le disposizioni in esame non risultano in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici anche in funzione della futura destinazione degli stessi a fini diversi, nel rispetto dell'interesse pubblico generale, in quanto consentirebbe la prosecuzione nell'utilizzo dei beni del demanio marittimo da parte dei medesimi soggetti, anche quando siano stati già avviati o siano da avviare i procedimenti per la devoluzione delle opere non amovibili eventualmente erette sulle aree demaniali ovvero quelli di rilascio e assegnazione delle aree stesse, determinando, in concreto, che i beni in questione non potrebbero formare oggetto di nuovi affidamenti con procedure ad evidenza pubblica, potenzialmente forieri di positivi effetti sulle entrate erariali, specialmente nel caso delle pertinenze demaniali, per le quali la legislazione vigente prevede l'applicazione di un canone commisurato ai valori di mercato. Per quanto riguarda le citate opere non amovibili, si osserva che la proposta, di fatto, procrastinerebbe sine die il relativo incameramento al patrimonio dello Stato. ... Infine, si evidenzia che la proposta, la quale ribadisce pure la validità dell'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018, recanti la proroga automatica di quindici anni delle concessioni demaniali marittime, si pone anche in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento sanciti dal diritto europeo, potendo suscitare per questo l'avvio di procedure di infrazione

Sui commi 1-*bis* e 1-*ter*, di concessione di un mese di viaggi ferroviari gratuiti agli studenti, pur essendo previsto un limite di spesa, occorre acquisire idonea relazione tecnica di puntuale dimostrazione dell'entità degli oneri discendenti dal riconoscimento del beneficio.

Sul comma 2-*bis*, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla possibilità per l'ISTAT di svolgere le attività ivi previste entro soli sessanta giorni potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, sul comma 3-*bis*, i profili di quantificazione, posto che ivi è prevista l'istituzione di un Fondo che si predispone come limite massimo di spesa per le annualità 2020 e 2021, nulla da osservare. Per i profili di copertura relativi alla medesima norma, nulla avendo da rilevare in merito alla riduzione della autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 179 del decreto-legge in esame, si segnala invece che la autorizzazione ivi richiamata in relazione alla compensazione dell'onere previsto per il 2021 utilizza risorse destinate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio. Andrebbe quindi acquisita conferma della riducibilità di tali risorse senza pregiudizio per le spese di funzionamento e gli impegni del predetto Dipartimento.

*potenzialmente foriere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica .Infatti, non è poi inopportuno richiamare preliminarmente la portata generale dell'ambito di applicazione della Dir. 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein), il cui scopo primario è anzitutto quello di garantire la libertà di stabilimento e condizioni non discriminatorie nel rilascio delle concessioni, nel rispetto del principio di imparzialità, evidenziando che l'articolo 12, paragrafo 2, della medesima Direttiva espressamente dispone che: "(...) l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami." Si aggiunga che la Commissione europea, con lettera amministrativa del 21 dicembre 2018-DG GROW 7404850, ha avviato (secondo la nuova prassi che ha sostituito i casi Pilot), una procedura di pre-infrazione proprio sul tema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, lamentando un'estensione delle concessioni esistenti non in linea con la decisione della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 14 luglio 2016) che ha ritenuto in contrasto con il diritto europeo "la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e locali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra potenziali candidati". Ha poi sottolineato che la giurisprudenza amministrativa ha sancito in via generale, l'illegittimità di una normativa sulle proroghe *ex lege* della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti ad un rinnovo automatico di per sé ostativo ad una procedura selettiva. Ciò vuol dire, secondo il Consiglio di Stato, che "anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, della legge 30 dicembre 2028, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ...è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto e ciò, non solo perché detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento euorunitario dalla Corte di Giustizia nel 2016 (determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE che, nella sentenza 30 gennaio 2018, causa C-360/15 Visser, ha esteso addirittura la platea dei soggetti coinvolti dalla opportunità di pretendere l'assegnazione della concessione demaniale solo all'esito dello svolgimento di una procedura selettiva". Poiché la situazione prospettata dai proposti emendamenti (che configurano una vera e propria proroga di fatto), nel protrarre lo status quo, potrebbe determinare un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato del demanio marittimo, essendo in grado di rappresentare una barriera all'ingresso al mercato per nuove imprese in quanto favorisce i vecchi concessionari e consente a costoro la prosecuzione dell'utilizzo dei beni del demanio marittimo (senza l'espletamento di gare) a scapito degli aspiranti nuovi, si manifestano fortissime perplessità in ordine al suo ulteriore corso, essendo il suo accoglimento suscettibile di determinare l'apertura di una procedura di infrazione, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica derivanti da una condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota prot. 144667/2020, 6 luglio 2020, pagine 19-20, pubblicata in allegato al resoconto della Commissione Bilancio della Camera dei deputati del 7 luglio 2020.*

Articolo 183, commi 1-3 ***(Incremento dei Fondi emergenze spettacolo, cinema, audiovisivo)***

Il comma 1 incrementa la dotazione dei Fondi di parte corrente e di parte capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. In particolare, incrementa innanzitutto la dotazione complessiva dei Fondi (da € 130 mln) a € 245 mln, per il 2020, destinando l'incremento a entrambi: il Fondo di parte corrente passa (da € 80 mln) a € 145 mln; il Fondo in conto capitale passa (da € 50 mln) a € 100 mln (lett. a)). Tuttavia, l'articolo 84, co. 15, del decreto-legge in esame, come modificato durante l'esame in prima lettura, riduce di € 9,6 mln per il 2020 l'incremento del Fondo di parte corrente disposto dal comma 1 in esame, destinando tali risorse ad altre misure. L'incremento è dunque di 55,4 milioni di euro. Infine, aggiungendo il co. 3-bis nell'art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), dispone che il Fondo può essere incrementato per € 50 mln per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere dello stesso CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017 e n. 10 del 2018 al «Piano operativo "Cultura e turismo"» di competenza del MIBACT. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio (lett. c)).

Il comma 2 dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il comma 3, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La RT riferisce sul comma 1, lettera a), che ivi si prevede una integrazione del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che viene in tal modo portato complessivamente da 130 milioni di euro a 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro alla quota di parte corrente e 100 milioni di euro a quella di conto capitale.

Quanto al comma 1, lettera b), certifica che lo stesso ha carattere ordinamentale, limitandosi a chiarire che il Fondo potrà essere ripartito anche con più decreti attuativi e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In merito al comma 1, lettera c), evidenzia che ivi si prevede che dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis stabilendosi che il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le

somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "*Cultura e turismo*" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".

Sui commi 2 ribadisce che la norma istituisce un nuovo Fondo – con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020 – per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria e degli istituti e luoghi della cultura non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Tale fondo sarà volto a finanziare interventi di parte corrente e potrà essere ripartito ai sensi dell'art. 33, comma 4-*sexies*, della legge n. 196 del 2009.

Quanto al comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti vendita d'ingresso durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma sarà assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art. 183, comma 1	>s	c	65	0	0	65	0	0	65	0	0
Art. 183, comma 1	>s	k	50	0	0	50	0	0	50	0	0
Art. 183, comma 2	>s	c	171,5	0	0	171,5	0	0	171,5	0	0
Art. 183, comma 3	>s	k	100	0	0	100	0	0	100	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito al comma 1, lettera c), posto la norma dispone la possibilità di incremento del “Fondo di cui al comma 1” dell'articolo 89 del DL 18/2020, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017 al Piano operativo "*Cultura e turismo*", si osserva che il citato art. 89, al comma 1 prevede due Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, uno di parte corrente e l'altro di parte capitale, andrebbe precisato a quale dei due fondi si intenda far riferimento: qualora si tratti di quello di parte corrente, la norma, prevedendo un rifinanziamento con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), determinerebbe una dequalificazione della spesa, con conseguente impatto sui saldi di cassa data la più accelerata dinamica di spesa correlata

ad erogazioni di parte corrente. In proposito andrebbero altresì acquisiti elementi per la stima del relativo impatto finanziario.

In tal senso, andrebbe inoltre acquisita conferma da parte del Governo che le risorse utilizzate per le finalità di cui alla norma in esame non incidano su interventi e spese già programmati.

Sui commi 2 e 3, ivi prevedendosi delle autorizzazioni predisposte sotto forma di limite massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti elementi e dati che siano idonei a consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di intervento prevedibili.

Articolo 183, commi 4, 5 e 6 ***(Fondo unico per lo spettacolo)***

Le norme in oggetto individuano i criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, a seguito della sospensione delle attività di spettacolo deliberata per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, il comma 4 prevede che la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'art. 1 del DM 3 febbraio 2014. Si prevede, altresì, che, per il 2022, gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati.

Il comma 5 stabilisce che, per il 2020, agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020 diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche è erogato un anticipo del contributo fino all'80% dell'importo riconosciuto per il 2019. Lo stesso comma 5 dispone, inoltre, che, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – si tratta, dunque, di decreti di natura non regolamentare –, sono stabiliti le modalità – e i criteri – per l'erogazione della quota restante, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità – e i criteri – per l'erogazione dei contributi per il 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020.

Il comma 6 dispone infine che, decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 9 settimane, previsto dall'art. 19 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse erogate a valere sul FUS per il 2020, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

La RT riferisce sulle norme che le esse recano disposizioni di carattere ordinamentale attinenti ai criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo e all'impiego delle suddette somme al fine di tenere conto delle attività che effettivamente potranno essere svolte a seguito delle misure disposte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Sottolinea che tali misure non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che saranno adottate nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sul suddetto fondo.

In particolare, il comma 6, al fine di fornire un adeguato sostegno al settore e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti destinatari dei contributi in assenza di adeguate entrate provenienti dalla vendita dei biglietti, reca misure volte ad assicurare una parità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori per le quali sono state previste misure di sostegno al reddito.

Certifica che tale intervento, infatti, tiene conto della peculiarità della composizione della retribuzione dei lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche e garantirà un trattamento uniforme rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori che possono usufruire della cassa integrazione prevista dal presente decreto-legge. Si ribadisce, inoltre, che l'adozione di tali misure non è immediata, ma avverrà comunque al termine delle 9 settimane di fruizione delle ordinarie misure di sostegno al reddito e, comunque, nel caso in cui non siano riprese le normali attività delle fondazioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti chiarimenti in merito agli ipotizzabili effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, connessi al diverso sviluppo cronologico nell'impiego delle risorse. Ciò con particolare riguardo alla ripartizione delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e all'anticipo del contributo per gli organismi diversi dalle predette fondazioni (comma 5).

Nell'eventualità che ciò porti ad un disallineamento nella cronologia degli effetti da ritenersi già scontati ai sensi della legislazione vigente, andrebbe opportunamente fatto ricorso all'apposito strumento iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia per l'allineamento degli effetti di cassa¹⁷².

Articolo 183, commi 7 e 9 ***(Credito imposta cinema e art bonus)***

Il comma 7 dell'articolo in esame reca misure volte a mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19; nello specifico è previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, nel limite degli stanziamenti relativi all'anno 2020 e nel limite delle risorse individuate con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo¹⁷³, uno o più decreti volti a ridefinire, per le diverse tipologie di credito di imposta, le disposizioni applicative di ripartizione delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste per tipologia di credito di imposta ed al limite massimo stabilito per ciascuna di esse¹⁷⁴. Qualora dall'attuazione delle precedenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri, alla loro copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1 del D.L. n. 18 del 2020, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine è disposto che al citato obiettivo di mitigazione delle difficoltà incontrate dal settore possono essere finalizzati anche i

¹⁷² Capitolo 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁷³ Di cui all'articolo 13, comma 5 della L. n. 220 del 2016.

¹⁷⁴ Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della L. n. 220 del 2016.

contributi automatici, selettivi e per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui alle sezioni III, IV e V del Capo III della citata legge n. 220 del 2016, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020.

La RT dopo aver sintetizzato la portata normativa evidenzia che se dall'attuazione del primo periodo del presente comma dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvederà nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 e a tal fine le risorse necessarie saranno trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rappresenta che tale articolo ha, infatti, stanziato 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il rispetto del limite delle suddette risorse disponibili potrà essere garantito attraverso una modulazione adeguata delle percentuali dei contributi stabilite con i summenzionati decreti da adottare in ogni caso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge del 14 novembre 2016, n. 220.

Al riguardo si rileva che il meccanismo di copertura delineato dalla norma prevede che la determinazione degli oneri sia rimessa ad una valutazione interna delle amministrazioni interessate sulla base del tiraggio dell'agevolazione ed entro il limite delle risorse individuate. In tal modo però ci si pone al di fuori delle ordinarie procedure di stima degli effetti finanziari nonché della verifica delle quantificazioni in sede parlamentare.

Per gli ulteriori aspetti non si hanno osservazioni di formulare, per quanto di competenza, nel presupposto che i decreti attuativi da emanare da parte del Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo, rispettino i limiti delle risorse a disposizione e qualora si definiscano ulteriori oneri questi vengano coperti nell'ambito dei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020.

Il comma 9 dell'articolo in esame modifica l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83 del 2014 in tema di credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. *art-bonus*) estendendo la misura in esso disciplinata anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi ed agli spettacoli viaggianti.

La RT specifica che il comma 9 al fine di chiarire l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione tenendo conto dell'esperienza applicativa emersa negli ultimi anni prevede l'estensione dell'Art bonus anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti. In via prudenziale, ipotizza un ammontare di erogazioni liberali in esame di circa 2,3 milioni di euro. Considerando che una quota pari al 10% sia versata da parte di persone fisiche e che la restante quota

del 90% da persone giuridiche, applicando l'aliquota del 65% e la ripartizione in tre quote annuali, stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,00	-0,09	-0,14	-0,19	-0,15
IRES	0,00	-0,45	-0,90	-1,35	-1,35
TOTALE	0,00	-0,54	-1,04	-1,54	-1,50

Al riguardo si osserva che la quantificazione presentata in RT non è riscontrabile in quanto non vengono indicati né la metodologia di stima delle nuove erogazioni liberali, né i dati di frequenza ed ammontare medi relativi alle diverse tipologie di soggetti. In particolare si rileva che la RT non indica se nel calcolo ha ipotizzato un possibile effetto incentivo dovuto all'ampliamento della platea dei potenziali soggetti beneficiari; sul punto si rammenta che l'originaria stima contenuta nella RT annessa all'articolo 1, comma 1 del citato D.L. 83 del 2014 aveva supposto un effetto incentivo del 25%.

In merito poi alle variazioni finanziarie stimate negli anni si riscontra positivamente la suddivisione rappresentata in tabella con la dovuta specificazione che per i soggetti persone fisiche (soggetti ad IRPEF) la stima è fatta utilizzando il meccanismo del saldo/acconto, con un acconto pari al 75%, mentre per le società (soggetti IRES) la stima è costruita sulla coincidenza tra il dato di competenza e quello di cassa. Sull'impostazione generale si condivide la differente rappresentazione finanziaria in quanto mentre le persone fisiche possono usufruire dell'*art bonus* in sede di dichiarazione annuale IRPEF, i soggetti IRES possono usufruire del credito di imposta anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 e pertanto potranno utilizzarlo all'interno dello stesso anno di formazione. Tuttavia non è da escludere che per una parte delle società il credito d'imposta possa essere fruito anche in anni successivi rispetto a quello di erogazione, con possibili sfasamenti temporali in ragione di cassa; quindi sarebbe opportuno acquisire informazioni a consuntivo, cioè con riferimento all'andamento finora riscontrato del *bonus* in questione, che si ricorda essere in vigore dal 2014, al fine di meglio comprenderne gli andamenti finanziari.

Articolo 183, commi 8-8-ter **(Capitali italiane della cultura e del libro 2021-2023)**

Il comma 8 conferisce alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito alla stessa per il 2020, stabilendo al tempo stesso che la procedura attualmente in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022.

Il comma 8-*bis*, introdotto durante l'esame in prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁷⁵, dispone che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa per il 2023, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

¹⁷⁵ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 24.

Il comma 8-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che, per il 2020, il titolo di Capitale italiana del libro è conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, senza apposita selezione.

La RT evidenzia che in considerazione della impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 a causa dell'epidemia da COVID- 19, si prevede un differimento dei termini all'anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura attribuito alla città di Parma.

Allo stesso tempo la disposizione prevede che le procedure in corso per l'attribuzione del titolo di "Capitale italiana per la cultura per l'anno 2021" si intendono riferite all'anno 2022. La norma presenta carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le integrazioni approvate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo – che le risorse previste per il conferimento del titolo per il 2020 siano congrue anche per il 2021 e che la relativa spesa non determini impatti sui saldi di cassa diversi da quelli già scontati ai fini dei tendenziali. Nel qual caso, sembrerebbe opportuno il ricorso all'apposito fondo previsto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze¹⁷⁶.

In merito alle integrazioni introdotte nel corso dell'esame in prima lettura, ritenendo il contenuto ordinamentale delle medesime, non ci sono osservazioni.

Articolo 183, comma 10

(Piattaforma digitale per fruizione patrimonio culturale e spettacoli)

Il comma 10 dispone che la piattaforma digitale è realizzata, al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche mediante la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati.

La RT evidenzia che la norma reca una spesa di 10 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

¹⁷⁶ Vedi nota n. 13.

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.183,co.10	>s	k	10	0	0	10	0	0	10	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizza una spesa da intendersi quale limite massimo, non ci sono osservazioni.

Articolo 183, comma 10-bis (Carta della cultura)

La norma, introdotta durante l'esame in V Commissione nel corso dell'esame in prima lettura¹⁷⁷, prevede un incremento, per il 2020, del Fondo "Carta della cultura" istituito dalla L. 15/2020. In particolare, l'incremento è pari, per il 2020, a € 15 mln..

Le disposizioni in argomento non sono corredate di **RT**.

Il prospetto riepilogativo non espone specifici valori.

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizione recante il rifinanziamento per il 2020 di autorizzazione di spesa già vigente e predisposta quale tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Articolo 183, commi 11-12 (Rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

Il comma 11, modificato in prima lettura, novella l'art. 88 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) in materia di rimborso per l'acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura mediante la corresponsione di un *voucher*. In particolare, si modifica il procedimento di rimborso o emissione dei suddetti voucher, si introduce un termine (finale) di decorrenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione (fino al 30 settembre 2020) e si stabilisce che la durata del voucher passa (da dodici) a diciotto mesi dall'emissione. Per i concerti di musica leggera sono disciplinate le ipotesi in cui si provvede al rimborso con restituzione della somma versata. Le procedure di rimborso si applicano anche a quegli eventi inizialmente sospesi per le misure di contenimento riferite solo a territori circoscritti e a determinate categorie di soggetti.

Il comma 11-bis, anch'esso introdotto in prima lettura, estende l'applicazione delle procedure sopradescritte anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della disposizione.

Il comma 11-ter incrementa di € 30 mln le risorse destinate, per il 2020, alla Card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, di cui all'art. 1, co. 357 e 358, della L. 160/2019. Pertanto, in base a quanto disposto dal comma 11-ter, le risorse da destinare a coloro che compiono 18 anni nel 2020 ammontano a € 190 mln.

Il comma 11-quater autorizza l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del MIBAC per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020,

¹⁷⁷ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 4 luglio 2020, pagina....

destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. All'onere relativo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo per le spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265.eto.

Il comma 12 reca le relative disposizioni di copertura finanziaria, ivi prevedendosi che all'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 10 e dal comma 11-*ter*-11-*quater* dell'articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT sul comma 11, segnala la natura ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 12, ribadisce che la norma reca la complessiva copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 9, 10 11-*ter* pari a 426,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Le integrazioni approvate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, sul comma 11-*ter* si osserva che all'ultimo finanziamento nella legge di bilancio 2020, erano stati associati effetti in parte posticipati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura nei precedenti esercizi¹⁷⁸. Considerato che in questo caso l'incremento avviene dopo metà anno, andrebbe quindi valutata la misura dello slittamento degli effetti atteso sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

Sugli altri fondi, andrebbero forniti ragguagli in merito ai dati inerenti alla platea dei beneficiari e ai fabbisogni di spesa prevedibili.

Per i profili di copertura (11-*quater*), andrebbero fornite rassicurazioni sull'adeguatezza delle residue risorse a valere del Fondo esigenze indifferibili per il 2020.

Articolo 184 **(Fondo per la cultura)**

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un Fondo per la promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la

¹⁷⁸ Cfr. relazione tecnica commi 357-358, in particolare si prevedeva a fronte di un aumento di spesa di 160 milioni di euro nel 2020 per il saldo netto da finanziare, un aumento di 110 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro nel 2021 per il fabbisogno e l'indebitamento netto.

fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. L'Istituto nazionale di promozione, cioè la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), ha la facoltà di svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui sopra, nonché le relative attività di assistenza e consulenza. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo previsto dalla disposizione può inoltre destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

Il comma 2 dispone inoltre che la dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II (artt. 11-13) del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

Il comma 3 attribuisce all'Istituto nazionale di promozione, cioè la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito anche CDP), la facoltà di svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo, sulla base di apposita convenzione con il MIBACT.

Il comma 4 stabilisce che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina il funzionamento del Fondo, di cui al comma 1, può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il comma 5 incrementa nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 le somme già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017 e n. 10 del 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'art. 1, co. 6, della L. 147/2013, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 5-*bis*, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata all'iscrizione della Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.

Il comma 6 stabilisce che alla copertura degli oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265, su cui si rinvia alla relativa scheda.

La RT ribadisce che la norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un Fondo per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

La dotazione del fondo può essere incrementata, ai sensi del comma 2, dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

Il comma 3 prevede che, sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possa svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle

iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvederà nell'ambito delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Una quota delle risorse di cui al comma 1, ai sensi del comma 4, può essere destinata al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sul comma 5, evidenzia che ivi si prevede che il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 6 prevede che agli oneri recati dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 5-*bis* inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.184,co.1	>s	c	50	0	0	50	0	0	50	0	0

Al riguardo, sui profili di quantificazione inerenti al comma 1, posto che l'intervento previsto è formulato in termini di limite di spesa, nulla da osservare.

Sul comma 5, relativamente all'incremento nel 2021 degli oneri del Fondo istituito di cui al comma 1, utilizzando le risorse del Fondo sviluppo e coesione indicate dalle delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 per il Piano operativo "Cultura e turismo", andrebbe acquisita conferma che tale impiego di risorse non incida su interventi e 224 spese già avviati o anche solo programmati.

Ad ogni modo, andrebbe inoltre chiarito come si intenda evitare che il predetto utilizzo comporti effetti di dequalificazione della spesa con conseguenze sugli impatti sui saldi da considerarsi già scontati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Articolo 185

(Disposizioni relative al pagamento dei crediti dell'IMAIE in liquidazione)

Il comma 1 stabilisce che i commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nello specifico, è previsto che nel bilancio finale di liquidazione devono essere indicati i nominativi dei creditori dell'ente e, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori, con la distinzione per crediti riferibili ad artisti, interpreti ed esecutori dell'area musicale e crediti riferibili ad artisti, interpreti ed esecutori dell'area audiovisiva.

Il comma 2 dispone che a tali crediti si applichi il medesimo termine per la riscossione di 1.095 giorni (pari a 3 anni) di cui all'art. 5, co. 4, della L. 93/1992, calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 5, co. 3, della stessa L. 93/1992. Nel contempo, stabilisce che i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono già stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 novembre 2016 hanno diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 3, integrato nel corso della prima lettura, con riguardo alla disciplina relativa alla destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese quelle relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del MIBACT e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo modalità da definire con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo – per la cui emanazione non è fissato un termine –, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 4 dispone che, al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, le somme corrispondenti all'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese quelle ulteriori relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono anch'esse versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del MIBACT e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con il già citato decreto del Ministro.

Il comma 5 abroga l'art. 47, co. 2, del D.Lgs. 35/2017, in cui è attualmente previsto che al termine della procedura di liquidazione dell'«IMAIE in liquidazione» l'eventuale residuo attivo è ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalità e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La RT certifica che le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'ente IMAIE in liquidazione e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si prevede che l'eventuale residuo attivo dell'ente sia versato all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per poi essere ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone i valori.

Al riguardo, perso atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a regolare i rapporti tra i creditori di un ente in fase di scioglimento, nulla da osservare.

Articolo 185-bis ***(Patrimonio culturali immateriale Unesco)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Commissione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁷⁹.

La norma autorizza la spesa di € 1 mln per il 2020 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale inserito nella Lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19. Ai relativi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è formulata come limite massimo di spesa per il 2020, nulla da osservare.

CAPO II **MISURE PER L'EDITORIA**

Articolo 186 ***(Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari)***

Con il comma 1, novellando il comma 1-ter dell'art. 57-bis del D.L. n. 50 del 2017¹⁸⁰, si interviene sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2020. Si ricorda che il beneficio fiscale è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Si prevede che, limitatamente all'anno 2020, il beneficio è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso, nel rispetto dei limiti della regolamentazione UE, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il credito di imposta è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n.

¹⁷⁹ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 24.

¹⁸⁰ Il comma 1-ter è stato introdotto dall'art. 98, comma 1 del D.L. n. 18 del 2020.

198 del 2016. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2018. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della L. n. 198 del 2016 è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Con il comma 2 si prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT rappresenta che la disposizione novella l'articolo 57-bis, comma 1-ter, del D.L. n. 50 del 2017 come modificato dall'articolo 98 del D.L. n. 18 del 2020 al fine di rafforzare il beneficio fiscale ivi introdotto per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari nell'anno 2020.

A tal fine, è innalzato dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per il 2020 e il beneficio è esteso anche agli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, se non partecipate dallo Stato, e che abbiano subito un calo degli introiti pubblicitari superiore al 33% nel periodo 1° marzo 2020 - 31 maggio 2020 rispetto al medesimo periodo 2019.

Il tetto di spesa da destinare a copertura dell'onere per la concessione del credito d'imposta è fissato in 60 milioni di euro, cui si fa fronte mediante corrispondente rifinanziamento del Fondo per il pluralismo, che viene contestualmente incrementato per un importo pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Le stime sull'andamento del mercato pubblicitario relative al primo semestre dell'anno in corso segnalano, rispetto allo stesso periodo del 2019, una caduta verticale degli investimenti pubblicitari, che arriverebbe fino al 90% per il sistema radiotelevisivo locale (stima Confindustria Radio Televisioni) e si attesterebbe almeno al 50% per i giornali (-45% per i quotidiani e -60% per i periodici, secondo i dati FIEG). Alla luce di tali dati, il limite di spesa individuato appare proporzionato all'importo atteso del credito richiesto dalle imprese.

Per l'anno 2019 sono state infatti presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese.

Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammontava a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV, anche se si tratta di importi da riparametrare percentualmente per garantire il rispetto del tetto di spesa relativo all'anno 2019.

Sulla base dei dati sopra esposti, è quindi ragionevole valutare che nelle attuali condizioni di mercato le risorse che si intendono destinare al finanziamento della misura – e che costituiscono il limite di spesa – pari a 60 milioni di euro per il 2020, risultino

sostanzialmente adeguate a soddisfare il fabbisogno della richiesta, anche scontando l'effetto di una possibile maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione.

Al riguardo, considerato che il credito di imposta opera entro i limiti delle risorse stanziare (c.d. tetto di spesa) non si hanno osservazioni per quanto di competenza, anche tenendo conto delle informazioni rese dalla RT circa l'adeguatezza delle risorse stanziare.

Per i profili di copertura, premesso che a tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, da imputare per 40 milioni alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, si evidenzia che il Fondo è incrementato nella misura di 32,5 milioni per il 2020¹⁸¹.

Articolo 187 ***(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)***

L'articolo in parola dispone, per il solo anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi¹⁸² ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)¹⁸³ che potrà applicarsi, in deroga alla previgente normativa, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito, a titolo di forfait della resa, del 95% in luogo di quella già prevista e pari all'80%.

Valuta l'onere per il 2020 in 13 mln di euro e vi provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

La RT rappresenta che la norma in esame prevede per l'anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, innalzando la percentuale di resa dall'attuale 80% al 95%.

Al fine di quantificare l'onere derivante dall'innalzamento della forfettizzazione, utilizza i dati relativi ai consumi delle famiglie (anno 2019) e considera una percentuale pari al 15% della spesa (516,6 mln di euro) che è il differenziale di forfettizzazione in esame.

A tale imponibile applica l'aliquota del 4%, stimando in 20,66 milioni di euro su base annua il gettito interessato dalla misura per il 2020.

Considerata l'entrata in vigore in corso d'anno 2020, stima una perdita di gettito di circa 13 mln di euro nel 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

¹⁸¹ Si evidenzia che il capitolo 2196 del MEF "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" reca risorse per l'anno 2020 pari a circa 181 milioni e che il capitolo 3125 del MISE relativo al riparto del predetto Fondo reca risorse per il 2020 pari a circa 59 milioni.

¹⁸² Con esclusione dei giornali pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

¹⁸³ Ai sensi dell'articolo 74, comma 1 lett. C) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Al riguardo, si evidenzia che sarebbe stato importante acquisire il dato risultante dalle dichiarazioni IVA relativo all'introito dell'imposta per le cessioni di quotidiani e periodici al fine di calcolare la perdita di gettito derivante dalla maggiore quota di forfetizzazione riconosciuta dall'articolo in esame utilizzando, non già i dati di consumo delle famiglie italiane, bensì i dati effettivi di gettito risultanti dalle dichiarazioni IVA. Un riscontro in tal senso sarebbe necessario per verificare la stima presentata in RT.

Un altro aspetto da approfondire è legato al fatto che, essendo l'IVA un'imposta comunitaria, occorre una conferma che la modifica in commento - che determina per il solo 2020 una diminuzione dell'IVA - possa ritenersi compatibile con la disciplina e la natura del tributo.

Un ulteriore approfondimento, anche al fine di escludere eventuali contenziosi, sarebbe utile in merito all'operatività della disposizione in quanto la stessa considera tutto 2020 laddove la RT appare costruita con riferimento all'entrata in vigore del presente decreto¹⁸⁴: è evidente che una diversa decorrenza produrrebbe effetti finanziari differenti rispetto a quelli indicati in RT.

Articolo 188

(Credito di imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

Con il comma 1, limitatamente all'anno 2020, si riconosce a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) un credito di imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 24 mln di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Trovano applicazione le disposizioni introdotte per il credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004 (si tratta dell'art. 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della L. n. 350 del 2003, e il DPCM n. 318 del 2004 la cui disciplina è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall'art. 1, comma 484, della L. n. 311 del 2004).

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 198 del 2016, e al D. Lgs. n. 70 del 2017, conseguentemente emanato.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione che, a tal fine, è incrementato di euro 24 mln per il 2020.

Ai sensi del comma 2, ai relativi oneri, valutati in 24 mln di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT rappresenta che la disposizione introduce, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali, per sostenere il settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria dal COVID-19.

¹⁸⁴ Infatti se si rapporta l'onere di 20,66 mln di euro rispetto ai 7 mesi e mezzo di validità della disposizione (da metà maggio a tutto dicembre 2020) si ottiene il dato dei 13 mln di euro: $20,66/12*7,5 = 12,91$ mln di euro.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura finanziaria di tale incremento si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, considerato che il credito di imposta è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziato (c.d. tetto di spesa) non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Sarebbe stato opportuno poter disporre di informazioni a supporto dell'adeguatezza delle risorse stanziato. Inoltre andrebbe chiarito quali procedure saranno poste in essere per garantire il rispetto del limite di spesa, stante il silenzio della norma sul punto.

Sulla copertura si evidenzia che il capitolo 2196 del MEF "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" reca risorse per l'anno 2020 pari a circa 181 milioni e che il capitolo 3125 del MISE relativo al riparto del predetto Fondo reca risorse per il 2020 pari a circa 59 milioni.

Articolo 189 **(Bonus una tantum edicole)**

Il comma 1 riconosce, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il comma 2 stabilisce che il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

Il comma 3 esclude che il predetto contributo concorra alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 4 demanda ad apposito DPCM la definizione delle modalità, dei contenuti, della documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT rappresenta che, secondo i dati Unioncamere, nell'anno 2019 il numero di edicole era pari a 14.626, in costante decrescita negli ultimi anni (3.733 in meno rispetto a 10 anni fa).

A fronte di ciò, appare congrua la previsione di un tetto di spesa pari a 7 milioni di euro per il 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione -Bonus una tantum edicole (commi 1-5)	7,00			7,00			7,00		

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'onere è formulato in termini di tetto di spesa, che è, per espressa previsione normativa, sufficientemente modulabile e che appare sostanzialmente congruo rispetto ai dati forniti dalla RT.

Articolo 190 **(Credito di imposta per i servizi digitali)**

Con il comma 1 si riconosce per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d'imposta - nel limite di 8 mln di euro che costituisce tetto di spesa - per la spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività.

Il beneficio è concesso nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato (regolamento n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti *de minimis*).

Il comma 2 dispone che l'agevolazione è concessa a ciascuna impresa a seguito di istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Con il comma 3, si prevede che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, ossia nell'esercizio di competenza.

L'effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il comma 4 dispone che il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. In particolare, esso non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Ai sensi del comma 5, il credito d'imposta si può utilizzare esclusivamente in compensazione, con modello F24 presentato a pena di scarto tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il modello

è scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Il comma 6 prevede la revoca del credito d'imposta nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'art. 1, comma 6, del D.L. n. 40 del 2010.

Il comma 7 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

Il comma 8 dispone che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione che, a tal fine, è incrementato di 8 mln di euro per l'anno 2020.

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

Il comma 9 prevede che alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 165.

La RT rappresenta che la disposizione prevede che per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato sia riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro un limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli aiuti c.d. "*de minimis*".

L'agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è ripartita tra i beneficiari in misura proporzionale nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Inoltre, la misura non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al D. Lgs. n. 70 del 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs n. 241 del 1997 mediante il modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 8 milioni di euro nel 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, tenuto conto che il beneficio fiscale è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziare e del meccanismo previsto in caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste ammesse, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 191

(Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)

Il comma 1 semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 a favore di alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale sia effettuata solo al momento del pagamento del saldo.

La RT ricorda che il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

La norma dispone la disapplicazione, per l'anno 2019, della disposizione che prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale al momento dell'erogazione del primo rateo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell'attuale periodo di emergenza sanitaria. Rimane comunque operativa la suddetta verifica al momento del saldo del contributo.

La RT esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione della natura ordinamentale della disposizione in esame e considerato che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale non è soppressa bensì rinviata.

Articolo 192

(Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'INPGI)

Il comma 1 differisce dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro cui l'INPGI deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a

tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate. Ai sensi del qui modificato articolo 16-quinquies, comma 2, del DL 34/2019, qualora detto bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, il Governo adotta uno o più regolamenti diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Analoga proroga è altresì disposta rispetto al termine finale della sospensione della norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui l'ente presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

La RT afferma che le sopravvenute esigenze e priorità imposte dall'emergenza sanitaria hanno di fatto precluso l'avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt'oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento.

La proroga del termine si rende pertanto necessaria al fine di garantire l'effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell'INPGI, per come già delineata dalla legislazione vigente.

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, anche in considerazione del limitato periodo di proroga, non si formulano osservazioni. Sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento circa la reale situazione finanziaria dell'INPGI, posto che la norma allontana nel tempo l'attivazione di nuovi strumenti per aumentare le entrate contributive.

Articolo 193

(Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

Il comma 1 dispone l'accreditamento presso l'INPGI della contribuzione figurativa dei giornalisti dipendenti ammessi a cassa integrazione in deroga, iscritti alla relativa gestione sostitutiva, ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga legati all'emergenza Covid-19 a carico dell'INPS in favore dei giornalisti dipendenti. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che è diretta a disciplinare un trasferimento tra enti previdenziali, entrambi ricompresi nel novero delle PP.AA., di una quota di risorse per il finanziamento della contribuzione figurativa nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 194 ***(Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)***

Il comma 1 autorizza la Presidenza del consiglio dei ministri a prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2021, la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi. La suddetta possibilità di proroga – che opera nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio – era prevista sino al 31 dicembre 2020 dall'art. 11, c. 2-ter, del D.L. 162/2019 e riguarda i contratti stipulati ai sensi della L. 237/1954 e dell'art. 55, c. 24, della L. 449/1997.

Il comma 2 prevede che a tal fine si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT certifica che la norma dispone una proroga di sei mesi – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – della durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.

Segnala che, ad oggi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad acquistare da più agenzie di stampa, in maniera centralizzata e nel rispetto del pluralismo dell'informazione, i servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato, svolgendo a tal fine il ruolo di “centrale di committenza”, in attuazione di quanto disposto dalla legge (L. n° 237/1954; art. 55, c. 24, L. n° 449/1997).

Evidenzia poi che in seguito dell'ultima procedura di affidamento del servizio, svoltasi nel 2017, sono stati stipulati 15 contratti con 11 diverse agenzie di stampa, che hanno permesso di assicurare complessivamente 11.900 licenze a 43 amministrazioni dello Stato, delle quali 9 con articolazioni territoriali, con un impegno finanziario complessivo per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a 46,3 milioni di euro.

Segnala che, al fine di rispettare il principio del pluralismo e favorire la partecipazione di operatori di dimensioni differenti, la gara era stata articolata in lotti di diverse dimensioni, con il vincolo che ciascuna agenzia concorrente non potesse aggiudicarsi più di un lotto.

Afferma che questa scelta ha limitato gli effetti distorsivi, ma non ha eliminato i profili di sostanziale criticità derivanti dall'affidamento mediante procedura competitiva di un servizio manifestamente non fungibile come quello informativo, non assimilabile ad altri beni o servizi acquisiti sul mercato. Da qui la necessità di una proroga degli affidamenti finalizzata alla valutazione di nuove e più razionali modalità per l'acquisizione da parte delle P.A. dei servizi di agenzia di stampa.

La proroga proposta fissa al 30 giugno 2021 il termine di scadenza dei suddetti contratti, senza impatto finanziario sull'annualità 2021.

Conclude evidenziando che, per il triennio 2020-2022, l'onere è integralmente già coperto a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020, cap. 479 (*Spese per l'acquisizione dalle*

agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare), che ha prudenzialmente previsto il finanziamento annuo del servizio ai valori attuali del corrispettivo.

Pertanto, alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che, per il triennio 2020-2022, l'onere è già integralmente coperto a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020, cap. 479 (*Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la p.a. e della rete diplomatica e consolare*), che ha prudenzialmente previsto il finanziamento annuo del servizio ai valori attuali del corrispettivo, nulla a osservare.

Articolo 195

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

La norma uno stanziamento nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dell'importo di 50 milioni per il 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 alle emittenti radiotelevisive locali. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Fondo emergenze emittenti locali (c. 1)	50,00			50,00			50,00		

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 195-bis

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Una novella al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dispone che se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 195-ter (Fallimento d'editore)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in commissione durante la prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁸⁵. In particolare, ivi si dispone l'applicazione della normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di fallimento dell'editore e prevede che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possano essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

CAPO III MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Articolo 196 (Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

La norma autorizza la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, a compensazione dei minori introiti scaturenti dalla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente al periodo tra il 10 marzo e il 30 giugno 2020, con la finalità di sostenere l'attività del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si stabilisce che, per il medesimo periodo, RFI dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

¹⁸⁵ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 4 luglio 2020, pagina ...

Si autorizza poi per le medesime finalità la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Tale stanziamento è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nelle percentuali:

- pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'art.17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico,
- pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la predetta riduzione è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e si prevede che il residuo dello stanziamento è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020.

Si prevede l'invio di una rendicontazione da parte di RFI al MIT sull'attuazione del presente articolo, entro il 30 aprile 2021.

Si dispone la copertura finanziaria degli oneri, pari a 270 milioni di euro per il 2020, ai sensi dell'articolo 265.

La RT, afferma che la compensazione al gestore dell'infrastruttura nazionale di un indennizzo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2020, per i minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, è parziale in quanto, dai dati acquisiti da RFI risultano minori introiti da canone da pedaggio pari ad euro 48,6 milioni per il mese di marzo e a 73,5 milioni per il mese di aprile, mentre la sola componente B per il periodo marzo giugno è quantificata in 152 milioni.

La RT evidenzia che la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, è disposta al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19.

Con riferimento alla riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e per la quale è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, che ne costituisce limite di spesa, la RT afferma che dai dati acquisiti da RFI, risulta che la quota mensile della componente B definita dalla delibera 96/2015 con la riduzione del 60% per i servizi ferroviari passeggeri e del 40% per i servizi ferroviari merci, nell'arco temporale compreso tra 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 comporta una minore entrata stimata per circa 112.000.000 per i passeggeri e circa 17 milioni di euro per le merci. In tale stima si registrerebbe una riduzione di ricavi da pedaggio legati alla componente B per circa 130.000.000 milioni di euro.

Infine, la RT sottolinea la natura ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalla previsione che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la predetta riduzione è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale minori introiti marzo e aprile 2020 (comma 1)	115,00			115,00			115,00		
Riduzione canone per servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico (comma 3)	155,00			155,00			155,00		

Al riguardo, si evidenzia che la compensazione operata dalla norma in favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, pur se limitata all'entità degli stanziamenti autorizzati, è, come affermato dalla RT, soltanto parziale. Per cui non può escludersi che in futuro si rendano necessarie ulteriori autorizzazioni di spesa aventi la medesima finalità.

Articolo 197 ***(Ferrobonus e Marebonus)***

La norma prevede ulteriori risorse, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare sia il cosiddetto "marebonus" ovvero l'istituzione, avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o miglioramento dei servizi su rotte esistenti (30 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" ovvero il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale (20 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Marebonus - contributi decongestione rete viaria articolo 1, comma 647 L. 208/2015 (comma 1)	30,00			30,00			30,00		
Ferrobonus - contributi decongestione rete ferroviaria articolo 1, comma 648 L. 208/2015 (comma 2)	20,00			20,00			20,00		

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 198

(Istituzione Fondo compensazione danni trasporto aereo)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, istituisce un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19. Con decreto sono stabilite le modalità di applicazione nonché di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori e non spettanti. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai relativi oneri, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali	130,00			130,00			130,00		

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 199

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri. La riduzione riguarda i canoni dovuti in relazione all'anno 2020, ivi compresi quelli previsti dall'articolo

92, comma 2, del decreto-legge Cura Italia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione e può essere riconosciuta in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. Si prevede, inoltre, la possibilità per le richiamate Autorità di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019.

Il comma 2 prevede la proroga di due anni delle autorizzazioni attualmente in corso in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, facendo fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto – legge n. 109 del 2018 (D.L. Genova).

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, reca una serie di proroghe al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, quali la proroga di 12 mesi della durata delle autorizzazioni rilasciate per le operazioni portuali, la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per il servizio di rimorchio, che siano attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e quella di entrata in vigore del decreto-legge e la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso.

Il comma 4 prevede che le proroghe per le autorizzazioni rilasciate per le operazioni portuali e la proroga della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri non si applicano in presenza di procedure di evidenza pubblica ove già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Il comma 5 estende l'agevolazione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali per strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno di cui ai commi da 98 a 106 della legge di stabilità 2016 anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Il comma 6 riconosce alle società cooperative di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge n. 84 del 1994, in materia portuale, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020.

Il comma 7, per le citate finalità, prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020 destinato:

- a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
- b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo alle cooperative di cui al comma 6.

Il comma 8 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché la determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità portuali per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, una novella al D.L. Cura Italia, sul personale che il Ministero della salute è autorizzato ad assumere ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto, per specificare l'assegnazione in modo proporzionale, agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio.

Il comma 8-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che, al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti dall'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in forma originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia della salute a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Il comma 8-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, reca norme riguardo alla capogruppo e alle società del gruppo Poste italiane S.p.a. In particolare, si prevede che per il fondo di solidarietà bilaterale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia ancora stato emanato il decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 26, comma 2, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. A tal fine, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 9 prevede, al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali di merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, che fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

Il comma 10 provvede alla copertura degli oneri recati dai commi 7, 8 e 10-*bis*, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

I commi 10-*bis* e 10-*ter*, inseriti dalla Camera dei deputati, prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale fondo è destinato:

- nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
- nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

Il comma 10-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni attuative dei commi 10-*bis* e 10-*ter*.

Il comma 10-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che l'efficacia delle misure di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT, riferita al testo iniziale, afferma che la disposizione apporta una serie di misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo.

Oltre a ribadire il contenuto del comma 1, la RT fornisce una tabella contenente i valori e i parametri utilizzati per la stima dell'eventuale avanzo di amministrazione da utilizzare ai fini della riduzione dei canoni concessori.

	Anno 2018	Media mensile	Stima periodo dal 17 marzo al 31 dicembre 2020	% di riduzione media dell'importo dei canoni concessori a valere sull'avanzo di amministrazione	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
Canoni concessori	€ 159.215.369	€ 13.267.947	€ 126.045.500	8,0%	€ 10.083.640

Per le Autorità che siano prive di risorse utilizzabili a tale fine, il finanziamento del suindicato beneficio è consentito, per un ammontare di 6 mln di euro, a valere su un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con dotazione complessiva pari a 30 mln di euro.

Con riferimento alla facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 (a seguito di modifiche il limite è stato elevato a 4 milioni e il contributo ad euro 90) per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro nei terminal rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, la RT evidenzia che i suddetti interventi saranno finanziati dalle Autorità con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per la RT tale facoltà dovrà, in ogni caso, avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Ancora, con riferimento al comma 2, la RT afferma che le proroghe di due anni per le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, per la RT, le proroghe di dodici mesi, recate ai commi 3 e 4, della durata delle autorizzazioni, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT prosegue evidenziando che la disposizione di cui al comma 5 opera esclusivamente un chiarimento in merito all'applicabilità, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, dell'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti. La disposizione, pertanto, non comporta effetti in considerazione della circostanza che chiarisce profili di applicazione già immanenti nell'ordinamento tributario.

Infine la RT si limita a descrivere il comma 7 e con riferimento al comma 9 e alla possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti, ne afferma il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Compensazioni Autorità portuali o Autorità portuale di Gioia Tauro per riduzione canoni concessionari e contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale (comma 7, lettera a))	6,00			6,00			6,00		
Indennizzi alle società di ormeggiatori per le ridotte prestazioni di ormeggio (comma 7, lettera b))	24,00			24,00			24,00		
Utilizzo avanzo amministrazione Autorità portuali (comma 8)				10,00			10,00		

Al riguardo, relativamente all'utilizzo da parte delle autorità portuali dell'avanzo di amministrazione per ridurre i canoni concessionari, si osserva che la quantificazione operata in RT sembra semplicemente discendere dalla presumibile riduzione dei canoni concessionari dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 nella misura dell'8 per cento. Tra l'altro la stima dei canoni concessionari per il predetto periodo si basa sull'entità dei canoni concessionari riferito all'anno 2018 mentre sarebbe stato maggiormente prudente e attendibile utilizzare il dato relativo all'anno 2019.

Non viene però fornito alcun dato di previsione sulla riduzione di fatturato subita dai concessionari e soprattutto sui bilanci delle autorità portuali e sulla presenza di avanzi liberamente utilizzabili. Si osserva poi che il finanziamento statale previsto al comma 7, pari a 6 milioni, è destinato anche al contributo per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 1, per cui potrebbero rimanere per la riduzione dei canoni concessionari solo 2 milioni di euro, mentre la parte restante dovrebbe essere trovata negli avanzi di bilancio delle autorità. Posto che il comma 8 prevede un limite per le finalità in esame di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si deduce che le somme da reperire negli avanzi di bilancio delle autorità portuali ammontano al massimo a 8 milioni di euro.

Quanto all'altra misura prevista dal comma 1, lettera b), posto che la norma pone un preciso parametro di 90 euro per ogni lavoratore per ogni giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, la RT andrebbe integrata con dati inerenti: la platea dei lavoratori coinvolti, le giornate mensili lavorate in meno, almeno con riferimento ai mesi già trascorsi, disponibilità di risorse nei bilanci delle autorità. Al momento si può solo ricavare dalla presenza del limite di spesa di 4 milioni di euro, che il contributo è concedibile per un massimo di 44.444 giornate di lavoro in meno.

Andrebbe fornita poi una quantificazione anche dei risparmi derivanti dall'eliminazione del cumulo con l'indennità di mancato avviamento, previsto dal testo iniziale e soppresso dopo l'esame in prima lettura.

Comunque, va osservato che le misure a favore di concessionari e lavoratori sono previste in termini di facoltà.

In merito alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 5, la norma nell'estendere tale agevolazione ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti appare suscettibile di determinare un maggiore onere a carico della finanza pubblica, atteso che la concessione del credito d'imposta non è limitata entro determinati tetti di spesa¹⁸⁶.

Con riferimento al comma 8-ter e alla possibilità concessa di sostituire in via digitale le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce, andrebbe confermato che gli enti in questione siano dotati delle strumentazioni e dei sistemi informatici idonei ad eseguire l'invio digitale della documentazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 8-quater e alla decorrenza delle modifiche apportate all'atto istitutivo del fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si osserva che non viene fornita alcuna informazione circa la quantificazione dell'onere né gli effetti sui saldi di finanza pubblica, limitandosi la norma a prevedere la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 199-bis **(Disposizioni in materia di operazioni portuali)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, riforma la disciplina in materia di autoproduzione delle operazioni portuali, prevedendo che l'autoproduzione sia possibile solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo. Sono inoltre precisati i requisiti che deve avere la nave richiedente affinché possa essere consentito lo svolgimento in autoproduzione dei servizi portuali.

Con decreto ministeriale sono definite le disposizioni per l'attuazione della nuova disciplina.

Tale decreto provvederà anche a disciplinare la determinazione del corrispettivo e della cauzione e la fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la materia è disciplinata in ambito europeo dal Regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, andrebbe assicurata la compatibilità della norma in esame con l'ordinamento europeo. Sul punto si segnala che la RGS con nota del 6 luglio 2020 ha sottolineato la possibilità che la norma abbia riflessi sulla concorrenza e ha chiesto una conferma circa la compatibilità della disposizione

¹⁸⁶ La RT valutava oneri pari a 617 milioni di euro per ciascun anno.

con la normativa nazionale e comunitaria, al fine di evitare il rischio di procedure di infrazione collegate alla non conformità della norma al principio di libera concorrenza e i conseguenti oneri.

Articolo 200 ***(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)***

I commi 1 e 2 istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 (Misure di tutela per i pendolari). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione.

Il comma 3 dispone la non decurtazione dei corrispettivi per i servizi ferroviari di lunga percorrenza e interregionali indivisi.

I commi 4 e 5 prevedono poi l'anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un'unica rata entro il 30 giugno 2020, dell'80% del Fondo nazionale TPL e l'applicazione, anche per il 2020, degli attuali criteri di riparto del Fondo, senza l'applicazione delle penalità legate al mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento.

I commi da *5-bis* a *5-quater*, introdotti dalla Camera dei deputati, dispongono l'anticipazione alle regioni e province autonome delle risorse per i contratti collettivi di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018.

In particolare, il comma *5-bis* autorizza, a decorrere dall'anno 2019, il pagamento a titolo di anticipazione dell'80 per cento delle risorse per le regioni e le province autonome relative ai contratti collettivi di trasporto pubblico locale. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16 e dal comma 1230 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.

Il comma *5-ter* dispone che l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 per i contratti collettivi di TPL sia effettuata in un'unica soluzione.

Il comma *5-quater* prevede infine che per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle residue dagli importi di cui al comma *3-bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, siano assegnate con decreto ministeriale alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020: si tratta delle somme a copertura degli oneri sostenuti per l'indennità di malattia dei lavoratori addetti al trasporto pubblico locale.

Il comma 6 stabilisce un anticipo di cassa entro il 31 luglio 2020 per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL.

Il comma *6-bis*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il comma 7 sospende fino al 2024, l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziamento da parte dei beneficiari nell'acquisto dei mezzi e fino al 30

giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa. Si consente l'acquisto di autobus fino al 30 giugno 2021 utilizzando la convenzione ConsipAutobus 3, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

Il comma 8, modificato dalla Camera dei deputati, consente, fino al 30 giugno 2021, di utilizzare una quota delle risorse statali (massimo del 5%) destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario del trasporto pubblico locale e regionale, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche in leasing, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti..

Il comma 9 provvede agli oneri recati dal comma 1, pari a 500 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 9-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, incrementa di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento.

La RT, relativa al testo iniziale, con riferimento al comma 1, e all'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, si limita a descrivere la norma, ribadendo la copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 265.

Relativamente al comma 3 e alla previsione di non decurtare i corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la RT afferma che le risorse necessarie a copertura del pagamento dei contratti in essere rimangono quelle stanziare a legislazione vigente.

Per quanto riguarda i commi 4 e 5 che stabiliscono procedure e tempi più rapidi per l'erogazione dell'anticipazione e del saldo delle risorse già stanziare per l'annualità 2020 a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, per la RT non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente e di competenza dell'anno in corso.

Analogamente, con riferimento al comma 6 che prevede che le stesse imprese di trasporto ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa entro il 31 luglio 2020 non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020, per la RT non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di semplice anticipazione di risorse disponibili a legislazione vigente e di competenza dell'anno in corso.

Infine, per la RT le disposizioni riferite ai commi 7 e 8 che prevedono norme di semplificazione e di accelerazione degli investimenti, oltre alla possibilità di destinare fino al 30 giugno 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziare per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi

epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Fondo per il trasporto pubblico locale	500			500			500		

Al riguardo, si osserva che la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è destinata a due finalità di cui una prevista dal presente articolo (compensare la riduzione dei ricavi delle aziende del TPL) e l'altra prevista all'articolo 215. Mentre con riferimento all'articolo 215 la norma espressamente prevede che le risorse del Fondo siano destinate nei limiti delle risorse disponibili, la stessa formulazione non è specificata relativamente all'utilizzo delle risorse del Fondo per le finalità recate dal presente articolo. Inoltre, la norma non specifica la quota parte delle risorse da destinare all'articolo in esame e all'articolo 215 e se per quest'ultimo eventualmente la copertura degli oneri è attivabile in misura residuale. Appare dunque necessario che il Governo fornisca maggiori informazioni al fine di chiarire il funzionamento del Fondo e la modalità di utilizzo delle relative risorse.

Inoltre, con riferimento ai tempi più rapidi per l'erogazione dell'anticipazione di cassa previste ai commi da 4 a 6 e come affermato dalla RT relative a risorse di competenza dell'anno in corso, andrebbe confermato che anche sotto il profilo del fabbisogno di cassa tali erogazioni sono scontate nell'anno in corso.

Analoga conferma va poi fornita con le anticipazioni alle regioni e province autonome delle risorse per i contratti collettivi di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018, chiarendo se tali anticipazioni risultano già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Sulla copertura disposta dal comma 9-bis a valere del fondo esigenze indifferibili, alla luce delle numerose disposizioni aggiunte durante la prima lettura che incidono su tale fondo, andrebbe confermata la presenza di adeguate disponibilità.

Articolo 200-bis (Buono viaggio)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, istituisce un Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. Sono

indicate anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare. Andrebbe solo confermato che il Fondo per le esigenze indifferibili rechi le necessarie disponibilità, alla luce delle molteplici norme inserite nel corso della prima lettura che lo utilizzano in copertura.

Articolo 201 ***(Incremento Fondo salva-opere)***

La norma, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere istituito dall'articolo 47 del D.L. 34/2019.

Per le medesime finalità, si prevede che l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-*quinquies* del citato articolo 47 (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto), con esclusione dell'applicazione delle previsioni che condizionano l'erogazione alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle condizioni di regolarità contributiva e fiscale del richiedente.

La RT, con riferimento all'incremento di 40 milioni del Fondo salva-opera, segnala che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 144 del 12 novembre 2019 recante "Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere", risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni disponibili a legislazione vigente.

Per la RT, inoltre, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla deroga all'applicazione dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1973, che prescrive, in particolare, che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, sono tenute a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano

la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo salva-opere	40,00			40,00			40,00		

Al riguardo, con riferimento all'incremento della dotazione del Fondo salva-opere destinato a soddisfare i crediti vantati dagli operatori, in considerazione delle informazioni fornite dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente al venir meno delle verifiche condotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa le condizioni di regolarità contributiva e fiscale del richiedente e che vincolano il pagamento del credito vantato, andrebbe chiarito se tale previsione, determinando una velocizzazione dei pagamenti, possa determinare effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, si segnala che l'assenza delle predette verifiche potrebbe determinare dal lato della riscossione un rallentamento o una maggiore difficoltà nel recuperare le eventuali somme derivanti dagli inadempimenti del beneficiario all'obbligo di versamento relativo alla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Articolo 202 **(Trasporto aereo)**

La norma modifica la disciplina concernente la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, già prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.

In particolare sono novellate le disposizioni di cui all'articolo 79, commi da 3 a 7, del citato decreto-legge. Con riguardo alla nuova società, si prevede che essa sia costituita per "l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone" precisando che, per tale operazione, è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.

Sono modificate le modalità di istituzione e funzionamento della costituenda società e viene altresì quantificato in 3 miliardi di euro il limite di partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale della società.

Viene inoltre esplicitato che spetti alla nuova società predisporre un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni, e si riconosce la possibilità che la società possa costituire, a sua volta, società controllate e che possa acquistare o prendere in affitto rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'ENAC, anche in amministrazione straordinaria.

Si prevede poi la stipula di un apposito contratto di servizio tra lo Stato e la nuova società per la prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, con la possibilità di subentrare in quelli già in essere con società in amministrazione straordinaria.

Con riferimento alla disciplina applicabile si esclude che alla nuova società si applichino i limiti ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 23-bis della legge n. 201 del 2011.

Si prevede poi che la società possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e che tutti gli atti connessi all'applicazione della disposizione in commento siano esenti da imposizione fiscale.

Vengono inoltre soppresse le disposizioni del comma 6 dell'articolo 79 in materia di trasferimento del personale.

Viene istituito un nuovo Fondo di 3 miliardi di euro per finanziare gli interventi di capitalizzazione e di acquisizione di cespiti da parte della nuova società e rimodulata l'entità del Fondo previsto per il sostegno del trasporto aereo di cui al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Una modifica, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che, in considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale.

Infine si provvede alla copertura degli oneri recati dalla presente disposizione, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300.000 euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, cui si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse e che tale disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

Evidenzia poi che al nuovo comma 7, l'originario Fondo da ripartire di 500 milioni di euro per l'anno 2020, i cui effetti in termini di indebitamento netto erano stati stimati in 350 milioni di euro per l'anno 2020, viene sostituito da due Fondi per le diverse finalità previste dall'articolo 79 D.L. 18 del 2020.

In primo luogo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020 specificamente destinato alle misure compensative per gli operatori del settore aereo di cui al comma 2 del citato articolo 79.

In secondo luogo, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai nuovi commi da 3 a 4-bis dell'art. 79 D.L. 18/2020, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Il relativo onere, per la RT, essendo relativo ad operazioni finanziarie, ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, è previsto poi che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.

Infine, la RT ribadisce la copertura degli oneri così come recata al comma 2 del presente articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Costituzione di una nuova società per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo-Partecipazione del MEF al capitale sociale (comma 1)	3.000,00			3.000,00					
Minori spese in conto capitale									
Fondo per Compensazione dei danni subiti dall'evento eccezionale Covid-19 alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che adempiono ad oneri di servizio pubblico (comma 1)	150,00			150,00					
Maggiori spese correnti									
Avvalimento di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali da parte del MEF (comma 2)	0,30			0,30			0,30		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del D.L. n.3/ 2020 (comma 2)	2000,00			2000,00					

Al riguardo, pur se lo stanziamento di 3 miliardi per l'anno 2020 finalizzato alla costituzione di una nuova società per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo con partecipazione del MEF al capitale sociale, sembra configurarsi come limite di spesa, appare necessario, al fine di meglio esplicitare le implicazioni finanziarie recate dalla norma, fornire maggiori elementi di dettaglio inerenti la quantificazione dell'onere. Si rammenta che il decreto-legge n. 18 del 2020 aveva previsto (art. 79) per tale finalità unitamente ad altre, la somma di 500 milioni.

Inoltre, atteso che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società, andrebbe chiarita la reale natura dell'operazione finanziaria e la compatibilità con il sistema contabile europeo, al fine di escludere qualsiasi impatto in termini di indebitamento netto, non considerato dalla RT e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Relativamente alla possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per tutti gli atti connessi all'applicazione della norma andrebbe assicurato che l'Avvocatura potrà far fronte a tali incombenze con le risorse previste a legislazione vigente.

Ancora, atteso il quasi azzeramento del fondo per le esigenze indifferibili per effetto della riduzione operata dal presente articolo, andrebbe chiarito se tale circostanza possa pregiudicare le finalizzazioni già previste a legislazione vigente o determinare l'esigenza di una sua ridotazione per far fronte alle eventuali finalizzazioni che eventualmente si verranno a creare in corso di esercizio.

Infine, con riferimento alla proroga di due anni della durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, come anche segnalato dalla nota della RGS del 6 luglio 2020¹⁸⁷, andrebbe confermata la compatibilità della proroga con la normativa europea.

Articolo 203

(Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

I commi 1 e 2 prescrivono ai vettori aerei e alle imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano, assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni, l'applicazione ai propri dipendenti e al personale dipendente da terzi utilizzato per le proprie attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a pena (commi 3 e 4) di revoca o diniego di concessioni, autorizzazioni o certificazioni, ovvero, in caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana (comma 5), di una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 15.000 euro per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano, il cui gettito è destinato, ai sensi del comma 6, nella misura dell'80% all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e nella restante misura del 20% al finanziamento delle attività dell'ENAC.

La RT, dopo averla illustrata, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

¹⁸⁷ La RGS afferma che suscitano perplessità sia il suddetto allungamento automatico per tutte le gestioni aeroportuali che sono caratterizzate da sostanziali diversità, soprattutto in relazione ai volumi di traffico, sia il mancato rispetto dell'iter procedimentale di cui all'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50 del 2016, che prevede l'analisi della situazione concreta da parte degli attori coinvolti e contempla specifiche condizioni poste a tutela della finanza pubblica. Per la RGS la disposizione rischia di ledere i principi generali di matrice comunitaria, da cui trae origine il decreto legislativo n. 50/2016, volti ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, suscettibile di determinare procedure di infrazione con conseguenti oneri. Inoltre, non può non rilevarsi come critica la circostanza che la procedura di estensione della durata della concessione, non coinvolge MIT e MEF, amministrazioni concedenti. Cfr. Allegato 2, resoconto Commissione Bilancio, Camera dei deputati, 7 luglio 2020.

Articolo 204

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

Il comma 1, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, dispone il riversamento, a decorrere dal 1° luglio 2021, delle maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, nella misura del 50%, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989 (GIAS), e nella restante misura del 50% al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004.

Il comma 2 stabilisce che ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge n. 7 del 2005, che prevedono, oltre ad obblighi a carico dei gestori dei servizi aeroportuali allo scopo e comunicazioni periodiche all'INPS, che le somme siano versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'INPS e intestata al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il comma 3, novellando l'articolo 2, comma 47, della legge n. 92 del 2012, limita al 30 giugno 2021 la previsione (finora stabilita come norma permanente) secondo la quale le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale in questione sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (GIAS).

Il comma 4 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per il 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

La RT rappresenta che l'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale in esame (3 euro a passeggero) interamente alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (GIAS).

Per la stima degli effetti finanziari della norma occorre tener presente che non è possibile elaborare una previsione sull'andamento futuro del traffico aereo basandosi sui dati storici che alla fine del 2019 avevano visto un incremento medio negli ultimi 5 anni di circa il 5,3%. In seguito all'epidemia da Covid-19 è presumibile che il numero di passeggeri imbarcati non seguirà più tale trend. Pertanto, si ipotizza, per ragioni di prudenza, di utilizzare lo stesso volume di traffico aereo registrato nel 2018 per tutti gli anni dal 2021 in avanti, prevedendo una stabilizzazione del traffico aereo dal 1° luglio 2021.

Tenuto conto che le risorse affluite al Fondo di solidarietà, derivanti dal gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2018, è stato di 262,7 milioni di euro¹⁸⁸, si stima che i mancati afflussi di risorse all'INPS determinati dalla modifica normativa siano pari a 65,7 milioni di euro per il 2021 e 131,4 milioni annui dall'anno 2022.

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti oneri:

¹⁸⁸ Si fa presente che nell'annualità 2018 l'interno importo rinveniente dall'applicazione dell'addizionale comunale confluiva nel Fondo di solidarietà per il trasporto aereo.

Saldo netto da finanziare (SNF): 65,7 mln per il 2021 e 131,4 mln di euro annui a decorrere dal 2022.

Indebitamento netto (IN) (maggiori prestazioni): 39,4 mln di euro per il 2021 e 78,8 mln di euro annui a decorrere dal 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Milioni di euro

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - Prestazioni		39,40	78,80		39,40	78,80		39,40	78,80
Incremento Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo – Contribuzione figurativa		26,30	52,60		26,30	52,60		26,30	52,60

Al riguardo, si osserva che la quantificazione operata dalla RT, in assenza di previsioni attendibili circa l'evoluzione del traffico aereo nei prossimi anni, appare nel complesso improntata a un principio di accettabile prudenzialità, che andrebbe tuttavia verificato in relazione alle annualità maggiormente distanziate nel futuro. Sul punto appare utile acquisire la valutazione del Governo. La contabilizzazione di effetti sulla competenza economica anche in rapporto alla contribuzione figurativa è ovviamente correlata al fatto che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo non è ricompreso nel novero delle PP.AA..

Articolo 205

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, proroga l'efficacia della convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società CIN S.p.A. per i collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le isole maggiori e minori, fino alla conclusione delle procedure di gara che saranno espletate in base alle norme dell'Unione europea, comunque non oltre il 28 febbraio 2021.

L'efficacia della proroga è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

La RT afferma che la Convenzione disciplina gli obblighi e i diritti derivanti dall'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le grandi isole, Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti, con efficacia a decorrere dal 18 luglio 2012 e fino al 18 luglio 2020, a fronte di un corrispettivo annuale di 72.685.642 euro.

Secondo la RT, dal punto di vista finanziario, dall'attuazione della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, atteso che all'onere del corrispettivo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente

preordinate a tale scopo, attualmente allocate nel capitolo 1960 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, non vi hanno osservazioni da formulare.

Articolo 206

(Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali)

Il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario si avvalga, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione, nonché di esperti o consulenti, nel numero massimo di dieci, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I relativi costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi, nel limite complessivo del 3 per cento.

Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, possa avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.

I commi 4, 5 disciplinano i compiti e i poteri attribuiti al Commissario.

Il comma 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione al fine di completare gli interventi relativi all'opera SS n. 4 «Via Salaria» – variante Trisungo-Acquasanta – 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500 e quelli relativi alla SS n. 4 «Via Salaria» – Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54; si prevede che dette attività siano da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati prevede che le risorse di cui al comma 5-*bis* siano trasferite all'ANAS per le attività di progettazione, nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS con priorità di finanziamento e realizzazione.

Il comma 5-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 6 stabilisce che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.

Il comma 7 autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già disponibili a legislazione vigente per gli interventi in esame, che vengono individuate negli stanziamenti annuali, provenienti dai riparti dei Fondi di cui articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 ed all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, destinati ai lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017.

Il comma 7-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni:

- l'affidamento della concessione autostradale a società in house di cui all'art. 178, comma 8-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal D. Lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società il controllo analogo di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità previste dal citato art. 178, comma 8-ter.

La RT, riferita al testo iniziale dell'articolo, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT mostra poi nella tabella seguente il dettaglio degli stanziamenti per annualità, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7701:

(in mln di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Legge n. 205/2017 c. 1072	20	40	20	60	75	75,9	150	50	140	220	285	175	30	310
Legge n. 145/2018 c. 95							100	100	100	40				
Totale	20	40	20	60	75	75,9	250	150	240	260	285	175	30	310

Al riguardo, con riferimento alla prosecuzione della gestione ordinaria da parte del concessionario, prevista dal comma 6, andrebbe assicurato che tale previsione sia compatibile con l'ordinamento europeo.

Relativamente ai diversi enti ed istituzioni coinvolti a vario titolo dal commissario nelle attività disciplinate dalla norma, al fine di verificare la idoneità delle tipologie di copertura individuate a valere sul quadro economico dell'opera o in un determinato limite complessivo delle risorse disponibili, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei predetti oneri. Si osserva comunque che il comma 2 consente di addebitare i costi della struttura commissariale nel limite complessivo del 3 per cento delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera. Si tratta perciò di un nuovo onere che viene posto a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente senza che queste siano incrementate. Andrebbero quindi fornite rassicurazioni che le risorse residue siano sufficienti a realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino di funzionalità delle autostrade, senza che si determini la necessità di nuovi stanziamenti.

Tra l'altro, si osserva che mentre al comma 7 si prevede un afflusso annuale di risorse alla contabilità speciale intestata al Commissario nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, il comma 2 non contiene questo riferimento per cui potrebbe anche essere interpretato nel senso che il limite del 3 per cento si riferisca al totale delle risorse del quadro economico dell'opera, prescindendo dallo stanziamento annuo. Appare necessario un chiarimento.

Con riferimento all'inserimento degli interventi previsti al comma 5-*bis* nel contratto di programma con l'ANAS con priorità di finanziamento e realizzazione, atteso che la norma in esame provvede solo a finanziare la fase di progettazione degli interventi e per la quota eventualmente residua a finanziare l'esecuzione dei predetti interventi, andrebbe assicurato che tali opere trovino capienza finanziaria nell'ambito delle risorse previste nel citato contratto di programma, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 207

(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

La norma dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e in ogni caso per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Si prevede inoltre che, fuori dai suddetti casi, l'anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

La RT, oltre a descrivere il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la norma dispone che l'incremento dell'anticipazione può essere disposto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento, andrebbe unicamente confermato che tale previsione risulti in linea con quanto già scontato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Articolo 208

(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

I commi 1 e 2 prevedono il rifinanziamento per 2 milioni per l'anno 2020 del Fondo per il personale impiegato nel trasporto merci con la relativa copertura finanziaria mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa

all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il comma 3 autorizza RFI S.p.A. ad effettuare la spesa complessiva di 40 milioni di euro negli anni 2020 e 2021 (25 milioni per l'anno 2020 e 15 milioni per l'anno 2021) per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, Genova – Ventimiglia. La predetta spesa è a valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021.

Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, a Rete ferroviaria italiana che ne assume la gestione come parte dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Si prevede pertanto che agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo della linea, si provveda secondo le modalità previste nei contratti di programma che regolano i rapporti tra Rete Ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi di manutenzione si provvede nell'ambito del contratto di programma - parte servizi.

Si prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria, la società Rete ferroviaria italiana Spa, sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscano, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza RFI S.p.A. ad effettuare una spesa pari a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2020 al 2025 (7 milioni nel 2020, 10 milioni nel 2021, 14 milioni nel 2022, 15 milioni nel 2023, 15 milioni nel 2024 e 9 milioni nel 2025) per la realizzazione dell'opera ferroviaria "Variante di Riga" e la spesa complessiva di 131 milioni di euro negli anni dal 2020 al 2026 (11 milioni nel 2020, 21 milioni nel 2021, 29 milioni nel 2022, 25 milioni nel 2023, 19 milioni nel 2024, 16 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026) per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio;

Il comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza RFI S.p.A. ad effettuare la spesa complessiva di 170 milioni di euro nel periodo 2020-2032 (5 milioni nel 2020, 16 milioni annui dal 2021 al 2025, 14 milioni nel 2026, 20 milioni nel 2027, 17 milioni nel 2028, 14 milioni nel 2029, 10 milioni nel 2030, 7 milioni nel 2031 e 3 milioni nel 2032) per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria "Pontremolese" (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Il comma 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, già trasferite al bilancio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023,

a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

La RT, con riferimento al testo iniziale, per quanto concerne il comma 1 e la riduzione di 2 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, afferma che la prevista riduzione non determina alcun pregiudizio alla piena operatività dell'ANSFISA. Quest'ultima, infatti, in relazione alla medesima annualità, dispone per assunzioni e spese di funzionamento di risorse pari ad euro 29.413.523 come di seguito rappresentato

	2020	2021	2022
Assunzione personale previsto dal DL 109/2018 (DL Genova)	18.782.350	18.782.350	18.782.350
Spese di funzionamento previste dal DL 109/2018 (DL Genova)	3.517.650	3.517.650	3.517.650
Spese di funzionamento previste dalla L. 30 dicembre 2019 n. 145	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Risorse per l'assunzione stanziate con la L. 30 dicembre 2018 n.145.	8.113.523	8.113.523	8.113.523
Taglio effettuato	- 1.000.000		
Copertura disposizione proposta	- 2.000.000		
TOTALE	29.413.523	32.413.523	32.413.523

Peraltro la predetta Autorità non ha ancora proceduto ad alcuna assunzione, né ha sostenuto gli oneri ad essa connessi (ivi comprese le c.d. spese di funzionamento). Dovendo, poi, l'Agenzia procedere al reclutamento del personale mediante apposito concorso pubblico, l'immissione nei ruoli di detto personale non potrà avvenire se non a partire dal secondo semestre dell'anno 2020.

Con riferimento ai commi 3, 4 e 5 la RT mostra la seguente articolazione annuale della spesa autorizzata:

Anno	Progetti di fattibilità tecnico-economica relativi alle nuove linee di AV/AC	Realizzazione variante di Riga	Collegamento con l'aeroporto Bergamo-Orio al Serio	Linea ferroviaria Pontremolese	TOTALE
2018					
2019					
2020	25.000.000	7.000.000	9.000.000	2.000.000	43.000.000
2021	15.000.000	10.000.000	13.000.000	1.000.000	39.000.000
2022		14.000.000	21.000.000	1.000.000	36.000.000
2023		15.000.000	17.000.000	1.000.000	33.000.000
2024		15.000.000	14.000.000	1.000.000	30.000.000
2025		9.000.000	16.000.000	1.000.000	26.000.000
2026			10.000.000	14.000.000	24.000.000
2027				20.000.000	20.000.000
2028				17.000.000	17.000.000
2029				14.000.000	14.000.000
2030				10.000.000	10.000.000
2031				7.000.000	7.000.000
2032				3.000.000	3.000.000
Totale	40.000.000	70.000.000	100.000.000	92.000.000	302.000.000

Le suindicate disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri in quanto la spesa prevista è a valere sulle risorse, pari a 411,4 milioni di euro, già attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e destinate a far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'eventuale attualizzazione dei contributi assegnati per la realizzazione delle opere. Non essendo state effettuate operazioni finanziarie, dette risorse risultano disponibili e il relativo utilizzo, nel complessivo ammontare di 302 milioni di euro e nell'articolazione annuale indicata, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per la formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria di cui all'articolo 47, comma 11- <i>quinquies</i> del DL n. 50/2017 (comma 1)	2,00			2,00			2,00		
Minori spese correnti									
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18 del DL n. 109/2018 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)- Spese di Funzionamento (comma 2)	2,00			2,00			2,00		

Al riguardo, relativamente alle risorse attribuite a RFI S.p.A., atteso che le predette risorse erano destinate a far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'eventuale attualizzazione dei contributi assegnati per la realizzazione delle opere, andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse avvenga in maniera analoga a quanto scontato nei tendenziali a legislazione vigente e, quindi, senza determinare effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Analoga conferma va poi fornita per l'utilizzo delle risorse previste per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture, anche alla luce della ulteriore riduzione operata sulla medesima autorizzazione di spesa dall'articolo 209, comma 2, del presente provvedimento.

Inoltre, alla luce delle modifiche intervenute alla Camera dei deputati che prevedono anche una copertura degli oneri a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, già trasferite al bilancio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., andrebbe chiarito se tali risorse non abbiano già ricevuto una differente finalizzazione e siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, essendo le stesse già incluse nel bilancio di RFI S.p.A.

Con riferimento alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, atteso che il presente provvedimento opera altre riduzioni sul predetto fondo, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizi per le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, relativamente al trasferimento del collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando con il relativo impianto a RFI S.p.A. che ne assume la gestione come parte dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e provvede agli interventi di adeguamento e sviluppo secondo le modalità previste nei contratti di programma, andrebbe chiarito se il predetto trasferimento pur essendo a titolo gratuito potrebbe determinare la modifica delle condizioni dei contratti di programma con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 209

(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

Il comma 1, istituisce un Fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per assicurare la continuità dei servizi erogati dalla Motorizzazione civile e la tutela della salute dei dipendenti della stessa e dell'utenza. Ai relativi oneri si provvede quanto a 7 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 2 autorizza la spesa di 345.000 euro per l'anno 2020 al fine di assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione. Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 232.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
- quanto a 113.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT, con riferimento al comma 1, quantifica in 4 milioni di euro gli oneri per la realizzazione degli interventi consistenti in:

- 1) un sistema di termocamere per la misurazione della temperatura corporea del personale, dell'utenza e dei candidati e relativo sistema di monitoraggio e gestione;
- 2) un sistema di tornelli a tre vie per l'inibizione automatica dell'utenza con temperatura corporea superiore al limite ammesso;

- 3) un impianto del software di riconoscimento facciale, al fine di evitare la procedura di riconoscimento dei candidati prima della prova d'esame;
- 4) barriere "antifiato" in plexiglass su tutte le postazioni candidato;
- 5) installazione su ogni postazione candidato di monitor dotati di videocamera per il riconoscimento facciale dell'esaminando;
- 6) un sistema per garantire il lavoro da remoto della postazione dell'esaminatore.

e in ulteriori 3 milioni di euro per l'implementazione dei sistemi riguardanti:

- 1) un software di virtualizzazione dello sportello fisico dell'Ufficio con relativa gestione elettronica dei fascicoli e del relativo work flow;
- 2) un sistema per rendere tutte le risorse circuitali necessarie in modalità cloud, al fine di garantire la massima accessibilità e scalabilità della soluzione e non richiedere investimenti per l'acquisto di componentistica Hardware;
- 3) un software centrale cd "Quiz patenti" per la necessaria integrazione con il software di riconoscimento facciale e la gestione remotizzata della sessione da parte dell'esaminatore.

La dotazione richiesta per gli esercizi finanziari successivi relativi agli anni 2021 e 2022, pari al 20% annuo dell'investimento iniziale, trova origine nella necessità di coprire i costi connessi con l'erogazione dei necessari servizi continuativi di manutenzione, gestione e sviluppo del sistema.

Con riferimento al comma 2 la RT evidenzia che l'importo di 345.000 euro è stato determinato sulla base dei seguenti parametri:

- periodo temporale maggio-dicembre 2020;
- totale dipendenti Provveditorati che svolgono sopralluoghi, n. 594;
- totale sopralluoghi nel periodo di riferimento, n. 71.280;
- costo dispositivo per dipendente e per sopralluogo, euro 1,50;
- totale costo dispositivi per n. 71.280 sopralluoghi, euro 106.920,00;
- costo sanificazione postazione per dipendente e per mese, euro 50,00;
- totale costo per sanificazione postazioni dei dipendenti, euro 237.600,00.

REGIONE	NUMERO TECNICI	SOPRALLUOGHI PER MESE (15)	8 MESI	DPI 1,50 € PER SOPRALLUOGO	PULIZIA POSTAZIONE 50€ PER TECNICO	COSTO TOTALE
PIEMONTE	17	255	2040	3.060,00 €	6.800,00 €	9.860,00 €
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LIGURIA	16	240	1920	2.880,00 €	6.400,00 €	9.280,00 €
VENETO	29	435	3480	5.220,00 €	11.600,00 €	16.820,00 €
TRENTINO ALTO ADIGE	5	75	600	900,00 €	2.000,00 €	2.900,00 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	14	210	1680	2.520,00 €	5.600,00 €	8.120,00 €
LOMBARDIA	26	390	3120	4.680,00 €	10.400,00 €	15.080,00 €
EMILIA	35	525	4200	6.300,00 €	14.000,00 €	20.300,00 €
TOSCANA	36	540	4320	6.480,00 €	14.400,00 €	20.880,00 €
MARCHE	18	270	2160	3.240,00 €	7.200,00 €	10.440,00 €
UMBRIA	8	120	960	1.440,00 €	3.200,00 €	4.640,00 €
LAZIO	58	870	6960	10.440,00 €	23.200,00 €	33.640,00 €
ABRUZZO	18	270	2160	3.240,00 €	7.200,00 €	10.440,00 €
SARDEGNA	22	330	2640	3.960,00 €	8.800,00 €	12.760,00 €
CAMPANIA	119	1785	14280	21.420,00 €	47.600,00 €	69.020,00 €
MOLISE	6	90	720	1.080,00 €	2.400,00 €	3.480,00 €
PUGLIA	31	465	3720	5.580,00 €	12.400,00 €	17.980,00 €
BASILICATA	30	450	3600	5.400,00 €	12.000,00 €	17.400,00 €
SICILIA	78	1170	9360	14.040,00 €	31.200,00 €	45.240,00 €
CALABRIA	28	420	3360	5.040,00 €	11.200,00 €	16.240,00 €
TOTALI	594	8.910	71.280	106.920,00 €	237.600,00 €	344.520,00 €

Infine la RT specifica che parte delle risorse utilizzate a copertura a valere sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12, del decreto-legge n. 109 del 2018 per 232.000 euro sono allocate sul capitolo 1227, piano di gestionale 3 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la necessaria disponibilità, in termini di competenza e cassa per l'anno 2020, il cui utilizzo non compromette l'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018;

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche (comma 2)	0,35			0,35			0,35		
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione di un fondo per assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (comma 1)	7,00	1,40	1,40	7,00	1,40	1,40	7,00	1,40	1,40
Minori spese correnti									
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 comma 18 D.L. n.109/2018- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)- Spese di Funzionamento (comma 2)	0,23			0,23			0,23		
Riduzione tabella A MIT (comma 2)	0,11			0,11			0,11		
Minori spese in conto capitale									
Riduzione tabella B MIT (comma 1)	7,00			7,00			7,00		

Al riguardo, alla luce di quanto riportato nella RT, non vi sono osservazioni da formulare, salvo confermare l'assenza di pregiudizi per le finalità previste a legislazione vigente con riferimento all'utilizzo delle risorse previste per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture, anche alla luce della ulteriore riduzione operata sulla medesima autorizzazione di spesa dall'articolo 208, comma 2, del presente provvedimento.

Articolo 210 **(Disposizioni in materia di autotrasporto)**

Il comma 1 reca misure di sostegno al settore dell'autotrasporto, incrementando di 20 milioni di euro per l'anno 2020 il finanziamento al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

I commi 2 e 3 dispongono il recupero, per destinarle ad iniziative deliberate dall'Albo degli autotrasportatori per il sostegno del settore, delle somme incassate a titolo di riduzione compensata dei

pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all'Albo degli autotrasportatori, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018. Il monitoraggio e controllo dei relativi adempimenti è affidato al Comitato Centrale, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Agli oneri recati dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, con riferimento all'incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, afferma che il predetto articolo 2, comma 3, assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture. L'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha reso strutturali, a decorrere dall'anno 2000, le misure previste dalle disposizioni normative testé citate.

Le risorse, a tale fine destinate, sono iscritte nel capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022», prevede l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 148 del 7 aprile 2020, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2019 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587.

In coerenza con la citata direttiva, si prevede un incremento del fondo di 20 milioni di euro finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT con riferimento al comma 2 e al recupero delle somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo, per impossibilità di riversamento al beneficiario, afferma che le somme verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate nell'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relativamente al comma 3 e alla previsione che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provveda al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2, la RT evidenzia che l'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ha previsto la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile) di un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi». L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

In particolare, il Comitato centrale cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, provvedendo anche a verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio nonché ed eseguire attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Per la RT, svolgendo il Comitato centrale già l'attività di vigilanza e controllo sulle imprese iscritte all'Albo ed inserendosi l'attività di monitoraggio e controllo dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 nell'ambito di quelle dallo stesso già espletate, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Comitato centrale albo autotrasportatori (comma 1)	20,00			20,00			20,00		

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'onere è configurato entro un limite di spesa.

Articolo 211, commi 1 e 4
(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l'anno 2020, al fine dello svolgimento di attività di sanificazione e di finanziamento di ore di straordinario in favore del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, a fronte dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare, ivi si prevede la seguente specifica destinazione delle risorse: euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale; euro 320.000 per l'acquisto di attrezzature tecniche; euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Il comma 4 reca la copertura degli oneri di cui al comma 1, in base a quanto disposto dall'articolo 265 del decreto.

La RT riferisce sul comma 1, che, al fine di consentire, per un periodo di 90 gg, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, ivi si autorizza la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020.

Si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di attrezzature tecniche, equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese *una tantum*.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

A) Spese di personale

Su richiesta degli Uffici Territoriali di Governo e/o Questure è stato assicurato il concorso al potenziamento del dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole in numerosi porti di squadra, nonché il concorso nelle attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle ordinanze emergenziali, impiegando mediamente sul territorio nazionale 20 squadre al giorno composte da n.2 unità, che opereranno anche in regime di lavoro straordinario mediamente per almeno 5 ore al giorno cadauna.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di garantire la continuità territoriale continente/isole.

Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:

squadre	unità	ore straordinario	giorni	euro ora	Totale
20	2	5	90	€ 20	€ 360.000

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

subtotale € 360.000.

B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si tratta – necessarie per ulteriori 90 giorni – sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (*mascherine, guanti, occhiali, barriere, etc.*), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale	€ 1.000.000
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.000
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili	€ 250.000
Subtotale	€ 1.550.000

Spese per attrezzature tecniche

La progressiva riapertura degli oltre 300 Comandi territoriali al pubblico, nonché la necessità di aumentare la rotazione del personale che impiega i mezzi dell'Amministrazione, impone al datore di lavoro di attivare idonee misure di protezione dei lavoratori e misure di prevenzione dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nell'immediato, i responsabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro hanno segnalato l'esigenza di dotare le Capitanerie di porto (55) e gli Uffici Circondariali Marittimi (50) di ozonizzatori portatili finalizzati ad abbattere la carica virale in ambienti chiusi (stanze, autovetture, motovedette) per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro.

Tale attività si potrà concretizzare con l'acquisizione di:

160 ozonizzatori portatili (due per CP ed uno per Ufficio Circ. M.mo)

320000

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	360.000
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	1.550.000
C)	Spese per attrezzature tecniche	320.000
	Totale	2.230.000

Alla copertura degli oneri complessivi pari a 2.230.000 per l'anno 2020, come previsto dal comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Sui commi 2 e 3 viene stabilito che il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del D.Lgs. n. 66 del 2010 può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

Tali convenzioni e accordi definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

Dalle predette disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c	1,55	0	0	1,55	0	0	1,55	0	0
Comma 1	>s	k	0,32	0	0	0,32	0	0	0,32	0	0
Comma 1	>s	c	0,36	0	0	0,36	0	0	0,36	0	0
Comma 1	<e	t/c	0	0	0	0,17	0	0	0,17	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 4, posto che l'autorizzazione ivi prevista è predisposta come tetto massimo di spesa, e che gli oneri ad essa sottesi presentano margini di modulabilità, nonché preso atto delle dettagliate indicazioni fornite dalla RT, non ci sono osservazioni.

In termini analoghi, sui commi 2 e 3, considerato che, come evidenziato dalla RT, da tali disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Quanto ai profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in relazione alle spese di personale previste al comma 1, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 211, commi 2 e 3

(Convenzione Difesa Servizi Spa per infrastrutture industriali e logistiche militari)

Il comma 2 fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, prevede che il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

Il comma 3 stabilisce che le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

La RT evidenzia sui commi che ivi viene stabilito che il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del D.Lgs. n. 66 del 2010 può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari. Tali convenzioni e accordi definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

Dalle predette disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 211-bis

(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone che gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa la previsione di una apposita clausola di invarianza finanziaria, andrebbero forniti elementi specifici idonei a dimostrare la capacità delle amministrazioni coinvolte dalla norma nell'adozione e aggiornamento dei piani di sicurezza, di provvedervi facendo ricorso alle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 212

(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

La norma attribuisce risorse al comune di Taranto al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019.

La RT, nel ribadire la norma, afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa viene realizzata con le risorse già presenti a legislazione vigente sufficientemente disponibili per ciascuna annualità ed idonee a garantire la realizzazione dell'intervento nonché la successiva attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 212-bis

(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, attribuisce al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua.

Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente al Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento alla riduzione del Fondo di conto capitale derivante dal riaccertamento dei residui passivi del Ministero delle economie e delle finanze, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli oneri libere da impegni anche in corso di perfezionamento.

Articolo 213 ***(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)***

La norma autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus *rapidtransit*, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali), relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

La RT, afferma che la disposizione è finalizzata ad introdurre un'ulteriore azione tesa a ridurre l'entità dell'inquinamento ambientale della città di Taranto e prevede l'attribuzione al comune di Taranto di complessivi 130 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.

Quanto alla copertura finanziaria, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, iscritte sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la disponibilità di risorse necessarie ed allo stato non impegnate.

Infatti, le risorse del fondo investimenti 2019, destinate ai sistemi di trasporto rapido di massa (cap.7400), non sono state ancora ripartite ed impegnate e, pertanto, il loro utilizzo per il finanziamento per gli interventi previsti dalla disposizione non compromette alcuna finalizzazione già programmata.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Finanziamento del sistema bus <i>rapidtransit</i> al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini	5,00	10,00	35,00	5,00	10,00	35,00	5,00	10,00	35,00
Minori spese in conto capitale									
Riduzione fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.	5,00	10,00	35,00	5,00	10,00	35,00	5,00	10,00	35,00

Al riguardo, considerato i chiarimenti forniti dalla RT relativamente alla disponibilità delle risorse, andrebbe solo confermato l'identico impatto sui tre saldi delle spese, pur avendo esse natura capitale. Infatti, il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi della legge 145/2018, da cui sono prelevate le risorse, prevedeva un impatto attenuato nei primi anni sui saldi di fabbisogno e indebitamento, come normalmente si registra per le spese in conto capitale¹⁸⁹.

Articolo 213-bis **(Interventi di messa in sicurezza del territorio)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, attribuisce, per l'anno 2020, al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi.

Consequentemente, viene ridotto il fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 di 4 milioni di euro per l'anno 2020 (testo dell'emendamento 213. 01).

La RT non considera la norma

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 214 **(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)**

I commi 1 e 2, prevedono un contributo straordinario a favore dell'ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla

¹⁸⁹ In particolare, il prospetto prevedeva per il SNF i seguenti importi: 2019 - 740 mln; 2020 - 1.260 mln; 2012 - 1.600 mln. Invece su Fabbisogno e Indebitamento erano previsti: 2019 - 415 mln; 2020 - 1.185 mln; 2021 - 1.700 mln.

riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19. A tal fine viene autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 e demandata la determinazione esatta della compensazione ad un apposito decreto ministeriale emanato sulla base della rendicontazione fornita dall'ANAS.

Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, trasferisce all'ANAS Spa 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della variante alla strada statale 42 denominata "SS42-variante Trescore-Entratico", utile allo svolgimento delle Olimpiadi 2026. All'onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200 della legge di stabilità 2015 - L. 190/2014), rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

Il comma 2-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, trasferisce all'ANAS Spa 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione dell'intervento di collegamento tra la strada statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 – tratta C da Abbiategrasso a Vigevano), utile allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200 della legge di stabilità 2015 - L. 190/2014), rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

I commi da 3 a 6, dispongono un contributo alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19. A tal fine è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

Con un apposito decreto ministeriale saranno determinate le modalità con le quali le imprese ferroviarie dovranno rendicontare gli effetti economici imputabili all'emergenza. L'erogazione dei fondi è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea.

Il comma 7 provvede agli oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, ai sensi dell'articolo 265.

La RT, con riferimento al contributo in favore di ANAS evidenzia che tali risorse si rendono necessarie per coprire i costi, sostenuti da ANAS, di monitoraggio, gestione, vigilanza, infomobilità, nonché per garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale nazionale volti in particolare alla messa in sicurezza e al miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture esistenti. Si limita poi a descrivere le restanti norme, senza aggiungere ulteriori informazioni.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo straordinario ad ANAS a compensazione dei minori incassi (comma 1)		25	25		25	25		25	25
Contributo alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico (comma 3)	70	80	80	70	80	80	70	80	80

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 215

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

La norma prevede il ristoro a chi non abbia potuto usufruirne, in tutto o in parte, durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19, dei titoli di viaggio e degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, tramite l'emissione di un *voucher* o con il prolungamento dell'abbonamento.

La RT, afferma che la disposizione individua le modalità alternative mediante le quali i vettori provvedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso dei titoli viaggio, in tutto o in parte non utilizzati, nei limiti dei corrispettivi incassati al momento della loro emissione.

La RT prosegue sottolineando che agli eventuali oneri a carico dei gestori connessi all'attuazione delle citate misure si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con le risorse del fondo di cui all'articolo 200.

Al riguardo, si osserva che la norma non specifica l'entità dell'onere che comunque le aziende, spesso controllate da amministrazioni pubbliche, sosterranno in termini di minori entrate nei prossimi mesi alla luce dell'emissione dei *voucher* o del prolungamento degli abbonamenti. Si osserva inoltre che non è specificato in quale misura le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 200 sono destinate alle finalità in esame. Appare, dunque, necessario, fornire ulteriori informazioni circa l'entità dell'onere recato dalla norma, le modalità di funzionamento del Fondo e di utilizzo delle relative risorse.

Andrebbe inoltre valutata la compatibilità della norma con la normativa europea che prevede in caso di cancellazione del viaggio, il diritto di scelta del passeggero tra il rimborso e l'emissione di *voucher*. Si segnala che la Commissione europea ha già inviato una lettera di costituzione in mora, di avvio di procedura di infrazione nei confronti di norma analoga prevista per rimborsi di titoli di viaggio all'articolo 88-bis del DL

18/2020 e anche l'Autorità garante della concorrenza italiana ha inviato una segnalazione al Parlamento¹⁹⁰.

CAPO IV MISURE PER LO SPORT

Articolo 216 *(Disposizioni in tema di impianti sportivi)*

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive di sospendere fino al 30 settembre 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. (Il testo originario del decreto prevede una dilazione solo fino al 30 giugno o 4 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio).

Il comma 2 dispone che le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

Il comma 3 prevede una riduzione, limitatamente alle mensilità da marzo a luglio 2020, dei canoni di locazione di palestre, piscine e ogni altro impianto sportivo di proprietà di soggetti privati. La riduzione, salvo diversa intesa, si presume nella misura del 50 per cento del canone di locazione contrattualmente stabilito.

Il comma 4 consente il rimborso per gli abbonamenti, anche di durata uguale o superiore a un mese, relativi all'accesso a impianti sportivi di ogni tipo, a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta alla sospensione delle attività sportive, disposta dalle misure di contenimento del virus COVID-19. Il rimborso può consistere, in alternativa alla restituzione del corrispettivo, nella emissione di un voucher di pari valore.

La RT con riferimento al comma 1 afferma che non risultano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio.

¹⁹⁰ Cfr. [Atto Segnalazione 1665](#). L'Autorità, tra l'altro segnala che: "a tutela dei consumatori nei vari settori del trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo, stradale) sono stati emanati Regolamenti Comunitari che disciplinano i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione del viaggio; in tale caso, è previsto che il professionista debba garantire ai passeggeri la scelta immediata tra il rimborso in denaro o modalità alternative per la restituzione del costo integrale del biglietto, incluso un buono sostitutivo. È ivi sempre precisato che il rimborso mediante buono è possibile, tuttavia, solo se il passeggero accetta."

Relativamente al comma 2 la RT evidenzia che la revisione del rapporto di concessione degli impianti sportivi si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti stessi, la maggior parte degli introiti derivanti dall'attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo "assorbite" attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto. Per la RT dalla disposizione non derivano pertanto effetti finanziari negativi.

Per quanto riguarda il comma 3 e la riduzione del canone locatizio mensile degli impianti sportivi per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati, la RT afferma che, trattandosi di rapporti tra privati, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Infine, con riferimento al comma 4 che estende le disposizioni già previste dall'art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria, la RT afferma che dalla disposizione, che disciplina rapporti fra privati, non derivano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al comma 1 e alle modifiche intervenute alla Camera dei deputati che hanno ulteriormente prorogato il differimento del versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, si osserva che pur se il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, gli importi che i concessionari dovranno pagare al 30 settembre o in 3 rate fino al mese di dicembre 2020, risultano più elevati essendo maggiori gli importi differiti e potrebbe risultare più difficile recuperare in corso d'anno eventuali inadempimenti, atteso che l'ultima rata scade nel mese di dicembre 2020.

Anche la stessa Ragioneria generale dello Stato¹⁹¹ ha rilevato che l'emendamento potrebbe recare oneri finanziari connessi al ritardo nell'acquisizione delle entrate. Andrebbe quindi escluso che si producano nuovi oneri, anche per un maggior fabbisogno di cassa.

Relativamente al comma 2, si rileva che la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite potrebbe condurre ad una riduzione dei corrispettivi spettanti al contraente pubblico (concedente o locatore) o, in caso di mancato accordo, la possibilità di recedere dal contratto, con perdita degli incassi previsti. Tra l'altro, le modifiche apportate alla Camera dei deputati hanno ampliato la platea dei concessionari che possono ricorrere alla rideterminazione delle condizioni, non riservandola più solo ai rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023. Su tale punto si è espressa la Ragioneria generale dello Stato¹⁹² sottolineando che la RT originaria ha limitato la possibilità di revisione ai soli contratti che scadranno entro il 31 luglio 2023 e che la previsione di una data certa è necessaria poiché non si può genericamente prevedere l'estensione della possibilità di revisione per le concessioni esistenti cristallizzando per un orizzonte temporale indefinito una facoltà che è stata legislativamente prevista come eccezionale strumento di risposta all'emergenza socio-sanitaria in atto.

Alla luce delle suddette osservazioni appare necessario che il Governo fornisca elementi di ragguaglio circa i presumibili effetti per la finanza pubblica.

Infine, con riferimento al comma 4 si osserva che la norma, diversamente dal comma 3, non fa riferimento agli impianti sportivi gestiti dai privati bensì agli abbonamenti per gli "impianti sportivi di ogni tipo". Se dunque la norma fa riferimento anche agli impianti sportivi gestiti da amministrazioni pubbliche (non tramite concessioni a cui si applica il comma 2), appare plausibile che il rimborso degli abbonamenti possa produrre effetti finanziari negativi per le amministrazioni coinvolte.

Articolo 217

(Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport. La finalità della disposizione è di fronteggiare le conseguenze economiche gravanti sui "soggetti operanti nel sistema sportivo" a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19.

Il comma 2 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo – sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali – come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo

¹⁹¹ Cfr. Nota 6 luglio 2020, Oggetto: A.C.2500 A, Prot. Uscita 114667/2020, pag.8. L'emendamento è stato poi modificato nel testo AC 2500-AR in modo da ridurre le rate da 4 a 3 così che l'ultima rata è pagata entro il corrente anno e non più nel mese di gennaio 2021. Tuttavia l'osservazione della Ragioneria in premessa sembrava aver portata più generale.

¹⁹² Con la citata nota del 6 luglio 2020, pag.17.

Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 prevede che i criteri di gestione del Fondo sono determinati con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La RT evidenzia che per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2021 al "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Ribadisce che per gli anni 2020 e 2021, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 – che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato ed acquisita all'erario – e, comunque, nel limite massimo 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Tali importi sono stati determinati prendendo a riferimento il totale della raccolta di cui trattasi riferito all'anno 2019, ammontante a circa 10,4 miliardi di euro.

Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Articolo 217	>s	c	40	50	0	40	50	0	40	50	0
Articolo 217	>e	ext	40	50	0	40	50	0	40	50	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2, in considerazione del meccanismo di compensazione ivi previsto teso ad assicurare il

livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, conseguendone che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, prendendo atto dalla circostanza che il meccanismo di finanziamento prevede per gli anni 2020 e 2021 che, qualora l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale prevista risulti inferiore alle somme iscritte nel Fondo (40 nel 2020 e 50 milioni nel 2021), debba essere corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, che concorre a finanziare l'attività sportiva andrebbe chiarito se l'utilizzo in parola sia suscettibile di riflettersi su programmi di spesa e impegni già assunti da parte degli organismi assegnatari.

Articolo 217-bis ***(Sostegno alle attività sportive universitarie)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁹³. In particolare, per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle relative strutture e impianti per la pratica dello sport negli atenei pesantemente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977 n. 394 è integrata di ulteriori 4 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), come incrementato dall'art. 265, co. 5.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, peri profili di quantificazione, i trattandosi di autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziato rispetto ai fabbisogni di spesa stimati in relazione agli interventi di manutenzione da approntare per il ripristino della funzionalità degli impianti sportivi del sistema universitario.

Per i profili di copertura, premesso che la norma pone l'onere a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili scritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, andrebbe solo confermata la riducibilità della dotazione prevista per il corrente anno, alla luce dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati e per le finalità già previste ai sensi della legislazione vigente per il medesimo fondo.

¹⁹³ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 4 luglio 2020, pagina ...

Articolo 218

(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

Il comma 1 conferisce facoltà alle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), di adottare – anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo – provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020. È previsto che le medesime federazioni possono, inoltre, adottare i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

Il comma 2 prevede che – nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Coni, e, a seguire, degli statuti delle federazioni sportive disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242/1999 – la competenza degli organi di giustizia sportiva sia concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport il quale giudica sulla base di specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1, redatte in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti dal comma in esame.

Il comma 3 prevede che le controversie sulle decisioni del Collegio di garanzia dello sport rese ai sensi del comma 2, ovvero direttamente sui provvedimenti di cui al comma 1 qualora la decisione dell'organo di giustizia sportiva non sia resa nei termini, siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Il comma 4 prevede che – nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 – il giudice provveda sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza, con decreto del presidente, soltanto qualora ritenga che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dal medesimo comma 3.

Il comma 5 dispone che l'appello al Consiglio di Stato sia proposto, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, qualora entro tale data sia stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applichino esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

La RT evidenzia che la norma in esame – in previsione dell'ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del “*lockdown*”, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 – si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso.

A questi fini, l'articolo si muove lungo due versanti: i) da un lato, prevedendo l'esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in

esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado; ii) dall'altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al T.a.r. e Consiglio di Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 218-bis (Associazioni sportive dilettantistiche)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura in commissione referente, con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁹⁴. In particolare, ai commi 1-4, si autorizza la spesa di € 30 mln per il 2020 a favore attraverso un credito d'imposta le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI. Le risorse devono essere ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, per la cui emanazione non è previsto un termine. Il comma 5 stabilisce che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), come incrementato dall'art. 265, co. 5, del decreto-legge in commento.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	k	30	0	0	30	0	0	30	0	0
Comma 5	<s	c	-30	0	0	-30	0	0	-30	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 5 prevede espressamente che l'autorizzazione di spesa ivi prevista per il 2020 è da intendersi quale tetto massimo e in considerazione della circostanza che la disciplina del comma 1 consente di modulare il credito d'imposta nel limite delle risorse stanziato, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, premesso che la norma pone l'onere a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili scritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, andrebbe solo confermata la riducibilità della dotazione prevista per il corrente anno, alla luce dei

¹⁹⁴ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 30.

fabbisogni di spesa eventualmente già programmati e per le finalità già previste ai sensi della legislazione vigente per il medesimo fondo.

CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 219

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)

Il comma 1 prevede una serie di interventi volti a consentire, nell'immediato, lo svolgimento di compiti istituzionali improrogabili ed urgenti da parte degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, e, al termine dell'emergenza epidemiologica, la ripresa ordinaria delle attività in condizioni di sicurezza. Per tali misure è autorizzata una spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020, destinata all'acquisto di materiale igienico sanitario e di dispositivi di protezione individuale per attività di sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria; all'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze d'uso.

Il comma 2 prevede uno stanziamento di euro 4.612.454 per l'anno 2020, finalizzato all'acquisto di apparecchiature informatiche (e delle relative licenze d'uso) destinate al personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tanto in presenza quanto nella modalità da remoto.

Il comma 3 prevede un aumento della spesa già prevista dall'art. 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia") per la copertura di interventi in ambito carcerario, che comprendono il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte dal personale dell'amministrazione penitenziaria al fine di assicurare l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, e le attività di sanificazione degli ambienti. L'incremento di 3.660.000 euro è imputato per intero alla copertura di prestazioni di lavoro straordinario, il cui pagamento è corrisposto anche in deroga ai limiti vigenti, in considerazione dell'aumento del carico di lavoro dovuto alle eccezionali misure messe in atto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e garantire la sicurezza e la tutela dei detenuti, oltretutto dello stesso personale dell'amministrazione penitenziaria chiamato ad operare.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri complessivi previsti dall'articolo in esame, pari a 40.000.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte ai sensi dell'art. 265, comma 7.

La RT evidenzia sul comma 1 che la norma finanzia, in primo luogo, la spesa per la sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione della giustizia nonché l'acquisto di dispositivi di protezione personale e materiale igienico sanitario, a tutela dei lavoratori e degli utenti che, nel corso dell'emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e non delocalizzabili dell'amministrazione della giustizia e che, per la fase successiva di ripresa post emergenziale, dovranno essere chiamati a prestare la loro opera in condizioni sicurezza. Gli interventi in esame sono imposti dalla necessità di contenere

il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli uffici giudiziari.

Certifica che la spesa prevista al comma 1 è quantificata sulla base delle esigenze dei 25 distretti dislocati sul territorio nazionale (escluso il distretto di Trieste) e tiene conto delle specifiche necessità degli uffici giudiziari di Roma e dell'Amministrazione centrale.

Il fabbisogno è ipotizzato per un periodo di tempo di 3 mesi e si compone delle spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario (ivi inclusi i DPI, dispositivi di protezione individuale) e delle spese per le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli immobili e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, come rappresentato nella tabella che segue:

	Materiale igienico-sanitario e DPI	Igienizzazione e sanificazione	Totale
Giudicanti	100.000	30.000	130.000
Requirenti	30.000	9.000	39.000
Totale distretto	130.000	39.000	169.000
Onere per 25 distretti (Trieste escluso)	3.250.000	975.000	4.225.000
Ministero e Uffici giudiziari di Roma	150.000	50.000	200.000
Totale mensile	3.400.000	1.025.000	4.425.000
Mesi	3	3	
TOTALE	10.200.000	3.075.000	13.275.000

Oltre agli interventi volti a creare le condizioni di sicurezza igienico sanitaria all'interno degli uffici e dei luoghi di lavoro, la norma ha l'obiettivo di dotare il personale amministrativo e di magistratura di più moderna strumentazione informatica indispensabile per svolgere anche da remoto la propria opera, nella consapevolezza del permanere, anche nella fase post emergenziale, delle esigenze di distanziamento e di turnazione che caratterizzeranno l'organizzazione del lavoro nei mesi a venire.

Per le dotazioni informatiche dell'amministrazione giudiziaria l'onere totale connesso all'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso è stato quantificato in euro 18.452.516 per l'anno 2020.

Per le dotazioni informatiche dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità (istituti penitenziari, servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna) – di cui al comma 2 – la spesa tiene conto delle necessità derivanti dal particolare lavoro sul territorio, fuori dalla sede dell'ufficio, svolto dagli operatori delle medesime, il cui onere è stato quantificato in euro 4.612.454 comprensivi di della spesa per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, come rappresentato nella seguente tabella:

Amm.ne	N.	Spese di investimento	Spesa corrente					2020
	Destinatari	Costo acquisto PC portatile fascia alta	Costo configurazione iniziale PC portatile	Costo di assistenza PC portatile (1 anno)	Costo licenze Windows per singolo dispositivo (1 anno)	Microsoft Office 365 ProPlus (1 anno)	Microsoft Office 365 E1 (annuale)	
DOG	13.674	12.443.340	1.000.937	1.417.994	1.835.051	1.066.572	688.623	18.452.516
DAP-DGMC	3.418	3.110.380	250.198	354.447	458.696	266.604	172.130	4.612.454
	17.092	15.553.720	1.251.134	1.772.440	2.293.746	1.333.176	860.753	23.064.970

Al rinnovo delle licenze d'uso dei *software* applicativi a decorrere dall'anno 2021, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia – Missione 6 – Programma 1.2 – Azione “*Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia*” – capitoli 1501 e 7203 nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spesa.

Il riepilogo degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è:

Anno 2020 € 36.339.970

Sul comma 3 evidenzia che ivi si prevede di incrementare di ulteriori 3.660.000,00 euro il plafond stanziato dall'articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni. Tali misure si rendono necessarie al fine di mantenere nelle strutture penitenziarie l'ordine e la sicurezza, gravemente compromessi dal perdurare dello stato di agitazione della popolazione detenuta, determinato dalle pur indispensabili misure eccezionali messe in atto dal Governo, che hanno inciso sulle prerogative delle persone ristrette, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione.

Tale incremento trova giustificazione proprio nell'accresciuto carico di lavoro del personale, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari. L'iniziale stanziamento di complessivi euro 3.434.500,00 previsto nell'articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, di cui 2.077.950,00 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed euro 1.356.500,00 per i dirigenti penitenziari ed i direttori degli istituti penali per minori, risulta sottostimato alla luce delle attività già svolte e di quelle che sarà necessario porre in essere per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, sia per adulti che per minori.

In considerazione di ciò, onde garantire la piena operatività di tutti gli operatori menzionati in condizioni di sicurezza – e senza tralasciare la cura e la tutela delle persone in regime di privazione della libertà – si rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale penitenziario coinvolto.

A tal fine la norma prevede, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'autorizzazione di spesa complessiva di euro 9.879.625,00 per l'anno 2020, di cui euro 7.094.500,00 (euro 3.434.500 art.74, comma 7, DL 18/2020 + euro 3.660.000 incremento) per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni; euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario; euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Il plafond complessivo stanziato per finanziare i servizi connessi alla gestione dell'emergenza in atto, consentirebbe:

- di liquidare ai direttori di istituti penitenziari per adulti e minori ulteriori 10 ore di lavoro straordinario in aggiunta a quelle già previste;
- di procedere a liquidare ad ulteriori 800 unità di personale, per un periodo di tre mesi, lo stesso trattamento previsto inizialmente per sole 500 unità, numero che è risultato sottostimato rispetto alle reali necessità emerse sul territorio nella gestione delle criticità. Anche per tali ulteriori unità di personale, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario, viene ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di € 19,79, atteso che l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri risulta difficoltosa a causa dell'elevato numero dei soggetti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, della diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed del continuo avvicendamento dello stesso.

Per tale motivo l'importo complessivo quantificato per il 2020 viene modificato, attraverso la rimodulazione degli oneri per euro 3.660.000,00, come di seguito specificato:

Onere straordinario Polizia Penitenziaria

ulteriori unità	n. ore <i>pro capite</i>	mesi (90gg)	aliquota media oraria	TOTALE ONERE
800	70	3	19,79	3.324.720,00

Onere straordinario direttori di istituti penitenziari per adulti e minori

unità	n. ulteriori ore <i>pro capite</i>	mesi (90gg)	aliquota media oraria	TOTALE ONERE
272	10	3	40,54	330.806,40

Totale onere (3.655.526,40) euro 3.660.000 (importo arrotondato)

In merito al comma 4 evidenzia che ivi si prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, quantificati complessivamente in euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi della disposizione di copertura del presente decreto.

Gli oneri complessivi dell'intervento normativo in esame sono riepilogati dalla seguente tabella:

INTERVENTO	Comma di riferimento	Anno 2020
Sanificazione uffici giudiziari	1	13.275.000
Dotazioni informatiche dell'amministrazione giudiziaria	1	18.452.516
Dotazioni informatiche dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità	2	4.612.454
Straordinario personale polizia penitenziaria e dirigenziale carriera penitenziaria	3	3.660.000
TOTALE ONERE	4	39.999.970

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c	13,28			13,28			13,28		
Comma 2	>s	k	23,06			23,06			23,06		
Comma 3	>s	c	3,66			3,66			3,66		
Comma 3	>e	t/c				1,78			1,78		

Al riguardo, sui profili di quantificazione, sui commi 1-3, prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, non si formulano osservazioni in considerazione della circostanza che autorizzazioni prevista dalle disposizioni ivi richiamate appare predisposta come limite massimo di spesa.

Articolo 220
(Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia)

L'articolo prevede che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2019 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, art. 2 e art. 3 (per complessivi euro 116.587.953,25, come ricorda la relazione illustrativa), relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia (F.U.G.) alla data del 31 dicembre 2018, siano riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Tali somme devono essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

La RT certifica che la disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2019 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 (per complessivi euro 116.587.953,25) relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.

Rileva che tali somme sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà a ciascuno dei Ministeri suddetti di disporre di una somma pari ad euro 57.128.097 (pari al 49% di euro 116.587.953) nel corso del corrente esercizio finanziario.

Per il Ministero della Giustizia la predetta quota deve considerarsi al lordo dell'importo di 7.018.000 euro, che rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato per la copertura degli oneri, in termini di minor gettito annuo, derivanti dalle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 28/2010, in materia di mediazione civile, così come ordinariamente previsto nei DPCM attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Somme versate sul capitolo 2414 delle entrate del bilancio dello stato

		2017	2018	2019
2414	01	-	-	34.330.000,00
2414	02	103.317.016,41	118.485.216,97	85.599.601,40
2414	03	37.790.796,18	38.918.430,55	30.988.351,85
2414	04	-	530.500,49	366.771,20
2414	07	20.700,00	34.469,00	-
		141.128.512,59	157.968.617,01	151.284.724,45

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, evidenziando che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, le somme versate allo Stato da Equitalia Giustizia, appostate sul Fondo unico giustizia, sarebbero ordinariamente destinate alla riassegnazione al Ministero dell'interno in misura non inferiore a 1/3 e al Ministero della giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato in misura non inferiore a 1/3 e che negli ultimi decreti di riparto tuttavia le quote sono state pari a quelle determinate dalla norma in esame,¹⁹⁵ non si formulano osservazioni.

¹⁹⁵ Le quote di riassegnazione sono stabilite annualmente con DPCM. I decreti di riparto ad oggi emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49% al Ministero dell'interno, del 49% al Ministero della giustizia e del 2% all'entrata del bilancio dello Stato

Articolo 220-bis
(Istituzione del Fondo per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in commissione svoltosi durante la prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁹⁶.

In particolare, la norma ivi prevista al comma 1 dispone un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del Programma di spesa 1.4 "Servizi di gestione amministrativa dell'attività giudiziaria" della Missione "giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tali risorse vengono destinate alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 2 dell'articolo reca la copertura finanziaria posta a carico del Fondo per le spese indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, data la finalizzazione a pagare crediti per attività giudiziaria, andrebbe assicurato che lo stanziamento sia sufficiente a estinguere tutti i crediti, dovendosi altrimenti prevedere nuovi finanziamenti.

Per i profili di copertura, dal momento che l'onere è posto a carico della dotazione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265 del decreto in esame, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle residue risorse a valere di tale fondo a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 221
(Modifiche all'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 e disposizioni in materia di processo civile e penale)

Il comma 1 interviene sull'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 – che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale – estendendo la disciplina della sospensione dei termini processuali ivi prevista ai termini previsti per la presentazione delle querele.

I commi 2 -11 sono stati inseriti nel corso dell'esame in prima lettura durante l'esame in commissione, con il parere favorevole del Governo¹⁹⁷.

Il comma 2 evidenzia che le disposizioni introdotte dai commi da 3 a 10, contengono, così come quelle contenute nell'articolo 83, una disciplina a carattere provvisorio, legata alle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID 19 e applicabile fino al 31 ottobre 2020.

Il comma 3 dispone in merito al deposito telematico degli atti del processo civile e il pagamento del contributo unificato con le medesime modalità del comma 11 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, la cui efficacia era limitata al 30 giugno 2020¹⁹⁸.

¹⁹⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 26.

¹⁹⁷ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 26.

¹⁹⁸ Più nel dettaglio si prevede l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli

Il comma 4 dispone in merito alla possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte. Il testo riproduce parzialmente quanto già previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 83, la cui efficacia è limitata al 30 giugno.

Il comma 5 dispone in merito al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguente assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato¹⁹⁹.

Il comma 6 detta disposizioni volte a disciplinare la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta.

Il comma 7 dispone in merito alla possibilità, con il consenso delle parti, di trattazione da remoto dell'udienza civile anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. La disposizione riproduce il contenuto del comma 7, lettera f) dell'articolo 83, efficace fino al 30 giugno.

Il comma 8 prevede la possibilità che il giudice, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (articolo 193 c.p.c), disponga che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Il comma 9, riproduce in parte il contenuto del comma 12 dell'articolo 83, e contiene alcune disposizioni relative alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, stabilendo che la stessa è assicurata mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui ai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 146-bis c.p.p..

Il comma 10, riproduce in larga parte il contenuto del comma 16 dell'articolo 83, efficace fino al 30 giugno, disponendo che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dell'articolo 37 del relativo Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230 del 2000), nonché con riguardo ai condannati minorenni, dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 121 del 2018, sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti (art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000 e art. 19, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 121/2018).

Il comma 11 contiene invece disposizioni a regime – la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 – concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

La RT conferma che la norma modifica dell'art. 83, comma 2, del D.L. 18/2020, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti civili e penali si rende necessaria ai

atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁹⁹ La disposizione riproduce il contenuto del comma 11-bis dell'articolo 83 del decreto-legge cura Italia, la cui efficacia era limitata al 30 giugno. In particolare, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che dovrà accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica; il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i già citati sistemi telematici di pagamento. Quanto al deposito degli atti, si propone dunque la facoltà di provvedere con modalità telematiche; quanto al pagamento del contributo, una volta scelta la strada del processo telematico, si prescrive l'impiego dei mezzi telematici di pagamento.

fini di dirimere ogni dubbio sul decorso del termine, previsto dall'articolo 124 del codice penale, per la proposizione della querela.

Si prevede dunque che, per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, corrispondente al periodo di sospensione *ex lege* delle attività giudiziarie non urgenti, si deve considerare sospeso il termine di proposizione della querela ai fini della procedibilità dell'azione penale.

Rileva che la norma, di natura sostanziale con effetti anche di rilevanza procedurale, è dettata per sospendere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 il decorso del termine per proporre la querela di cui all'articolo 124 c.p. ai fini del perseguimento dei reati che la presuppongono, con lo scopo di recuperare, mediante la sospensione del termine, il tempo compromesso dal blocco dovuto alla pandemia. Si segnala pertanto che la norma non è suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica, potendosi provvedere agli adempimenti collegati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le integrazioni disposte ai commi 2-11 non sono provviste di **RT**.

Al riguardo, sul comma 1, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione ivi prevista, non ci sono osservazioni.

Poi, in merito alle disposizioni aggiunte ai commi 2-11, riprendendo in parte osservazioni già formulate a suo tempo²⁰⁰, va evidenziato che tutte le disposizioni indicate ai commi 2-11 andrebbero opportunamente accompagnate da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati che siano utili a valutarne l'impatto a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste a legislazione vigente per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Tale disamina andrebbe quindi accompagnata anche da una stima di massima dei correlati nuovi fabbisogni, per cui ove mai le risorse già previste dovessero risultare incapienti si dovrà provvedere a valere di nuove risorse da reperire.

CAPO VI MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Articolo 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», individua le misure di cui al presente articolo.

Il comma 2 riconosce a favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi

²⁰⁰ Nota di lettura n. 135, pagine 113 -114.

previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto ministeriale sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il comma 3 istituisce a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il comma 4, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, trasferisce a ISMEA la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 5, ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge n. 160 del 2019 (interventi per fronteggiare i danni prodotti dalla cimice asiatica), incrementa di 30 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 6, sostituendo l'articolo 1, comma 520, della legge n. 160 del 2019, concede, al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica sociale ed ambientale delle filiere agroalimentari incentivando una maggiore integrazione ed una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80% delle spese ammissibili (finora un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile), per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521 (1 milione di euro per il 2020).

Il comma 7 riduce da 100 a 20 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, eliminando fra le finalità quella rappresentata dalla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti e dalla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 8 riconosce ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e non concorre alla formazione del reddito. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

La RT, riferita alla versione originaria dell'articolo, non risulta utilizzabile, atteso che esso è stato interamente sostituito da un dispositivo di contenuto sostanzialmente diverso.

Al riguardo, in relazione al comma 2, rilevato che la contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico dei datori di lavoro del settore primario ammonta annualmente a oltre 2 miliardi di euro, si può considerare l'impatto per la finanza pubblica (al netto della deducibilità di tale contribuzione) corrispondente a circa 1,5 miliardi di euro. La misura in esame incide per metà dell'anno, per cui l'onere teorico sarebbe di circa 750 milioni di euro. Inoltre, bisogna considerare l'esclusione, come di seguito evidenziato, di ampi comparti del settore primario, per cui la quantificazione recata dal comma 2 appare nel complesso ragionevole, anche se sarebbe meritevole di un approfondimento. Alla luce della ratio della norma, comunque, andrebbe valutata la sostenibilità, sotto un profilo di legalità costituzionale, di una disposizione agevolativa di tale portata in favore di ampi ambiti del settore primario, con esclusione, tuttavia, di comparti di rilevante peso (sembrano escluse tutte le coltivazioni delle verdure, dei legumi, dei tuberi e della frutta, con l'esclusione di quella utilizzata per la produzione di birra e vino), senza che tale discriminazione appaia giustificabile o comunque ragionevole. La questione potrebbe rivestire profili rilevanti per quanto di competenza nel caso di ricorsi presentati da soggetti esclusi dal beneficio.

In relazione al comma 8, si osserva che lo stanziamento garantisce l'erogazione della prevista indennità a circa 4.000 pescatori. Sulla congruità di tale platea sarebbe opportuno un approfondimento, anche se l'onere è configurato come limite di spesa.

Per quanto riguarda i profili di copertura, mentre non si hanno osservazioni in merito ai 499,9 milioni coperti ai sensi dell'articolo 265, giacché si tratta della medesima copertura prevista in relazione agli oneri dell'originaria versione del presente articolo, peraltro anche leggermente superiori (500 milioni per il 2020), andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva disponibilità degli 80 milioni del fondo istituito dal decreto-legge 18/2020, escludendo che non siano (anche parzialmente) già stati utilizzati in relazione alle originarie finalità del fondo, considerando gli impegni già assunti anche in via prospettica.

Articolo 222-bis

(Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

Il comma 1 consente alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 (che possono essere contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di

eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli interventi di cui al primo periodo sono concessi, fra l'altro, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'alinea del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, mentre l'onere correlato all'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori è configurato in termini di tetto di spesa e coperto.

Articolo 223

(Contenimento della produzione e miglioramento della qualità)

Il comma 1 stanziava 100 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.

Il comma 2 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 100 milioni di euro per il 2020.

La RT afferma che l'erogazione di contributi a favore delle imprese agricole viticole che si impegnino a ridurre la produzione di uve destinate alla vinificazione è volta a mantenere in equilibrio il mercato dei vini a denominazione di origine e sostenere una politica remunerativa dei prezzi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Milioni di euro

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Contributo da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna	100,00			100,00			100,00		

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 224 ***(Misure in favore della filiera agroalimentare)***

Il comma 1 aumenta dal 50% al 70% la percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, specificando che, in alternativa, può essere richiesta quella semplificata, introdotta con il decreto-legge n.18 del 2020, per la quale era stato già disposto l'innalzamento in pari percentuale per il 2020.

Il comma 2, modificando la normativa introdotta con l'articolo 78 del decreto-legge n.18, specifica che, nel caso di utilizzo agronomico di alcune materie derivanti dal latte, compreso il siero, la normativa di riferimento sia quella prevista per gli effluenti di allevamento; inoltre delega l'ISTAT ad introdurre una specifica classificazione merceologica, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, alle attività di coltivazione di idroponica e acquaponica; infine, sostituendo il comma 4-*sexies*, che ha previsto la possibilità per le imprese agricole di rinegoziare i mutui, chiarendo che la misura, da intendersi come facoltà (previo accordo delle parti), non riguarda i mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario e non trova più copertura sul Fondo garanzia PMI, come originariamente disposto.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo debba essere pari o inferiore a 30 tonnellate. Sono fatte salve quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP ed è previsto che un decreto stabilirà le aree vitate dove è ammessa una resa fino a 40 tonnellate.

Il comma 4 amplia da 3 a 6 mesi il termine per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo.

Il comma 5 prevede, in relazione all'obbligo di monitoraggio della produzione di latte vaccino e ovino, che le modalità di applicazione siano stabilite con decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte ovino.

Il comma 5-*bis* proroga di 12 mesi e comunque almeno fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 150 del 2012, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad adottare misure urgenti che consentano di garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività del settore primario, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendo gli effetti negativi sulla produzione agroalimentare. L'attuazione della presente disposizione comporta un'esigenza finanziaria in termini di cassa pari a 400 milioni di euro, determinata sulla base della percentuale di anticipazione definita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a registro nazionale (RNT) di cui alla legge n. 231 del 2005 per l'anno 2020 e riferita ad una platea di possibili beneficiari di circa 650.000 soggetti.

La disposizione del comma 1 non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea. Tra l'altro, come disposto dal vigente comma 4-*bis*, dell'articolo 10-*ter* del decreto legge n. 27 del 2019, allo scopo di garantire l'effettività della compensazione dell'anticipazione, si

rende indisponibile il trasferimento dei titoli a valere sulla campagna 2020 e successive, e comunque sino a compensazione dell'anticipazione.

Dopo aver evidenziato il carattere ordinamentale e comunque non oneroso di gran parte delle disposizioni di cui al comma 2, la RT prosegue affermando che la prevista possibilità di rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti (destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive) in essere al 1° marzo 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12 (moratoria PMI) del decreto legge n. 18 del 2020, non determinerà effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che le modifiche apportate sono proprio a questo finalizzate, chiarendo che la disposizione non riguarda mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario, che essa è stata riformulata in termini di facoltà e che è stata eliminata la parte, mal formulata dal punto di vista tecnico, in cui viene destinata una quota non quantificata delle risorse della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020, risorse che sono state determinate e stimate sulla base della platea di imprese ammesse alla moratoria ivi prevista, comprese le imprese agricole e che non possono pertanto essere sottratte dalla originaria finalità per essere destinate ad una misura di natura differente, in assenza peraltro di quantificazioni e corrette procedure contabili.

La RT sottolinea infine il carattere ordinamentale dei restanti commi.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, si ricorda innanzitutto che, nel corso dell'esame parlamentare del citato decreto-legge n. 18 del 2020, la Nota della RGS n. 50803/2020, di trasmissione della RT relativa al maxiemendamento, con riferimento all'emendamento che ha introdotto il comma 4-*sexies* ora novellato dal comma 2, riguardo alla previsione *ex lege* del diritto ad una rinegoziazione di contratti bancari e finanziari in essere, evidenziava che la formulazione della norma – contenuta in un emendamento approvato durante l'esame parlamentare – avrebbe dovuto chiarire che la stessa non riguardava mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario.

Inoltre, per la parte in cui destinava una quota non quantificata delle risorse dell'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 ad una nuova finalità di intervento, connessa alla rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive delle imprese agricole, la Nota rilevava che le risorse destinate dall'articolo 56 all'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia PMI erano state determinate e stimate sulla base della platea di imprese ammesse alla moratoria ivi prevista, comprese le imprese agricole: dette risorse non potevano pertanto essere sottratte dalla originaria finalità per essere destinate ad una misura di natura differente, riguardo alla quale la RT pervenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pervenuta in data 16 aprile 2020, come integrata dal Dipartimento delle finanze in data 17 aprile 2020, non forniva elementi né in ordine alla natura e allo *stock* dei mutui e finanziamenti interessati, né

alla quantificazione degli oneri per la finanza pubblica, né alla modalità di utilizzo delle risorse che avrebbero dovuto essere erogate dal Fondo di garanzia PMI pur non essendo relative a garanzie.

Tutto ciò premesso, non vi sono rilievi da formulare sul comma 2, atteso che la riformulazione della disposizione in termini di facoltà e con la limitazione al sistema finanziario privato pare escludere la possibilità di oneri per la finanza pubblica, anche sulla base degli elementi forniti dal Governo già nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 18.

Stante il carattere interannuale dell'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori e della sua compensazione, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea, non vi sono rilievi da formulare sul comma 1, né, alla luce del loro carattere ordinamentale, sulle restanti disposizioni dell'articolo.

In relazione al comma 5-*bis*, andrebbe assicurato che la proroga della validità dei certificati e degli attestati ivi prevista non impatti negativamente sui bilanci delle regioni e delle province autonome in termini di eventuali minori introiti per diritti di segreteria e su quello statale per la riduzione del gettito da imposta di bollo.

Articolo 224-*bis* **(*Sistema di qualità nazionale benessere animale*)**

Il comma 1, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, istituisce il «Sistema di qualità nazionale benessere animale», costituito dall'insieme di requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, ivi compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente norma, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati esistenti, sia nazionali che regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche dati, ivi comprese le modalità di alimentazione ed integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A questo fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (UE) n. 765/2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente Unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, andrebbe confermata l'effettiva sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili in particolare dei processi di alimentazione e integrazione fra banche dati nell'ambito del nuovo Sistema di qualità nazionale benessere animale.

Articolo 224-ter ***(Sostenibilità delle produzioni agricole)***

Il comma 1, al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, istituisce il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico Disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il Disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

Il comma 2, al fine di definire ed aggiornare il Disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché valutare l'impatto delle scelte operate, istituisce il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto ministeriale.

Il comma 3 dispone la confluenza dei dati e delle informazioni ricavate dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 nella Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) di cui al Regolamento (CE) 1217/2009 che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia «dal produttore al consumatore».

Il comma 4 stabilisce che, in prima applicazione, il Disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle Linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge n. 4 del 2011, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

Il comma 5 prevede che il Disciplinare di cui al comma 1 sia approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890.

Il comma 6 consente che con decreto ministeriale, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo sia estesa ad altre filiere agroalimentari.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che i sistemi di certificazione e verifica dei disciplinari produttivi non presentano profili onerosi per la finanza pubblica, essendo gestiti a livello privatistico.

Articolo 225
(ConSORZI di bonifica ed enti irrigui)

Il comma 1 permette alla Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati di erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti (e non utilizzabili per assunzioni di personale) di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025 (comma 2).

Il comma 3 stabilisce che gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025.

Il comma 4 autorizza per le finalità di cui al presente articolo la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative della norma, nonché dei criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.

Il comma 6 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri di cui al comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Il comma *6-bis*, in considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge n. 18 del 2020, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, consente la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

Il comma *6-ter* consente l'utilizzo delle economie di cui al comma *6-bis* limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

Il comma *6-quater* prevede che i consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunichino al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.

La RT, riferita ai commi da 1 a 6, chiarisce che i mutui di cui al comma 1, concedibili fino ad un massimo di complessivi 500 milioni di euro, sarebbero pari a circa il 60% dei contributi annuali dei consorzi.

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo iniziale, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti		10	10		10	10		10	10

Al riguardo, nulla da osservare in rapporto ai commi da 1 a 6, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che, inoltre, il limite di spesa fissato appare congruo, corrispondendo ad un tasso d'interesse annuo del 2%.

Sull'utilizzo delle economie e degli interessi di cui ai commi da *6-bis* a *6-quater* per interventi urgenti da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, atteso che gli enti in questione non rientrano nel novero delle PP.AA., anche se sono spesso partecipati dagli enti locali, non ci sono osservazioni.

Articolo 226 ***(Fondo emergenza alimentare)***

Il comma 1 incrementa di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. All'operazione concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020.

Il comma 2 attribuisce all'AGEA il compito di provvedere alle erogazioni.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, si puntualizza che il fondo utilizzato a copertura è il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, che eroga la quota di finanziamento statale per l'attuazione dei programmi di politica europea e può, altresì, concedere anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio dell'UE.

In proposito, andrebbe acquisita conferma che le risorse del Fondo di rotazione utilizzate dalla disposizione in esame siano disponibili senza pregiudizio di programmi di spesa già avviati e che le erogazioni in questione non presentino dei flussi di cassa più rapidi di quelli scontati a legislazione vigente, data la tipologia di spesa in esame.

CAPO VII **MISURE PER L'AMBIENTE**

Articolo 227 ***(Sostegno alle zone economiche ambientali)***

La norma prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

La somma stanziata è ripartita tra i beneficiari in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo specifiche modalità da definire con decreto.

Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT afferma che sulla base dei dati elaborati dalla Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da FederParchi (la federazione che riunisce i parchi nazionali), la platea dei soggetti interessati operanti nelle ZEA è costituita da 4890 operatori tra guide escursionistiche e ambientali e guide del parco, circa 3.000 imprese operanti nel settore della ricettività turistica (alberghi, rifugi, bed and breakfast, etc.), 5.400 imprese operanti nel settore della ristorazione all'interno dei parchi e ulteriori 5000 imprese non ricomprese nel precedente elenco che svolgono attività eco-compatibili per un complesso di più di 18 mila tra imprese e operatori in 251 comuni.

Inoltre, la RT conferma che il contributo sarà ripartito tra le imprese interessate secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti complessivi e sino ad esaurimento delle risorse.

In particolare, l'importo complessivo relativo al minor fatturato conseguito dalle imprese interessate nei due periodi considerati verrà parametrato alle disponibilità previste dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2020, al fine di ottenere la percentuale di contributo per ogni impresa. Tale percentuale sarà poi applicata al fatturato di ciascuna impresa al fine di determinare la quota di contributo ad essa spettante.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo straordinario alle imprese che svolgono attività turistiche nelle zone economiche ambientali che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19	40,00			40,00			40,00		

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 227-bis (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento

La RT la non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare. Andrebbe solo confermato che il Fondo per le esigenze indifferibili rechi le necessarie disponibilità, alla luce delle molteplici norme inserite nel corso della prima lettura che lo utilizzano in copertura.

Articolo 228

(Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

La norma sopprime il Comitato tecnico istruttorio previsto (dall'art. 8 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente. Al contempo, si prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione di valutazione dell'impatto ambientale VIA-VAS possa avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, non solo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (come previsto a normativa vigente), ma anche degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, tenuto conto che i costi relativi ai protocolli di intesa ai sensi del novellato articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono a carico delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo, come previsto nella nuova formulazione dell'articolo 8, comma 5. Inoltre, con l'eliminazione del Comitato tecnico, i relativi costi non graveranno più sui proventi delle citate tariffe.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 228-bis

(Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone l'abrogazione dell'art. 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con cui sono stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 229 **(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)**

L'articolo reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane.

Il comma 1, lett. *a*), novellando l'art. 2 del decreto-legge n. 111 del 2019, prevede un buono mobilità che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nei limiti della dotazione del fondo, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa, escludendo l'utilizzo di autovetture. Il buono copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro. Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane.

A tal fine, sono destinate le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del DL 111/2019. Un decreto ministeriale definisce modalità e termini per l'erogazione del beneficio, anche per il rispetto del limite di spesa.

Contestualmente la fruizione del "buono mobilità" per la rottamazione dei veicoli più inquinanti, già prevista a legislazione vigente, è fatta slittare ed è consentita per i veicoli rottamati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021. Agli oneri relativi alla suddetta rottamazione si provvede a valere sulle risorse relative agli anni dal 2021 al 2024, nei limiti della dotazione del fondo "Programma sperimentale buono mobilità" e fino ad esaurimento delle risorse. Resta confermato che il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente

La lett. *b*) reca una modifica di coordinamento mentre la lett. *c*) estende alla risistemazione delle piste ciclabili uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 già previsto dall'art. 2, co. 2, del citato D.L. n. 11 del 2019 (la finalità originaria del finanziamento è per progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale).

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, reca l'incremento di 70 milioni per il 2020 della dotazione del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità". Al relativo onere si provvede:

- quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/2013;
- quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza. Si demanda ad un decreto del MIT la ripartizione tra i comuni interessati, con onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento.

Il comma 3 reca modifiche al Codice della strada concernenti la circolazione delle biciclette, concernenti la c.d. casa avanzata e la definizione di corsia ciclabile.

Il **comma 4** prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locale ed ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale. Si prevede, a tal fine, la nomina del *mobility manager* da scegliere tra il personale in ruolo. Si demanda la definizione delle modalità attuative ad uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, prevedendosi la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione del comma 4.

I commi da 4-*bis* a 4-*quinqüies*, introdotti dalla Camera dei deputati, autorizzano la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, che abbiano compiuto 18 anni di età, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici. Il contributo può essere concesso nel limite delle risorse sopra autorizzate ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 e non può superare l'importo massimo di euro 500; il contributo può essere richiesto una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa recato dal comma 4-*bis*. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento

La RT, oltre a descrivere i commi 1 e 2, afferma che le risorse riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020 ammontano complessivamente a circa 273 milioni di euro, di cui euro 63 milioni iscritti sul capitolo 8415, da destinare ad interventi per la riduzione delle emissioni climalteranti. La corresponsione dei "buoni mobilità" ai soggetti ivi indicati avverrà nei limiti di spesa indicati ai commi 1 e 2 e fino a esaurimento delle risorse, senza determinare pertanto ricadute negative per la finanza pubblica.

In particolare, la RT evidenzia che gli oneri in argomento sono a carico dei seguenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- euro 50 milioni sul capitolo 8415 (di cui 35 milioni residui del 2018 e 15 milioni di competenza 2020);
- euro 70 milioni sul capitolo 7955-PG1, di competenza 2020;
- euro 5 milioni sul capitolo 7955-PG1, di competenza 2019.

La RT specifica poi che la novella del vigente articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 111 del 2019 implica che possa essere riconosciuto un ulteriore "buono mobilità", cumulabile con quello sopra citato, per la rottamazione, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, delle categorie di autoveicoli e motocicli indicati nella disposizione, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio. Pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ancora la RT aggiunge che la modifica apportata all'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019 estende la possibilità di impiego dei finanziamenti ivi previsti anche per la realizzazione di piste ciclabili; trattandosi di una facoltà condizionata alla

sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono costituite dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Le misure previste ai commi 1 e 2 rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi sopra citati possono essere destinati a “ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici”, coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 del citato decreto legge sono comprensive di tutti gli oneri che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà sostenere per la gestione e attuazione del Programma sperimentale buono mobilità e per la gestione e attuazione del Programma di finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale e piste ciclabili.

La RT con riferimento al comma 3 afferma che le modifiche hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, relativamente al comma 4, la RT specifica che, attualmente, l'articolo 3, comma 1, del decreto 27 marzo 1998 prevede obblighi per le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti indicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto.

Per la RT si tratta di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il *mobility manager* nelle pubbliche amministrazioni viene individuato tra il personale in servizio presso tali enti e che non è previsto alcun compenso per tale attività e quindi all'attuazione del comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo " Programma sperimentale buono mobilità"	50,00			50,00			50,00		
Minori spese in conto capitale									
Riduzione delle risorse sui capitoli del ministero dell'ambiente su cui sono stati riassegnati parte proventi aste emissioni Co2	50,00			50,00			50,00		

Al riguardo, relativamente all'utilizzo delle risorse in conto residui presenti sul bilancio del Ministero dell'ambiente, di cui riferisce la RT, si osserva che per l'iscrizione nei residui le risorse dovrebbero essere state impegnate in presenza di obbligazioni giuridiche perfezionate, dovendo altrimenti andare in economia. Andrebbe quindi confermata la loro disponibilità libera da impegni e le ragioni per cui invece sono state iscritte in conto residui, chiarendo se il loro utilizzo non è suscettibile di avere effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'incremento del Fondo del Programma sperimentale buono mobilità mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, di competenza del medesimo stato di previsione, andrebbe confermato che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Per quanto riguarda la nomina del *mobility manager* si osserva che in base alla normativa vigente tale figura è obbligatoria per le amministrazioni o loro unità con più di trecento dipendenti, mentre la norma in esame estende tale obbligatorietà per le amministrazioni o loro unità fino a cento dipendenti. Pur dovendo essere scelto tra il personale in ruolo, vi è il rischio che non vi siano dipendenti idonei a svolgere tali mansioni. Sul punto appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa l'effettiva neutralità della norma.

Sul finanziamento di piste ciclabili a valere dello stanziamento già previsto per corsie preferenziali di trasporto pubblico (comma 2, lettera c), pur convenendo con la RT, andrebbero fornite informazioni sulla quota che potrà essere effettivamente destinata alla nuova finalità alla luce dei progetti già approvati.

Articolo 229-bis

(Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività.

Si prevedono una o più linee guida - per l'individuazione delle misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 - da adottare da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

A tal fine si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, anche al fine di promuovere la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma è altresì finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori.

Si demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente stabilire le modalità per il riparto del fondo, autorizzando il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si novella l'articolo 15 del decreto-legge 18/2020 ("Cura Italia"), aggiungendovi la previsione che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

Si prevede che il Ministero dell'ambiente sottoponga alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

Si stabiliscono sanzioni per il caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis*, del codice dell'ambiente in materia di abbandono di rifiuti.

Infine, si provvede alla copertura degli oneri recati dalla norma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, posto che lo stanziamento è limitato ad 1 milione di euro per il 2020, andrebbero forniti elementi atti a dimostrare la sua adeguatezza rispetto alle molteplici attività previste: programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo di dispositivi di protezione individuale, adozione di protocolli e campagne di informazione, progettazione di sistemi dedicati di raccolta, ricerca di mezzi tecnologici innovativi.

CAPO VIII MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 230

(Incremento dei posti relativi a concorsi già indetti per l'assunzione di docenti nella scuola secondaria)

Il comma 1 dispone che il numero dei posti previsti, rispettivamente, nell'ambito del concorso "ordinario" e della procedura "straordinaria" indette per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di recente banditi, è incrementato di complessivi 16.000 posti (sino 32.000 vincitori), equamente ripartiti fra le due procedure.

Il comma 2 evidenzia che l'incremento di 8.000 posti determina maggiori oneri, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 13, lett. a), dello stesso D.L. 126/2019, relativamente alla sola procedura "ordinaria", in base al quale lo Stato si fa carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 59/2017. In particolare, evidenzia che, ai sensi del DM 616/2017, ciò comporterà una spesa di 500 euro per discente. Si stima, dunque – rispetto alla spesa massima possibile indicata nella relazione tecnica correlata al D.L. 126/2019 in misura di € 4 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 – una spesa aggiuntiva di € 4 mln nel 2023 necessari per coprire gli oneri di ulteriori 8.000 vincitori. Alla copertura del relativo onere si farà fronte ai sensi del comma 265.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione durante la prima lettura²⁰¹, prevede che agli oneri recati dal comma 1, pari a € 4 mln per il 2023, si provvede a carico del Fondo spese indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'art. 265, comma 5.

Il comma 2-*ter* prevede che al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i collaboratori scolastici di cui all'articolo 58, comma 5-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

Il comma 2-*quater* stabilisce che all'onere derivante dal comma 2-*ter* del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La RT certifica che l'intervento normativo è volto ad incrementare nella misura di 8.000 posti il concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e di 8.000 posti la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del DL 29 ottobre 2019, n. 126.

Sul comma 1, concernente il concorso straordinario, evidenzia che l'incremento di 8.000 posti non produce oneri aggiuntivi quanto ai costi di assunzione atteso che le immissioni in ruolo dei vincitori (24.000+8.000=32.000), nei limiti dei posti vacanti e disponibili, saranno effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4 DL n. 126/2019, in tanti anni (verosimilmente quattro) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali già destinata al concorso. Quota che costituisce una parte di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente.

²⁰¹ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 28.

L'incremento di posti invece determina maggiori oneri per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lettera a) del precitato DL n. 126/2019, laddove si prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM 616/2017, ciò comporta una spesa di 500 euro per discente. Si può stimare che, in aggiunta alla spesa massima possibile, già stimata nella relazione tecnica correlata al DL n. 126/2019 in misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si debba prevedere una spesa aggiuntiva di ulteriori 4 milioni di euro nell'anno 2023 necessari per coprire gli oneri di ulteriori 8.000 vincitori. La disposizione genera dunque una maggiore spesa pari a 4 milioni di euro nell'anno 2023.

In merito al comma 2, concorso ordinario – segnala che l'incremento di 8.000 posti non produce maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Agli oneri pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Le integrazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono al momento sprovviste di RT.

Al riguardo, in merito al comma 1, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT certifica che, pur in presenza di un ampliamento del numero dei posti a concorso, le effettive immissioni in ruolo dei vincitori restano subordinate all'esistenza di posti da ritenersi già "vacanti e disponibili" ai sensi della legislazione vigente e al rispetto del meccanismo di scorrimento annuale delle graduatorie, nulla da osservare.

Quanto al comma 2, dal momento che gli oneri indicati dalla RT – pari a 4 milioni di euro per il 2023 – cui si provvede ai sensi dell'articolo 265, riguardano le spese finalizzate ad assicurare, a carico dello Stato, a tutti i neo-immessi in ruolo – nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria di cui al comma 1 – l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti a normativa vigente, nulla da osservare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Sul comma *2-bis*, posto che ivi si pone l'onere per il 2023 a carico del Fondo per le spese indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, andrebbero richieste conferme in merito all'esistenza delle relative disponibilità non circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa eventualmente già programmate in base alla legislazione vigente.

Sul comma *2-ter*, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di previsione di spesa, considerata la definita platea degli aventi diritto alla proroga del contratti a t.d. andrebbe richiesta una integrazione alla RT da cui sia possibile trarre utili conclusioni in merito alla congruità della spesa prevista, tenuto conto che trattasi di onere chiaramente inderogabile come previsto dall'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità.

In merito poi alla copertura ivi predisposta, a valere del Fondo per le spese indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alla adeguatezza delle rimanenti

risorse a fronte delle esigenze di spesa eventualmente già programmate ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 230-bis, commi 1-2
(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo e dirigenti tecnici)

La norma è stata inserita nel corso dell'esame in commissione svoltosi durante la prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo²⁰².

In particolare, il comma 1 autorizza le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica. I suddetti contratti possono essere sottoscritti fino a un limite complessivo di 1.000 unità. Il contingente è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Agli oneri pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'istruzione, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019), a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2021, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive conferiti sulla base dello stesso D.L. Conseguentemente, dispone che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei. Ai relativi oneri, pari a € 7,9 mln per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse destinate dall'art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, all'assunzione dei dirigenti tecnici.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti il comma 1, relativamente alla autorizzazione alla stipula di contratti a t.d. ivi prevista per la fase di avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nel limite di n. 1.000 unità di personale A.T.A., si evidenzia che la norma non reca espressamente il limite della dotazione organica vigente.

Sul al comma 2, posto che la norma dispone il rifinanziamento per il 2021 della autorizzazione di spesa prevista dalla legislazione vigente (Legge sulla Buona Scuola) per l'espletamento delle procedure concorsuali inerenti al reclutamento dei dirigenti scolastici, andrebbero richieste conferme circa l'onere ivi previsto, leggermente difforme da quello in ragione annua stabilito dalla norma ivi richiamata.

Per i profili di copertura, dal momento che l'onere di cui al comma 2 è posto a carico della dotazione del Fondo per il reclutamento dei dirigenti tecnici, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità previste a valere di tale autorizzazione di spesa per il 2021, nonché in merito all'adeguatezza delle residue risorse, a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati ai sensi della legislazione vigente.

²⁰² Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 28.

Articolo 230-bis, comma 3
(Fondo per evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019)

Il dispositivo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017. In particolare, il Fondo è istituito con uno stanziamento di € 13,1 mln per il 2020. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca. Al relativo onere si provvede tramite l'articolo 265.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il Fondo è destinato dalla norma in esame alla copertura di fabbisogni di spesa correlati agli oneri per prestazioni lavorative già svolte e, in quanto tali, ad oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), che sarebbero a rigore di per sè non rimodulabili e pertanto incompatibili con una autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, andrebbe richiesto ogni elemento di conferma in merito alla congruità dei criteri adottati nella quantificazione della spesa a far fronte delle risorse predisposte a copertura con la norma in esame.

Oltretutto, andrebbe altresì considerato il rischio di nullità della clausola prevista dalla norma per cui in nessun caso potranno essere riconosciuti emolumenti "superiori" a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

Articolo 231
(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

Il comma 1 incrementa di 331 milioni di euro nel 2020 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006, con l'obiettivo di assicurare la ripresa dell'attività scolastica nel 2020/2021 in sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica.

Il comma 2, prevede che citate risorse sono destinate ai seguenti interventi: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed altri bisogni educativi speciali (BES); d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento

e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Il comma 3 stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP) e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono far fronte alle relative spese utilizzando parte delle risorse del Fondo per il funzionamento loro assegnate, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5 (su cui si veda infra).

Il comma 4 prevede che le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 5 detta le tempistiche per la realizzazione degli interventi o il completamento delle procedure di affidamento, che devono concludersi entro il 30 settembre 2020. È previsto che qualora, all'esito di un apposito monitoraggio, alla data del 30 settembre 2020, vi siano risorse non impegnate dalle istituzioni scolastiche ed educative, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse. A questo punto: le risorse non impegnate sono versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative che, al 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento e hanno comunicato al Dicastero – con modalità stabilite dal Ministero stesso – la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità di cui al comma 2; all'esito di questa ulteriore assegnazione, tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 6 prevede che al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

Il comma 7 prevede che il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

Il comma 7-bis stanziava per le finalità di cui al comma 6 ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

Il comma 8 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

Il comma 9 dispone che il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

Il comma 10 affida ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il controllo successivo sull'utilizzo delle risorse finanziarie (sia quelle per gli interventi propedeutici all'anno scolastico 2020/2021, sia quelle per gli esami di Stato dell'anno 2019/2020) in relazione alle finalità stabilite.

Il comma 11 dispone che il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui all'articolo in commento ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, "template" e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

Il comma 12 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 372,23 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265, su cui si rinvia alla relativa scheda di lettura.

La RT ribadisce che la norma dispone al comma 1 l'autorizzazione di spesa di 331 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche.

Lo stanziamento individuato mira pertanto ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da poter utilizzare per la realizzazione degli obiettivi definiti.

Le risorse aggiuntive stanziato vanno ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi. Ciò in quanto dalla realizzazione presso le singole istituzioni scolastiche degli interventi di cui al successivo comma 2, resisi urgenti e necessari al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus COVID – 19, derivano delle spese finalizzate esclusivamente all'acquisto di beni e servizi ovvero all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione volti all'adattamento dei locali e delle strutture nella fase di emergenza sanitaria. Si precisa in particolare che le predette misure, coerenti con le finalità di cui al comma 2, non prevedono l'impiego di maggiori unità di personale derivanti dalla suddivisione di classi nè determinano, in altro modo, una maggiore spesa da sostenere per il personale scolastico.

Le finalità descritte al comma 2 sono riconducibili a garantire alle scuole una ripresa delle attività didattiche in un contesto sicuro e adeguatamente rivisto, anche in termini di *layout* e attrezzature, per fronteggiare in modo strutturato la situazione di emergenza determinata dal Coronavirus.

Inoltre, come previsto dal comma 3, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, le istituzioni scolastiche potranno utilizzare le risorse anche per eventuali servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, nel limite del 10% dei fondi assegnati.

Le finalità sono state individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di supporto tecnico nonché di preliminari approfondimenti svolti con gruppi di Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado e sono state definite in modo da poter rispondere agli eterogenei contesti sociali e territoriali cui le scuole afferiscono. Si vuole dunque consentire a ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, di orientare la spesa verso i settori rispetto ai quali vi è una maggiore necessità in relazione al contesto di riferimento ed agli specifici bisogni della comunità scolastica di appartenenza, tenendo conto dei diversi livelli di complessità gestionale, organizzativa e digitale delle istituzioni scolastiche.

In tal modo ciascuna istituzione scolastica viene posta nelle condizioni di investire sugli elementi individuati come prioritari e sugli aspetti non coperti da precedenti disposizioni e risorse (si consideri ad esempio il decreto-legge n. 18 del 2020 in tema di pulizia degli ambienti e dispositivi di protezione e di attrezzature per la didattica digitale).

Il Ministero vigila, come previsto al comma 11, sull'utilizzo delle risorse attraverso adeguati modelli di rendicontazione gestionale e contabile e con il supporto dei revisori dei conti (comma 10).

I criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le scuole italiane, come disposto dalla previsione di cui al comma 4, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 331 milioni di euro, appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. E' possibile infatti definire 4 cluster di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi range di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	N. SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	$x > 80.000$
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	$40.000 < x \leq 80.000$
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	$20.000 < x \leq 40.000$
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	$X \leq 20.000$

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare:

- la tipologia di istituzione scolastica:
 - infanzia, primaria e secondaria di I grado
 - Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate
 - Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e di Istituto professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali

- Licei artistici, di istituti tecnici industriali e di istituti professionali d'industria e artigianato
- Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e attività marinare, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici
- Presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche
- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi;
- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali,
- la presenza di alunni con disabilità,
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

Per consentire alle scuole un veloce ed adeguato utilizzo delle risorse sono previste una serie di misure di semplificazione quali il potenziamento del servizio *Help Desk Amministrativo Contabile* dedicato alle Istituzioni scolastiche (comma 11).

Rispetto a quest'ultimo punto, evidenzia che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario rafforzare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*). Tale misura, prevista dal comma 11, risulta priva di oneri aggiuntivi in quanto è già finanziata dall'amministrazione a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 440/1997.

La norma introduce inoltre, al comma 5, un sistema di premialità in favore delle istituzioni scolastiche capaci di utilizzare le risorse disponibili entro il 30 settembre 2020; infatti, le risorse non utilizzate dalle scuole entro tale data potranno essere redistribuite alle Istituzioni Scolastiche che abbiano già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicato al Ministero dell'istruzione la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità definite al comma 2.

L'articolo contiene inoltre specifiche disposizioni normative relative allo svolgimento degli esami di Stato.

In particolare, il comma 7 prevede lo stanziamento di 39,23 milioni di euro al fine di consentire alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste nello svolgimento delle attività in presenza.

La quantificazione della risorsa finanziaria è stata effettuata come segue.

Quanto all'acquisto dei dispositivi di protezione individuali sono stati considerati i seguenti dati:

Giorni lavorativi per commissione	Scuole II ciclo	Commissioni <i>7 membri per ogni commissione</i>	Scuole paritarie	commissioni Scuole paritarie
20	2.684	23.802	1.600	2.034
Giorni (in cui lo studente accederà nei locali della scuola)	Maturandi scuole statali/ mascherine giornaliere	Mascherine costo unitario	Riserva 10% mascherine	
<i>1</i>	<i>541.657</i>	<i>0,60</i>		
		€ 324.994,20	€ 32.499,42	
Giorni (in cui il personale accederà nei locali della scuola)	Personale ATA <i>6 unità per scuola</i>	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine	
<i>20</i>	<i>25.704</i>	<i>0,60</i>		
		€ 308.448,00	€ 30.844,80	
Giorni (in cui il personale accederà nei locali della scuola)	Docenti totali coinvolti <i>7 membri per il numero delle commissioni</i>	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine	
<i>20</i>	<i>180.853</i>	<i>0,60</i>		
		€ 2.170.232,40	€ 217.023,24	
Giorni (in cui il personale accederà nei locali della scuola)	DS – DSGA <i>2 unità per ogni scuola</i>	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine	
<i>20</i>	<i>8.568</i>	<i>0,60</i>		
		€ 102.816,00	€ 10.281,60	
Stima costo complessivo	Studenti e Personale scolastico	Mascherine costo unitario	Riserva 10% mascherine	
	756.782	<i>0,60</i>		
		€ 2.906.490,60	€ 290.649,06	
	TOTALE	€ 3.197.139,66		

Quanto alla realizzazione degli interventi di pulizia dei locali scolastici la quantificazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

	istituto principale	numero plessi	erogazione per plesso (in euro)	Importo (in euro)
scuole statali	2684	6406	4500	28.827.000,00
Paritarie		1600	4500	7.200.000,00
		8006	–	36.027.000,00

Il totale complessivo delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le misure di cui al comma 6, pertanto, ammonta a 39,23 milioni di euro (comma 7) di cui 3,2 milioni di euro per i dispositivi di protezione individuale e 36 milioni di euro per gli interventi di pulizia.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 372,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.231,co.1	>s	c	331	0	0	331	0	0	331	0	0
Art.231,co.7	>s	c	39,23	0	0	39,23	0	0	39,23	0	0
Comma 7-bis	>s	c	2	0	0	2	0	0	2	0	0
F.I. art. 265	<s	c	-372,23	0	0	-372,23	0	0	-372,23	0	0

Al riguardo, si osserva che gli interventi sono espressi in termini di limite di spesa e che la RT non esplicita gli elementi alla base della determinazione del predetto stanziamento e le altre valutazioni necessarie alla verifica di congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità stabilite dalla norma.

Sul comma 11, andrebbe acquisita conferma che il Ministero possa effettivamente adempiere ai compiti di coordinamento nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 231-bis ***(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in commissione svoltosi durante la prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo²⁰³.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-c), stabilisce che, per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza sono adottate misure per consentire ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali di: derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe; attivare ulteriori posti di incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine delle lezioni.

Il comma 2 prevede che all'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 previsto dall'articolo 235 del provvedimento in esame, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il riparto tra gli Uffici scolastici regionali del Fondo parrebbe limitato solo alla quota parte delle risorse utilizzata per gli interventi di cui al presente articolo. L'adozione delle misure di cui al comma 1 è subordinata al suddetto riparto e nei limiti dello stesso.

²⁰³ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 28

Il comma 3, entro il 31 maggio 2021 il Ministero dell'istruzione effettua un monitoraggio delle spese relative al personale docente e ATA comunicando i risultati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese successivo. Eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, va evidenziato che il comma 1 segnala dettagliatamente la tipologia degli obiettivi volti ad assicurare la didattica a distanza, ragion per cui andrebbe richiesta una RT integrativa completa del quadro esaustivo dei fabbisogni di spesa attesi per ciascuna tipologia di intervento, con distinta evidenziazione dei singoli ambiti e cicli scolastici di riferimento, al fine precipuo di certificare le congruità delle risorse stanziare dall'articolo 235.

Per l'appunto, venendo ai profili di copertura, ivi prevedendosi che la gamma degli interventi previsti si avvarrà delle risorse iscritte sull'apposito fondo, non ci sono osservazioni.

Articolo 232 **(Edilizia scolastica)**

Il comma 1 semplifica le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale, stabilendo che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.

Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI. In particolare, si consente l'erogazione del 20% del finanziamento autorizzato.

Il comma 3 consente agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento.

Il comma 4 prevede che per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Il comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, assegna, per l'anno 2020, un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. La copertura è prevista mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

I commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

Il comma 8, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, incrementa il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di euro 30 milioni per l'anno 2020.

Il comma 9 provvede ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 ai sensi dell'articolo 265.

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, relativamente al comma 2 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto la spesa complessiva autorizzata è pari ad € 1.550.000.000 e l'importo pari al 20% erogabile sulla base dell'autorizzazione è pari ad € 310.000.00. Secondo il piano di ricavo netto stimato autorizzato la somma massima erogabile per l'anno 2020 è pari ad € 471.980.797,68 e quindi risulta già valutata ai fini dei saldi di bilancio. La modalità di erogazione viene prevista allo scopo di uniformare il sistema delle erogazioni dei mutui a quello, già, utilizzato per la gestione dei finanziamenti in erogazione diretta da parte del Ministero dell'istruzione e rappresenta una esigenza al fine di consentire l'avvio del piano. Infatti, molti interventi necessitano di sviluppi progettuali le cui risorse non possono essere anticipate dagli enti locali. Le erogazioni del mutuo avvengono tramite il sistema di monitoraggio del Ministero dell'istruzione che è predisposto per consentire la liquidazione di questo importo nel rispetto delle indicazioni contenute nei contratti di mutuo stipulati. La norma in esame risponde così alla esigenza manifestata dalle medesime Regioni al Ministero dell'istruzione di poter consentire la liquidazione delle sopracitate risorse per venire incontro alle esigenze degli enti locali, le cui risorse finanziarie disponibili sono notoriamente scarse e, a seguito dell'emergenza COVID 2019, si sono notevolmente ridotte anche per gli enti finanziariamente più virtuosi.

Con riferimento al comma 3, la RT chiarisce che a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall'INAIL e che non erano oggetto di finanziamento. In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire all'ente locale di compartecipare alla realizzazione dell'intervento, utilizzando le risorse derivanti dall'alienazione dell'area, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l'utilizzo alle sole spese di progettazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento Fondo unico per l'edilizia scolastica per interventi urgenti di edilizia scolastica (comma 8)	30			30			30		

Al riguardo, relativamente al comma 2 e alla concessione di anticipazioni agli enti locali nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, stante le informazioni fornite dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le anticipazioni in esame abbiano efficacia infraannuale.

Con riferimento all'incremento del fondo unico per l'edilizia scolastica per interventi urgenti di edilizia scolastica (comma 8), atteso che il prospetto riepilogativo sconta i medesimi effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che tale spesa in conto capitale trova la sua integrale manifestazione nell'ambito di un solo esercizio anche per ciò che riguarda i saldi del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto.

In relazione al comma 4 e alla previsione che gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa.

Articolo 233, commi 1-3

(Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni)

Il comma 1 incrementa le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 65/2017, di 15 milioni di euro per il 2020, anche in conseguenza dell'emergenza causata dal virus COVID-19.

Il comma 2 interviene in via parzialmente derogatoria sulla procedura descritta, per assicurare tempestività nell'erogazione delle risorse, stabilendo che, per il solo 2020: al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata; si procede anche nelle more dell'adozione del (nuovo) Piano di azione nazionale pluriennale; si prescinde dall'intesa qualora essa non pervenga entro quindici giorni. Si valuti l'opportunità di indicare quale sia il momento iniziale di decorrenza dei quindici giorni. Restano fermi i criteri previsti dal suddetto art. 12 del D.Lgs. 65/2017, quali il numero di iscritti, la popolazione di età compresa tra zero e sei anni e eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché i bisogni effettivi dei territori e la loro capacità massima fiscale.

Il comma 3 stabilisce che ai soggetti (pubblici e privati) che gestiscono in via continuativa i servizi educativi (per l'infanzia) e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 65/2017, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nel 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

La RT certifica che la norma prevede al comma 1, anche in considerazione dello stato di emergenza, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per un importo pari a 15 milioni di euro per il 2020.

Al comma 3 si autorizza la spesa di 165 milioni di euro per il 2020 finalizzato ad erogare contributi ai soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e alle scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c	15	0	0	15	0	0	15	0	0
Comma 3	>s	c	165	0	0	165	0	0	165	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è formulata in termini di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Articolo 233, commi 4 e 5

(Sostegno economico all'istruzione paritaria fino a 16 anni e copertura finanziaria)

Il comma 4 prevede l'erogazione di un contributo complessivo di 120 milioni di euro per il 2020 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito della sospensione dell'attività in presenza quale misura di contenimento dell'emergenza epidemologica.

Il comma 5 prevede che agli oneri dell'articolo si provvede ai sensi dell'art.265, alla cui scheda di lettura si rinvia.

La RT ribadisce che con la norma si prevede uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2020 quale sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.233,co.4	>s	c	120	0	0	120	0	0	120	0	0
Art 265 (tutto)	<s	c	-300	0	0	-300	0	0	-300	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'intervento è formulato in termini di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che il dispositivo prevede che si provvede alla riduzione del Fondo per le spese indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, andrebbe confermato che le residue risorse previste per il 2020 a valere di tale fondo risultino adeguate a fronte di fabbisogni di spesa già programmati per le finalità previste dalla legislazione vigente per tale anno.

Articolo 234

(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

Il comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2020 finalizzata alla realizzazione di un sistema informativo per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica ed in particolare:

per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multimediale dei relativi dati; per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico; per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale, anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale; per la didattica a distanza. I predetti interventi riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche.

Il comma 2 stabilisce che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON) "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento", riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

La RT certifica che la disposizione, per la costruzione di un sistema informativo verticale, prevede un'autorizzazione di spesa pari 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Tali risorse sono necessarie per l'iniziale implementazione del sistema, mentre il suo mantenimento in esercizio, la manutenzione correttiva e quella adeguativa, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di spesa 1202 – piano gestionale 1 e 1392 – piano gestionale 1, denominati “spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativi” che rientrano nell'ambito della missione 32.3.3 – programma 3”.

Si tratta di una spesa in conto capitale che, consentendo di avere a disposizione un sistema informativo più moderno, potrà consentire anche la riduzione delle spese di manutenzione.

La copertura degli oneri è posta a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, che ha un valore programmato attuale pari ad euro 2.732.535.749,00, non interamente impegnato.

In particolare, la copertura delle risorse necessarie per il sistema informativo avviene nell'ambito dell'asse III – OT 11 che ha una disponibilità residua di 81.930.780,00, secondo l'ultimo monitoraggio presente nella banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso l'autorizzazione di spesa è formulata come limite massimo e che la RT riferisce che le risorse sono necessarie per l'iniziale implementazione del sistema, mentre il suo mantenimento in esercizio, la manutenzione correttiva e quella adeguativa, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di spesa 1202 -piano gestionale 1 e 1392- piano gestionale 1, denominati "spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativi" che rientrano nell'ambito della missione 32.3.3 -programma 3", nulla da osservare.

Ad ogni modo, si osserva che gli oneri per la manutenzione del sistema informativo non sono quantificati dalla disposizione, mentre la RT afferma che gli stessi saranno posti a valere sugli stanziamenti futuri di bilancio, apparentemente costituendo i presupposti per il sorgere di nuovi o maggiori oneri attualmente prevedibili la cui quantificazione e copertura vengono però implicitamente rinviate all'individuazione di future risorse.

Per i profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità residue del programma di spesa ivi richiamato dalla norma atteso che, a rigore, le legittime modalità di copertura di nuovi o maggiori oneri di spesa recati da nuove norme sono quelli indicati all'articolo 17, comma 1, lettere a)-c) della legge di contabilità. Ciò che, in altri termini, configurerebbe la copertura predisposta con la norma in esame come a carico del bilancio.

Articolo 235
(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione)

L'articolo istituisce un nuovo Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Lo stanziamento è pari a 386,9 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per il 2021. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione – per la cui adozione non è previsto un termine – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art.265.

La RT ribadisce che al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni che saranno fornite nei prossimi mesi viene istituito un fondo, denominato "*Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con uno stanziamento di 386,9 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, destinati a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.235	>s	c	386,9	600	0	386,9	600	0	386,9	600	0
Art.235	>e	t/c				187,5	290,88		187,5	290,88	
F. I. art. 265(co 5)	<s	c	-386,9	-600	0	-389,6	-600	0	-389,6	-600	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il prospetto riepilogativo, oltre alla maggiore spesa corrente per l'istituzione del Fondo, ascrive effetti indotti per maggiori entrate tributarie e contributive, in misura tale (il 48,5 per cento) da far presupporre che le risorse siano integralmente destinate a spesa di personale, non fornendo la RT elementi informativi sul punto, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti, tenuto conto che spese di tipo diverso (come, ad esempio, l'acquisto di beni e servizi) risulterebbero ammissibili, ma avrebbero sui saldi di fabbisogno e di

indebitamento netto effetti peggiorativi rispetto a quelli scontati nel prospetto riepilogativo.

CAPO IX MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 236, commi 1-3

(Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca)

Il comma 1 prevede un incremento per 62 milioni di euro del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, da utilizzare prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitino di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.

Il comma 2 modifica la norma del decreto-legge 126/2009 ed è finalizzato ad autorizzare le università statali e le istituzioni AFAM a procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, facendo, in deroga all'obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

Il comma 3 dispone un incremento di 165 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per il solo anno 2020, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. Con tale intervento, si intende liberare risorse all'interno dei bilanci degli atenei — attualmente gravate, peraltro in modo insufficiente, dalla copertura di quota parte della misura della c.d. no tax area all'attuale platea — al fine di favorire l'estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Per le medesime finalità, un incremento di 8 milioni di euro è disposto a favore del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM.

Il comma 3-*bis* inserito in prima lettura stabilisce che i titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La RT ribadisce sul comma 1 che la norma prevede l'incremento, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro del Fondo già istituito con l'articolo 100 del DL 18/2020, e risponde all'esigenza di integrare la dotazione iniziale dello stesso, pari a 50 milioni di euro con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'acquisto di dispositivi digitali, l'accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l'accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. Ciò in quanto con le modifiche introdotte in sede di conversione del predetto decreto-legge, oltre alle istituzioni AFAM e ai 14 Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, lo stesso ammontare è anche stato destinato alle esigenze dei collegi universitari di merito ed alle università non statali.

In relazione al comma 2 si precisa che la norma, comportando una mera estensione oggettiva (acquisti connessi alla attività didattica) rispetto al campo di applicazione

dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come, peraltro, già dimostrato in sede di relazione tecnica dell'articolo 4 del suddetto provvedimento di legge. Infatti, la disposizione avrà unicamente l'effetto di consentire procedure d'acquisto semplificate per gli acquisti connessi anche alla finalità della didattica, fermi restando tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. La neutralità finanziaria della norma, dunque, discende da quella della norma "originaria", alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari. Anzi, secondo la predetta RT, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto le deroghe previste riguarderanno attrezzature che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA.

Sul comma 3 afferma che esso reca un incremento di 165 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il solo anno 2020, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. Con tale intervento, si intende liberare risorse all'interno dei bilanci degli atenei — attualmente gravate, peraltro in modo insufficiente, dalla copertura di quota parte della misura della c.d. *no tax* area all'attuale platea — al fine di favorire l'estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Per le medesime finalità, un incremento di 8 milioni di euro è disposto a favore del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM.

Il comma 3-*bis* inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.236,co.1	>s	c	62	0	0	62	0	0	62	0	0
Art.236,co.3	>s	c	165	0	0						
Art.236,co.3	>e	ext				-165	0	0	-165	0	0
Art.236,co.3	>s	c	8	0	0						
Art.236,co.3	>e	ext				-8	0	0	-8	0	0

Al riguardo non si formulano osservazioni sugli interventi previsti in quanto sono configurati nell'ambito di un limite di spesa e la relazione tecnica fornisce elementi informativi volti a dar conto delle stime soggiacenti alle relative quantificazioni.

Articolo 236, commi 4-8 ***(Interventi a sostegno dei dottorati di ricerca e Copertura finanziaria)***

Il comma 4 prevede che al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

Il comma 5, prevede la possibilità per i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 di richiedere la proroga del termine finale del corso, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, incrementa di 15 milioni per il 2020, le risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

Il comma 6 prevede che la durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

Il comma 7 si prevede il rinvio all'esercizio 2023 (fabbisogno realizzato nel 2022) dell'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto, a livello di comparto, del fabbisogno finanziario assegnato al Sistema universitario (articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145): ciò non solo alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e delle conseguenti spese imprevedute e indispensabili sostenute da parte degli Atenei ma, anche, in considerazione dell'acquisizione delle informazioni riferite alle spese per ricerca attraverso il sistema SIOPE+ che rendono necessario un biennio di sperimentazione per la costante e completa acquisizione delle informazioni; informazioni indispensabile ai fini del monitoraggio in corso d'esercizio da parte degli atenei e del Ministero dell'Università e della Ricerca. In questo modo si eviterebbe che, in un momento particolarmente delicato per le università statali, si aggiungano ulteriori criticità che potrebbero comprometterne il già precario equilibrio.

Il comma 8 reca le modalità di copertura degli oneri dell'articolo ponendoli a carico del comma 265.

La RT riferisce sul comma 4 che l'incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 68/2012) di 40 milioni di euro per il 2020 si rende necessario avendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi all'anno accademico 2018/2019, e relativi al riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio 2019. In base a tali dati, il grado di soddisfazione degli idonei è stato pari al 96,45%. Pertanto, su base nazionale, il 3,55% degli studenti idonei non ha beneficiato della borsa di studio (pari a circa 7.558 studenti). A tale valore percentuale si è ritenuto di aggiungere, in considerazione degli effetti che avrà sui redditi delle famiglie l'emergenza Covid-19, un ulteriore incremento del numero degli idonei pari a circa un 1.76% (corrispondente a circa 3.758 ulteriori studenti) rispetto all'ultimo dato rilevato, che farebbe crescere in termini assoluti il numero degli idonei non beneficiari per una percentuale pari complessivamente a circa il 5,30% (pari a circa 11.316 studenti idonei non beneficiari). Sulla base di siffatta simulazione, si è calcolato che per coprire tramite il FIS la suddetta

percentuale di 5,30 (di idonei non beneficiari) il fondo dovrebbe essere incrementato di circa 40 milioni di euro.

Il predetto quadro esigenziale è stato ottenuto sulla base dei seguenti dati:

- si è provveduto a calcolare il valore medio della borsa di studio dividendo la spesa complessiva impiegata per le borse di studio a.a. 2018/2019 per il numero degli studenti idonei beneficiari;
- il valore medio della borsa così ottenuto è stato moltiplicato per il numero complessivo degli idonei non beneficiari registrato nel 18-19 pari al 3,55% degli idonei (circa 7.558 studenti) incrementato di un ulteriore 1,76% (circa 3.758 studenti), per un totale di 5,30% (pari a 11.316 studenti), ottenendo in questo modo l'incremento di spesa necessaria per ottenere la copertura di tutti i possibili idonei.

$726.842.679,39 \text{ € (spesa complessiva sostenuta per borse per l'a.a. 2018/2019) / 205.630 (n. degli studenti idonei beneficiari dell'a.a. 2018-2019) = 3.534,71 \text{ € (valore medio borsa)}$

$3.534,71 \text{ € (valore medio borsa) x 11.316 [numero idonei non beneficiari registrato nell'a.a. 18-19 (7.558) incrementato di circa un ulteriore 1.76% (3.758)] = 39.998.778,36 \text{ € (incremento di spesa necessaria a garantire il 5.30% in più di idonei beneficiari rispetto agli idonei beneficiari coperto nell'a.a. 2018-2019).}$
--

Per quanto riguarda il comma 5, recante l'incremento di 15 milioni di euro per il 2020 del FFO a copertura degli oneri derivanti dalla proroga di due mesi delle borse di dottorato, precisa che per la stima delle risorse sono stati presi in considerazione tutti i dottorati di ricerca compresi nell'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) del 33° ciclo (2017-2018) che terminano il ciclo nell'anno accademico in corso. Per quanto riguarda il costo unitario stimato sono stati calcolati a parte gli oneri per i dottorandi del 33° ciclo che fruiscono di una borsa aggiuntiva a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) in quanto, in tal caso, occorre fare riferimento al costo stabilito dalla Commissione europea per questo specifico percorso. Nel calcolo dei dottorandi sono incluse tutte le tipologie di borse previste dalla normativa vigente a prescindere dalla fonte di finanziamento come di seguito specificate.

A1. Posti banditi con borsa

A2. Posti coperti da assegni di ricerca

A3. Posti coperti da contratti di apprendistato

B – Posti con borsa riservati a laureati in università estere

C – Posti riservati a borsisti di Stati esteri

D – Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale

E – Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio)

F – dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio).

NOTA	A1	A2	A3	B	C	D	E	F
Dottorandi inseriti in ANS/PL	7100	177	32	263	154	145	252	54
	Totale 7.871							

Nel calcolo dei potenziali aventi diritto al beneficio non sono considerati coloro che ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere E ed F perché, in questi casi, la proroga non comporta l'erogazione della borsa. I potenziali aventi diritto sono, pertanto, complessivamente 7.483 (7.871 meno 388 dottorandi con borsa PON).

L'importo della borsa a decorrere dal 01/01/2018 è di € 15.343,28 annui lordi ex d.m. 40 del 25/01/2018.

Borsa lorda annuale	Borsa annuale al netto dell'Inps	Rata mensile lorda	Netto mensile	Contributo Inps
€ 15.343,28	€ 13.592,61	€ 1.278,61	€ 1.132,72	2/3 a carico Univ.: 22,82% 1/3 borsista: 11,41%

carico dell'Università (rata mensile lorda + 22% = € 1.570,13) per due mensilità € 3.140,27.

Il costo complessivo stimato è pari € 12.924.236,42 ovvero il 55% del costo totale (3.140,27 * 7483 = € 23.498.611,68): a tal riguardo si fa presente che si tratta di una stima prudenziale, calcolata sicuramente in eccesso e basata su di una percentuale di interessati alla misura superiore alla metà, in quanto il beneficio sarà concesso a richiesta e faranno ricorso alla misura solo coloro che ne hanno reale necessità, essendo interesse prioritario per il dottorando il tempestivo conseguimento del titolo. Peraltro, si fa presente che avranno interesse ad una proroga del dottorato principalmente gli studenti di area scientifica, i quali risultano più penalizzati dalla sospensione dell'attività laboratoriale, mentre quelli impegnati in dottorati in discipline umanistiche non hanno avuto, nel maggior parte dei casi, impedimenti di sorta, non essendosi interrotte le principali attività di didattica.

Per quanto riguarda i 388 dottorandi con borse aggiuntive PON 388 del 33° ciclo il costo unitario standard è di € 3.297,81 ed è fissato dalla Commissione europea per questi specifici percorsi. L'importo stimato per le borse PON per due mensilità è quindi di € 1.407.505,31 (il 55% di € 2.559.100,56).

Complessivamente il costo stimato per la misura è di € 14.331.741,73 (€ 12.924.236,42 + € 1.407.505,31) al quale si ritiene di aggiungere in via prudenziale le risorse necessarie fino alla concorrenza di 15 milioni di euro.

Sul comma 6 certifica che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la norma si limita a dare la facoltà ai soggetti conferenti gli assegni di ricerca, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di prorogarne la

durata. A tal riguardo si fa presente che i progetti di ricerca in essere, per effetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, hanno certamente visto la sospensione di una molteplicità di attività già previste e contabilizzate nei rispettivi piani (si pensi a missioni, convegni, attività laboratoriali, ecc.) che hanno liberato considerevoli risorse che i soggetti promotori dell'attività di ricerca, nella loro autonomia, potranno destinare alla proroga della durata degli assegni prevista dalla presente disposizione. Quanto alle proroghe disposte dal secondo periodo si fa presente che esse non hanno alcun impatto sui rapporti in essere e non generano, per tale motivo, alcun effetto finanziario: per le finalità di tale disposizione potranno essere destinate le sole risorse che gli atenei riterranno di poter stanziare, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e di bilancio anche in considerazione del supporto alla didattica che i ricercatori-assegnisti forniscono ai docenti.

Quanto al comma 7 conferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto resta fermo il rispetto del fabbisogno finanziario a livello di comparto e si dispone solo un mero differimento dell'entrata in vigore della norma introdotta dall'art. 1, co. 977, della legge 145/2018. Al riguardo si fa presente che nella relazione tecnica del comma 977 (ex co. 582) si era specificato che, avendo avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio le riscossioni e i pagamenti per investimenti e ricerca, la norma avrebbe prodotto effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili, e quindi non inseriti in bilancio. D'altronde la norma è finalizzata, esclusivamente, a fissare un limite al fabbisogno finanziario delle università, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. Non essendo stato, pertanto, ascritto alcun effetto sulla finanza pubblica alla norma "originaria", anche la presente disposizione, che ne proroga solo gli effetti, deve considerarsi neutra dal punto di vista finanziario.

Sul comma 8 ribadisce che ivi si prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.236,co.4	>s	c	40	0	0	40	0	0	40	0	0
Art.236,co.5	>s	c	15	0	0	15	0	0	15	0	0
Comma 8F.I.	<s	c	-290	0	0	-290	0	0	-290	0	0

Al riguardo, non si formulano osservazioni sui commi 4-5, posto che i dispositivi sono configurati nell'ambito di un limite di spesa e la relazione tecnica fornisce elementi informativi volti a dar conto delle stime sottogiacenti alle relative quantificazioni.

Sul comma 6, dal momento che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la norma si limita a dare la facoltà ai soggetti conferenti gli assegni di ricerca, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di prorogarne la durata, nulla da osservare.

In termini analoghi, sul comma 7 considerato che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto resta fermo il rispetto del fabbisogno finanziario a livello di comparto e si dispone solo un mero differimento dell'entrata in vigore della norma introdotta dall'articolo 1, comma 977, della legge n. 145/2018. A tal proposito, si rileva che la RT del comma 977 aveva specificato che, avendo avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio le riscossioni e i pagamenti per investimenti e ricerca, la norma avrebbe prodotto effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili, e quindi non inseriti in bilancio. Pertanto, nulla da osservare.

Quanto al comma 8, posto che la copertura dell'intero articolo è posta a carico del Fondo per le spese indifferibili come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse per il 2020 a fronte delle esigenze di spesa eventualmente già programmate per il 2020.

Articolo 237, commi 1 e 2

(Disposizioni in materia di esami di abilitazione all'esercizio di alcune professioni e Accreditementi delle scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici)

Il comma 1 prevede che in relazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, le cui prove siano in corso di svolgimento, il Ministero dell'università e della ricerca possa disporre, con decreto, modalità di svolgimento delle prove diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la possibilità di eliminazione di una prova.

Il comma 2 prevede modalità semplificate per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di non far mancare l'offerta formativa per il prossimo anno accademico, si prevede innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Per consentire comunque una valutazione delle Scuole di specializzazione che in occasione della scorsa valutazione avevano avuto esito negativo si dispone che, nelle more della costituzione del nuovo Osservatorio, il cui processo di nomina è incompatibile con la necessità di un celere avvio delle attività qui richieste, venga costituito una commissione di esperti formato dai componenti del decorso Osservatorio.

La RT certifica che le disposizioni del presente articolo sono di carattere ordinamentale, per cui dalla loro applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, sul comma 1, afferma che ivi si disciplina lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR.

Con particolare riferimento al comma 2, evidenzia che la disposizione precisa che, al pari di quanto già previsto per l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 3

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate che non siano già sostenute dalle amministrazioni di appartenenza dei partecipanti in base alla normativa vigente. Tale prescrizione è infatti contenuta nel decreto istitutivo del decorso Osservatorio (Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 marzo 2015, prot. n.195, ai cui sensi «la partecipazione all'Osservatorio è onorifica e non prevede corresponsione di gettoni di presenza. Essa dà luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Presidente e dai rappresentanti dei medici in formazione specialistica, ove competano ai sensi della normativa vigente. Le spese sostenute dagli altri componenti saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza»), la cui attività, con la norma in esame, viene di fatto prorogata. Al riguardo si fa presente che il mandato del decorso Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica “uscente”, ha avuto durata triennale per espressa previsione del decreto ministeriale istitutivo 27.3.2015, n. 195 che, all'art. 2, co. 2, prevedeva che “la permanenza in carica del Presidente e dei relativi componenti ha durata triennale, decorrente dalla data del presente decreto”. Essendo il procedimento di ricostituzione dell'Osservatorio un procedimento complesso, costituito da molteplici designazioni, alcune delle quali tuttora mancanti, ed essendo il decorso osservatorio ormai spirato, con la presente disposizione si intende, attesa l'eccezionalità della situazione e la necessità di addivenire con la massima urgenza alla definizione della rete formativa delle scuole di specializzazione medica, prorogare l'attività del vecchio collegio, al quale è affidato il riesame delle sole istanze negate nello scorso anno accademico. Per l'attività del collegio si ripetono le identiche modalità di funzionamento con la previsione, in termini di costi, del solo rimborso delle spese documentate per il presidente ed i tre componenti di designazione studentesca. Al riguardo fa presente che in considerazione del numero massimo di istanze rivedibili (pari a 54, tali essendo le scuole non accreditate nello scorso anno accademico) si svolgeranno ragionevolmente pochissime sedute del collegio (in ipotesi due) e che dunque le possibili spese qui previste – e già riconosciute a legislazione vigente – potranno trovare certamente capienza nei seguenti capitoli del Dicastero utilizzati per le spese di missione in parola

- 1689 PG 1 (stanziamento competenza e cassa: euro 12.379,00)
- 2389 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00)
- 2489 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00)

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con particolare riferimento al comma 1, nulla da osservare, considerato che come certificato dalla RT la disposizione presenta carattere ordinamentale e non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, con riguardo al comma 2, non si formulano osservazioni, alla luce di quanto evidenziato dalla RT, che afferma che le eventuali spese da rimborsare ai componenti della commissione troveranno copertura nelle risorse a tal fine appostate su specifici capitoli riferiti allo stato di previsione del Ministero dell'università con riferimento ai quali la relazione tecnica riporta le attuali giacenze disponibili.

Articolo 237, comma 3

(Ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina)

La norma modifica le disposizioni vigenti sull'ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina. La modifica consente la partecipazione dei laureati in medicina e chirurgia che conseguano il medesimo diploma di laurea in tempo utile per la partecipazione alla prova (secondo le indicazioni riportate nel bando). La disposizione finora vigente richiedeva invece che il titolo venisse conseguito prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Resta fermo il principio secondo cui sono esclusi dall'accesso alle scuole in esame i soggetti che non conseguano l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole.

La RT riferisce che la norma concerne le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ed ha quindi carattere ordinamentale. Dalla relativa applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, considerato che la norma come confermato anche dalla RT, presenta carattere ordinamentale e non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 238, commi 1-3

(Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca)

Il comma 1 autorizza l'assunzione nel 2021 di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e in aggiunta alle analoghe assunzioni previste dall'art. 6, co. 5-*sexies*, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), nel limite di spesa di € 200 mln annui a decorrere dal 2021. A tal fine, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 200 mln annui a decorrere dal 2021.

Il comma 2 modificato in prima lettura, dispone che il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998 (FOE) – che assegna risorse agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR –, è incrementato di € 50 mln annui a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori negli "enti pubblici di ricerca". Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia

e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.

Il comma 3 stabilisce che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO e del FOE.

La RT evidenzia che le risorse individuate nel presente articolo costituiscono un limite di spesa per l'attuazione delle misure ivi previste.

Con le risorse così individuate, le misure previste determineranno i seguenti effetti:

a) con riferimento alla misura di cui al comma 1, si ritiene che possano essere immessi nel sistema universitario 3.331 nuovi ricercatori con decorrenza al 1° gennaio 2021. Nello specifico, si prevede uno stanziamento complessivo a regime dall'anno 2021 pari a 200 milioni euro sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), che si aggiunge allo stanziamento previsto dall'articolo 6 del decreto – legge n. 162/2019 di 96,5 milioni a regime dalla medesima data. Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni considerando il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università, comprensivo dell'adeguamento ISTAT disposto con DPCM del 3 settembre 2019, e pari a un importo di euro 60.027, in linea con quanto già disciplinato con i precedenti piani straordinari di assunzione realizzati a partire dalla Legge di stabilità 2016.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€ 60.027
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	3.331

b) con riferimento alla misura di cui al comma 2, lo stanziamento a regime di 50 milioni di euro sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) consente l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore di III Livello utilizzando il parametro stipendiale corrispondente alla I fascia di inquadramento, di cui al CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, comprensivo del trattamento tabellare, dell'Indennità di Valorizzazione Professionale (IVP) e dell'indennità di vacanza contrattuale al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il costo medio unitario per l'assunzione di detta figura professionale è quantificato nella tabella seguente e determina una capacità assunzionale massima pari a 1.044 ricercatori.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
Costo unitario Ricercatore III Livello – CCNL Istruzione e enti di ricerca 19/4/2018	€ 47.889
NUMERO RICERCATORI EPR	1.044

I costi accessori connessi all'assunzione nonché gli oneri aggiuntivi derivanti dalla attribuzione, per i ricercatori assunti in base al comma 2, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dal CCNL di comparto, rimangono a carico dei bilanci dei singoli enti di ricerca.

Il comma 3 stabilisce che le somme non utilizzate ai fini assunzionali di cui ai precedenti commi, restano a disposizione delle altre finalità del FOE e FFO, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art. 238,co.1	>s	k	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Art.238,co.1	>e	t/c					48,50	48,50		48,50	48,50
Art.238,co.2	>s	c	0	45	45	0	45	45	0	45	45
Art.238,co.2	>e	t/c				0	11	11	0	11	11

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT evidenzia che le autorizzazioni indicate dalle norme in esame costituiscono un limite massimo di spesa per l'attuazione delle misure previste e fornisce elementi informativi circa le quantificazioni relative ai commi 1 e 2, andrebbero comunque chiarite le ragioni per le quali gli effetti riflessi (in termini di maggiori entrate tributarie e contributive) siano stati scontati in percentuale inferiore rispetto a quella usualmente impiegata.

Dunque, considerando che il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri, che dal comma 6 non discendono effetti per la finanza pubblica tenuto conto che al comma 610 non erano stati ascritti effetti finanziari, e che il comma 7, di natura meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni sulle altre norme.

Articolo 238, comma 4

(Progetti di rilevante interesse nazionale – PRIN e Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST)

La affida ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). A tale scopo, si incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2021 di 250 milioni di euro e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

La RT evidenzia che il comma è volto ad incrementare, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.238,co.4	>s	k	0	250	300	0	250	300	0	250	300

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, quanto ai profili di impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermata la simmetricità della distribuzione degli effetti attesi nel triennio rispetto a quelli in termini di competenza finanziaria, ivi trattandosi di spesa in conto capitale.

Articolo 238, commi 5 e 9 **(Promozione dell'attività di ricerca nelle università)**

Il comma 5 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 100 mln per il 2021 ed € 200 mln annui a decorrere dal 2022 al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese.

Il comma 9 dispone che alla copertura degli oneri recati, fra l'altro, dal comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT afferma che il comma 5 è volto ad incrementare, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a).

Quanto al comma 9, riepilogati gli oneri complessivi derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, il cui onere complessivo è pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, euro 750 milioni per l'anno 2022 ed euro 450 milioni a decorrere dal 2023, segnala che la norma prevede che a tali oneri si faccia fronte ai sensi dell'articolo finale contenente la copertura finanziaria del provvedimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.238,co.5	>s	c	0	100	200	0	100	200	0	100	200

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 238, comma 6
(Deroga all'obbligo di risparmio di spesa nel settore informatico in favore di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca e Fondazione IIT)

La norma consente alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca e alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT) di ricerca di non applicare, per l'anno 2020, l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.

La RT certifica che il dispositivo è finalizzato a prevedere, per l'anno 2020, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di risparmio di spesa nel settore informatico non si applichi alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Istituto italiano di tecnologia – IIT).

Evidenzia che dalla disposizione non discendono effetti per la finanza pubblica, tenuto conto al predetto comma 610 non erano stati ascritti effetti finanziari, poiché i risparmi erano stati ritenuti verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo e pertanto, prudenzialmente, non erano stati scontati sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla disapplicazione per università, AFAM enti pubblici di ricerca e Istituto italiano di tecnologia – IIT delle norme sui risparmi di spesa nel settore informatico, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che alle norme derogate non sono ascritti effetti di risparmio da ritenersi già scontati a legislazione vigente.

Articolo 238, commi 7 e 8
(Ammissione al finanziamento di soggetti inseriti in graduatorie internazionali relative a progetti di ricerca internazionali)

Il comma 7 consente al Ministero dell'università e della ricerca di ammettere al finanziamento, anche in deroga alle procedure previste, soggetti risultati ammissibili sulla base delle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di progetti internazionali.

Il comma 8 innova il comma 971 della legge 145 del 2018 con la previsione che le Università statali garantiscano che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza oltre che delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

La RT assicura sul comma 7 che la norma presenta natura meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare prevede la possibilità che il MUR ammetta, anche in deroga alle procedure previste, al finanziamento per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del

decreto del MIUR 26 luglio 2016, n. 593, soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale.

Sul comma 8, ribadisce che ivi si innova il comma 971 della legge 145 del 2018, con la previsione che le Università statali garantiscano che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza oltre che delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Al riguardo, sul comma 7, i prende atto della natura ordinamentale della norma, la quale, a costanza di risorse stanziata nel fondo “FIRST”, si limita a consentire in via temporanea l’uso di criteri diversi per la formazione delle graduatorie di accesso alle agevolazioni già previste a legislazione vigente;

In merito al comma 8, andrebbe acquisita conferma che l’inserimento di un ulteriore riferimento ai fini del calcolo del limite dell’incremento del fabbisogno finanziario delle Università non sia suscettibile di cagionare una dinamica di crescita della predetta voce di spesa superiore rispetto a quella non già prevista a legislazione previgente.

Articolo 238-bis ***(Percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)***

Il comma 1 prevede che il Centro Alti Studi per la Difesa sia riconfigurato, in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

Il comma 2 stabilisce che la scuola può emanare bandi annuali per corsi di dottorato a favore di massimo otto candidati per la durata di tre anni, estensibili a quattro, fino al raggiungimento a regime di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.

Il comma 3 dispone che l'offerta formativa è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

Il comma 4 prevede che ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 5 dispone che al termine del periodo sperimentale di tre anni, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa.

Il comma 6 dispone che per le esigenze di cui al presente articolo, la dotazione organica del personale civile della Difesa di cui alla Tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, è incrementata di quattro unità, di cui due professori ordinari e due professore associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali.

Il comma 7 afferma che le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della scuola, ivi comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università

di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

Il comma 8 autorizza per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare²⁰⁴.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo provvede alla riconfigurazione dello statuto del Centro di Alti Studi per la Difesa (CASD) ivi disponendosi, in via sperimentale per un triennio, quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, in assenza di RT non si dispone di elementi per valutare la congruità dello stanziamento.

Sulla copertura, andrebbero fornite rassicurazioni sulla riducibilità per gli importi previsti del fondo per l'efficienza dello strumento militare, senza pregiudizio per le finalità cui è destinato.

CAPO X MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale)

I commi 1 e 2 istituiscono un Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020.

Il comma 3 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità profilate dall'articolo.

La RT evidenzia che la dotazione prevista per il fondo è di 50 milioni di euro per il 2020, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e assegnate al ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per gli interventi di spesa corrente indicati come finalità del Fondo. Alla copertura degli oneri, pari a 50 milioni per il 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

²⁰⁴ Si tratta di fondo destinato a spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.139,co.1	>s	c	50	0	0	50	0	0	50	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'articolo prevede l'istituzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione *ad hoc* con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 che si configurano come limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni.

Articolo 240

(Istituzione di una direzione generale per la tutela informatica entro il Ministero dell'interno)

Il comma 1 istituisce la direzione generale preposta allo sviluppo della sicurezza telematica del Ministero dell'interno. La nuova direzione generale è collocata nel Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il comma 2 ridetermina il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, che è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A annessa al D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale. generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 3 prevede che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si limita a riferire che le misure non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, permesso che il dispositivo ridetermina il numero delle direzioni generali del Dipartimento della P.S. del ministero dell'interno, e che è corredato da specifica clausola di neutralità (comma 3), occorre sottolineare che all'istituenda Direzione centrale dovrà essere preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, individuato nell'ambito dei n. 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza (dei quali ad oggi n. 25 effettivamente coperti) previsti dalla vigente dotazione organica che, pertanto, non viene incrementata.

Si rileva che la costituzione di una nuova struttura organizzativa di livello dirigenziale generale dovrebbe comportare l'attribuzione, al titolare della medesima, della relativa indennità retributiva di posizione di cui non viene dato conto.

Quanto poi al fabbisogno di personale della nuova Direzione, premesso che la RT riferisce che a tal fine si provvederà mediante l'assegnazione di n. 50 unità, individuate

tra quelle già disponibili in seno all'Amministrazione della pubblica sicurezza, attraverso processi di razionalizzazione, andrebbe confermato che tali processi di razionalizzazione non siano suscettibili di incidere negativamente sull'efficienza operativa delle altre strutture dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Con riguardo, infine, alle risorse strumentali della nuova Direzione, pur prendendo atto di quanto riferito dalla RT che, in merito alla sede della nuova struttura, dà evidenza di interventi a tal fine già programmati e finanziati, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito all'infrastruttura tecnologica di cui la Direzione verrà dotata e ai relativi costi.

CAPO XI COESIONE TERRITORIALE

Articolo 241

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, autorizza per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1° febbraio 2020, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "decreto crescita") la Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al CIPE e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

La RT afferma che la norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con gli aggiornamenti dei regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020, in coerenza con la data a partire dalla quale i Regolamenti (UE) consentono l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è suscettibile di determinare una diversa tempistica

nell'esecuzione della spesa con possibili effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Su tale punto occorre acquisire l'avviso del Governo.

Un chiarimento sarebbe altresì utile sulla possibilità prevista dalla norma di utilizzare risorse provenienti anche da cicli programmatori molto risalenti nel tempo.

Articolo 242

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

Il comma 1, in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, concede alle Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei la possibilità di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19.

Il comma 2 prevede che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 siano riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

Il comma 3 prevede che sugli stessi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE.

Il comma 4 prevede, nelle more della riassegnazione delle risorse che saranno erogate dall'Unione europea a titolo di rimborso, che gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali siano assicurati attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

Il comma 5 stabilisce che le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie che saranno erogate dall'Unione europea a titolo di rimborso.

Il comma 6 demanda il Ministro per il Sud e la coesione territoriale a procedere alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei.

Il comma 7 fissa al 31 dicembre 2025 la nuova data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020.

La RT afferma che con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell'UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l'altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. La norma intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l'utilizzo al tasso di

cofinanziamento dell'UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza, a consentire con le risorse rivenienti dal bilancio comunitario la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica.

Nello specifico, per la RT la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 è finalizzata a liberare spazi e risorse allo scopo di rendicontare e certificare le spese per l'emergenza Covid-19 anche utilizzando il tasso di cofinanziamento UE al 100%.

La RT rileva che il comma 2 assicura la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione prevedendo che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni e Autorità di gestione che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari, vigenti o da adottarsi.

Nelle more dell'integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale, da reintegrare con il meccanismo dei commi 4 e 5.

In tal modo, secondo la RT i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.

La RT conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma appare destinare maggiori risorse nei programmi operativi complementari rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e, inoltre, proroga la scadenza dei predetti programmi fino al 2025. Atteso che le predette previsioni sembrano determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli attualmente scontati, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.

Analogo chiarimento occorre poi fornire relativamente alle riprogrammazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione e agli effetti che tali riprogrammazioni possono avere sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 243

(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)

La norma (che inserisce il comma 65-*quinquies* all'articolo 1 della legge 205/2017) incrementa il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, nella

misura di 60 milioni per il 2020 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato previsto un ulteriore rifinanziamento del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne (nuovo comma 65-sexies), nell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, definiti sulla base dei seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, reddito. Sono previsti interventi per: adeguamento immobili pubblici da concedere in comodato gratuito per 5 anni per l'apertura di attività economiche; contributi per l'avvio di tali attività; contributi per trasferisce la residenza.

Agli oneri derivanti dall'ulteriore incremento delle risorse del Fondo di sostegno dei comuni delle aree interne si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Infine (tramite il comma 65-septies), si prevede il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Alla misura sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo relativo al solo comma 65-quinquies, ascrive alla norma i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese conto capitale									
Incremento del Fondo di sostegno delle attività economiche nelle aree interne	60	30	30	60	30	30	60	30	30
Minori spese conto capitale									
Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020	-60	-30	-30	-60	-30	-30	-60	-30	-30

Al riguardo, si osserva che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, sono stati previsti ulteriori finanziamenti di misure in favore delle aree interne mediante risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. In proposito, anche alla luce degli ulteriori utilizzi delle risorse del FSC presenti nel provvedimento in esame, soprattutto a seguito delle modifiche intervenute con la prima lettura, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse presenti sul FSC, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

Ulteriore chiarimento andrebbe poi fornito con riferimento all'indice di spendibilità delle risorse del FSC e alla idoneità della tipologia di copertura adottata a valere sul predetto FSC. Sul comma 65-quinquies, unico di cui si dispone del prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi, si osserva che pur essendo classificate le spese come

in conto capitale, esse hanno identici effetti sui tre saldi, quando normalmente gli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento sono in tal caso più diluiti nel tempo. Peraltro, dato che la norma prevede genericamente di "far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19", la classificazione come spese in conto capitale appare dubbia, non potendosi escludere che i Comuni decidano di utilizzare le risorse per misure di sostegno che rientrano nella classificazione di spese di natura corrente.

Articolo 244

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)

L'articolo al comma 1 introduce una maggiorazione dell'aliquota del previgente credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo²⁰⁵ in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché, per effetto di un emendamento parlamentare, anche in quelle operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, anche al fine di potenziare la ricerca in ambito COVID-19. L'aumento è della seguente misura:

- dal 12% al 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12 al 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro²⁰⁶.

Il comma 2 dispone che la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto del limite e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 3 quantifica, in ragione dell'estensione soggettiva apportata con emendamento parlamentare di cui al comma 1, gli oneri in 106,4 mln di euro (in luogo dei precedenti 48,5 mln di euro) per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La RT utilizza la medesima metodologia della relazione tecnica annessa alla Legge n. 160 del 2019; il maggior credito, per l'anno di imposta 2020, riferito alla nuova intensità di cui alla presente disposizione, è stimato in 145,5 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

²⁰⁵ Di cui all'articolo 1, commi da 198 a 202 della L. n. 160 del 2019. In particolare è stato introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

²⁰⁶ Imprese così definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003.

<i>in milioni di euro</i>	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0,0	-48,5	-48,5	-48,5

Ai sopraindicati oneri, pari a 48,5 milioni di euro per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, evidenzia che si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per la modifica parlamentare non è stata presentata RT integrativa; tuttavia il comma 3 contiene un incremento degli oneri di 57,9 mln di euro per ciascuno dei tre anni, portando dunque l'onere complessivo a 106,4 mln di euro per gli anni dal 2021 al 2023.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce dati ed elementi che consentano di verificare positivamente la stima; in particolare si limita ad evidenziare che viene utilizzata la medesima metodologia di quantificazione contenuta nella relazione tecnica annessa alla citata L. n. 160 del 2019, ottenuta mediante l'uso del modello di microsimulazione. Nel merito volendo effettuare un riscontro di massima si evidenzia che il maggior credito d'imposta riconducibile alla disposizione in argomento pari a 145,5 mln di euro²⁰⁷, rapportato al credito d'imposta stimato nell'originaria RT pari a 557 mln di euro²⁰⁸, consente di ottenere una percentuale di rivalutazione della stima originaria pari a circa il 26%²⁰⁹. Si evidenzia che l'aumento dell'aliquota del credito d'imposta disposta dal presente articolo si differenzia in ragione della tipologia di imprese, suddivise con riferimento alla loro grandezza, e tale circostanza rende più difficile calcolare una percentuale di rivalutazione univoca; infatti occorrerebbe stimare un peso differente in ragione della diversa capacità di investimento in ricerca e sviluppo che hanno le diverse imprese suddivise secondo la dimensione. Volendo fare una media semplice delle percentuali di aumento, costruita quindi sugli aumenti del 13% per le grandi imprese²¹⁰, del 23% per le medie²¹¹ e del 33% per le piccole²¹², si ottiene una percentuale media del 23% che potrebbe essere in linea con l'incremento stimato nella RT all'esame, ma che non consentirebbe comunque di poter verificare positivamente la quantificazione esposta rappresentando un parametro approssimativo e poco rappresentativo dei possibili effetti della disposizione in parola, essendo costruito come media semplice di incrementi di percentuale.

Inoltre nulla viene detto in merito al possibile effetto incentivo che la norma potrebbe innescare nei piani di investimento delle imprese in argomento con conseguente possibile incremento dell'onere per il credito d'imposta in ricerca e sviluppo.

²⁰⁷ Dato da $48,5 * 3 \text{ rate} = 145,5 \text{ mln di euro}$.

²⁰⁸ Così ricostruito: $724 \text{ mln} * (1 - 23\% \text{ quota di spese commissionate dall'estero}) = 557,48 \text{ mln di euro}$.

²⁰⁹ Cioè: $145,5/557 * 100 = 26,12\%$.

²¹⁰ Cioè: $25\% - 12\% = 13\%$

²¹¹ Cioè: $35\% - 12\% = 23\%$

²¹² Cioè: $45\% - 12\% = 33\%$

Con riferimento alla modifica parlamentare si rappresenta che per l'estensione soggettiva del beneficio anche alle imprese operanti nelle zone del Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici, non è stata presentata RT integrativa per cui non è possibile verificare positivamente la maggiore stima degli oneri valutati in 57,9 mln di euro²¹³, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Relativamente alla riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione andrebbe fornita conferma circa la disponibilità delle predette risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Alla luce delle osservazioni precedenti si chiedono chiarimenti al fine di escludere possibili sottostime dell'onere.

Articolo 245

(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)

La norma prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud”, a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19.

I contributi a fondo perduto sono concessi a valere sulle risorse ancora disponibili assegnate dal CIPE alla misura “Resto al Sud”, con le delibere n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, senza recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica²¹⁴.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riferita alle risorse FSC già assegnate allo strumento agevolativo dalle delibere CIPE n.74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017. Considerato che le imprese che risulteranno complessivamente ammesse alle agevolazioni di Resto al Sud entro la fine dell'anno 2020 sono stimabili in un numero pari a circa 7.500, e tenuto conto dell'attuale trend di ripartizione tra attività individuali e società con due o più soci (fino a un massimo di quattro), il tiraggio finanziario in oggetto è stimabile in circa 140/150 milioni di euro (la misura “Resto al Sud” ha sinora attivato investimenti per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro).

²¹³ Cioè: 106,4 mln - 48,5 mln = 57,9 mln di euro.

²¹⁴ Il comma 16 dell'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura “Resto al Sud” un importo complessivo fino a 1.250 milioni per il periodo 2017-2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2014-2020, demandando al CIPE la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI. Una prima assegnazione di 715 milioni è stata disposta dal CIPE con la delibera n. 74 del 7 agosto 2017, ai quali si sono aggiunti 535 milioni con la delibera n. 102 del 22 dicembre 2017, di cui 275 milioni sono destinati alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “Resto al Sud” e 975 milioni al finanziamento della misura in senso proprio.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe confermato che la diversa destinazione delle risorse prevista dalla presente norma, non determini effetti differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 245-bis ***(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017)***

Il comma 1, al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove *start-up* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata «Resto al Sud», intervenendo sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, eleva da 50.000 a 60.000 euro il massimale del finanziamento in favore dei giovani fra 18 e 45 anni per la costituzione di nuove imprese nelle suddette regioni e dal 35% al 50% la quota dello stesso erogata come contributo a fondo perduto, con conseguente riduzione dal 65% al 50% della quota come prestito a tasso zero.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, premesso che andrebbero comunque forniti dati circa i livelli di utilizzo ad oggi della misura in questione, si osserva che dovrebbe altresì essere indicato il fabbisogno aggiuntivo derivante dalla diversa composizione delle agevolazioni e le risorse disponibili a legislazione vigente per farvi fronte, nell'ambito di quelle già stanziata a valere sul Fondo sviluppo e coesione dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 - come suggerito dalla RGS nella Nota del 7 luglio 2020 -, anche se il comma 16 dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 stabilisce che per l'attuazione della misura "Resto al Sud" saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, che resta invariato: l'incremento del singolo contributo potrà quindi determinare una riduzione del numero dei beneficiari.

Va comunque segnalato che la ripartizione temporale delle risorse complessive, non modificata dalle norme in esame, prevede una consistente riduzione delle stesse per i prossimi anni²¹⁵.

Articolo 246 ***(Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno e, per effetto di una modifica inserita alla Camera dei deputati, nelle regioni Lombardia e Veneto, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid-19, di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo

²¹⁵ L'importo complessivo di 1.250 milioni è da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025.

e la coesione, programmazione 2014-2020. 20 milioni dello stanziamento per l'anno 2020 sono riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

Le Regioni interessate possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità in esame.

La RT afferma che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, utilizzato a copertura della norma presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Al riguardo, andrebbe confermata, anche alla luce degli ulteriori utilizzi delle risorse del FSC presenti nel provvedimento in esame, la disponibilità delle risorse presenti sul FSC, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

Andrebbero poi fornite maggiori informazioni circa la dinamica di spendibilità dei contributi rispetto alle risorse utilizzate a coperture sul FSC e se gli effetti sui saldi di finanza pubblica siano confermati rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

CAPO XII ACCELERAZIONE DEI CONCORSI

SEZIONE I DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Articoli 247-249

(Misure per la accelerazione dei concorsi mediante il decentramento e la digitalizzazione delle procedure)

L'articolo 247, al comma 1, prevede, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base alle seguenti regole.

Il comma 2 stabilisce il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti.

Il comma 3 prevede che la prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

I commi 4 e 5 dispongono che la domanda di partecipazione ai concorsi, è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende

pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse

Il comma 6 prevede che per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di Formez PA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario.

Il comma 7 dispone che la commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Il comma 8 stabilisce il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale già definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni.

Il comma 9 prevede che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56104, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui all'articolo in esame, i termini di cui al comma 10, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

Il comma 10 dispone, infine, la modifica dell'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, che disciplina i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, nella parte in cui prevede che tali compensi "sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 11 afferma che alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di posti, comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, che le amministrazioni possono destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 12 in tema di mobilità del personale, prevede che per le procedure di cui al presente articolo, si prevede la riduzione dei termini previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 34-bis del D.Lgs. 165/2001, rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 45 a 15 giorni: tali termini decorrono dalla comunicazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle strutture regionali e provinciali competenti che gestiscono il personale in disponibilità iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

L'articolo 248, comma 1 dispone che per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie

delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure.

Il comma 2 stabilisce che i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono individuati dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. Il comma 3 prevede che in attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. Il comma 4 prevede che il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

L'articolo 249, al comma 1, dispone infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere svolte in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate, secondo le modalità dell'art. 247.

Il comma 2 stabilisce che per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni degli articoli 259 e 260.

La RT considerato che la disposizione si limita a semplificare, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, talune fasi concorsuali (concorsi presso sedi decentrate e con modalità telematiche), rivestendo, dunque, mero carattere ordinamentale, certifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, è possibile prevedere anche risparmi di spesa, per effetto della mancata utilizzazione di immobili di strutture private, il cui elevato canone di affitto genera, ad oggi, oneri a carico delle pubbliche amministrazioni precedenti.

Precisa che gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture pubbliche restano a carico delle amministrazioni in favore delle quali si procede al reclutamento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva nel complesso che considerato che la norma si limita a dettare modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico da Covid-19, rivestendo carattere meramente procedimentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennizzo all'operatore economico con cui FormezPA ha risolto il contratto stipulato per l'organizzazione delle procedure concorsuali, che non hanno avuto principio di esecuzione, sono a carico delle

amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

In sintesi, sottolinea che la norma si limita a stabilire modalità speciali di svolgimento dei concorsi in forma decentrata, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, con riferimento a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni. Rivestendo carattere meramente procedimentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme prevedono che l'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili in cui svolgere le procedure concorsuali avvenga nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture (articolo 247, comma 2) e che inoltre, per l'applicazione *software* dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, il medesimo Dipartimento, anche tramite FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 247, comma 6), andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all'implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo, le Amministrazioni possano provvedere alle procedure nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In termini analoghi, sull'articolo 248, posto che la norma prevede che per le procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, già bandite al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibratura delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) possa modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti (art. 248, comma 1), pur considerando la natura procedimentale della norma, andrebbero comunque richiesti i dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all'implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo, le Amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In proposito, andrebbero altresì richiesti chiarimenti in merito alle risorse da destinare al pagamento degli indennizzi che le amministrazioni pubbliche saranno tenute a corrispondere in caso di risoluzione dei contratti; ciò in quanto la natura obbligatoria dei

medesimi indennizzi sembra escludere la possibilità di una loro rimodulazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art.248, comma 2).

A tal fine, sarebbe in particolare opportuno chiarire quale sia l'effettiva portata normativa della disposizione che consente alle singole amministrazioni di "applicare" i principi definiti dagli articoli del provvedimento in esame ivi espressamente richiamati, precisando se viene comunque fatta salva la facoltà delle amministrazioni medesime di aderirvi o meno in ragione delle risorse disponibili.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPENSE

Articolo 250, commi 1-4 ***(VIII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici)***

Il comma 1 prevede l'indizione entro il 30 giugno 2020 da parte della SNA dell'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici e ne stabilisce speciali modalità di svolgimento.

Il comma 2 prevede che il corso di formazione abbia una durata di dieci mesi e si articoli in due moduli, distinti in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza; sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione.

Il comma 3 rinvia, per quanto non diversamente disposto dalle norme in commento, all'applicazione della disciplina normativa ordinaria in materia di procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

Il comma 4 dispone che siano ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. La disposizione deroga la previsione dell'art. 10, co. 1, del D.P.R. 272 del 2004 che ammette al corso-concorso di formazione dirigenziale i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili, maggiorato del 20 per cento. In relazione alla graduatoria finale, si dispone, infine, che coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Resta ferma l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, per cui le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

La RT sottolinea che la norma, limitandosi a disciplinare, secondo modalità semplificate, il corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale cui la SNA è stata autorizzata a bandire secondo la normativa vigente (con apposito dPCM), nonché le procedure concorsuali già bandite (al fine di accelerarne la conclusione) dagli enti pubblici di ricerca e quelle per il conferimento di assegni di ricerca, avendo la stessa

carattere meramente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 250, comma 5

(Procedure concorsuali negli enti pubblici di ricerca e conferimento di assegni di ricerca)

La norma prevede che le procedure di reclutamento già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento di assegni di ricerca – che possono riguardare sia gli enti pubblici di ricerca che altri soggetti – possono essere concluse, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le stesse modalità previste per i bandi, con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in videoconferenza.

La RT non si sofferma sulla specifica norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 251

(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

Il comma 1 integra la disciplina sulle modalità di reclutamento, da parte del Ministero della salute, di un contingente di personale a tempo determinato, relativo a 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione.

Il comma 2 concerne la conclusione delle prove di concorsi già avviati, ivi individuati, per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, n. 12 dirigenti sanitari veterinari e n. 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Il comma 3 concerne l'assunzione da parte del Ministero della salute, mediante concorso pubblico, di sette ingegneri biomedici, nell'ambito di un contingente di 80 unità già previsto a legislazione vigente.

Il comma 4 consente al Ministero della salute di reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 (cd."proroga termini"), limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, anche utilizzando le modalità di cui all'articolo 249, alla cui scheda si rinvia. Tale comma 5-ter prevede il reclutamento straordinario a tempo indeterminato, attraverso appositi concorsi pubblici, banditi dal Ministero della salute stesso, di personale dirigenziale (13 unità) e non dirigenziale (50 unità). Il reclutamento è espressamente autorizzato in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ed in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La RT riferisce che considerato che le disposizioni si limitano a semplificare, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, talune fasi concorsuali, rivestendo, dunque,

mero carattere ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione – inerenti, in particolare, le disposizioni riportate al comma 3- andrebbero richiesti ragguagli in merito allo stato di avanzamento delle prove concorsuali autorizzate dall'articolo 1, comma 355, della legge n. 145/2018. Ciò detto, in quanto la RT annessa alla citata legge, quantificava il relativo onere assunzionale ipotizzando l'assunzione di n.35 unità a novembre 2019, di 20 unità a gennaio 2020 e di 25 unità a gennaio 2021. A tale riguardo, pertanto andrebbe chiarito all'interno di quale delle citate aliquote verranno fatte rientrare le assunzioni dei n.7 ingegneri biomedici previsti dalla norma.

In merito alle modalità di svolgimento decentrato e digitale delle prove concorsuali individuate dall'articolo in esame, pur considerato quanto evidenziato dalla RT circa la neutralità finanziaria e il carattere ordinamentale dello stesso, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che questo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all'implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo, si possa effettivamente provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Sulle altre disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 252

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

Il comma 1, prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministero della giustizia possa avviare le procedure per il reclutamento di:

- n.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 (comma 1, lettera a);
- a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b;
- n.150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1, destinate a coprire le carenze di organico degli uffici giudiziari dei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna (comma 1, lettera b), presso i quali dovranno prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni (comma 4);
- n.2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3 (comma 5).

Il comma 2, integrato in prima lettura, stabilisce che per i concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di uno tra gli ulteriori titoli ivi indicati ovvero: a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito; b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole

secondarie di II grado (nel computo sono compresi anche i periodi di docenza svolti come supplenza annuale); e) essere da almeno due anni ricercatore in materie giuridiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240110; f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori; g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea; g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Il comma 3 stabilisce che il bando di concorso sia adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e fornisce alcune indicazioni circa il contenuto del bando stesso, relativamente ai punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere da a) a f) del comma 2, allo svolgimento dell'esame e alla composizione della commissione esaminatrice. La lettera c-bis) inserita in prima lettura prevede che il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo.

Il comma 4 stabilisce che il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 5 prevede che ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.

Il comma 6 evidenzia che si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale.

Il comma 7 afferma che per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i criteri ivi indicati.

Il comma 8 afferma che la successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 9 dispone che nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che abbiano svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La RT riferisce che le norme in esame si limitano a semplificare le procedure già autorizzate per il tempestivo reclutamento di personale amministrativo del Ministero della giustizia, in considerazione delle attuali gravi scoperture organiche, nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione della pandemia da Covid-19.

Rileva che tenuto conto che tali disposizioni hanno natura meramente procedurale, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in

quanto gli adempimenti connessi alle attività relative alle procedure in esame sono fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che le disposizioni hanno natura procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò detto, in particolare, in quanto gli adempimenti connessi alle attività relative alle procedure concorsuali in riferimento verranno fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 253

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

Il comma 1 consente fino al 31 luglio 2020 alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ma garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7, dell'articolo 247.

Il comma 2 prevede che il termine del 31 luglio possa essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

Il comma 3, prevede che le modalità telematiche si applichino anche allo svolgimento delle riunioni riservate dei componenti della commissione.

Il comma 4 dispone che fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Il comma 5 stabilisce che il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006, dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

La RT certifica che la disposizione in esame limitandosi a prevedere, fino al 31 luglio 2020, modalità speciali e semplificate inerenti al concorso per magistrato ordinario, in virtù dell'emergenza epidemiologica in atto, rivestono carattere meramente procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto gli adempimenti ivi previsti a carico dell'Amministrazione sono fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, pur rilevando che le disposizioni assumono carattere facoltativo e pur considerando quanto affermato dalla RT circa la loro natura procedimentale, andrebbero richiesti i dati e gli elementi di valutazione volti a confermare che, con specifico riguardo

all'implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali, le procedure di reclutamento possano effettivamente aver luogo nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Ciò, in particolare, in quanto le predette procedure sono espressamente finalizzate al rispetto di prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica.

Articolo 254

(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

Il comma 1 consente, riguardo al concorso per esame a n.300 posti di notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, la possibilità di correzione degli elaborati scritti, con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7.

Il comma 2 prevede che il presidente della commissione notarile (nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166) e il presidente della commissione centrale su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello (nominate a norma dell'articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578) possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame.

Il comma 3 stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza (ex art. 247, comma 3 del decreto-legge), ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. Devono essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

Il comma 4 prevede che nel caso in cui l'esame orale sia espletato attraverso modalità telematiche spetta al Presidente impartire, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

Il comma 5 prevede che la disciplina dettata dai commi 3 e 4 trovi applicazione anche con riguardo alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

Il comma 6 reca infine una modifica all'articolo 47 (che disciplina la composizione delle Commissioni di esame), della legge n. 247 del 2012, volta a consentire anche ai professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche in pensione di far parte (sia come componenti effettivi che come supplenti) delle Commissioni di esame.

La RT riferisce che le disposizioni, limitandosi a prevedere, fino al 30 settembre 2020, modalità speciali e semplificate inerenti ai concorsi per notaio ed avvocato, in virtù dell'emergenza epidemiologica in atto, rivestono carattere meramente procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto gli adempimenti ivi previsti a carico dell'Amministrazione sono fronteggiati

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, pur considerando quanto affermato dalla RT circa la natura procedimentale della norma, andrebbero richiesti i dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all'implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste, si possa effettivamente provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 255

(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, nel biennio 2020-2021, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, e con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi.

Il comma 2 stabilisce che le assunzioni di cui al comma 1 si svolgano secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 "*Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*", e successive modificazioni (ossia mediante il ricorso ai centri per l'impiego). In alternativa, si procederà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Il comma 3 prevede che per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede: quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020; quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT riferisce che le disposizioni normative in esame introducono misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale.

La proposta normativa è finalizzata a velocizzare le procedure dirette alla realizzazione di tali intenti e prevede l’inserimento dei necessari provvedimenti assunzionali nel contesto normativo emergenziale costruito per il contrasto al Covid-19.

In tal senso, il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia sia autorizzato all’assunzione nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, di un contingente massimo di nr. 1.000 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II/F1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le assunzioni in questione possono essere disposte anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate relative alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Sul comma 2, afferma che ivi si prevede che il Ministero della giustizia procede alle assunzioni in esame secondo le procedure di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La norma specifica che tra i titoli valutabili ai fini dell’assunzione sono compresi quelli relativi alle procedure di cui all’articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l’esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

Con riferimento ai c.d. “tirocinanti della Giustizia”, sottolinea come si tratti di categorie individuabili tramite perimetri normativi anche molto diversi che vanno dallo stage previsto dall’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il cui positivo espletamento costituisce titolo di accesso diretto al concorso in magistratura, ai tirocini nell’ambito del cosiddetto Ufficio del processo, ai sensi del fondamentale articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sino ai tirocini non gestiti direttamente dal Ministero della giustizia ma svolti presso gli Uffici giudiziari in seguito alla stipula di Convenzioni, in particolare con le Regioni.

In ogni caso, l’accesso alle attività di supporto alla giurisdizione, declinate nelle molteplici possibilità sopra accennate, è connotato da un iniziale selezione, anche mediante bando (come nel caso dell’Ufficio del processo e di gran parte delle convenzioni) ovvero di altra tipologia di scrutinio di ogni singolo istante da parte del Capo dell’Ufficio (come nel caso dei tirocini ex art. 73 cit.).

Quanto al comma 3, evidenzia che ivi sono quantificati gli oneri derivanti dalla presente disposizione in euro 12.508.014 per l’anno 2020, in euro 37.524.040 per l’anno 2021 e in euro 25.016.027 per l’anno 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FUA, buoni pasto e straordinario), per n.

1.000 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II/F1, con decorrenza 01 settembre 2020, come meglio rappresentato nelle seguenti tabelle:

Calcolo degli oneri accessori

Quota FUA			
Area/Fascia	Quota FUA	O.R. (24,20+8,50)	FUA LORDO ANNO pro- capite
II F1	917,00	299,86	1.216,86

Buoni Pasto		
GG.	Costo buono pasto	Totale costo annuo buoni pasto <i>pro capite</i>
99	€ 7,00	693,00

Lavoro straordinario diurno					
Area/Fascia	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15 ore x 11 mesi)	Totale straordinario annuo <i>pro capite</i>
II F1	12,11	3,95997	16,06997	165	2.651,55

Area/Fascia	Totale oneri accessori annui <i>pro capite</i>
II F1	4.561,41

Parametri stipendiali													
Area	E m o l u m e n t i						O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e				Totale componente fissa	Trattamento accessorio (FUA+Buoni pasto + Straordinario)	Totale onere unitario
	Stipendio	I.V.C	13^	Ind. Amm.	El. Perequativo	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE			
							24,20%	5,68%	8,50%				
II Area – Fascia 1	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	23.830,97	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,66	32.962,63	4.561,41	37.524,04

Programma assunzioni a tempo determinato (24 mesi) personale amministrativo giudiziario						Costo unitario annuo	2020 (dal 01 settembre 2020)	2021	2022 (fino al 31 agosto 2022)
DOG	II Area F1	Componente stipendiale	DAL	AL	Unità		4	12	8
		Componente stipendiale fissa	01/09/2020	31/08/2022	1.000	32.962,63	10.987.543,33	32.962.630,00	21.975.086,67
		Componente stipendiale accessoria (FUA, straord. Buoni pasto)				4.561,41	1.520.470,00	4.561.410,00	3.040.940,00
Totale II Area F1						37.524,04	12.508.013,33	37.524.040,00	25.016.026,67

Riepilogo n. 1.000 UNITA' Area II F1 a tempo determinato (24 mesi):	
ANNO 2020	12.508.013,33
ANNO 2021	37.524.040,00
ANNO 2022	25.016.026,67

Sul comma 3 certifica che la norma prevede la specifica copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari complessivamente a euro 12.508.014 euro per l'anno 2020, a euro 37.524.040 per l'anno 2021, a euro 25.016.027 euro per l'anno 2022 – mutuata parzialmente dall'A.C. 2435 recante Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti – cui si provvede come meglio rappresentato nella tabella che segue:

	2020	2021	2022
Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti (1000 unità area 2/F1)	12.508.014	37.524.040	25.016.027
Copertura			
Tabella A MEF	2.500.000		
Tabella A MISE	1.700.000		
Tabella A Giustizia	5.500.000	7.877.769	
Tabella A Difesa	1.700.000		
Tabella A MIPAAF	1.108.014		
Fondo esigenze indifferibili (FEI)		14.646.271	7.016.027
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)		15.000.000	18.000.000
Totale copertura	12.508.014	37.524.040	25.016.027
Totale oneri	12.508.014	37.524.040	25.016.027

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

			<i>(mln di euro)</i>								
			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c	12,51	37,52	25,02	12,51	37,52	25,02	12,51	37,52	25,02
Comma 1	>e	t/c				6,07	18,20	12,13	6,07	18,20	12,13
Co.3 T.A.MISE	<s	c	-1,70			-1,70			-1,70		
Co.3 T.A.MEF	<s	c	-2,50			-2,50			-2,50		
Co.3 T.A.Giust.	<s	c	-5,50	-7,88		-5,50	-7,88		-5,50	-7,88	
Co.3 T.A.Dife.	<s	c	-1,70			-1,70			-1,70		
Co.3 T.A.MIPAAF.	<s	c	-1,11			-1,11			-1,11		
Co.3 FISPE.	<s	c		-15,00	-18,00		-15,00	-18,00		-15,00	-18,00
Co.3 F.I.	<s	c		-14,65	-7,02		-14,65	-7,02		-14,65	-7,02

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT che appaiono congrui, e considerato che sia gli oneri sia il contingente delle assunzioni sono configurati entro un limite massimo complessivo (fino a).

Per i profili di copertura finanziaria, con riferimento alla seconda modalità di copertura, si segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.), nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 359 milioni di euro per l'anno 2021 e a 586,1 milioni di euro per l'anno 2022.

In proposito, si rende necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse indicate a copertura e fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce del ricorso a quest'ultimo operato, nella misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, dall'articolo 256, comma 4, del provvedimento.

Poi, con riferimento alla terza modalità di copertura, si evidenzia che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 201483, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 66,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 121,8 milioni di euro per l'anno 2022. In considerazione del frequente utilizzo del Fondo in questione con finalità di copertura, si reputa comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse oggetto di riduzione per gli anni 2021 e 2022.

Articolo 256

(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

Il comma 1 interviene sulla disciplina dei giudici ausiliari di Corte d'appello, con particolare riferimento alle disposizioni degli articoli 62 e 63 del decreto-legge n. 69 del 2013, introducendo con il comma 1 le seguenti novità: destinazione dei giudici ausiliari non solo alla definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, ma anche dei procedimenti penali; attribuzione ai presidenti delle Corti d'appello del compito di individuare le priorità alle quali destinare i giudici ausiliari all'interno dell'ufficio, anche in attuazione dell'art. 132-*bis*, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, che demanda al presidente il compito di adottare misure organizzative per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria; aumento da 350 a 850 del numero massimo dei giudici ausiliari di Corte d'appello.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, sentiti CSM e consigli degli ordini distrettuali, la determinazione della pianta organica a esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, e delle modalità e dei termini di presentazione delle domande.

I commi 3 e 4 recano la copertura finanziaria dell'incremento dei giudici ausiliari, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e prevedendo che a tale spesa si

faccia fronte con la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La RT evidenzia che la disposizione, prevede al comma 1 l'adozione di misure straordinarie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato penale presso le corti di appello, attraverso la possibilità di nominare un ulteriore contingente di 500 unità di giudici ausiliari di corte di appello, in aggiunta alle attuali 350 unità già in servizio, fino ad un numero massimo complessivo di n.850 unità. I giudici ausiliari, nello svolgimento delle funzioni giudicanti a titolo onorario, contribuiranno alla definizione dell'arretrato penale presso le corti di appello e saranno scelti tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, i ricercatori, gli avvocati e i notai anche se a riposo.

Segnala che ai giudici ausiliari di corte di appello è riconosciuta una indennità onnicomprensiva di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, con la previsione di un compenso massimo annuo di euro 20.000,00, fermo restando l'eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali.

L'onere annuo previsto, in relazione all'ulteriore contingente massimo, fissato in 500 unità, ammonta a 10.000.000 euro (20.000 euro X 500 unità).

Si prevede una decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Riepilogo oneri

Magistratura ausiliaria	Nuove unità	2021	2022	2023	2024
Giudici ausiliari di corte d'appello	500	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Il comma 2 dispone che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98, mediante il quale si provvederà alla rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e all'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande.

Il comma 3 prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

In merito al comma 4, evidenzia che mutuando le disposizioni previste nell'ambito dell'A.C. 2435 recante, tra le altre, Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come indicato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	2023	2024
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti d'Appello (500 giudici ausiliari)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Copertura					
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale copertura		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Commi 1-3	>s	c	0	10	10	0	10	10	0	10	10
Comma 4	<s	c	0	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT fornisce il dettaglio di parametri adottati nella determinazione dell'onere annuo previsto, in relazione all'ulteriore contingente massimo, fissato in n. 500 unità, ammontante a 10.000.000 euro (20.000 euro X 500 unità), non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 provvede all'onere derivante dalla possibilità di nominare un contingente di 500 unità di giudici ausiliari di Corte di appello, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per cui andrebbero richieste rassicurazione circa la riducibilità del relativo stanziamento a fronte di interventi eventualmente già programmati.

Articolo 257

(Procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

La disposizione autorizza fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, dei principi e criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.

Il Presidente della Corte dei conti determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione.

La RT riferisce che la disposizione introduce la possibilità di svolgere in modalità decentrata e telematica le procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti.

La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura procedimentale dell'articolo in esame, andrebbero richieste conferme in merito alla possibilità che la norma non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, si possa effettivamente provvedere all'implementazione delle nuove modalità digitali di svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Corte dei conti.

Articolo 258

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 autorizza l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato, per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il rapporto lavorativo che si instaura è definito dalla disposizione come "rapporto di servizio" – con esecuzione immediata rispetto alla decorrenza prevista, e per la durata di sette mesi – non già come rapporto di impiego (come la disposizione esplicitamente esclude). I medici – assegnati alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione – fruiscono del trattamento giuridico ed economico previsto per i vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. l'articolo 178 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come integrato dal decreto legislativo n. 127 del 2018).

Il comma 2 abbrevia il periodo di prova, per i vincitori del concorso pubblico a vice direttore (si intende, il concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale Concorsi ed esami, n. 5 del 16 gennaio 2018).

Il comma 3, per copertura degli oneri conseguenti al comma 1 che li determina in 706.625 euro nel 2020 prevede che si provveda mediante riduzione di autorizzazione di spesa destinata alla operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (quale recata dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009).

La RT certifica che l'onere per l'anno 2020 derivante dall'assunzione a tempo determinato di n. 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, è quantificato nella sottostante tabella.

La spesa retributiva *pro capite* è comprensiva degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Ruolo	Qualifica	Trattamento economico annuo fisso (al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Trattamento economico annuo accessorio (al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Totale	Mensilità 2020 (1/6 – 31/12/20 + tredicesima mensilità)	Spesa 2020 <i>pro capite</i>	Unità	Spesa complessiva 2020
Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	41.308	4.623	45.931	8	28.265	25	706.625

All'onere complessivo di euro 706.625 per l'esercizio finanziario 2020 (corrispondente a n. 7 mensilità, oltre alla spettante quota della tredicesima mensilità) si

provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui al capitolo 1905 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità.

Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 2, precisa che la prima fase del corso di formazione (nove mesi) per n. 41 vicedirettori in prova, ha avuto inizio il 7 ottobre 2019, è tuttora in svolgimento con attività formativo-teorica a distanza e si concluderà nel mese di luglio prossimo.

La disposizione esclude l'espletamento, al termine dei suddetti nove mesi, del tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco della durata di ulteriori tre mesi, prevedendo, in via straordinaria, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

La riduzione della durata del corso di vice direttori da 12 a 9 mesi, attualmente in svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché al termine dello stesso non è previsto alcun passaggio di livello retributivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c	0,71			0,71			0,71		
Comma 1	>e	t/c				0,34			0,34		
Comma 3	<s	c	-1,17	-2,00	-2,00	-1,17	-2,00	-2,00	-1,17	-2,00	-2,00

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, pur considerando i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT, si evidenzia che la norma prevede un numero di assunzioni determinato in un numero puntuale di unità, per cui, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche il numero delle assunzioni andrebbe definito entro un limite massimo di unità al fine di assicurare la modulabilità dei relativi oneri.

Inoltre, in merito al calcolo della spesa, la RT riferisce che gli oneri assunzionali sono stati calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, comprensive degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro. L'onere complessivo è quantificato in euro 706.625 per l'esercizio finanziario 2020, corrispondente a n.7 mensilità, oltre alla spettante quota della tredicesima mensilità.

Inoltre, sul quarto periodo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, che l'eventuale utilizzo di "personale medico selezionato e non assunto" venga disposto, comunque nell'ambito e nei limiti delle assunzioni a tal fine autorizzate dall'art. 7 del DL n. 18/2020.

Poi, in merito al comma 3, preso atto che la RT certifica che l'esclusione in via eccezionale dell'espletamento del tirocinio tecnico-operativo di tre mesi, al termine dei

nove mesi di corso già previsto a normativa vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al termine del medesimo corso non è previsto alcun passaggio di livello retributivo, nulla da osservare.

Ad ogni modo, va evidenziato che l'anticipata immissione in ruolo del suddetto personale appare suscettibile di determinare un'accelerazione, sia pur contenuta, delle progressioni di carriera del medesimo personale (n. 41 unità secondo i dati della RT), con conseguente accelerazione della dinamica di spesa rispetto a quanto da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente.

Per i profili di copertura finanziaria inerenti al comma 3, ivi provvedendosi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009, si segnala che il citato comma 4-*bis* ha autorizzato una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che il relativo stanziamento è allocato, sul capitolo 1905 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 1.390.210 euro per l'anno 2020²¹⁶.

Infine, al comma 4, andrebbe chiarito se l'utilizzo di risorse già previste in bilancio e stanziato per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere disposto per le esigenze di copertura della norma in esame, senza pregiudizio per il conseguimento delle finalità alle quali tali risorse sono destinate ai sensi a normativa vigente.

Articolo 259

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

Il comma 1 evidenzia che sono interessati dalle norme sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire, per la durata dello stato di emergenza (dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento.

Il comma 2 delinea un ambito di rideterminazione procedurale concorsuale, da effettuarsi con provvedimento omologo a quello di indizione del concorso, "anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti". Tale ambito è dato dalla semplificazione delle modalità di svolgimento, altresì con possibilità di svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. Per quanto concerne lo svolgimento dei concorsi, la disposizione menziona la loro "semplificazione", includendo la composizione della commissione esaminatrice.

Il comma 3 aggiunge che i medesimi provvedimenti siano efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni. Per i concorsi già banditi, è però necessaria la previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale per i concorsi.

²¹⁶ Si segnala peraltro che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul capitolo in questione è presente una disponibilità di competenza di 695.105 euro, non sufficiente alla copertura dell'onere in oggetto.

Il comma 4 concerne i candidati che si trovino nell'impossibilità a partecipare a una fase delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni sopra dette, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.

Il comma 5 prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni qui interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (peraltro, poiché quella sospensione era di sessanta giorni – cfr. l'art. 87, comma 5 del decreto-legge n. 18 citato – la deroga può ritenersi *inutiliter* data, considerata la decorrenza del presente decreto-legge).

Il comma 6 concerne il "personale delle amministrazioni" delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per uno specifico riguardo alla mancata fruizione della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie comunque spettanti, per indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica. In tal caso, la norma prevede la facoltà di fruire dei giorni di licenza, congedo o ferie residui, entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

Il comma 7 precisa che le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

La RT evidenzia che l'articolo reca varie misure, relative alle procedure concorsuali in corso o da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivestono carattere meramente ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni preso atto di quanto certificato dalla RT, che riferisce che le misure, relative alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivestono carattere meramente ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comunque andrebbe confermato che l'implementazione delle misure necessarie a consentire, come previsto dal comma 2, lettera b), lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza, possa essere effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 7 nel presupposto che le assunzioni siano effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata a normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 259-bis **(Misure per l'assunzione e la formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)**

Il comma 1 prevede l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui 488 uomini e 162 donne. Tali assunzioni sono autorizzate nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette

alla riserva dei posti prevista per il 2020, previa individuazione delle cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa determinati ai sensi dei commi 9-*bis* e 10 dell'art. 66 del D.L. n. 112 del 2008 (conv. legge 133 del 2008).

Il comma 2 prevede che al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in commento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ivi trattandosi di dispositivo i cui effetti sembrerebbero iscriversi appieno nell'ambito degli effetti finanziari contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 260

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

Il comma 1 sottolinea che le previsioni ivi previste valgono per la durata dello stato di emergenza (dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il comma 2 precisa che ad essere interessati sono i corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento. Per tali corsi, quelle amministrazioni possono disporre la rimodulazione del corso, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, senza inficiare la validità dei percorsi formativi, "anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti" (e in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei); la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio, qualora sia prevista una data per il suo inizio. Siffatte determinazioni sono da assumere con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti – e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario.

Il comma 3 prevede la possibilità di una conclusione anticipata dei corsi di formazione (se a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati). Essa interviene allorché lo svolgimento del corso fino ad allora effettuato abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi prescritti dai rispettivi ordinamenti. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Per il personale coinvolto nella anticipata conclusione del corso di formazione, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, qualora essa sia prevista decorrere dalla data di conclusione del corso di formazione. La conclusione anticipata, è disposta con decreto del Ministro competente o con decreto dirigenziale generale.

Il comma 4 afferma che nell'ipotesi non già di conclusione anticipata bensì di sospensione dei corsi (prevista dal comma 2), si prevede siano mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori nonché la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuare a cura di ciascuna Amministrazione – ovvero gli uffici, reparti o istituti di

istruzione di provenienza, se i discenti già appartengano ai ruoli dell'Amministrazione. Per i frequentatori e gli allievi che indi concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.

Il comma 5 dispone che le assenze maturate nei corsi di formazione non concorrano al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporti il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.

Il comma 6 prevede che in caso di rinvio o sospensione dei corsi, non se ne tiene conto ai fini del transito interno tra ruoli, il quale dunque ha la giuridica decorrenza – fermi restando i requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, altri rispetto alla frequenza di un corso – che avrebbe avuto se la sospensione o il rinvio non vi fossero stati.

Il comma 7 autorizza – per gli anni 2020, 2021 e 2022 – la riduzione della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Siffatta diminuzione della durata dei corsi di formazione è disposta con decreto, rispettivamente, del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

La RT certifica che le misure rivestono carattere meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, sul comma 4, che disciplina il trattamento giuridico ed economico spettante ai frequentatori e agli allievi interessati in caso di sospensione, interruzione o rinvio, la norma prevede che siano mantenute le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Sulla disposizione, conviene che la stessa non determina maggiori oneri atteso che il numero di frequentatori ammessi al corso di formazione non è superiore al numero delle relative assunzioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 260-bis (Concorso Polizia di Stato)

Il comma 1 autorizza l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017.

Il comma 2 prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020 e 2021, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti previsti alle lettere a)-c).

Il comma 3 prevede che gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il comma 4 prevede che la posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

Il comma 5 dispone che agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.

Il comma 6 prevede che potranno essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2020.

Il comma 7 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'articolo in esame è retto da una clausola di neutralità (comma 6), occorre soffermarsi su alcune delle disposizioni ivi previste atteso che le stesse richiedono elementi di chiarificazione al fine di comprovarne la neutralità per i profili finanziari.

In primis, pur non avendo nulla da rilevare sul comma 1, si osserva invece sul comma 2 che le norme ivi previste imporrebbero una dettagliata illustrazione delle disponibilità ad oggi maturate in ragione annua per effetto delle cessazioni dal servizio registratesi nel 2019 e nel 2020 (anno ancora in corso), nonché dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove sono indicate specifiche regole finanziarie e numeriche a disciplina del turn over delle FF.PP.

Inoltre, sul comma 3, posto che ivi si prevede che l'attivazione dei relativi corsi di formazione iniziale per Allievi Agenti dovrà avvenire nei limiti delle risorse che sono già nella disponibilità dell'Amministrazione della P.S., andrebbe confermato che a pur fronte dei nuovi reclutamenti straordinari ivi autorizzati i relativi fabbisogni di risorse strumentali da parte dell'Amministrazione della P.S. possano trovare copertura a valere delle sole risorse che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

In definitiva sembrerebbe indispensabile la richiesta di una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a provare l'effettiva e piena neutralità del dispositivo, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Articolo 261

(Procedure assunzionali per il Dipartimento della protezione civile)

L'articolo reca l'autorizzazione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, ad indire procedure di reclutamento per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico, ovvero, utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo "tecnico". Ai relativi oneri finanziari, indicati pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego (di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge di bilancio 2017, n. 232 del 2016)

La RT ribadisce che la disposizione è finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale, nell'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, da inquadrare nella prima fascia retributiva della categoria A, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le predette assunzioni sono autorizzate nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente.

Il costo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale da assumere è pari ad euro € 44.598,16, di cui euro 12.639,40 a titolo di oneri riflessi. Tutte le unità di personale saranno inquadrare nella categoria A, fascia economica F1.

Il costo, al lordo degli oneri riflessi, per il trattamento accessorio annuo di ciascuna unità di personale è di euro 22.065,14 ed è stato determinato sulla base della media *pro capite* attuale del personale del Dipartimento della protezione civile della PCM.

Pertanto il costo complessivo per ciascuna unità di personale ammonta a euro € 66.663,30, ossia euro 44.598,16 euro (fondamentale) più euro 22.065,14 euro (accessorio).

Inoltre, in considerazione dei tempi tecnici dell'espletamento delle procedure concorsuali da bandire nel 2020, si ipotizza che le assunzioni del contingente di personale pari a n. 30 unità di Cat. A – F1, potranno essere effettuate non prima del 1° giugno 2020, con i conseguenti oneri assunzionali specificati nella tabella che segue:

Area e fascia retributiva	Costo unità	n. unità	Costo totale annuo regime
AF1	66.663,30	30	1.999.899
Area e fascia retributiva	Costo unità	n. unità	Costo totale RATEO 2020 (da 1° giugno 2020)
AF1	66.663,30	30	1.166.608

Agli oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c	1,7	2	2	1,7	2	2	1,7	2	2
Comma 1	>e	t/c				0,57	0,97	0,97	0,57	0,97	0,97
Comma 1	<s	c	-1,7	-2	-2	-1,7	-2	-2	-1,7	-2	-2
Comma 1	<e	t/c				-0,57	-0,97	-0,97	-0,57	-0,97	-0,97

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, va nuovamente evidenziato che la norma prevede un numero di assunzioni determinato in un numero puntuale di unità, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa. Ciò che evidentemente non assicura la modulabilità dell'onere entro il limite massimo di spesa.

In merito ai profili inerenti gli elementi retributivi considerati andrebbero richiesti ulteriori elementi di dettaglio circa i dati dei singoli istituti retributivi inerenti il trattamento economico "fondamentale" e quello "accessorio".

Per i profili di copertura finanziaria, posto che la norma dispone la corrispondente riduzione del Fondo da ripartire destinato alle spese di personale derivanti da nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, andrebbero richieste indicazioni in merito alla riducibilità di tali risorse a fronte delle assunzioni già programmate²¹⁷.

Articolo 262

(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20 ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020, ad avviare le procedure di reclutamento di n. 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo di Area terza (F3), già autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Agli oneri assunzionali (pari ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Pubblico impiego, istituito dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Il comma 2 disciplina i criteri da seguire nei bandi di selezione²¹⁸.

²¹⁷ In proposito si segnala che detto Fondo, iscritto nel capitolo 3056 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento pari a 305 milioni di euro per l'anno 2020, a 331,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 326,8 milioni di euro per l'anno 2022. Si segnala inoltre che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta una disponibilità di competenza per l'anno 2020 pari a 299.332.556 euro.

²¹⁸ Gli stessi devono stabilire: a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali

La RT riferisce che la disposizione, per le esigenze connesse al rapido reclutamento di personale necessario per dare tempestivo corso alle attività ivi indicate, detta modalità speciali e semplificate di svolgimento di talune procedure concorsuali già autorizzate dalla normativa vigente. La disposizione, non modificando il contingente di personale da assumere già autorizzato dalla legge, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito al comma 1, considerato che, come espressamente disposto nel testo della norma e come evidenziato dalla RT, la disposizione non modifica il contingente di personale da assumere (n. 56 unità complessive), già autorizzato a legislazione vigente, e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Sul comma 2, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che lo stesso determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, si potrà provvedere all'implementazione delle nuove modalità decentrate e telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

SEZIONE III **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE** **DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Articolo 263

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

Il comma 1 prevede le amministrazioni pubbliche fino al 31 dicembre 2020, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che limitano la presenza del personale in servizio, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro. È previsto che a tal fine le stesse si adoperino per rivedere l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

Per effetto di un'integrazione approvata in prima lettura, è stato previsto che l'organizzazione degli uffici secondo il lavoro agile dovrà valere per il 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. È previsto che in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.

Il comma 2 dispone che le suddette Amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.

Il comma 3 stabilisce che le Amministrazioni assicurino adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

Il comma 4 dispone che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid- 19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

In prima lettura sono stati inseriti il comma 4-*bis* e il comma 4-*ter*.

Il comma 4-*bis*, inserito in prima lettura, modificando l'articolo 14 della legge 124/2015, recante disposizioni in tema di "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" ha previsto al comma 1, lettera a), che "entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, comunque garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale. anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individua/mente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione. Con il comma 1, lettera b), modificando il comma 3 dell'articolo 14, si è stabilito che l'adozione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, debba contenere la definizione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo, è sostituito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita sempre la Conferenza unificata di cui sopra. Con questo decreto possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della Funzione Pubblica rivolto alle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Con il comma 1, lettera c), dopo il comma 3, dell'articolo 14, si è inserito il comma 3-*bis*, che istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che ne definisce la composizione, le competenze ed il funzionamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Alla istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominali.

Il comma 4-*ter*, invece, si è provveduto alla modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante norme in materia di "*Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)*". La modifica approvata comporta che il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione FORMEZ, la sua quota associativa non può essere inferiore al 76 per cento e il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata.

La RT certifica che la disposizione è volta ad assicurare nella pubblica amministrazione una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e una rimodulazione del lavoro agile.

La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche al comma 1 e integrazioni disposte ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, posto che la RT riferisce che la disposizione è espressamente volta ad assicurare nella pubblica amministrazione una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e una rimodulazione del lavoro agile e che la misura riveste carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblici, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richiesti ulteriori elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che le amministrazioni possano assicurare la continuità dell'azione amministrativa attraverso soluzioni digitali, senza incorrere in nuovi o maggiori oneri.

Sui commi 2 e 3, andrebbero richieste documentate rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità per le amministrazioni di dare seguito a quanto ivi stabilito, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse già previste a legislazione vigente iscritte nei propri bilanci.

Sul comma 4-*bis* andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi indispensabili a suffragare la clausola di invarianza ivi prevista, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità

Sul comma 4-*ter*, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

CAPO XII-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 263-bis **(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in commissione svoltosi durante la prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo²¹⁹.

Il comma 1 dispone che i destinatari dei predetti ordini emessi dall'AGCM hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione ai quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in violazione del Codice del Consumo. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo a quanto disposto dall'Autorità, essa

²¹⁹ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina30.

“può applicare” una sanzione amministrativa sino a 5 milioni di euro. La previsione opera sotto forma di novella all’articolo 27 del D.Lgs. n. 206/2005, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 3-*bis*.

Il comma 2 stabilisce che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'Autorità in questione provvede per gli oneri relativi al suo funzionamento a carico degli operatori di mercato vigilati, senza ricevere finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, occorre considerare che la stessa è comunque contemplata nell'ambito delle Amministrazione pubbliche ai fini di contabilità nazionale (SEC2010), sottosettore "Autorità amministrative indipendenti".

Pertanto, si rende necessaria la richiesta di una RT contenente l'illustrazione dei dati ed elementi da cui sia possibile trarre elementi di valutazione circa la sostenibilità dei fabbisogni di funzionamento correlati alle disposizioni in esame a valere delle risorse umane e strumentali che sono già previste a legislazione vigente, ovvero, la rappresentazione dei previsti incrementi tariffari che si prevedono, a carico degli operatori dei mercati vigilati, al fine di compensare l'onere complessivo in ragione annua che sarà correlato all' adeguamento delle risorse umane e strumentali destinate al finanziamento dell'organismo.

CAPO XIII

MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Articolo 264

(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)

Il comma 1 prevede alcune misure di semplificazione di procedimenti amministrativi con efficacia limitata al 31 dicembre 2020²²⁰.

²²⁰ Le stesse riguardano: l'ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. a)); la limitazione dei poteri di autotutela delle PA attraverso l'annullamento d'ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. b) e c) e d)); l'obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. e)); semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria (lett. f))

Il comma 2, alle lettere a)-d), reca un secondo gruppo di disposizioni di modifica di alcune norme in materia di documentazione e procedimento amministrativo²²¹.

Il comma 3 prevede che le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 prevede che tutte le disposizioni dell'articolo in commento attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

La RT riferisce sulla disposizione riportata al comma 1, che questa è volta alla semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. In particolare, tra l'altro, precisa che ivi si prevede: l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione; una riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati; semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

Sul comma 2, afferma che ivi si modifica il DPR 445 del 2000 in relazione ai controlli e alle sanzioni previste per le dichiarazioni presentate dagli interessati ai benefici. Si prevedono modifiche altresì al d. lgs. 82 del 2005 per consentire, ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini, l'utilizzo dei dati già disponibili alle Amministrazioni.

Certifica che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo introduce alcune norme volte ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, non si formulano osservazioni tenuto conto che la RT assicura che la disposizione possiede carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Ad ogni modo, andrebbero comunque acquisiti dati ed elementi informativi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di fronteggiare le

²²¹ In particolare, ivi prevedendosi un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci nell'ambito del Testo unico di documentazione amministrativa (D.P.R n. 445 del 2000) (comma 2, lett. a)). Ulteriori novelle al Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. n. 82 del 2005) intervenendosi in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. b) e c)). Disponendo, infine, che nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione". È stabilito infine che sia nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA (comma 2, lettera d)).

accelerazioni degli adempimenti ivi previsti, nel limite delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 265 ***(Disposizioni finanziarie finali)***

Il comma 1 dichiara che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge n. 160 del 2019 (che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario) è sostituito dal seguente Allegato 1²²², annesso al presente decreto.

²²² I nuovi livelli differiscono da quelli da ultimo stabiliti dal decreto-legge n. 18 del 2020 per un ammontare annuo pari all'incremento del saldo netto da finanziare autorizzato per ciascun esercizio finanziario (155,33 miliardi nel 2020, 26,45 miliardi nel 2021 e 34,9 miliardi nel 2022, compresa la quota autorizzata riferita alla spesa per interessi).

Allegato 1
(Articolo 265, comma 1)

« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-259.830	-82.950	-72.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	494.670	337.816	336.250
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-309.330	-135.950	-122.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	544.170	390.816	386.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il comma 2 innalza, nello stato di previsione del MEF, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, per l'anno 2020, da 83.000 a 148.330 milioni di euro.

Il comma 3 ridetermina il limite massimo degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del maggiore ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 nelle misure indicate, per comodità di lettura, nella seguente tabella:

(miliardi di euro)

Spesa per interessi (art. 265, co.3)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Saldo netto da finanziare e fabbisogno	0,119	1,13	1,884	2,625	3,461	4,351	5,057	5,288	5,450	5,619	5,814	5,994
Indebitamento netto	0,326	1,413	2,136	2,925	3,832	4,747	5,345	5,569	5,815	6,003	6,193	6,387

Il comma 4 prevede, quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, l'incremento del fondo sanitario nazionale (FSN) di 500 milioni di euro per il 2021, di 1.500 milioni di euro per il 2022, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

Il comma 5 incrementa il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 di 475,3 milioni per il 2020, di 67,55 milioni per il 2021 e di 89 milioni annui a decorrere dal 2022.

Il comma 6 incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, di 200 milioni di euro per il 2021.

Il comma 7 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, oltre che mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 (lettera c) e la riduzione per 3 miliardi di euro per il 2021 della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019 (fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) (lettera b), mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258, nelle misure di seguito riportate in forma tabellare per facilitarne la lettura:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
SNF	364,92	102,5	11,45,5	27,8,53	13,8,83	12,9,97	12,5,47	108,0,72	32,9,32	32,5,07	30,1,06	10,5,52	9,9,82	
Indebitamento e fabbisogno	100,6,27	145,0,37												6,0,62

Il comma 8 assoggetta le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, 23 e 34 (il presente decreto) del 2020 a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili (definiti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009), utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto (che prevede una procedura speciale di reperimento risorse per il Capo II relativo al sostegno della liquidazione coatta di banche di ridotte dimensioni), a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di 7 giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

Il comma 8-bis abroga i commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge n. 18 del 2020 per esigenze di coordinamento rispetto ai commi 8 e 9 del presente articolo.

Il comma 9 stabilisce che, nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 10 prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Il comma 11 prevede il versamento sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» delle risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico.

Il comma 12 prevede per tali risorse che:

- a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti;
- b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Il comma 13, abrogando due commi (624 e 625) della legge n. 160 del 2019 e intervenendo sul comma 609 della medesima legge, elimina l'accantonamento indisponibile di 1 miliardo di euro nel 2020 degli stanziamenti di bilancio, costituito per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio per il 2020, posto che la revisione degli obiettivi programmatici di finanza, per effetto dell'applicazione della c.d. *general escape clause*, consente ora di rendere nuovamente disponibili le dotazioni di bilancio accantonate.

Il comma 14 sostituisce l'elenco 1, allegato al comma 609 della legge di bilancio per il 2020, con il seguente elenco 1, allegato al presente decreto, recante gli accantonamenti per il solo anno 2022 costituiti al fine di garantire i risparmi di spesa che dovrebbero derivare dall'attuazione di alcune norme pensionistiche (la cd. Quota 100).

Elenco 1 - Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	500.000
23 Fondi da ripartire (33)	500.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	500.000

Il comma 15 esclude l'applicazione per il 2020 delle disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018, che consentono la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione, a salvaguardia degli investimenti.

Il comma 16, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui

regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico (co. 3)	119	1.130	1.884	119	1.130	1.884	326	1.413	2.136

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Incremento livello finanziamento SSN (co. 4)		500	1500		500	1500		500	1500

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Fondo contributi pluriennali (co. 5)	800	90	90	800	90	90	800	90	90
Maggiori spese conto capitale									
Fondo attualizzazione contributi pluriennali (co. 6)					200			200	

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Minori spese correnti									
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici- Superbonus (co. 7)		-3.000			-3.000			-3.000	

La RT, oltre a illustrare le disposizioni e i relativi allegati, senza nulla aggiungere al contenuto delle norme, fornisce le seguenti valutazioni ed informazioni aggiuntive.

In relazione al comma 13, lettera a), la RT fa presente che la norma consente, in presenza di una revisione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica disposti con il DEF per effetto dell'applicazione della c.d. *general escape clause* per l'anno in corso, che permette agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine (OMT), di rendere nuovamente disponibili le dotazioni di bilancio accantonate. La revisione degli obiettivi programmatici è infatti imputabile agli effetti non prevedibili dell'epidemia Covid-19.

Atteso che non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica agli accantonamenti ora eliminati, la disposizione non comporta oneri.

In relazione al comma 15, la RT fa presente che la norma sospende una disposizione a cui non erano stati ascritti effetti finanziari. Pertanto il presente comma non determina oneri per la finanza pubblica.

In proposito, nel prendere atto che la sospensione ha ad oggetto disposizioni cui non sono stati imputati effetti ai fini dei saldi e che risultavano comunque finalizzate alla riassegnazione delle somme ad altre finalità di spesa, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti circa l'esatta portata normativa della stessa: in particolare, andrebbe chiarito se la sospensione riguardi la possibilità di prevedere ipotesi di revoca con i decreti di riparto o se (come parrebbe indicare la relazione tecnica) la sospensione preveda di non computare l'annualità 2020 nei termini già fissati a pena di decadenza.

Al riguardo, in relazione all'utilizzo di una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020, si ricorda che, sulla base di quanto esposto nel prospetto allegato alla RT al maxiemendamento riferito al citato decreto-legge²²³, per l'anno 2020 risultava inutilizzata una quota pari a 175 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, a 6.393,4 milioni di euro in termini di fabbisogno e a 11,7 milioni di euro in termini di indebitamento. A tal riguardo appare comunque utile una conferma in merito all'entità del predetto margine, posto che la disposizione fa riferimento ad un margine disponibile a seguito dell'attuazione del citato decreto-legge n. 18.

In relazione alla spesa per interessi di cui al comma 3, si osserva che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non sembra conforme alla natura della spesa in questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito, soprattutto in considerazione dell'ampio arco temporale interessato e della previsione, dal 2031, di un onere a regime, a meno di condizionare di conseguenza l'ammontare dei titoli da emettere, il che tuttavia si ripercuoterebbe sulla copertura delle misure finanziate.

Sarebbe inoltre auspicabile un chiarimento circa il tasso medio di emissione scontato nella predisposizione dei limiti massimi di spesa per gli interessi.

In merito ai differenti importi contabilizzati in termini di SNF e fabbisogno, rispetto a quelli in termini di indebitamento, si ricorda che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come nel SNF e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell'indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. Secondo le regole contabili europee, "Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno", per cui, ad esempio, titoli in cui gli interessi non garantiscono cedole

²²³ Emendamento 1.900 del Governo all'AS. 1766.

ma sono incorporati nel prezzo di rimborso producono effetti diversi sui saldi considerati.

Tuttavia, il livello sistematicamente più elevato degli importi in termini di indebitamento andrebbe spiegato.

Con riferimento alla spesa per gli esercizi decorrenti dal 2021 relativa agli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 – i cui importi si evincono dalla RT e non dal prospetto riepilogativo – si evidenzia che tali importi risultano di ammontare superiore rispetto alle risorse incrementali del FSN previste dal comma 4, come si evince dalla tabella seguente:

Oneri quantificati dalla RT riferiti agli articoli 1, 2 e 5 del decreto in esame a decorrere dal 2021
(milioni di euro)

	Dal 2021 (*)		
Articolo 1 (assistenza territoriale)	1.246,5		
Articolo 2 (assistenza ospedaliera)	372,0		
Totale	1.618,5		
	2021	2022	Dal 2023 al 2031
Articolo 265, co. 4 (Incremento Fondo sanitario nazionale)	500,0	1.500,0	1.500,0

Fonte: Elaborazione su dati RT

(*) La RT specifica che si tratta di oneri pluriennali, senza indicare tuttavia l'ammontare per ciascun anno.

Sul punto, rinviando a quanto già osservato in relazione agli articoli 1 e 2, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità per le regioni e le province autonome di sostenere le spese aggiuntive (*rectius*: la differenza fra queste e l'incremento della dotazione del FSN) con le risorse dei propri bilanci sanitari, senza pregiudicare le prestazioni e i servizi erogati sulla base della legislazione vigente.

In relazione al comma 7, si osserva preliminarmente che non vengono quantificati espressamente nel testo gli oneri relativi alle disposizioni oggetto di copertura, elencate dall'alinea. Fra l'altro, considerando che anche la copertura mediante il ricorso all'indebitamento non viene puntualizzata nel testo normativo in termini quantitativi, si compone un meccanismo che non prevede l'esatta determinazione in norma dell'onere e della copertura e quindi non pienamente rispondente a quanto previsto dalla legge di contabilità che all'articolo 17 prescrive che "ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri". Infatti, sebbene le singole disposizioni indichino l'ammontare degli oneri che da esse derivano, il comma 7 elenca più di cento articoli del provvedimento,

rendendo quindi non agevole ricostruirne l'ammontare e non trasparente la rappresentazione degli effetti, demandata al prospetto riepilogativo che però non è parte del testo di legge.

Si osserva che rispetto al testo iniziale sono stati aggiunti all'elenco di articoli da coprire dal comma 7 tre nuovi articoli: 89-*bis*, 213-*bis*, 230-*bis*, commi 1 e 3. Tali articoli aggiuntivi comportano oneri per 72,4 milioni di euro complessivi per il solo 2020, eppure la copertura prevista alla lettera a) aumenta di soli 700.000 euro su tale anno. Andrebbe quindi confermato che la restante parte sia compensata da altre variazioni di segno opposto intervenute nei restanti articoli dell'alinea del comma 7.

Per quanto riguarda la copertura mediante quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese indicate al comma 7 (lettera a) si segnala l'opportunità, da un punto di vista formale, di indicare espressamente quali siano le singole disposizioni che all'interno di ciascun articolo determinano maggiori entrate e/o minori spese. Infatti, considerato che numerosi articoli indicati come fonte di copertura sono i medesimi che determinano anche gli oneri oggetto di copertura, soltanto differenziando opportunamente le due tipologie di disposizioni si riesce a far emergere dal testo quali siano le norme onerose e quali invece quelle che forniscono le risorse da utilizzare a copertura. Qualora invece all'interno dello stesso articolo la medesima disposizione comporti sia nuovi o maggiori oneri sia nuove e maggiori entrate o riduzioni di spese, in relazione a quella disposizione dovrebbe essere indicato l'onere al netto degli effetti positivi che da quella stessa disposizione derivano.

Per quanto concerne la copertura mediante riduzione del Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (lettera b), pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2021, si segnala che essa azzerà le risorse ad esso assegnate per il 2021, con conseguente, inevitabile, pregiudizio in relazione alla finalità inizialmente perseguita.

Per quanto riguarda infine la copertura mediante il ricorso all'indebitamento (lettera c), si evidenzia che l'onere a suo carico, non espressamente indicato, può essere comunque indirettamente ricavato per differenza tra la somma degli oneri espressamente indicati nelle singole disposizioni che rinviano per la copertura all'articolo 265, da un lato, e la somma degli oneri imputati alle prime due modalità di copertura, dall'altro. Ciò posto, si rileva che la copertura viene effettuata mediante "il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1" del medesimo articolo 265, senza che risulti precisato se in tale rinvio debba ricomprendersi il solo ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 29 e il 30 aprile 2020, oppure anche l'utilizzo del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020. Riguardo all'utilizzo del predetto margine - come già evidenziato in occasione dell'esame del testo elaborato per l'Assemblea dalle Commissioni VI e X della Camera dei deputati, a conclusione dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 23 del 2020 (C. 2461-A), che ha utilizzato anch'esso a copertura di alcuni oneri parte del citato margine -, da un punto di vista formale, anche ai fini di una maggiore trasparenza dei meccanismi di copertura, sarebbe stata opportuna

l'istituzione nel decreto-legge n. 18 del 2020 di appositi fondi in cui far confluire, per importi differenziati sui tre saldi, le risorse derivanti dal citato margine, in modo da poterne disporre l'utilizzo in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti da cui sarebbero potuti derivare, come nel caso in esame, nuovi o maggiori oneri da coprire.

In merito a quanto disposto dal comma 8, si fa presente che già nel decreto-legge n. 18 (articolo 126, comma 7) sono presenti analoghe disposizioni volte a disciplinare il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste da tale decreto-legge e ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal decreto-legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 8 in esame, ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ha l'effetto di ampliare in modo significativo le facoltà di monitoraggio e di rimodulazione delle risorse da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, in quanto dispone: 1) che siano sottoposte a monitoraggio e rimodulazione anche le risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità), oltre a quelle dei decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020; 2) che la rimodulazione possa avvenire non solo nell'ambito delle spese relative alle misure previste da ciascun decreto-legge, ma anche tra le spese relative a tutte le misure previste nei tre decreti-legge (nn. 18, 23 e 34 del 2020); 3) che l'autorizzazione concessa al Ministro dell'economia e delle finanze di apportare, sulla base degli esiti del monitoraggio, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, riguarda anche le somme gestite su conti di tesoreria, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa. Si segnala pertanto che la disposizione configura una deroga alle vigenti disposizioni contabili in tema di flessibilità di bilancio. Ciò in quanto, nell'autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti di variazione di bilancio, a rimodulare le risorse tra le misure introdotte dai decreti-legge n.18, n.23 e n.34 del 2020, la disposizione consente anche rimodulazioni che incidono su stanziamenti di bilancio riconducibili a "fattori legislativi" (disposti cioè da autorizzazioni legislative di spesa), rimodulazioni quest'ultime che la legge di contabilità e finanza pubblica riserva alla legge di bilancio e alla legge di assestamento, prevedendone peraltro esplicita evidenza contabile in appositi allegati conoscitivi. Risultano infatti esplicitamente esclusi solo gli oneri inderogabili contemplati dalla lettera a) del comma 5 della legge di contabilità mentre non si fa menzione dei fattori legislativi che sono invece individuati dalla lettera b) del medesimo articolo²²⁴.

²²⁴ La lettera a) definisce gli oneri inderogabili come spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa. La lettera b) definisce i fattori legislativi come le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio.

Si fa presente che la possibilità di effettuare variazioni di stanziamenti di bilancio nel corso della gestione, con decreti del Ministro competente o del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alla Corte dei conti, è contemplata dalla legge n. 196 del 2009, che ha introdotto tale flessibilità con l'obiettivo, da un lato, di dare alle amministrazioni la possibilità di modulare le risorse assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa e, dall'altro, di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e velocizzare i pagamenti, in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti.

Questa flessibilità di tipo gestionale (disciplinata dai commi da 4 a 4-*sexies* dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009) è tuttavia limitata all'ambito di ciascuno stato di previsione e soltanto tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, con esclusione dei fattori legislativi e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili e restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

La possibilità di rimodulare risorse fra programmi diversi, fra l'altro, rappresenta un rilevante *vulnus* alle prerogative parlamentari in materia di allocazione delle risorse, atteso che il programma rappresenta l'unità di voto parlamentare nella sessione di bilancio.

La rimodulazione delle dotazioni finanziarie di spesa relative a fattori legislativi (disposte cioè da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) è consentita, come detto, soltanto con la legge di bilancio e la legge di assestamento.

Relativamente all'ampia facoltà di rimodulazione delle risorse autorizzata dai decreti legge n. 18 e n. 34 del 2020, con riferimento, fra l'altro, rispetto a quest'ultimo, alla originaria versione del comma 8 dell'articolo 265, si consideri che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel suo parere ha affermato che «sembra ricavarsi una sorta di «delegificazione» attraverso la quale i decreti ministeriali potranno modificare le autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento; tale interpretazione della norma non può che suscitare però consistenti dubbi con riferimento al sistema delle fonti; non a caso infatti la vigente legislazione contabile consente variazioni compensative con decreti ministeriali solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire con la legge annuale di bilancio»²²⁵.

Articolo 265-bis **(Clausola di salvaguardia)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²²⁵ Cfr. [resoconto](#) del 27 maggio 2020.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2020 [Nota di lettura n. 151](#)
A.S. 1812: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)
Decreto legge "rilancio": effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi - A.C. 2500 - D.L. 34/2020
- " [Nota breve n. 16](#)
Pacchetto di primavera del semestre europeo. Raccomandazioni per una risposta coordinata alla pandemia di coronavirus
- Giu 2020 [Nota di lettura n. 152](#)
A.S. 1829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 153](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**Atto del Governo n. 175**)"
- " [Nota di lettura n. 154](#)
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (**Atto del Governo n. 177**)
- " [Nota di lettura n. 155](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (**Atto del Governo n. 178**)
- " [Nota di lettura n. 156](#)
A.S. 1845: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 157](#)
Regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (**Atto del Governo n. 179**)
- " [Nota di lettura n. 158](#)
A.S. 1763: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede"
- " [Elementi di documentazione n. 7](#)
Il bilancio dello Stato 2020-2022. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 159](#)
Schema di D.P.R. recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (**Atto del Governo n. 180**)